



ANTIGONE



Rivista «ANTIGONE»

a cura dell'associazione *Antigone onlus*

SEDE OPERATIVA: v. Principe Eugenio 31 - 00195 Roma

SEDE LEGALE: v. Della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma

www.associazioneantigone.it

tel.: 06.49.38.35.68

associazione.antigone@tin.it

Direttore responsabile: *Claudio Sarzotti*.

Comitato scientifico: *Amedeo Cottino, Luigi Ferrajoli, Paolo Ferrua, Carlo Fiorio, Francesco Maisto, Alberto Marcheselli, Antonio Marchesi, Pio Marconi, Alessandro Margara, Dario Melossi, Giuseppe Mosconi, Mauro Palma, Massimo Pavarini, Tamar Pitch, Franco Prina, Eligio Resta, Marco Ruotolo.*

Redazione: *Stefano Anastasia, Massimiliano Bagolini, Cristiana Bianco, Cecilia Blengino, Andrea Catizone, Francesca D'Elia, Dario Stefano Dell'Aquila, Patrizio Gonnella, Marina Graziosi, Giovanni Jocteau, Susanna Marietti, Andrea Molteni, Alessandra Naldi, Daniela Ronco, Alvise Sbraccia, Vincenzo Scalia, Anna Simone, Giovanni Torrente, Francesca Vianello.*

Pubblicazione realizzata con il contributo della Compagnia di San Paolo di Torino e stampa tipografica effettuata presso la Casa Circondariale di Ivrea.

ANTIGONE

QUADRIMESTRALE
di critica del sistema penale e penitenziario

anno IV n. 2-3 2009

DOSSIER

**I cittadini tra giustizia formale
e disuguaglianze sostanziali**

L'HARMATTAN ITALIA
via Degli Artisti 15 - 10124 Torino

RIVISTA «ANTIGONE»

ABBONAMENTI

Per il **2010** l'abbonamento alla RIVISTA è stato fissato a 66 € e il versamento può essere effettuato:

- sul conto corrente postale n. 93099000 intestato ad Associazione Antigone Onlus, Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma

- sul conto bancario intestato ad Antigone Onlus presso Banca Popolare Etica S.C.A.R.L. c/c 000000500725

ABI 05018 - CAB 03200

IT BBAN: T 05018 03200 000000500725.

L'abbonamento alla rivista può essere sottoscritto anche versando la quota di socio sostenitore dell'Associazione Antigone pari a 100 €, utilizzando le medesime modalità di cui sopra.

Effettuato il versamento, bisogna comunicare il proprio nominativo e indirizzo alla segreteria dell'Associazione Antigone, tramite telefono o fax al numero *06.44363191* o per email all'indirizzo *segreteria@associazioneantigone.it*.

La consegna dei numeri della Rivista avviene per posta ed è gratuita per gli abbonati.

INVIO DI ARTICOLI

Le proposte di pubblicazione vanno inviate alla sede operativa dell'associazione Antigone in versione cartacea e in formato elettronico (word).

Autorizzazione alla pubblicazione n. 5939 del 02.02.2006
depositata presso il Tribunale di Torino

www.editions-harmattan.fr

harmattan.italia@agora.it

© Associazione Antigone e L'Harmattan Italia, 2010

INDICE

<i>Editoriale,</i> Claudio Sarzotti	7
SAGGI	
<i>Odillo Vidoni sociologo del diritto,</i> Vincenzo Ferrari	13
<i>Criminali e non. Criminalizzazione e de-criminalizzazione come dimensione delle disuguaglianze sociali,</i> Franco Prina	18
<i>Un ricordo di Lillo Vidoni ad Antigone,</i> Patrizio Gonnella e Stefano Anastasia	31
<i>Le violenze e i danni causati dalle imprese,</i> Steve Tombs	33
<i>Governare attraverso il dispositivo disciplinare dell'insicurezza e nuovi criteri di selettività del processo di criminalizzazione,</i> Massimo Pavarini	62
<i>Figli e figlie dell'immigrazione, devianza, controllo sociale: una ricerca in Emilia-Romagna,</i> Dario Melossi, Stefania Crocitti, Ester Massa	100
<i>Un'analisi empirica della giurisprudenza sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso,</i> Carlo Pennisi e Giuseppe Giura	125
<i>La violenza regolamentata: analisi di un'organizzazione criminale,</i> Amedeo Cottino	163

<i>Si può o si deve migliorare il carcere?</i> <i>L'attività del Comitato per la Prevenzione della Tortura</i> <i>presso il Consiglio d'Europa,</i> Christian Nils Robert	182
<i>Il fantasma dell'insicurezza e la prosperità del carcere,</i> Giuseppe Mosconi	194
<i>Le "nuove" funzioni del carcere nella società del controllo,</i> Claudio Sarzotti	208
<i>L'Ordinamento penitenziario: una legge per uguali</i> <i>in un carcere di disuguali,</i> Pietro Buffa	229

<i>Contrastare cosa? Le politiche anti-prostituzione</i> <i>come politiche migratorie e "d'ordine",</i> Piero Saitta	242
<i>Pubblico ministero e pratiche di selezione del crimine.</i> <i>Cultura giuridica e rappresentazioni di senso comune:</i> <i>perché si può ancora sperare,</i> Riccardo Montana	274

RUBRICHE PERIODICHE

RUBRICA GIURIDICA	301
<i>Il sovraffollamento carcerario italiano alla luce</i> <i>della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo:</i> <i>il caso Sulejmanovic,</i> Cristiana Bianco	
PRISON MOVIES	313
<i>Intervista a Valerio Jalongo,</i> Susanna Marietti e Patrizio Gonnella	
RECENSIONI	318

Editoriale

Claudio Sarzotti

Dedichiamo questo doppio numero della rivista alla pubblicazione degli atti del convegno, tenutosi all'Università di Torino presso il Dipartimento di Scienze Sociali il 28 e 29 novembre 2008*, in memoria di Odillo (Lillo) Vidoni, studioso di sociologia del diritto e della devianza e amico di Antigone che la sclerosi laterale amiotrofica (SLA per gli amici, come diceva lo stesso Lillo) ci ha portato via, dannatamente troppo presto, nell'estate del 2007.

Nel corso della sua breve eppure intensa carriera di studioso, Vidoni ha affrontato numerosi temi di grande rilevanza scientifica e di stringente attualità. Ricordarlo, a nostro modo di vedere, significa soffermarsi su quelli che gli sono stati più a cuore, nello spirito – il suo – di chi fa ricerca non tanto, o non principalmente, per dare delle risposte, quanto per porre interrogativi e sollevare dubbi. Al di là dell'amico e del compagno di strada di Antigone, che Stefano Anastasia e Patrizio Gonnella ricordano brevemente nel loro contributo, il filo rosso del suo percorso di riflessione culturale e scientifica è stato individuato, dagli organizzatori del suddetto convegno, nei temi della giustizia e delle disuguaglianze che, nel contesto delle istituzioni che ne sono (o ne dovrebbero essere) garanti, si riproducono incessantemente. In tutti i campi oggetto di interesse, studio e ricerca da parte del collega e amico, infatti, il tema delle disuguaglianze risulta centrale. Una centralità che pare trascendere i confini dell'oggetto di analisi della sua produzione scientifica (qui presentata nei saggi di Vincenzo Ferrari e di Franco Prina) per proiettarsi nella dimensione della visione non soltanto scientifica, ma anche valoriale della società.

Vengono affrontati, da studiosi che l'hanno conosciuto e hanno talora collaborato con lui, i temi sui quali Vidoni ha esercitato la sua analisi critica ed ha svolto la sua intensa attività di ricerca empirica, proponendo una riflessione su que-

stioni diverse, tutte di grande attualità: la disuguaglianza di classe e/o di condizioni in rapporto al funzionamento della giustizia penale e all'accesso alla giustizia civile; la crescente selettività dei processi di criminalizzazione e le differenze di trattamento riservate a soggetti dotati di diverso potere, con particolare attenzione alla criminalità dei colletti bianchi (Steve Tombs); l'istituzione carceraria, la sua riformabilità e le sue prospettive nell'ambito delle nuove forme assunte dalla penalità nelle società tardo-moderne (Christian Nils Robert, Giuseppe Mosconi, Pietro Buffa e chi scrive questo editoriale); la fonte dell'insicurezza sociale attribuita a categorie di "nemici convenienti", in particolare alla figura dello straniero (Dario Melossi, Stefania Crocitti, Ester Massa) e utilizzata come strumento di governo "attraverso" la politica criminale (Massimo Pavarini). Le organizzazioni criminali viste sotto la lente particolare del pluralismo giuridico (il "maestro" di Lillo, Amedeo Cottino) e la ricerca empirica relativa alla giurisprudenza in tema di associazione di tipo mafioso (Giuseppe Giura e Carlo Pennisi).

Il numero della rivista contiene, inoltre, altri contributi che in qualche modo riprendono da Vidoni la lezione dell'importanza della ricerca empirica per lo sviluppo delle discipline che si occupano di crimine e di devianza in una prospettiva sociologica. È il caso della ricerca di Salvatore Saitta che dimostra come di *escort* ci si possa occupare senza scomodare le categorie della filosofia della politica sul corpo del sovrano, o di quella di Riccardo Montana che indaga sul *tabù* dell'obbligatorietà dell'azione penale così come viene concretamente esercitata dalle Procure, evidenziando criteri di selettività che non possono non essere influenzati dall'allarme sociale di senso comune sui nemici pubblici (stranieri e piccoli criminali da strada), anche se i pubblici ministeri sembrano mantenere una certa autonomia di giudizio.

Vorrei segnalare, inoltre, la rubrica giuridica dedicata alla condanna che lo Stato italiano ha subito dalla Corte Europea dei Diritti Umani per il sovraffollamento carcerario. Nel

momento in cui scrivo questo editoriale, Antigone ha appena annunciato che circa un migliaio di ricorsi sono stati raccolti e stanno per essere esaminati dalla Corte sulla scia di quella condanna. Mauro Palma ricorda spesso nei suoi più recenti convegni pubblici come l'Italia negli ultimi mesi abbia collezionato alcune condanne per violazione dell'art. 3 della Convenzione internazionale sui diritti dell'uomo, dopo che per anni era rimasta indenne da questa ben poco lusinghiera gogna pubblica. Notizia, peraltro, ignorata dal nostro circuito mediatico-politico e che avrebbe meritato ben altro spazio rispetto a tante polemiche fini a se stesse.

Last but not least, vorrei segnalare, nella rubrica recensioni, l'intervista a Christian G. De Vito, autore di una documentata ricostruzione della storia del carcere in Italia nel secondo dopoguerra. Lavoro meritorio, da un lato, perché viene a colmare una lacuna della nostra produzione storiografica, dall'altro, perché frutto di un lavoro certosino su materiale d'archivio inedito. E in questa storia, Antigone trova un posto non certo secondario sin dalla fondazione dell'associazione e della pubblicazione della prima serie della rivista (cfr. p. 118 ss.), fino ad arrivare alla costituzione dell'osservatorio nazionale sulle condizioni detentive (cfr. p. 146 ss.). Un segno che il lavoro fatto ha lasciato traccia, il (moderato) orgoglio di aver contribuito ad una storia più grande di noi.

* Il convegno è stato organizzato da Amedeo Cottino e Franco Prina con la collaborazione di Rosalba Altopiedi, Marta Dotti e Valeria Ferraris. La raccolta dei saggi per la pubblicazione si deve all'impegno di Rosalba Altopiedi.



SAGGI





Odillo Vidoni sociologo del diritto

Vincenzo Ferrari

Devo dire che ricordo con commozione Odillo Vidoni Guidoni, perché sono vivi in me non solo i suoi lavori, ma altrettanto i contatti personali che abbiamo avuto nel corso degli anni, uno dei quali mi torna alla memoria frequentemente.

Sarà stato nella seconda metà degli anni '90, stavo viaggiando da Milano a Bologna e ho incontrato lì sul treno questo imponente personaggio che conoscevo, ma con cui non avevo ancora avuto particolari rapporti. Abbiamo cominciato a discutere di sociologia del diritto, poi di cultura in generale, e ho visto negli occhi di questo giovane la viva passione dello studioso, senza nessuna ombra che, diciamo così, la turbasse. Una passione incontenibile e delle conoscenze insospettabili. Ricordo un episodio. Io gli dicevo che era mia intenzione proporre la pubblicazione di due opere, una delle quali era il volumetto di Vilhelm Aubert *In Search of Justice* (1983), progetto che poi non è stato realizzato anche perché l'autore è scomparso da molti anni, l'editore inglese è fallito ed è difficile andare in cerca dei diritti. E lui lo conosceva! Ma ancor più mi impressionò il riferimento all'altra opera che pure mi proponevo di far tradurre (e sarebbe stato un lavoro impervio: per giunta è sempre difficile trovare finanziatori per queste imprese), un libro di un altro autore scandinavo ben conosciuto soprattutto ad Amedeo Cottino, il famoso *Justice: its Determinants in Social Interaction* di Thorstein Eckhoff che, pubblicato dalla Rotterdam University Press nel 1973, è stato uno dei pochi tentativi di analizzare in termini teorico-sociologici i concetti classici della giustizia. E lui lo conosceva! E si complimentava di queste mie intenzioni che poi non hanno avuto nessun effetto, per lo meno sinora.

Ciò che più mi ha impressionato di Odillo, a parte questa grande passione per gli studi, è stata la sua capacità di integra-

re armonicamente teoria e ricerca. Odillo non si lasciava incantare dal *Grand Theorizing* per poi indulgere alla pura riflessione teorica sfornita di riferimenti all'esperienza, ma non era neanche – come dire? – un *addict* del dato empirico, che vede soltanto numeri. Vedeva entrambe le cose, sapeva che teorizzazione e ricerca non possono andar disgiunte. Era uno studioso che sapeva utilizzare più che correttamente, quasi mirabilmente, la teoria di medio raggio per interpretare il dato empirico, con ipotesi chiare, metodo appropriato, lettura critica dei dati, conclusioni ipotetiche e non definitive, secondo un principio epistemologico che ho insistito affinché fosse perfino inserito nel codice etico dell'Associazione Internazionale di Sociologia: ovvero, quella prospettiva popperiana che secondo me rappresenta la sintesi dello spirito della ricerca e della scienza.

Di Odillo conosco bene le ricerche sulla giustizia civile, in particolare quelle sul giudice di pace, meno bene, trattandosi di argomenti più lontani dai miei interessi, i suoi lavori sulla devianza, la criminalità, la vittimologia, la stigmatizzazione, la "reazione agli eventi spiazzanti". Mi concentro dunque sui primi per illustrare quanto ho appena accennato, pur sapendo bene che anche i secondi, fra cui si contano ben tre monografie, sono molto significativi.

Molto tempo fa Odillo pubblicò sulla rivista "Sociologia del diritto" un articolo intitolato "Quale giustizia per i giudici di pace?", un'indagine esplorativa svolta sul Giudice di pace di Torino a pochi anni dall'istituzione di questa magistratura (Vidoni Guidoni, 1997). L'ho riletto – l'avevo naturalmente letto e corretto sulle bozze come faccio con tutti i lavori che pervengono alla rivista – e l'ho nuovamente trovato, a distanza di anni, assolutamente esemplare.

L'articolo parte da una premessa normativa e storica sulle *small disputes* e sulla discussione che nel corso del tempo ha condotto a sostituire il vecchio giudice conciliatore, ormai in calo vistosissimo di lavoro e di efficienza, e contiene anche una premessa storica sul movimento delle *small disputes* che negli

anni precedenti aveva molto animato i cultori di queste discipline, in Inghilterra, ma soprattutto in America. Segue un'accurata raccolta di dati, svolta secondo una serie di variabili rilevanti e di fini disaggregazioni, suggerite dalla teoria di riferimento. Il punto chiave di questa teoria, benché non l'unico, era il notissimo articolo di Marc Galanter – uno dei lavori più citati di tutta la sociologia del diritto contemporanea – sulla prevalenza delle parti processuali ricche rispetto a quelle povere nel giudizio civile: “Why the Haves Come Out Ahead”, con la sua distinzione tra *one-shotters* e *repeat players* (Galanter, 1974). Questo riferimento consente all'autore di trarre conclusioni interessanti anche al di là del tema stesso da cui la ricerca aveva preso le mosse, perché espresse in forma di ipotesi, aperte e articolate. Osserva in particolare che questa nuova magistratura onoraria si è mossa anzitutto alla ricerca dell'efficienza e su di essa ha cercato la propria legittimazione sociale, non tanto presso il pubblico generico, che per definizione avrebbe dovuto rappresentare, quanto presso gli specialisti, in particolare l'avvocatura, che l'aveva subito ostracizzata. E così, i giudici di pace si sono presentati non tanto come mediatori sociali che facilitano alle parti meno abbienti l'accesso alla giustizia, ma come giudici a tutto tondo. La ricerca dell'efficienza – conclude Odillo – conduce ad una sorta di “isomorfismo” istituzionale. La magistratura onoraria tende ad assomigliare alla magistratura ordinaria.

Pubblicato questo studio, Odillo continua a raccogliere dati sull'argomento, senza trascurarne altri. Pubblica infatti due articoli di uguale impegno, che perfezionano e aggiornano le sue primitive osservazioni (Vidoni Guidoni, 1998; Vidoni Guidoni, 2000). Così nel 2000 reca il contributo dei suoi studi nel gruppo di ricerca raccolto dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale attorno al progetto di ricerca su “L'amministrazione della giustizia nell'Italia del 2000”, avviato dal Consiglio Superiore della Magistratura e, nel titolo, deliberatamente assonante con la “storica” ricerca diretta negli anni '60 e '70 da Renato Treves. Odillo, cui viene affidato lo

studio sulle alternative alla giustizia civile, prosegue nella raccolta dei dati sul giudice di pace e su questo tema riferisce sia nel progetto di fattibilità approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, sia nei due convegni di Milano e di Courmayeur (rispettivamente marzo e settembre 2004), in cui si discutono pubblicamente i dati più essenziali della vasta indagine, cui concorrono numerosi studiosi. Amici mi hanno riferito che proprio mentre viaggiava in macchina verso Courmayeur Odillo lamentava i primi segni della malattia che lo avrebbe sfiancato e alla fine ucciso. Così dopo quel convegno scompare gradualmente dal mondo, senza tuttavia dimenticare gli impegni. Riesce – è il caso di dirlo – eroicamente a vincere un concorso di professore associato, tiene i suoi corsi anche quando la malattia lo priva del movimento e perfino della parola, e in queste condizioni consegna al gruppo di ricerca sulla giustizia un manoscritto che, col generoso aiuto di Luigi Cominelli, arriviamo a pubblicare in tempo perché l'autore possa vederlo: nel nostro ultimo incontro, ad Asti nel settembre 2006, mi fa con gli occhi un cenno di soddisfazione.

Questo libro (Vidoni Guidoni, 2006) è un lavoro forzatamente breve e ciò malgrado ancora una volta esemplare. Potrei anzi dire che proprio la sua brevità ne esalta la qualità perché in poche pagine, dedicate per metà alla teoria e per metà alla ricerca empirica, riesce a dire l'essenziale di una materia intricata che si pone al punto di convergenza di diverse linee di riflessione teorica. Il giudice di pace viene inquadrato nel movimento della giustizia informale e rapportato a due modelli idealtipici di giustizia – di concentrazione e di prossimità – elaborati dalla teoria socio-giuridica. La sua introduzione in Italia viene analizzata come un progetto d'azione sociale secondo uno schema di analisi funzionale teleologico e relativistico, compatibile quindi con una concezione conflittuale dei rapporti sociali. Viene dato rilievo classicamente alle finalità dichiarate e non dichiarate, alle funzioni manifeste e latenti, perseguite dal legislatore. I nuovi attori istituzionali vengono analizzati nel loro rapportarsi all'ambiente di riferimento, con

consapevole utilizzo delle nozioni di “sistema” e di “campo”. Sulla base dei dati empirici aggiornati al 2003, l'autore osserva nuovamente, in linea con i precedenti lavori, la tendenza del giudice di pace verso l'isomorfismo istituzionale e, al contempo, la graduale deriva della nuova istituzione verso modelli diversi da quello originario e il suo utilizzo in vista dell'assolvimento di funzioni secondarie, specialmente come occasione di lavoro per giovani avvocati non ancora inseriti nella professione forense. Emerge così la figura di un giudice sempre più “isomorfo” rispetto al giudice togato, accessibile soprattutto alle grandi imprese (i *repeat players* di Galanter), in graduale perdita di efficienza e a rischio di “colonizzazione”. Una figura che a distanza di un quindicennio dalla sua istituzione è, più che agli inizi, in cerca di identità (p. 119).

Dopo il breve incontro di Asti, già riferito, non ho più visto Odillo, così che l'ultima immagine che di lui mi rimane è quel suo sguardo, che non dimenticherò. Visse ancora per poco meno di un anno eppure, totalmente paralizzato, continuava a progettare ricerche e studi. La sua passione per la ricerca lo ha sostenuto fino alla fine. Oggi gli dobbiamo onore, oltre che affetto.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Aubert Vilhelm (1983), *In Search of Justice. Sociological Approaches to Law*, M. Robertson, Oxford.
- Eckhoff Thorstein (1973), *Justice. Its Determinants in Social Interaction*, Rotterdam U.P., Rotterdam.
- Galanter Marc (1974), “Why the ‘Haves’ Come Out Ahead. Speculations on the Limits of Legal Change”, *Law and Society Review*, Fall, 9, 1, pp. 95 ss.
- Vidoni Guidoni Odillo (1997), “Quale giustizia per il giudice di pace? Un'indagine esplorativa”, *Sociologia del diritto*, XXIV, 2, pp. 93 ss.
- Vidoni Guidoni Odillo (1998), “Giudice di pace o nuovo conciliatore?”, in R. Minna, M. Morisi (a cura di), *Giustizia come. Giurisdizione e sistema politico in Italia*, numero monografico de *Il Ponte*, 2-3, pp. 367 ss.
- Vidoni Guidoni Odillo (2000), “Il giudice di pace e l'accesso alla giustizia”, *Dei delitti e delle pene*, 1-2, 2000, pp. 127 ss.
- Vidoni Guidoni Odillo (2006), *Quale giustizia per il giudice di pace? Nascita e consolidamento di una magistratura onoraria*, Giuffrè, Milano.

Criminali e non. Criminalizzazione e de-criminalizzazione come dimensione delle disuguaglianze sociali

Franco Prina

Premessa

Una parte significativa del lavoro di Odillo Vidoni ha avuto come oggetto di interesse la criminalità e la devianza. Lo testimoniano due volumi che, ovviamente, risentono della sua formazione sociologica e, in specifico, sociologico-giuridica.

Il primo ha un titolo che ribalta, parafrasandolo, il “classico” approccio di H. Becker e della prospettiva interazionista alla devianza, nella dimensione processuale del “divenire” portatori dell’etichetta di deviante: *Come si diventa non devianti* (2000). Il secondo si intitola semplicemente *La criminalità* (2004) e compare nella collana “Le Bussole” di Carocci, con l’intento dunque esplicito di orientare il lettore nella comprensione del complesso campo di fenomeni qualificati come crimini e criminalità¹.

In entrambi i casi si tratta di lavori che, mettendo in discussione luoghi comuni e immagine scontate di ciò che è crimine e di chi è il criminale, rilevano la centralità della questione delle disuguaglianze. Nel primo caso, illustrando e discutendo le modalità di adozione di scelte devianti e criminali, prima, e di allontanamento da sé della qualifica di deviante e criminale, poi, da parte di chi possiede mezzi economici e culturali rilevanti. Nel secondo caso, mettendo in guardia dalle definizioni scontate di ciò che è “crimine”, dalle rappresentazioni semplicistiche del problema affidate alla “magia” dei numeri delle statistiche ufficiali, dall’apparente naturalità della qualifica di vittima (qualifica che invece, al pari di quella di criminale, è frutto di processi di costruzione sociale e dunque diversamente connotata a seconda dei contesti di appartenenza della stessa).

In questa occasione di riflessione sui temi cari a Odillo Vidoni, vorrei riprendere alcune delle considerazioni e delle analisi da lui proposte, con due possibili sottolineature:

- la prima relativa alla possibilità di mantenere vivo uno sguardo sul crimine e sulla devianza di impostazione “critica”, ancorché lontana da semplificazioni ideologiche;
- la seconda tesa a evidenziare come alcune analisi sulle disuguaglianze che percorrono il sistema penale, della giustizia e del controllo istituzionale, svolte negli anni passati, siano estremamente attuali e come oggi se ne scorgano tratti ancor più marcati.

*1. Mantenere lo sguardo “critico” sulla criminalità:
la categoria del danno sociale e della violenza*

Scrivendo la “bussola” sulla criminalità, Vidoni si muove sul terreno della criminologia. Lo fa da sociologo, dando testimonianza di quello che si può dire essere il carattere distintivo dell’approccio sociologico e socio-giuridico all’oggetto. Che potremmo sintetizzare nella capacità di guardare alla questione criminale da una prospettiva che considera inscindibili, ancorché analiticamente distinti, piani e contenuti diversi quali:

- i comportamenti “problematici” o produttori di “danno” e di vittime, nella loro materialità e concretezza;
- i processi di costruzione sociale che li connotano, tali essendo – sostanzialmente – le definizioni sociali e giuridiche di ciò che ogni società considera “crimine”;
- le forme che assumono di volta in volta la reazione sociale e le politiche di controllo che di quelle definizioni rappresentano l’espressione, nel loro articolarsi tra prevenzione, repressione, contenimento/neutralizzazione, trattamento;
- infine, le conseguenze di tale reazione e di tali politiche sui percorsi degli individui, ossia le conseguenze delle concrete pratiche istituzionali che investono i protagonisti delle azioni qualificate come crimine.

I profili di disuguaglianza si evidenziano con chiarezza se,

all'interno delle linee di riflessione sopra evidenziate, si considera come la diversa collocazione sociale e il diverso grado di potere di cui i singoli dispongono condizionino gli orientamenti individuali e rendano differenti le conseguenze delle loro scelte.

E questo in due sensi. Innanzitutto, per il più scontato elemento costituito dalle diverse situazioni in cui gli individui si trovano a definire i propri orizzonti di azione, differenti sotto il profilo delle risorse di cui i singoli dispongono, dei vincoli cui sono sottoposti, delle opportunità alternative che si aprono (o non si aprono) dinanzi a loro. In secondo luogo, per la differente capacità di gestione, da parte di individui diversi, di quelle risorse strategiche che la tradizione criminologica e sociologica degli studi di Sutherland, di Sykes e Matza, di Garfinkel e Goffman, fino a S. Cohen, hanno evidenziato essere componenti essenziali del processo di avvicinamento all'atto deviante, da un lato, e di giustificazione e negazione – *ex-post* – delle responsabilità, dall'altro: le *tecniche di neutralizzazione* e gli *accounts* (i resoconti) attraverso i quali, nei processi di comunicazione, gli individui rendono intellegibili agli altri il senso del proprio agire.

Qui il contributo di Vidoni, nel volume dedicato alle modalità attraverso cui chi possiede risorse e potere può “*diventare non deviante*”, risulta di grande utilità. In particolare, la distinzione, ampiamente argomentata, tra l'insieme di “*razionalizzazioni e giustificazioni che agiscono prima dell'atto deviante*” (rendendo inefficaci i meccanismi di controllo e le norme interiorizzate e con ciò rendendo accettabile e possibile l'atto deviante) e la produzione discorsiva di strategie per fronteggiare, a posteriori, le proprie responsabilità. Con l'obiettivo, da parte dell'attore, “*di gestire lo stigma e bloccare la reazione sociale quando deve rendere conto della propria azione deviante*”. E con effetti ricorsivi, quando tale produzione discorsiva ha successo, dal momento che, “*in una prospettiva diacronica, elaborazioni ex-post, se accettate con successo, possono diventare delle neutralizzazioni ex-ante nelle successive azioni di una carriera deviante*” (Vidoni Guidoni, 2000, p. 54-64).

Differenti sono le possibilità “*di diventare non devianti*” per individui dotati di gradi diversi di capitale sociale, ovvero di risorse culturali, economiche e relazionali. Con effetti di disuguaglianza, amplificati dalla selettività delle scelte di criminalizzazione primaria (ovvero della definizione in termini di reati o crimini di comportamenti diversamente connotati) e delle scelte in ordine alla criminalizzazione secondaria compiute dalle istituzioni chiamate ad applicare le norme.

Troviamo in questo approccio e in queste analisi il senso di una criminologia che riconosce la natura problematica del suo oggetto, a partire dalla non oggettività dei criteri di selezione della “materia” (i criminali e i loro crimini) su cui esercita il proprio sapere. Che dunque non solo va alla ricerca di spiegazioni dei comportamenti che violano le norme penali, ma si interroga – in senso critico appunto – sulla natura delle stesse norme e sulle modalità di funzionamento delle istanze del controllo sociale istituzionale, sulle loro funzioni e sugli esiti del loro agire.

Si tratta di una criminologia che spesso, in passato e sicuramente anche nel presente, è stata messa in un angolo da posizioni che hanno definito “ideologiche” le distinzioni sopra citate, hanno caparbiamente difeso la “naturalità” dell’oggetto di studio, ossia il criminale (quello comune, si intende), ne hanno ricercato e non di rado “scoperto” le peculiari inclinazioni o propensioni, pretendendo, di conseguenza, di dire parole certe sull’eziologia dei comportamenti e dei problemi che ne derivano.

L’attribuzione della qualifica di “ideologiche” alle posizioni che sono state sopra sintetizzate aveva una sua (parziale) ragione se si pensa alla frequente rimozione delle conseguenze di determinati comportamenti e all’assenza di attenzione per le vittime degli stessi, che hanno connotato alcune delle riflessioni di esponenti delle sociologie interazioniste (che però, non dimentichiamolo, spesso ragionavano su forme di “*devianza senza vittime*”) e di matrice conflittuale.

Oggi è chiaro che porre al centro i processi di costruzione

sociale dei fenomeni (a partire dalle stesse nozioni di criminalità e, ancor più, di devianza) e il complesso rapporto tra comportamenti e definizioni normative entro cui si possono o meno iscrivere, non significa ignorare l'incidenza di tali comportamenti e le loro conseguenze problematiche. Assumere un punto di vista doverosamente relativistico non significa, cioè, rinunciare a considerare meritevoli di attenzione i comportamenti (ed i fenomeni sociali che ne sono espressione) che producono "danni" ad altri. Vidoni (2004, pp. 26-29) lo testimonia esplicitamente, nel suo affermare la "*dimensione del danno sociale*" come costitutiva di qualunque discorso sociologico sui crimini. Discorso che deve essere svincolato – ovviamente senza ignorarne la rilevanza – dalle definizioni giuridiche che connotano come tali, selettivamente, alcuni dei comportamenti produttori di danni e non altri.

Proprio l'adozione di questa prospettiva può svelare il carattere ideologico – questo sì – di molte posizioni di chi rifiuta le prospettive costruzioniste e critiche in nome di un "realismo" che si rivela sempre a senso unico, ossia attento solamente ai danni della criminalità comune, prodotti da chi come criminale è tradizionalmente e stereotipicamente definito.

La dimensione del "danno sociale", ci ricorda Vidoni, è l'unica che consente di evitare le trappole di un ancoraggio della nozione di crimine a ciò che – contingentemente e come risultante dell'affermazione di confini tra lecito e illecito condizionati dalla disuguale distribuzione del potere di definizione sociale e normativa dei fatti – appare scontato: essenzialmente i comportamenti (predatori o di violenza diretta) messi in atto da chi di potere – il più delle volte – non è provvisto. Comportamenti che producono vittime facilmente e chiaramente identificabili.

V'è in questo sguardo diverso e, potremmo dire, "oggettivo" – non cioè condizionato da pregiudizi ideologici – l'attenzione per tutti i comportamenti attivi o anche solo omissivi che si connotano come "violenza", sia essa diretta o indiretta, fisica o psicologica, espressa nelle relazioni interpersonali o sul piano

strutturale e culturale (Cottino, 2005). Fatti, dunque, ossia azioni e comportamenti individuali e collettivi “problematici” (nel senso di causa di problemi), produttori di “danni” ad altre persone (le “vittime”), che vedono negati i loro diritti fondamentali² o compromesso il loro benessere psico-fisico. E ciò indipendentemente dalla definizione sociale e/o giuridica che qualifichi tali comportamenti in termini di devianze o crimini.

In questo ambito di ragionamento, l’attenzione a tutte le vittime di violenza, che subiscono danni comunque intesi, costituisce un giusto e coerente punto di ri-equilibrio delle analisi troppo sbilanciate sugli autori di reato e sui fattori che ne possono spiegare le scelte d’azione. Distante però da quelle posizioni che considerano le vittime in modo selettivo e strumentale, ignorandone alcune per esaltarne altre: quelle che più si prestano a giustificare scelte di politiche penali repressive verso le categorie di autori di reati comuni.

In questo senso, l’attenzione per le vittime rappresenta un’importante acquisizione per la sociologia che si occupa di criminalità, senza che ciò implichi una rinuncia alla sua funzione “critica” e una adesione alle percezioni di senso comune, agli stereotipi che connotano le retoriche sulle vittime, così diffuse nell’intreccio tra rappresentazioni mediatiche e strumentalizzazioni politiche.

Rifiutare gli stereotipi che indicano come vittime meritevoli d’attenzione solamente le vittime della criminalità comune, in specie della sempre indefinita “microcriminalità”, significa dedicare uno sguardo attento alle forme di vittimizzazione diretta e indiretta causate da scelte e comportamenti di soggetti diversi da quelli comunemente qualificati come criminali. Anche soggetti collettivi, enti o istituzioni. Con ciò andando anche al di là delle responsabilità meramente individuali, come quando *“risulta difficile allocare la responsabilità per la commissione di certi reati all’interno di organizzazioni complesse... Un danno può essere prodotto da una struttura organizzativa o sociale, non necessariamente da un individuo”* (Vidoni, 2004, p. 29).

Significa inoltre riconoscere l'esistenza di processi di costruzione sociale – segnati da disuguaglianze – anche dei processi di vittimizzazione. E questo in due sensi. In primo luogo, nel senso della selettività del riconoscimento stesso della condizione di vittima, orientato dalla differenza di potere dei responsabili della sua vittimizzazione, nel confine cioè che separa i “delitti dei deboli” dai “delitti dei potenti” (Ruggiero, 1999), la criminalità comune dalla criminalità di impresa e dei colletti bianchi. In secondo luogo – adottando quella dimensione processuale che sempre contraddistingue le analisi che si muovono in questa prospettiva – nel senso che “*i processi di vittimiz-zazioni sono costruzioni sociali in cui gli attori che hanno subito un crimine definiscono la propria condizione, le danno un senso, se ne appropriano all'interno di condizionamenti strutturali e di lotte di potere, nonché in risposta ai processi di etichettamento e reazione sociale*” (Vidoni Guidoni, 2004, p. 122). E dunque anch'essi contraddistinti da differenze riferibili alle risorse sociali, culturali, economiche e relazionali di cui le vittime dispongono.

2. La dimensione delle disuguaglianze nei processi di criminalizzazione e de-criminalizzazione

Le scelte che orientano la produzione normativa, in ordine al controllo istituzionale della criminalità e delle altre forme di devianza, costituiscono un terreno di grande rilevanza nelle riflessioni che Vidoni condivideva. Nel riconoscere e analizzare i processi di costruzione sociale dei comportamenti come comportamenti meritevoli di controllo e di repressione (essenzialmente attraverso la sanzione e il carcere), un ruolo centrale non può non essere attribuito ai meccanismi di definizione delle norme, agli interessi che vi sottostanno e alle dinamiche proprie della decisione legislativa, collocate nel mutamento che connota i sistemi politici, nel loro modo di porsi in relazione alla complessità del sociale e alle esigenze sistemiche.

Con il risultato di evidenziare la grande distanza esistente tra

chi, per assenza di potere, corre rischi crescenti di criminalizzazione (primaria) dei propri comportamenti e chi invece può operare per tenere lontani da sé tali rischi, impedendo o allontanando – attraverso la depenalizzazione – la criminalizzazione. Una distanza che appare, negli anni più recenti, crescente.

Siamo sul terreno delle molte riflessioni fatte in questi ultimi anni sul rapporto tra potere politico e opinione pubblica, sul nesso tra esigenze di consenso e centralità del tema criminalità (meglio, della paura della criminalità), sul ruolo che tale questione ha nel “governo” delle società contemporanee. Il governo “attraverso” il crimine, per citare il titolo originale del libro di Simon (2008), *Governing Through Crime*.

Sappiamo quanto la questione criminale, declinata nei termini della difesa dell’ordine e della sicurezza dagli attacchi a essi portati dalla cosiddetta “microcriminalità”, appaia in posizioni di assoluto rilievo nell’agenda politica (in correlazione con la perdita di ruolo degli stati nazionali su altre ben più decisive questioni). Sappiamo quanto il rincorrere un consenso di facile portata domini le scelte di merito, tanto più appropriate quanto più vicine al sentire diffuso, a scapito di qualunque riferimento a criteri di efficacia o – quantomeno – di “riduzione del danno”.

Assistiamo così ad una marginalizzazione progressiva – nel momento dell’elaborazione della legislazione penale – dei saperi scientifici critici, a favore di una sempre più accentuata rilevanza dei saperi riconducibili al “*sensus commune penale*” (Wacquant, 2000). Ad una valorizzazione cioè di quegli apporti che maggiormente paiono coerenti con le esigenze sistemiche, sia di natura strutturale che culturale. Qui trova spazio la messa in mora di ogni riferimento – qualificato in termini di illusorio e astratto “sociologismo” – a cause di natura strutturale. Il fastidio per le posizioni che continuano a problematizzare l’attribuzione delle definizioni di crimine solo a certe categorie di comportamenti. Ma soprattutto il rifiuto per il richiamo a responsabilità che non siano riferibili solamente ai singoli, in particolare se appartenenti a quelle che sono definibili le

“nuove classi pericolose”. Con la progressiva riduzione delle politiche di prevenzione – costruite, negli anni dell’espansione del Welfare, sulla complessità dei fattori sociali, relazionali, culturali in gioco nel definirsi di aree di rischio e sull’analisi critica del ruolo delle istituzioni – alla sola dimensione di politiche di prevenzione situazionale.

Sono questi i tasselli del nuovo paradigma dominante (difficilmente definibile, dal momento che si tratta di un *mélange* tra posizioni di tipo “neoclassico” e richiami alla “naturalità” della propensione alla malvagità di certe categorie di individui, di stampo “neopositivista”), il cui successo mediatico e politico è ampiamente osservabile. Un paradigma che pare conciliarsi perfettamente con le caratteristiche dominanti del sistema culturale in cui trova legittimazione piena l’evidente strumentalizzazione dell’insicurezza, da un lato, e delle condizioni delle vittime di reati, dall’altro, da parte di imprenditori morali politicamente non disinteressati. Strumentalizzazione anche dei sentimenti e delle difficoltà vere di quelle fasce di popolazione che più intensamente hanno percepito gli effetti di una generalizzata insicurezza di carattere “strutturale” e che non hanno saputo far altro che riversarne le responsabilità su facili “*nemici opportuni*” (Christie, 1986).

Ne è risultato un progressivo lavoro sulla legislazione penale, all’insegna della ricerca della sicurezza minacciata dalle categorie dei più marginali (in gran parte gli immigrati e gli esclusi), che ha reso i profili di disuguaglianza di trattamento di individui e classi sociali (dotate di più o meno potere) decisamente più marcati rispetto ad una fase della storia recente che sembrava aver ridotto tali distanze.

E ciò è tanto più vero se si guarda a come, all’opposto, la stessa legislazione (di merito e, ancora più, quella procedurale) si è orientata per quanto riguarda i crimini “dei potenti”. Ma soprattutto se si guarda al “diritto in azione”, se lo sguardo passa cioè dai processi di criminalizzazione (e de-criminalizzazione) primaria a quelli di criminalizzazione (e de-criminalizzazione) secondaria.

Le analisi di Vidoni al proposito si muovono nel solco della tradizione che impone di riconoscere la natura non meccanicistica del rapporto tra norme e loro applicazione. Che invita a osservare empiricamente le molteplici forme della reazione alla messa in atto di comportamenti qualificati come reati, sia nel senso della pluralità di possibili modi di intendere i mandati istituzionali da parte delle agenzie di controllo, sia nel senso del modificarsi – nel tempo – della rilevanza di questo o quel “problema sociale” e dunque dell’attenzione a esso dedicata. Con conseguenze diverse sui destini dei soggetti che sono destinatari di tale attenzione (in termini di vulnerabilità cumulativa, di sviluppo di carriere devianti, o, all’opposto, di protezione da tali derive).

Sotto questo profilo, le tendenze che è possibile osservare oggi appaiono confermare quanto scrive Vidoni (2004, pp. 78-92) a proposito di criminalizzazione degli stranieri e, d’altro lato, di decriminalizzazione dei reati dei colletti bianchi.

L’effetto generale pare essere una crescente selettività della reazione sociale, secondo logiche della criminologia attuariale, che adotta cioè come criterio per porre in essere misure di prevenzione, per definire il ruolo della custodia cautelare (come strumento principe di incapacitazione) e per calibrare le risposte al reato, il principio della pericolosità della categoria cui il singolo individuo appartiene. Una reazione sociale selettiva, che si attiva ancora e sempre secondo il criterio della quantità di risorse economiche di cui il soggetto dispone, ma anche con riferimento ad importanti dimensioni simboliche: l’appartenenza alle categorie qualificate come in sé pericolose (gli stranieri *in primis*); la messa in atto di comportamenti che si collocano nel novero dei comportamenti “incivili”, che danno fastidio e creano sentimenti di insicurezza; la mostruosità (mediaticamente definita) delle azioni commesse; il significato di espressione di un’irriducibilità “politica” delle azioni e l’indisponibilità dichiarata dei protagonisti di accettare le proposte di riscatto, ravvedimento e omologazione, offerte a volte in alternativa alla sanzione penale.

Resta fuori dal campo visivo e del controllo istituzionale chi a quelle categorie non appartiene: chi non è strutturalmente escluso, soprattutto se sa interpretare al meglio l'ideale dell'individuo integrato nella società contemporanea.

Società in cui – come dimostrano molte analisi che ne hanno delineato i caratteri culturali di fondo che orientano le scelte individuali (analisi ampiamente richiamate in Prina, 2003) – diffuso è il rapporto per così dire “problematico” degli individui con le norme. Se è vero, infatti, che l'individuo “ideale” per la società postmoderna è un individuo libero, autoreferenziale ed egoista, artefice e responsabile unico del proprio destino, che accetta pienamente le sfide dell'incertezza e il rischio, come condizione di realizzazione, egli non può non essere insofferente verso vincoli sociali quali sono le regole, le norme del diritto, i doveri.

In questo scenario possiamo collocare le situazioni o i comportamenti che violano norme o che, comunque, provocano danni, come esito del venir meno del senso di responsabilità sociale, dell'affermarsi di un interesse meramente strumentale per l'altro (meritevole di considerazione solo se è utile, se si può acquistare, se è sfruttabile), della crisi della legalità, percepita come ostacolo alla libertà individuale o al raggiungimento degli obiettivi di possesso che paiono non comprimibili. Come pure l'indisponibilità verso le ragioni altrui in caso di disaccordo o di conflitto e la considerazione della violenza come mezzo per sciogliere nodi complessi, per risolvere conflitti. E, infine, il rifiuto del “diverso”, dello “straniero”, cui si attribuisce la responsabilità di tutti i mali della società, con l'esaltazione (paradossalmente, nell'epoca della globalizzazione) dei localismi, delle forme di aggregazione escludenti chi non è “dei nostri” (per nascita, per cultura, per cittadinanza).

È innegabile, in questo contesto, che molte forme di distacco dalle norme e di violazione dei diritti e delle aspettative altrui discendano da stimoli, condizioni, occasioni diffuse e non specifiche, e si scrivano nei tratti qualificanti e costitutivi l'evoluzione dei sistemi sociali contemporanei. Da questo

punto di vista possiamo parlare di tendenziale “*normalità della devianza*” (Prina, 2003), dato il suo radicamento negli orientamenti culturali e nelle dinamiche sociali connesse ai processi di globalizzazione e dato il suo essere diretta espressione degli imperativi sistemici che reggono le società post-moderne. Si trova qui il legame tra dimensione macro (l’organizzazione sociale, la cultura dominante, i vincoli e le opportunità strutturalmente definite) e motivazioni delle azioni individuali, essendo evidente il nesso tra stimoli diffusi (costitutivi della “normalità”) e orientamenti di scelta che si sostanziano in comportamenti che producono danni a specifiche vittime o problemi, nel contesto quotidiano delle relazioni o della convivenza tra cittadini.

Se i meccanismi che stanno alla base dei comportamenti problematici sono gli stessi che fondano il funzionamento “virtuoso” della società e delle relazioni interpersonali, se le forme di violazione delle norme e di prevaricazione sui diritti altrui sono spesso espressione “coerente” di stimoli e orientamenti diffusi e incoraggiati come “normali”, resta da comprendere su cosa si fonda il discrimine tra comportamenti accettabili e non, dal momento che non tutti i comportamenti che hanno tali caratteristiche sono cioè, in senso proprio, etichettati come devianti, sono oggetto per questo di reazione sociale e istituzionale.

Per questo anche oggi è oltremodo necessario posare lo sguardo sui processi di “costruzione sociale” dei problemi che producono definizioni specifiche per i diversi comportamenti, ma soprattutto osservare come gli attori sociali più dotati di risorse possano e sappiano gestire le proprie scelte e fronteggiare quelle altrui. Riuscendo, spesso, a difendere il carattere di coerenza con gli imperativi sistemici del loro agire contro o al di fuori delle norme: i loro comportamenti, quando non apertamente rivendicati, sono considerati legittimi e accettabili, dal momento che sono socialmente ignorati o tollerati, definiti, al massimo, “*disonesti ma non criminali*” (Cottino, 2005).

In tale contesto, il “*come si diventa non devianti*” pare dina-

mica non più riconducibile alla dimensione individuale, ma assume i tratti di orientamento collettivo della maggioranza di “inclusi”, che fanno largo uso della produzione discorsiva di negazioni e giustificazioni, soprattutto del tipo “*diffusione della responsabilità o cinismo*”, “*diniego dell’offesa*”, “*negazione della vittima*”. Per non parlare della “*condanna di chi ti condanna*” (Vidoni, 2004, pp. 88-90).

NOTE

¹ Ai due lavori citati vanno aggiunti due capitoli del volume, uscito postumo, pensato e strutturato insieme a Daniele Scarscelli, dal titolo: *La devianza. Teorie e politiche di controllo* (2008), e precisamente il capitolo quarto, *L’apprendimento del comportamento deviante*, e primo, *Il paradigma classico e le teorie della scelta razionale*, che è stato possibile pubblicare grazie al lavoro di sistemazione degli appunti lasciati da Lillo, svolto da Rosalba Altopiedi.

² Sull’adozione del riferimento ai diritti fondamentali nel contesto delle riflessioni sulla violenza strutturale, argomenta ampiamente Cottino (2005, pp. 121 e ss.).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Christie N. (1986), *Suitable Enemies*, in Bianchi A., Van Svaaning R. (a cura di), *Abolitionism. Towards a Non-repressive Approach to Crime*, Free University Press, Amsterdam.
- Cottino A. (2005), *Disonesto ma non criminale. La giustizia e i privilegi dei potenti*, Carocci Editore, Roma.
- Prina F. (2003), *Devianza e politiche di controllo. Scenari e tendenze nelle società contemporanee*, Carocci Editore, Roma.
- Ruggiero V. (1999), *Delitti dei deboli e dei potenti. Esercizi di anticriminologia*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Scarscelli D., Vidoni Guidoni O. (2008), *La devianza. Teorie e politiche di controllo*, Carocci Editore, Roma.
- Simon J. (2008), *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Vidoni Guidoni O. (2000), *Come si diventa non devianti*, Trauben Ed., Torino.
- Vidoni Guidoni O. (2004), *La criminalità*, Carocci Editore, Roma.
- Wacquant L. (2000), *Parola d’ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano.

Un ricordo di Lillo Vidoni ad Antigone

Patrizio Gonnella e Stefano Anastasia

L'immagine è quella di un gigante buono che si aggira assennato di prima mattina nel salone di un improbabile ricovero individuato non si sa come da uno di noi (non diremo chi, per non indirizzare risentimenti e passioni di coloro che vi furono costretti), in cima a un paese di alta collina a pochi chilometri da Roma. Questo è l'immagine più bella e curiosa che ci resta di Lillo. Lì, in giornate fredde e nebbiose, tra montagne di carte da ciascuno di noi raccolte o compilate, cercavamo di dare un senso alla pretenziosa e garibaldina avventura di mettere su (senza il becco d'un quattrino) un osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione. Lillo era tra noi e la sua mole, la sua voce, il suo argomentare ci dava la relativa sicurezza che non fossimo completamente pazzi (relativa al fatto che non lo fosse anche lui).

Con Lillo iniziammo nel 1998 quella che sin da allora si evidenziava come un'esperienza politica e culturale faticosissima. Una esperienza che da qualche anno i suoi carissimi amici torinesi (colleghi, allievi, compagni di strada...) stanno portando avanti in prima persona (plurale). Era la prima volta che in Italia si costruiva l'ipotesi di un monitoraggio permanente delle condizioni di vita nelle prigioni. Poco più di dieci anni dopo, il nostro Osservatorio è giunto alla pubblicazione del suo sesto rapporto periodico: non male per chi si ricordi di quegli incerti inizi, di Lillo e di molti di noi stipati in quel salone.

In quei primi anni in cui Lillo ci aiutava a impostare il lavoro dell'Osservatorio i dati statistici erano pochi e più incerti di oggi. In fondo, l'idea dell'Osservatorio ci era venuta anche per dare un senso al paradosso di essere considerati la principale fonte di informazione sul carcere in Italia fino al punto che dall'Amministrazione penitenziaria ci venivano indirizzati giornalisti e studiosi alla ricerca dei dati necessari al loro lavoro.

ro. Ci mettemmo, allora, a sistemare le informazioni già in nostro possesso e a cercare di tapparne i buchi attraverso lunghissimi e dettagliatissimi questionari. Titolammo il primo rapporto di Antigone: “Il carcere trasparente”. La trasparenza era per noi l’obiettivo principale da perseguire, visto che il mondo penitenziario viveva allora e sopravvive oggi nella opacità.

Lillo Vidoni era un po’ come tutti noi: un mix di passione per gli ultimi e per i diritti, perseguita con gli strumenti della ricerca e della determinazione intellettuale. Antigone e l’Osservatorio erano probabilmente per lui il luogo dove sperimentare quella forma strana di militanza civile che colpisce molti di noi da tanti anni.

Una militanza che ha avuto una sua ulteriore esemplificazione nel progetto sperimentale del Polo universitario costituito nel carcere torinese “Lorusso e Cotugno”. La vera emancipazione dalle scelte devianti avviene soprattutto per chi nelle carceri ha intrapreso percorsi di studio qualificato. L’istruzione elevata paga in termini di abbattimento della recidiva. L’opzione educativa viene così contrapposta alla pietistica opzione rieducativa. A Torino si è consolidata questa intuizione. Torino è stata all’avanguardia nel rapporto carcere-università, anche grazie alla sensibilità e al lavoro di Lillo.

Infine, alcune parole su questa Rivista. Alle nostre prime riunioni c’era anche Lillo. Ci vedevamo nella nostra piccola sede romana e Lillo non era stato ancora colpito dalla malattia. Oggi questa rivista esiste anche grazie a lui, e vale la pena ricordarlo.

La violenza e i danni prodotti dalle imprese

Steve Tombs

*Introduzione**

Anche se possiamo discuterne la reale incidenza, la distribuzione e, naturalmente, le cause, siamo probabilmente tutti d'accordo sul fatto che il crimine violento occupa oggi un potente rilievo nella percezione del mondo politico e dell'opinione pubblica. Ciò detto, ci sono buone ragioni, come questo saggio cercherà di dimostrare, per pensare che gli attuali discorsi sulla violenza, sul crimine violento e su colui che commette violenza sono non solo parziali, ma sistematicamente, se non consapevolmente, costruiti socialmente per gettare un velo sulla fonte della più grande forma di violenza contemporanea: l'impresa.

Il presente contributo inizia precisando l'ambito di riferimento dell'espressione "violenza d'impresa" attraverso una descrizione di alcuni dei danni fisici ordinariamente connessi alle attività aziendali. -Nonostante i tentativi di misurare tali danni presentino notevoli difficoltà, risulta chiaro che quelli provocati da attività di impresa superano ampiamente quelli misurati, per esempio, dalla *British Crime Survey* (BCS) e dalle statistiche criminali ufficiali.

Entro tali danni, il paper si focalizza sulla specifica categoria di violenza rappresentata dalle morti, dalle lesioni e dalle malattie prodotte dal lavoro. Il saggio cerca inoltre di stabilire che questi danni aziendali sono effettivamente forme di "violenza di impresa". Dopo avere definito e precisato la tipologia e la gradazione della violenza di impresa, ed identificato alcune delle fonti di tale violenza, il saggio considererà come ed in che misura queste forme di crimine e di danno possono essere spiegate. Tipicamente, le variabili esplicative sono complesse e raramente i criminologi se ne sono occupati in modo soddi-

sfacente. È a questo punto, quindi, che il saggio si sposta “oltre la criminologia”.

1. Tipologie dei danni di impresa

Non c'è dubbio che le attività delle imprese producano moltissimi danni fisici, seppure, per essere chiari, dichiarare che l'attività delle società producano conseguenze fisicamente nocive non significa sostenere necessariamente che tali danni possano essere tutti classificati da un punto di vista legale come violenza. In questa sezione esamineremo brevemente la gamma dei danni fisici prodotti da alcune attività di impresa, prima di focalizzare l'attenzione sul sottoinsieme dei danni connessi a posti di lavoro pericolosi e insalubri.

Cominciamo dando risalto al fatto che i danni fisici più diffusi sono generati ordinariamente nella produzione, nella distribuzione e nel consumo di beni e di servizi caratteristici delle economie contemporanee, spesso senza violazione della legge. Se consideriamo in primo luogo i danni ambientali, troviamo una serie agghiacciante di conseguenze delle attività di distribuzione e di produzione delle società e dei loro rapporti con gli stati.

Gli Stati Uniti sono il più grande inquinatore del mondo e, al loro interno, l'industria e l'uso dell'automobile sono la prima e la seconda causa di inquinamento atmosferico. Camion e autobus concorrono per quasi tre quarti al rischio di cancro derivante da inquinamento da traffico veicolare (Donohoe, 2003: 575). Inoltre, l'agenzia americana per la salvaguardia dell'ambiente (EPA) ha valutato che ogni anno 250.000 casi di asma aggravata e 15.000 morti per malattie cardiopolmonari potrebbero essere evitati se fossero rispettati i limiti fissati dall'agenzia per l'inquinamento da ozono e polveri sottili. Purtroppo il processo per il raggiungimento di questo obiettivo è stato fermato dalla pesante lobby delle industrie del petrolio e del gas (Donohoe, 2003: 575).

Nel Regno Unito, secondo le stime del Ministero della Salute, più di 24.000 morti ogni anno possono essere attribuite

all'avvelenamento da diverse forme di inquinamento atmosferico (Department of Health Committee on Medical Effects of Air Pollutants, 1998).

Sebbene l'assenza di dati esatti renda particolarmente difficile valutare, in termini quantitativi, il collegamento fra attività di impresa e morti e malattie causate da inquinamento, non c'è dubbio che le più letali forme di inquinamento siano causate direttamente dalle società a danno dei singoli (Whyte, 2004).

Un secondo esempio di danno causato da produzione, distribuzione e consumo di beni riguarda le morti e le malattie derivanti dal consumo stesso. Sebbene probabilmente la sostanza più dannosa consumata oggi sia il tabacco, cercheremo di soffermarci sulla produzione e sul consumo del cibo che mangiamo. Ci sono ben documentati collegamenti tra consumo di cibo e malattia (Baggot, 2000). Le dinamiche del mercato e la onnipresente richiesta di aumentare i profitti genera un ambiente in cui alle preoccupazioni circa la sicurezza alimentare viene difficilmente data priorità, cosicché aumentano le preoccupazioni circa i rischi per la salute derivanti dal cibo. Per esempio, mentre gli effetti degli organismi geneticamente modificati (OGM) sulla salute e sull'ambiente restano sconosciuti, le multinazionali americane sono determinate ad aumentarne la produzione. Almeno il 60% di cibi pronti oggi venduti negli USA contiene ingredienti geneticamente modificati, per i quali "non è richiesta certificazione" (Donohe, 2003: 580). I cibi confezionati sono per la maggior parte acquistati e consumati dai gruppi socio-economici più bassi. Le conseguenze del dare priorità al profitto rispetto alla salute appaiono inoltre, evidentissime nella produzione di manzo e nel conseguente sviluppo del morbo di Creutzfeldt-Jakob (*vCJD*), per il quale il numero di "casi certi e probabili" di morti nel Regno Unito al 1 settembre 2008 era di 164 (The National Creutzfeldt-Jakob Disease Surveillance Unit, 2008). In ogni caso, come per molti danni di impresa, non ultimi quelli avvolti dall'incertezza scientifica, noi semplicemente non conosciamo la piena portata della malattia. Se le cause della malattia sono lontane dall'essere

chiare, esse sembrano essere radicate nel sistema della produzione alimentare e nell'assenza di controlli esterni e di sorveglianza di questi processi.

Più in generale, la vera portata delle morti correlate ad intossicazione alimentare resta ignota. Ciò è in parte dovuto alla mancanza di dati ufficiali che ci permettano di conoscere questo problema, ma è anche correlato alle complesse modalità con cui l'infezione alimentare colpisce la salute umana. Così, sebbene tra le 100 e le 200 persone nel Regno Unito muoiano ogni anno direttamente per Salmonella e Campylobacteriosi, questo numero non rappresenta l'intera portata delle morti correlate ad intossicazione alimentare.

L'intossicazione alimentare ha effetti durevoli e complessi sulla salute: per esempio, è stato valutato che la Salmonella ed il Campylobatterio triplicano le probabilità media di una persona di morire per qualunque altra malattia in un anno (Helms et.al., 2003).

Le stime governative indicano che circa la metà dei casi di intossicazione alimentare nel Regno Unito può essere attribuita al cibo consumato fuori casa (Parlamento del Regno Unito, 2003), mentre la Quarta Ricerca FSA sulle abitudini del consumatore verso il cibo ha registrato un'incidenza dell'avvelenamento da cibo del 16% del campione di popolazione esaminato, l'82% del quale ha dichiarato che la fonte di tale avvelenamento è stata fuori casa (TNS, 2004: 61).

Infine in questa sezione, desideriamo dare una breve indicazione dei danni conseguenti ad una produzione molto differenziata e ad una distribuzione fondata sulla capacità di acquisto piuttosto che sul bisogno dell'uomo, prendendo quale esempio l'industria farmaceutica. Come ha notato Cohen (2002), se l'industria farmaceutica ha contribuito alla "rivoluzione della salute", va detto che ciò ha portato notevoli vantaggi in termini di aspettativa di vita e miglioramenti di salute in alcune parti del mondo, tagliando fuori la maggior parte della popolazione mondiale.

Così, ricerca e sviluppo sui farmaci per le malattie che colpi-

scono in modo sproporzionato i poveri nei paesi in via di sviluppo sono fermi ad un binario morto. Dei 1.393 nuovi farmaci approvati tra il 1975 e il 1999, solo 16 (o poco più dell'1 %) sono stati sviluppati specificamente per le malattie tropicali e la tubercolosi, malattie che rappresentano l'undici per cento del volume delle malattie nel mondo (Cohen, 2002). Le "malattie negate" sono quelle che colpiscono principalmente le persone nei paesi in via di sviluppo, per le quali le possibilità di cura sono inadeguate o inesistenti, e per le quali ricerca e sviluppo sono insufficienti o non esistono (ibid.). Intanto, ci sono "aumenti di investimenti per ricerca e sviluppo sui farmaci per impotenza, obesità e calvizie" (Corporate Watch). Questo, secondo la rivista *Furtune*, fa delle società farmaceutiche dotate di un buon senso per gli affari il primo settore dell'industria americana per ritorno degli investimenti, con un 39 per cento di utile per gli azionisti (Cohen, 2002).

Più in generale, a dispetto del successo dell'attività di lobbying dell'industria farmaceutica a favore di un sistema globale di protezione tramite brevetti e delle sue costanti argomentazioni circa la necessità di far pagare alti prezzi per i suoi farmaci, soffermandosi sui ripetuti proclami dell'industria circa gli alti costi della ricerca e sulla necessità di perseguire l'innovazione (Tyfield, 2008), emergono due aspetti chiave che minano queste posizioni. Primo, i principali *competitors* dell'industria spendono molto più in marketing di quanto facciano su ricerca e sviluppo; secondo, ciò che spesso appare come innovazione è la riproduzione di prodotti di aziende concorrenti, così che all'innovazione non corrispondono assolutamente progressi terapeutici (Angell, 2004). In altre parole, un'industria con un significativo potenziale di riduzione del danno in realtà si fonda sul sacrificio della lotta al danno sull'altare degli alti tassi di profitto e contemporaneamente su l'esercizio di pressioni sul sistema legislativo affinché preservi la sua possibilità di agire in tal modo.

Questo paragrafo ha solo toccato in superficie la portata dei danni fisici legati all'attuale attività delle imprese. I danni sono

chiaramente eterogenei e onnipresenti. Dal momento che questo testo riguarda la criminologia, vale la pena, inoltre, esporre brevemente e schematicamente una tipologia di tali danni, individuandoli in particolare in relazione ad una norma legale, sia essa una legge generale o una legge penale. Primo, dobbiamo identificare i danni prodotti legalmente all'interno di un sistema di libero mercato in cui le società, guidate necessariamente dall'obiettivo di massimizzare i profitti, sono gli attori chiave, anche se solamente operando alle condizioni di esistenza garantite dagli attori statali. Abbiamo usato l'esempio dell'industria farmaceutica per fare luce sulle modalità con cui questa industria, attraverso l'obiettivo del profitto, produce danni fisici di massa. Ciò è a tal punto ovvio e dato per assodato che raramente è oggetto di riflessioni, ma l'effetto di ciò è che mentre queste compagnie rappresentano il canale principale attraverso cui i prodotti per la mitigazione del danno vengono sviluppati e successivamente venduti, il mercato di fatto i perpetra lo stato di malattia, dal momento che i prodotti sono sviluppati sulla base del potere di acquisto piuttosto che del bisogno. Così, i danni sono prodotti dall'*effettiva esclusione* di alcune persone, come ad esempio i consumatori, dal sistema del mercato, mentre dovrebbe essere precisato che questa effettiva esclusione è generalmente stabilita e mantenuta attraverso un sistema legale ratificato dalle pubbliche istituzioni, come dimostra l'esempio del sistema dei brevetti che si applicano ai prodotti farmaceutici.

Se alcuni danni sono prodotti dall'effettiva esclusione di alcuni lavoratori o consumatori da certi settori dell'attività del mercato, altri sono prodotti dall'*effettiva inclusione*, o imprigionamento, di certe popolazioni in alcuni settori di mercato. Così, cibi più sicuri e sani presentano un'addizionalità in termini di prezzo (o disponibilità) che spesso ne restringono l'accesso alle popolazioni più povere, producendo effetti sulla loro qualità di vita e sui tassi di morbilità. Un secondo esempio può essere trovato nell'esposizione a terra o acqua inquinata, al cui riguardo sappiamo, per esempio, che "è più probabile" che le

minoranze etniche negli Stati Uniti “vivano nelle vicinanze di zone a rischio ambientale” (Friedrichs, 1999: 149; si vedano anche i lavori di Linch, Stretesky e colleghi su razzismo/giustizia ambientale, per esempio Linch, Stretesky e McGurrin, 2002, Stretesky e Linch, 1998, 1999, Stretesky e Hogan, 1998). Infine, in termini di mercato del lavoro e distribuzione di lavoro pericoloso, se i lavoratori irregolari sono per definizione quelli che più probabilmente godono di scarsa o nulla protezione legale (Pai, 2008), sappiamo che la distribuzione di lavoro più o meno sicuro e salubre è strettamente connessa alle attuali dimensioni del mercato del lavoro e della flessibilità occupazionale (Tombs e Whyte, 2007: 48-61). Alcuni segmenti della popolazione sono effettivamente chiusi dentro certi settori del mercato, venendo così negata la possibilità di scelta su cui si basa l'ideologia del mercato.

Possiamo identificare i danni fisici che emergono dall'approvvigionamento di specifici beni e servizi che, sebbene legali e spesso in linea di principio soggetti almeno a regolazione, *producono di per se stessi danni* (Pasas e Goodwin, 2007). È più che ovvio che le industrie di tabacco e alcol, anche se entrambe chiaramente legali, producono una serie di danni attraverso i loro stessi prodotti. Analogamente, le industrie di armi e difesa, di nuovo legali, producono beni intrinsecamente dannosi per la vita umana¹.

Quarto (e si noti che è solo qui che incontriamo danni che possono rientrare entro la disciplina della criminologia). Possiamo identificare danni prodotti attraverso la violazione di norme di legge nel contesto di processi essenzialmente legali. Questi possono spaziare dalla falsificazione di dati di prova o occultamento di effetti secondari conosciuti per ottenere o mantenere una licenza per vendere un prodotto - di cui esistono molti casi documentati in relazione all'industria farmaceutica - fino alla violazione di norme legali in processi di produzione che violano norme di tutela ambientale o sicurezza sul lavoro, o pratiche commerciali.

Danni fisici di questo tipo sono in generale materia di ricer-

ca sul crimine societario e i casi di specifici incidenti, gruppi di danni, o specifici danni industriali sono numerosi.

Una chiara conseguenza di questa tipologia, comunque provvisoria e schematica, è che una gran parte dei danni prodotti dalle imprese è *legale*. Ciò è senz'altro vero nella prima categoria di attività aziendale delineata in questa tipologia. Ma è anche un aspetto che offusca i tentativi di usare la legge in relazione ai danni di impresa, sia come strumento di produzione di categorie di analisi quali "crimini di impresa" sia quale strumento di richiesta di giustificazione alle imprese. Per esempio, se prendiamo in considerazione l'inquinamento o l'esposizione a sostanze nocive nei luoghi di lavoro, nella maggior parte dei casi ed entro certi limiti, sono legalmente permessi. Ciò rende molto difficile tracciare il confine tra legalità e crimine.

Nel paragrafo seguente evidenzieremo ulteriormente la natura problematica della relazione tra la legge e i danni prodotti dalle imprese, concentrandoci su un sottoinsieme di danni di impresa, ed in particolare su quelli relativi a lavoratori e società civile, derivanti dal processo di produzione.

2. Morti, infortuni e malattie sul lavoro

Il lavoro è il principale killer nel mondo. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) stima che come minimo 2, 2 milioni di lavoratori muoiano ogni anno per "incidenti" e malattie legate al lavoro (International Labour Organisation, 2005: 1).

Ciò significa che annualmente ci sono più di 5000 morti al giorno legate al lavoro, mentre per ogni vittima ci sono altri 500-2000 infortuni, a seconda del tipo di lavoro.

Dei 345.000 lavoratori che l'OIL stima siano morti in *incidenti* (opposti alle malattie e alle esposizioni da lavoro) sul posto di lavoro nel 2002, la maggior parte, circa 220.000, è stata in Asia, avendo la Cina il più alto numero di morti tra i paesi asiatici, 73.595, seguita dall'India, 48.176². In Europa, la

Russia è lo stato con il più alto numero in assoluto di vittime sul lavoro, quasi 7.000, seguita dalla Turchia, dall'Ucraina, dalla Polonia e dalla Romania. Per Woolfson, la flessibilità - o, come egli sostiene, la creazione di "un'economia deregolamentata, a basso costo e basso salario, dove il lavoro (preferibilmente non sindacalizzato) è complessivamente subordinato ai bisogni del capitale"- è la chiave per capire perché gli stati dell'ex Unione Sovietica hanno indici di sicurezza più bassi del resto dell'Europa: "le cifre mostrano che gli Europei del Centro e dell'Est muoiono al lavoro tre volte di più di quelli dell'Europa dei 15 (9,6 per 100.000 rispetto al 3,4)" (Woolfson, 2005).

La Gran Bretagna non è uno dei posti più pericolosi per lavorare in Europa. Non è neanche uno dei più sicuri e, in confronto agli altri paesi dell'Unione Europea, il suo indice di sicurezza sta peggiorando (Eurostat, 2004; Health and Safety Executive, nd). Nel 2006-2007 l'HSE ha registrato un totale di 241 morti di lavoratori in Gran Bretagna (HSE, 2007). Comunque, i dati raccolti dall'HSE sui quali questa cifra si basa sono incompleti e necessitano di essere ricostruiti per fornire un'indicazione più precisa della portata del problema. Se inseriamo in quella cornice i dati chiave omessi - HSE ha registrato (escludendo suicidi e attraversamenti ferroviari) morti sulla strada e categorie di morti causate dal lavoro non registrate sotto RIDDOR (*Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations*, NdT³) - ciò fa aumentare il totale delle morti da lavoro registrati da HSE dai 241 per il 2006-2007 ad almeno 1400. Così dobbiamo moltiplicare cinque o sei volte il quadro descritto per ottenere una stima corretta dei numeri delle morti da lavoro ufficialmente registrate. Certamente se affianchiamo il numero delle persone uccise sul lavoro a quelli registrati dall'Home Office come omicidi (cioè assassini, omicidi colposi e infanticidi), risulta evidente che la possibilità di essere vittima di una morte sul lavoro è molto maggiore di quella di essere vittima di un omicidio (Tombs e White, 2008, 2007).

Se consideriamo ora le lesioni non mortali, dobbiamo renderci conto che ogni categoria di dati sulle lesioni non mortali fornita da RIDDOR è significativamente sottostimata. Un confronto dei dati sulle lesioni non mortali con i più autorevoli documenti della Labour Force pubblicati dall'Ufficio Nazionale di Statistica (vedi sotto) indica che solo circa un quarto delle lesioni occorse a lavoratori dipendenti, e probabilmente circa il cinque per cento nel caso dei lavoratori autonomi, è segnalato dai datori di lavoro. Ciò indica un'estesa inadempienza da parte dei datori verso l'obbligo di segnalare gli incidenti, essa stessa una violazione della legge sulla sicurezza.

Anche dai dati RIDDOR emerge che l'infortunio sul lavoro è un'esperienza tutt'altro che rara. L'HSE registra ogni anno⁴ che i lavoratori subiscono 30.000 lesioni gravi⁵ e i comuni cittadini 15.000 infortuni non mortali. Ogni anno sono inoltre registrati circa 120.000 infortuni a lavoratori che si traducono in più di tre giorni di assenza dal lavoro⁶. In ogni caso, se utilizziamo i più recenti dati di LFS⁷ troviamo che nel 2006-07 ci sono stati 274.000 infortuni, un tasso del 1000 su 100.000 lavoratori (1%)⁸.

Un altro confronto tra i dati sugli infortuni sul lavoro e sul "crimine" risulta utile. Secondo la British Crime Survey (BCS), il totale di reati violenti in Inghilterra e Galles nel 2006-2007 è stato di 2.471.000 e il 3,6% delle persone è stata vittima di una violenza. Il 49 % di tali violenze non ha procurato alcuna ferita alla vittima, circa una su dieci (12%) ha richiesto attenzioni mediche, e una persona su 50 (2%) è stata ricoverata (Jansson, Povey and Kaiza, 2007). In termini assoluti, ciò corrisponde ai 49.420 casi di violenza registrati da BCS che risultano dai ricoveri. Ora, non possiamo disaggregare dai dati sugli infortuni di HSE, LFS o RIDDOR quelli che richiedono un ricovero, ma sappiamo che i tipi di infortuni definiti da RIDDOR come "più gravi" sono abbastanza seri da richiedere almeno una cura ospedaliera, mentre la definizione di lesione ad un cittadino prevede che la persona sia ricovera-

ta. Così, possiamo ragionevolmente contrapporre ai dati BCS sulle violenze che si concludono con un ricovero ospedaliero i dati sulle lesioni gravi a lavoratori e a cittadini elaborati da Riddor che, tra il 2006 e il 2007, riporta rispettivamente le cifre di 29.450 e 17.483. La combinazione di queste cifre produce un totale, 46.933, che è virtualmente lo stesso della cifra delle violenze che hanno richiesto un ricovero registrate da BCS.

Non è neppure il caso di cominciare a calcolare i numeri delle lesioni con prognosi superiori a tre giorni, 114.222 nel 2006/07, che hanno richiesto il ricovero, né certamente per rappresentare gli alti livelli del fenomeno delle mancate denunce. Il confronto può anche essere espresso in termini percentuali: di nuovo usando i dati per il 2006/07, troviamo che la percentuale dei lavoratori che hanno subito danni importanti è di poco al di sotto dell'1% (0,097 per cento o 97,1 per mille); ciò può essere confrontato con lo 0,072 per cento dei casi corrispondenti di BCS conclusi con un ricovero (2 per cento del 3,6 per cento di coloro che hanno subito violenza).

Sebbene i confronti possano essere solo indicativi, ci guidano alla conclusione che il lavoro è una fonte di violenza in Gran Bretagna più dei crimini "reali" registrati dall'Home Office.

Nessun dato include morte e malattie causate dal lavoro, mentre è qui, in realtà, che risiede la maggiore fonte di danno sul posto di lavoro. In particolare, nella sfera delle malattie occupazionali, siamo nel campo delle stime. Per almeno un dato chiave il Labour Force Survey risulta di nuovo istruttivo: esso suggerisce che nel 2006/07 2,2 milioni di persone abbiano sofferto di una malattia che essi ritengono causata o aggravata dalla loro attuale o passata occupazione. Più recentemente, riunendo i migliori dati disponibili sul livello delle patologie fatali sul luogo di lavoro in Gran Bretagna, il Greater Manchester Hazard Centre ha stimato oltre 50.000 morti per malattie sul lavoro, cifra che include 18.000 tumori da lavoro, 6000 morti per enfisema polmonare e il 20% (20.000) di morti annuali per malattie cardiache (si veda Palmer, 2008).

Se sappiamo poco in generale circa il livello delle morti e delle malattie che risultano dall'esposizione a sostanze usate nel luogo di lavoro, una sostanza su cui abbiamo una considerevole quantità di conoscenza, accumulata attraverso migliaia di morti in più di un secolo, è l'asbesto, la cui esposizione causa una serie di malattie mortali. Al momento circa 2.125 milioni di persone nel mondo sono esposte all'asbesto sul lavoro (Organizzazione Mondiale della Sanità, 2006). L'OIL stima che 100.000 persone muoiano ogni anno per l'esposizione all'asbesto sul posto di lavoro (Takala, 2006). Nel Regno Unito, le morti legate all'asbesto continuano ad aumentare, attestandosi, secondo una stima prudente, a 4.000 all'anno, e si prevede raggiungeranno un picco tra il 2011 e il 2015; "le morti in Gran Bretagna per malattie connesse all'asbesto potrebbero arrivare a 100.000" (Tweedale, 2000: 276). Gli scienziati francesi hanno attribuito all'asbesto 35.000 morti tra il 1965 e il 1995 e si aspettano "ancora tra 60.000 e 100.000 morti" entro il 2030 (Takala, 2006). L'OIL stima oltre 21.000 morti all'anno negli Stati Uniti, più di 10.000 nella Federazione Russa e più di 100.000 in Cina (ibid.). Inoltre, se alcuni stati hanno bandito l'uso e la produzione della sostanza - anche se devono ancora rimuovere l'asbesto dagli edifici - più in generale, il problema globale è stato semplicemente spostato. "Nei paesi in via di sviluppo il rischio è ora anche più alto che nelle consolidate economie di mercato ed è certo che l'asbesto risulterà essere una bomba ad orologeria per quei paesi entro 20 o 30 anni" (Takala, 2006; inoltre, Vogel, 2005: 7-8).

3. Danno di impresa come violenza di impresa

L'attività delle imprese ha prodotto e continua a produrre una serie di danni fisici, i cui effetti sono molto simili a quelli che comunemente percepiamo come "violenza" - morte improvvisa o prematura, lesioni, malattie e sofferenze croniche prodotte da invalidità. È anche chiaro che la gran parte di questi danni non è trattata come violenza dal sistema della giustizia penale

(né dai media, né dagli accademici, né nei dibattiti popolari e politici sul “problema” della violenza). Ciò inoltre pone almeno due interrogativi: questi danni fisici possono legittimamente essere posti entro la categoria di violenza? E, se sì, perché non sono trattati in tal modo?

In una recente rassegna di alcuni attuali approcci chiave alla violenza (approcci selezionati per l’analisi perché ognuno ha previsto espressamente una critica alle definizioni strettamente legalistiche di violenza) è stato concluso che, mentre c’erano ovviamente enormi differenze epistemologiche, teoriche e politiche tra gli approcci alla violenza considerati, nondimeno essi condividevano alcune caratteristiche (Tombs, 2007). Cruciali entro le definizioni di violenza spiegate o incluse entro questi approcci sono stati due presupposti centrali: il primo è la centralità assegnata all’intenzione; il secondo è l’attenzione per la distinzione tra le fonti individuali e collettive di violenza. Entrambi questi presupposti riflettono le definizioni di violenza che tendono ad essere incastonate entro i sistemi della legge e della giustizia penale.

Ancora, se riusciamo ad abbandonare un riferimento epistemologico individualista, allora definizioni e considerazioni più complete di violenza diventano possibili. Per esempio, fra i lavori sul tema della violenza sul posto di lavoro, si distingue quello di Bowie, dato che egli ha cercato di sviluppare la categoria di “violenza organizzativa” e, anche se questa è in parte limitata dall’intenzionalità, è molto più utile di altre definizioni di violenza. Così, per Bowie, la violenza organizzativa “coinvolge organizzazioni che coscientemente collocano i loro lavoratori o i clienti in situazioni pericolose o violente o permettono che si sviluppi un clima di abusi, oppressioni e molestie sul posto di lavoro” (Bowie, 2002: 6). Se questo concetto comprende ancora una certa intenzionalità, esso almeno va oltre la semplice comprensione dell’azione individuale, non soltanto perché riconosce come il generale comportamento organizzativo che genera o chiude un occhio sulla violenza può produrre “in un crescente quadro di diminuzione della certez-

za del lavoro, la massiccia espansione della disoccupazione che ha messo operai e sindacati contro gli impiegati” (Bowie, 2002: 9).

Bowie nota come sia più difficile riconoscere che tale violenza è dovuta alla tendenza a “biasimare” (*ivi*: 6) gli individui, e sviluppare strategie per rispondere alla violenza “basate su un modello patologico di impiegati, clienti e pazienti “matti, cattivi o depressi”, i quali sono visti come individualmente responsabili per la violenza che capita al lavoro” (*ivi*: 8).

Similmente, Hills, presentando una raccolta di storie di “violenza di impresa”, definisce questo fenomeno come “un danno e un rischio di danno oggi inflitto a consumatori, lavoratori e cittadini come risultato delle decisioni di consigli di amministrazione o dirigenti aziendali, della negligenza delle imprese, della ricerca del profitto ad ogni costo e della violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e ambiente” (Hills, 1987: vii). La rassegna di Hills presenta una serie di *case studies* che non rientrano generalmente nella definizione di violenza. Essi includono esempi di violenze aziendali che vittimizzano i consumatori (come l’ingiustamente ignoto caso della Ford Pinto, la crescita di prodotti d’azzardo nelle economie in via di sviluppo, o la vendita di contraccettivi non sicuri); esempi in cui le vittime sono i lavoratori, come nel caso di esposizione ad un avvelenamento da monossido di carbonio in un’acciaieria, la morte di 78 uomini in una miniera di carbone e la crescita a livello epidemico di malattie da suoli contaminati causata dal lavoro nell’industria tessile; forme di violenza che sorgono dalle comunità locali, attraverso l’aumento illegale i prodotti tossici, o vivendo nelle vicinanze di un sito radioattivo. Nella sua considerazione finale riguardo a questi casi, Hills conclude che questo tipo di violenza non deriva “dalla patologia di individui malvagi ma dalla cultura e struttura delle grandi organizzazioni entro una particolare politica economica” (Hills, 1987a: 190). Così l’interpretazione di violenza di Hills va oltre sia l’intenzionalità sia l’interpersonalità. Simili spostamenti possono essere scorti in altri lavori criminologici che, se non

parlano esplicitamente di violenza, potrebbero essere – interpretati attraverso tale concetto – in particolare si notino i diversi lavori che si collocano nella criminologia “verde” (Lyich, Stretetsky, 2003, White, 2003), entro cui potremmo includere il sistematico sfruttamento da parte dello stato e delle aziende di intere classi di persone (Walters, 2006). Così se i parziali scostamenti dai confini delle interpretazioni dominanti di violenza operati da Bowie e Hills non sono gli unici, nell’ambito della criminologia tali scostamenti sono comunque estremamente rari.

4. Spiegare la violenza di impresa?

Questa necessità di andare oltre una problematica dominata dall’individualismo indica anche perché i tentativi di spiegare la violenza prodotta dalle imprese si collocano raramente e difficilmente nelle cornici teoriche della criminologia. Se la criminologia ha posto relativamente poca attenzione al fare luce sui crimini di impresa in generale, ciò è in parte dovuto al fatto che storicamente, e ad oggi, la grande maggioranza degli insegnamenti e delle ricerche tendono semplicemente a considerare il “crimine” come un’attività messa in atto da singoli uomini (e qualche volta donne). In modo abbastanza singolare per una scienza sociale, un dato chiave della letteratura criminologica è che essa ha spesso considerato il crimine socialmente e legalmente costruito al suo punto di origine!

Ho sostenuto altrove che per capire la causa del crimine di impresa dobbiamo considerare un serie di fattori che vanno dall’individuale allo strutturale. Tali fattori saranno qui posti in evidenza – anche se molto brevemente – in quattro distinti “livelli” di analisi (anche se certamente non empirica). Inesorabilmente, spaziando tra questi livelli, scopriamo che la criminologia ha poco da dire su di essi.

Innanzitutto, pur riconoscendo la necessità di considerare le azioni o le omissioni individuali, per capire la violenza d’impresa è generalmente necessario guardare oltre lo “scenario”

individuale – l'assistente navale che non ha verificato se i portelloni del traghetti erano chiusi prima di lasciare il porto, l'addetto dell'impianto chimico che ha attaccato l'idrante al serbatoio di metilisocianato a Bhopal, o il "capogang" che avvia alla morte lavoratori irregolari sulle spiagge della Baia di Morecambe (Tombs, White, 2007: 7-36). Ciò non per negare l'errore umano, né che gli individui a volte agiscono (o mancano di agire) secondo modalità che si dimostrano fattori decisivi per i relativi crimini, ma per sottolineare che la comprensione della produzione di questi crimini raramente può essere ottenuta a questo livello. Dal momento che esaminare gli incidenti e i danni in termini individuali significa sbagliare la formulazione della domanda, che organizzazione o processo è quello che permette alle azioni od omissioni di uno od alcuni impiegati di basso livello di causare involontariamente un significativo danno fisico, come spesso accade?

Le azioni, omissioni, decisioni degli individui devono essere collocate nelle strutture in cui essi operano e ciò significa acquisire la conoscenza del loro gruppo di lavoro, del loro luogo di lavoro, della loro organizzazione/società e di un ulteriore ampio complesso di fattori. Così, se ci focalizziamo al livello dell'individuo, dobbiamo in qualche modo considerarne la personalità ed il carattere, in particolare rispetto alle tipologie di personalità selezionate o incoraggiate all'interno dell'organizzazione, così come quei fattori "individuali" la cui rilevanza viene socialmente costruita, come la posizione all'interno dello schema gerarchico, l'età, il genere e l'etnia. Per esempio è importante capire se siamo di fronte ad un'organizzazione in cui essere donna comporta una diminuzione del potere sociale, o in cui il tempo speso produce un aumento di autorità.

Alcune teorie e ricerche criminologiche si sono focalizzate sull'individuo, in particolare sui suoi criteri di valutazione in termini di scelte razionali, personalità, caratteristiche, patologie e così via. Ma in generale, rispetto alle teorie che ho suggerito rispetto all'individuo come membro dell'organizzazione

o oggetto della violenza dell'organizzazione, la criminologia ha avuto relativamente poco da dire.

In secondo luogo, parlando di spiegazione del crimine di impresa in generale e della violenza d'impresa in particolare, è necessario spostarsi al livello del gruppo di lavoro diretto o della sotto-unità all'interno dell'organizzazione. Qui dobbiamo considerare le dinamiche inter-personali, la cultura del lavoro di gruppo (e l'ambito nel quale essa è coerente o in conflitto con la cultura dell'organizzazione nel suo insieme), e la sua collocazione all'interno dell'organizzazione complessiva, sia strutturalmente che geograficamente – e cioè, è un gruppo relativamente autonomo o altamente controllato, è parte di un vasto complesso organizzativo o è geograficamente isolato? Ancora una volta, mentre ci sono molti approfondimenti forniti da alcune forme di positivismo sociologico, queste sono considerazioni in cui la criminologia ha ampiamente evitato di entrare.

In terzo luogo, ci sono questioni chiave da approfondire rispetto alla stessa organizzazione. È necessario comprendere qualcosa della sua struttura, i suoi processi interni di formulazione delle decisioni e di contabilità, il suo ambito operativo geografico, la natura, il volume e la complessità delle transazioni interne. Devono anche essere considerati aspetti della cultura dell'organizzazione: l'organizzazione è orientata al rischio o avversa ad esso; orientata per genere; autoritaria; predomina una cultura della colpa?

Inesorabilmente, un approfondimento circa l'organizzazione implica un approfondimento sul *management* (che è, in quanto collettivo, anche se spesso altamente disperso, "entità", piuttosto che un insieme di singoli manager). L'esame delle specifiche forme di violenza d'impresa rivela spesso gestioni aggressive o gruppi dirigenziali che ignorano sistematicamente gli avvertimenti provenienti dal basso. Soprattutto, si riscontra una mancanza di controllo della violenza da parte del management, con un sistema in cui le decisioni e gli errori dei vertici di non considerare gli avvertimenti sono soggetti ad uno scar-

sissimo monitoraggio esterno in termini di regolamentazione. La violenza d'impresa spesso proviene da società che frequentemente generano danni, o da settori dove gli impiegati ricidivi rappresentano la normalità. Al termine di questo livello, o forse più precisamente all'incrocio tra il livello dell'organizzativo e dell'extra-organizzativo, c'è una serie di elementi chiave inter-organizzativi che richiedono di essere considerati nella spiegazione di alcune forme di violenza d'impresa. Tali elementi includono le differenti forme con cui le diverse componenti della stessa impresa si relazionano una con l'altra (le relazioni di sussidiarietà su base parentale, ad esempio), le relazioni tra agente e fornitore, le modalità in cui imprese diverse sono connesse tra loro, talvolta in termini di lunghe e complesse catene di fornitura, piuttosto che in termini di sistematiche relazioni di affari legali e illegali.

In quarto luogo, e per concludere, ci sono domande da affrontare circa i più vasti ambienti economici, politici e sociali dentro i quali l'organizzazione opera.

Aspetti extra-organizzativi sono la natura, dimensione e struttura del mercato in cui l'organizzazione opera. Tra questi appaiono anche le norme che stabiliscono in un'industria ciò che è accettabile o "richiesto" per come è organizzata la produzione di beni e servizi, delineata nello studio sull'industria petrolifera d'alto mare britannica di Carson (1982) come un'"economia della velocità" caratterizzata da una serie di più o meno reali, ma in ogni caso percepite, pressioni di mercato operanti a livello locale, nazionale, internazionale e anche globale. Mercati e industrie richiedono specifici requisiti di capacità di profitto, rapidità e taglio dei costi.

Oltre al mercato *in se*, abbiamo la necessità di conoscere natura e livello di legge e regolamentazione. Ciò è chiaramente diverso dalla forma della violenza di impresa su cui ci stiamo soffermando e dal livello al quale la stiamo analizzando. Ma, prima di arrivare a comprendere la legge attuale e la sua applicazione con riferimento alla sicurezza sul lavoro, dobbiamo riconoscere che le loro basi devono essere ricercate nei

modi in cui i sistemi legali sono stati costruiti per separare i crimini contro la sicurezza dai crimini reali, o addirittura per negare la nozione di crimine contro la sicurezza. Così, bassi livelli di controllo, applicazione formale e sanzioni assicurano che le offese alla sicurezza siano considerate meno gravi di altri crimini violenti, un fenomeno onnipresente che contribuisce a ridurre lo scandalo sociale connesso a questi crimini. Inevitabilmente, il modo in cui lo stato considera (o non considera) e risponde ai crimini contro la sicurezza dà forma al livello entro il quale tali crimini sono tollerati, dal consiglio di amministrazione al posto di lavoro.

Così comprendere come legge e regolamentazione aiutano a produrre violenza di impresa significa anche prendere in considerazione la più generale natura delle relazioni tra stato e mondo degli affari, la forma dominante dell'economia politica, e i concomitanti valori della società, inclusa la natura e il livello del sentimento pro o anti-affari. Infine, un'informazione fondamentale è quella derivante dalla comprensione dello "stato di salute" dell'economia in cui l'impresa opera.

L'utilità e l'importanza di questi livelli di analisi possono essere meglio sottolineati attraverso il riferimento ad uno specifico esempio di violenza di impresa: l'uccisione di Simon Jones. Simon Jones era uno studente di 24 anni, che stava facendo un anno di studio all'estero prima di discutere la tesi in antropologia sociale all'Università del Sussex. Nell'aprile del 1998, egli firmò un contratto di lavoro occasionale con un'agenzia di lavoro di Brighton, la Personnel Selection. A Simon fu richiesto di firmare il contratto con l'agenzia di lavoro secondo lo schema della Job Seekers Allowance - parte della più vasta strategia laburista denominata "*Welfare to Work*", in cui coloro che cercano lavoro devono dimostrare continuamente la disponibilità e la volontà di lavorare per poter continuare a ricevere gli aiuti. Il suo primo lavoro con la Personnel Selection fu ai Docks Shoreham, occupato presso Euromin Ltd, una compagnia di trasporto merci tedesca. Andò al lavoro in un cantiere navale per scaricare il suo carico. Ad un'ora dall'arri-

vo nel suo primo giorno di lavoro era morto. La sua testa fu schiacciata e parzialmente rotta dall'urto della benna di una gru di tre tonnellate lo urtò. La benna non avrebbe dovuto essere lì; certamente non avrebbe dovuto essere aperta. Il lavoro richiedeva catene che avrebbero dovuto essere fissate ad un gancio, operazione che richiede tempo e quindi denaro.

Contro la Personell Selection non è mai stata intentata un'azione giudiziaria, sebbene fosse obbligata legalmente ad accertare l'adeguatezza del lavoro assegnato o offerto. Inizialmente anche la CPS rinunciò a citare in giudizio Euromin, l'azienda per la quale lo studente stava lavorando (a poco più di 4 sterline all'ora). Ciò malgrado il fatto che a seguito di sopralluogo sul luogo della morte, l'HSE avesse notificato due inibitorie – riguardo all'uso della gru – e una richiesta di miglioramento relativa all'addestramento dei nuovi lavoratori. A seguito di una campagna lunga e di alto profilo della Simon Jones Memorial Campaign, una revisione giudiziaria nel marzo 2000 ribaltò la decisione di DPP e CPS di non esercitare l'azione. James Martell ed Euromin Ltd sono stati alla fine processati rispettivamente per omicidio colposo e omicidio colposo di impresa. Il 29 novembre 2000 Martell e Euromin Ltd sono stati assolti dall'accusa di omicidio colposo; Euromin è stata multata di 50.000 sterline per due violazioni della legge sulla salute e la sicurezza. Durante il processo il giudice aveva descritto l'atteggiamento di Euromin e del signor Martell come "assolutamente deplorabile" e totalmente privo di attenzione verso la sicurezza. Egli ha inoltre stabilito che il metodo di attaccare sacchi ad un gancio saldato alla gru a benna non dovrà mai più essere utilizzato (Brooks, 2001).

La morte di Simon non può essere spiegata al livello di responsabilità individuale: egli non aveva ricevuto addestramento, Martell è stato censurato ma non condannato, e il conducente della gru sembra non parlasse inglese; tutti elementi a livello individuale che in modi differenti ci dicono qualcosa di come la morte di Simon è stata spiegata. Ma ci sono fattori più significativi ed extra individuali da prendere in considerazione

per comprendere questo caso. Se è indispensabile uno sguardo sulla distribuzione del potere nei luoghi di lavoro e sulla natura del management, dovremmo inoltre chiederci che cosa passi per forme accettabili di gestione in questa industria. Euromin e Martel sono stati eccezionali “mele marce” (termine individualizzante spesso usato in questi casi), o il “caso” di Simon Jones è stato inusuale solo per il fatto di essersi concluso con la morte, e in un modo così orribile, in contrasto con un insieme di “cause” molto comuni? Inoltre, come abbiamo detto sopra, è sicuramente rilevante in termini di bilanciamento del potere in questa industria che il settore in questione – immagazzinamento – sia stato sottoposto ad un processo molto esplicito di deresponsabilizzazione negli anni precedenti alla morte di Simon, aumentando il potere strutturale del management. Ciò aveva al tempo trasformato lo standard di amministrazione considerato “accettabile”.

Se guardiamo oltre l’organizzazione Euromin Ltd in cui si è fisicamente verificata la morte, notiamo come le relazioni *inter-organizzative* siano state cruciali nell’averla cagionata: la relazione tra agenzia e datore di lavoro ha collocato Simon Jones dove sarebbe potuto morire, così come la Personell Selection ha ricevuto un compenso finanziario per inviare Simon a quello che appare chiaramente essere stato un lavoro inappropriato e, in definitiva, alla sua morte.

Al livello del mercato o dell’industria, abbiamo notato sopra che mercati e industrie diverse richiedono specifici requisiti in termini di capacità di profitto, velocità o taglio dei costi. Lavorare nei magazzini con tempo spesso molto limitato, con vincoli dati dai programmi di navigazione e dai turni di lavoro, spiega in parte perché la benna della gru era stata così fatalmente modificata e perché, dopo la morte di Simon, un collega nel cantiere fu chiamato a pulire il sangue in modo che il lavoro potesse continuare (Simon Jones Memorial Campaign).

La Simon Jones Memorial Campaign ha fondato la sua battaglia attorno all’argomentazione della deresponsabilizzazione – una caratteristica che attualmente domina la vita lavorativa

della Gran Bretagna neoliberale dove impieghi dequalificati, precari e spesso mediati da agenzie sono caratteristiche comuni del mercato del lavoro deregolamentato. Queste caratteristiche sono rinforzate da un sistema di incentivi che spinge coloro che cercano occupazione ad accettare il lavoro – anche un lavoro per cui sono palesemente “inidonei” – sulla base della minaccia della perdita di ogni minimo supporto finanziario dallo stato. Infine, il ruolo della Personnel Selection – di “mediatore” tra lo stato ed Euromin – è sintomatico di uno stato che cede le sue funzioni al settore privato. In breve, la morte di Simon è spiegabile soltanto nel contesto di una particolare politica economica, cioè del neoliberismo in un’epoca di “globalizzazione”. È stato letteralmente il neo liberismo che, nelle parole di Emma Aynsley, “ha messo [Simon] in quella situazione”; prima del neoliberismo Simon Jones semplicemente non avrebbe potuto trovarsi nel luogo in cui ha perso la vita. Agli albori del periodo keynesiano post-1945, non ci sarebbe stata nessuna costrizione a lavorare in cambio di autorizzazioni a benefici, nessun ruolo per agenzie private nel trovare quel lavoro, nessuna probabilità per lui di lavorare nei porti senza che ne fosse stata certificata la competenza secondo quanto previsto dal Dock Labour Scheme (Lavalette and Kennedy, 1996). In altre parole, se consideriamo la morte di Simon un’uccisione di carattere ordinario, essa è comprensibile solo nel contesto di più ampie tendenze sociali, politiche ed economiche e delle teorie di pensiero e dei sistemi di valori dominanti entro cui questi emergono e attraverso i quali sono sostenuti.

Anche legge e regolamentazione, come abbiamo notato, richiedono un accurato esame critico. Qui, la risposta alla morte di Simon è stata sia tipica sia estremamente inusuale. Tipica nel senso che un’uccisione di carattere ordinario non ha condotto ad alcun processo – come nel caso della maggior parte degli incidenti legati al lavoro nel Regno Unito. Ma anche inusuale per l’alto profilo ed il successo della campagna per capovolgere la decisione di non esercitare l’ accusa, e per

il fatto che gli addebiti contestati erano per omicidio non premeditato. Mentre entrambe queste risposte hanno fallito, anche il livello delle indennità per offese alla salute e alla sicurezza, a 50.000 sterline, è stato inusuale; nell'anno del caso Simon Jones, l'indennità media per una condanna conseguente ad una morte collegata al lavoro era di 24.586 sterline.

5. Violenza d'impresa: oltre la criminologia?

Persino questo breve esempio dovrebbe essere sufficiente a mostrare che tutti i livelli di analisi ci aiutano a dare senso a questo particolare 'caso', nonostante ovviamente il motivo per cui alcuni casi sono più rilevanti di altri varia in funzione dei differenti tipi di violenza d'impresa.

Ma restano i punti fondamentali: non possiamo capire la violenza d'impresa tramite considerazioni limitate al livello delle intenzioni né a quello interpersonale. Infatti, capire la violenza d'impresa in particolare, e la criminalità d'impresa in generale, richiede due riflessioni fondamentali.

Innanzitutto, significa capire che l'impresa è un'organizzazione, e che quindi bisogna ricercare spiegazioni che ci portano oltre i singoli individui, le loro azioni o omissioni, le relazioni interpersonali e l'intenzione. Così, persino dove appare possibile identificare le singole persone che stanno dietro i danni arrecati dall'impresa, Punch fa notare che, se da un lato l'organizzazione è fatta di individui "nel senso di attori moralmente autonomi", essi stessi "non sono individui nel nulla e i dirigenti non si perdono nelle paludi delle riflessioni indipendenti e delle valutazioni morali" (Punch, 2008). Questo non è per assolvere gli individui dalle loro responsabilità, ma per riconoscere l'aspetto fondamentale dell'impresa come organizzazione che fornisce "motivazione, opportunità e giustificazioni"; ciò ci permette di concludere, con ragionevole certezza, che "lo ha fatto l'organizzazione".

In secondo luogo, e naturalmente in relazione al punto precedente, si tratta di capire che l'impresa è un'organizzazione

che esiste all'interno di specifici tipi di ordine sociale, con determinate basi, garanzie e poteri legali. Questi sono radicati in un potere economico il quale, all'interno di determinati ordini sociali, può essere aumentato o diminuito. Così, per esempio, in condizioni di liberismo neo-globalizzante, caratterizzato da manifestazioni di deregolamentazione materiale e ideologica, primato del settore privato e valorizzazione del rischio, la sconsideratezza dell'impresa, inclusa quella che si manifesta in violenza, è possibile più che in altri contesti socialdemocratici più regolati.

Queste considerazioni ci portano, in conclusione, al cuore di tutte le riflessioni sulla criminalità di impresa in generale, in particolare circa la natura e la distribuzione del potere. Questo aspetto si collega alla discussione sulla produzione della violenza di impresa, la sua rappresentazione e la sua regolamentazione, e ci obbliga ad esaminare le relazioni tra gli affari, gli stati, le altre organizzazioni ed i popoli.

Le varie forme di criminologia critica e radicale – inclusi il marxismo ed il femminismo – hanno dato importanti contributi alla nostra conoscenza delle cause del crimine di impresa. Sebbene ci siano chiare differenze tra il marxismo, il femminismo ed altre forme di criminologia critica, una caratteristica che tali teorie condividono è l'impegno teorico a superare gli stretti confini della criminologia per decostruire le categorie dominanti di crimine e per vedere queste costruzioni ed i sistemi di giustizia penale su di esse basati, sia come effetto che come veicolo per la riproduzione del potere.

La produzione dei crimini di impresa a danno della salute e della sicurezza necessita quindi di essere concettualizzata in uno spettro di micro, medio e macro livelli. Tale requisito, per una comprensione integrata di questi complessi livelli di analisi, ci conduce verso aree disciplinari quali la teoria dell'organizzazione, gli studi sull'organizzazione, le scienze economiche e politiche, per capire pienamente come i crimini di impresa sono prodotti in una determinata società. Solo questo salto potrà facilitare la comprensione della produzione dei crimini di

impresa contro la salute e la sicurezza tramite i sistemi dell'organizzazione economica, sociale e politica, i sistemi e gli schemi di valore dominanti, e la diversa distribuzione del potere. Necessitiamo di un focus integrato storico ed internazionale, dal momento che non possiamo capire tali crimini nel Regno Unito senza considerare come sono emersi e, secondariamente, come si relazionano con i processi del mercato estero che sempre più si giocano a livello internazionale, se non globale.

Parallelamente al riconoscimento delle propensioni radicate degli stati e dei sistemi penali, tale approccio ci costringe a ragionare su un aspetto più profondo relativo alla regolamentazione: come può, in un ordine sociale capitalista, la violenza di impresa essere limitata in modo sufficiente, dal momento che gli stati vedono quale obiettivo primario l'incoraggiamento della massimizzazione del profitto privato e la crescita del capitale? Stabilito che la sotto-regolamentazione e l'assenza di controlli sull'attività di impresa sembra essere una caratteristica insita negli ordini sociali capitalisti tanto quanto gli stessi danni, crimini e violenza di impresa, la nostra maggiore sfida è superare la riforma dei modi con cui possiamo controllare le singole imprese: molto più urgente è ricercare canali alternativi di organizzazione dei sistemi produttivi che non incoraggino e non sostengano gli omicidi, gli infortuni, le malattie e gli enormi sprechi di vite causati dalle imprese.

* Traduzione a cura di Cecilia Blengino.

NOTE

¹ Ciò non per negare che le imprese in questi settori industriali siano esse stesse occupate in pratiche illegali o di dubbia legalità.

² Ulteriori dettagli possono essere trovati in International Labour Organisation, 2005 e alla pag. www.corporateaccountability.org/international/deaths/tables/summary/main.htm.

³ Sono escluse diverse altre categorie di infortuni da lavoro.

⁴ Questi dati emergono dalle attività lavorative delle persone ricoverate in

ospedale.

⁵ Secondo i criteri di raccolta di RIDDOR, le principali lesioni riscontrabili sono: fratture alle dita, amputazioni, lussazioni di spalle, anche, ginocchia e schiena; perdita della vista temporanea o permanente; lesioni agli occhi per scottature provocate da agenti chimici o metalli caldi; lesioni provocate da shock elettrici; lesioni causate da ipotermia o malattie che richiedono rianimazione o ricovero in ospedale per più di 24 ore; stati di incoscienza causati da asfissia o esposizione a sostanze o agenti biologici pericolosi; malattie acute che richiedono cure mediche, o perdita di coscienza derivante da inalazione, ingerimento o contatto con sostanze; malattie acute che seguono all'esposizione ad agenti tossici o materiali infetti.

⁶ Un infortunio è quello di una persona che si è assentata dal lavoro o è stata impossibilitata a lavorare normalmente per più di tre giorni.

⁷ Il Labour Force Survey (LFS) è una ricerca campione sulle famiglie nel Regno Unito prodotta dall'Ufficio Nazionale di Statistica. La ricerca è organizzata trimestralmente e raccoglie informazioni sull'occupazione e il settore di lavoro degli intervistati. E' considerata più affidabile dei dati RIDDOR dato che conta su autodichiarazioni garantite dall'anonimato e non sulla disponibilità a riferire alle autorità. Il livello trimestrale di tutti gli infortuni riportati è confermato da una recente ricerca tra i pazienti ospedalieri organizzata da HSE (Davies, Kemp and Frostick, 2007), che indica che il 30 per cento degli infortuni sul lavoro che hanno condotto ad un trattamento ospedaliero sono dichiarati all'HSE. Se consideriamo che le lesioni meno serie, che non richiedono ospedalizzazione, sono più suscettibili di non essere denunciate, questa ricerca conferma tassi di dichiarazione inferiori al 30 per cento degli infortuni sul lavoro.

⁸ <http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm>.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Angell M. (2004), The Truth About the Drug Companies, *The New York Review of Books*, n. 51, 12 luglio, <http://www.nybooks.com/articles/17244>, scaricato 1 dicembre 2008.

Baggot R. (2000), *Public Health. Policy and Politics*, London, Macmillan.

Bowie V. (2002), *Workplace Violence*, New South Wales, Workcover.

Brooks L. (2001), Alarm as Employer Cleared in Death Case, *The Guardian*, 30 novembre, <http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4310372,00.html>, scaricato 11 dicembre 2008.

Carson W.G. (1982), *The Other Price of Britain's Oil: safety and control in the North Sea*, Oxford, Martin Robertson.

Carrabine E., Iganski P., Lee M., Plummer K., South N. (2004), *Criminology. A sociological introduction*, London, Routledge.

Cohen R. (2002), "An Epidemic of Neglect: Neglected Diseases and the

Health Burden in Poor Countries”, *Multinational Monitor*, vol. 23, no. 6, www.multinationalmonitor.org/mm2002/02june/june02corp1.html, scaricato 25 settembre 2008.

Corporate Watch (nd), *Pharmaceutical Industry: Sector Overview*, <http://www.corporatewatch.org/?lid=315#poor>, scaricato 16 settembre 2008.

Davies G., Kemp G., Frostick S. (2007), *An Investigation of Reporting of Workplace Accidents Under RIDDOR Using the Merseyside Accident Information Model*, Research Report RR528, Norwich: HSE Books, <http://www.hse.gov.uk/research/rpdf/rr528.pdf>, scaricato 11 dicembre 2008.

Department of Health Committee on the Medical Effects of Air Pollutants (1998), *Quantification of the Effects of Air Pollution on Health in the United Kingdom*, London, The Stationary Office.

Donohoe M. (2003), “Causes and Health Consequences of Environmental Degradation and Social Injustice”, *Social Science & Medicine*, vol. 56, no. 3.

Eurostat (2004), *Accidents at work in the EU Serious and fatal accidents at work decreasing in the EU. STAT/04/*, <http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/04/55&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>, scaricato 16 settembre 2008.

Friedrichs D. O. (1999), “White-Collar Crime and the Class-Race-Gender Construct”, in Schwartz, MD, D.Milovanovic, a cura di, *Race, Gender and Class in Criminology. The Intersections*, New York, Garland, pp. 141-158.

Greater Manchester Hazards Centre (2008), *Corporate Killing: Facts and Figures*, Manchester, Greater Manchester Hazards Centre.

Health and Safety Executive (nd), *Statistics of Workplace Fatalities and Injuries in Great Britain. International Comparisons 2000*, London, HSE.

Helms M., Vastrup P., Gerner-Smidt P., Molbak K. (2003), ‘Short and Long Term Mortality Associated with Foodborne Bacterial Gastrointestinal Infections: Registry Based Study’, *British Medical Journal*, 15 febbraio, n. 326, pp. 357-360.

Hills S. (1987), *Preface*, in Hills S., a cura di, in *Corporate Violence. Injury and death for profit*, Totowa, NJ, Rowman and Littlefield.

Hills S. (1987a), Epilogue: corporate violence and the banality of evil, in Hills S., a cura di, *Corporate Violence. Injury and death for profit*, Totowa, NJ, Rowman and Littlefield.

Hills S. (1987b), a cura di, *Corporate Violence. Injury and death for profit*, Totowa, NJ, Rowman and Littlefield.

International Labour Organization (2005), *World Day for Safety and Health at Work 2005: A Background Paper*, Geneva, International Labour Office.

Jansson K., Povey D., Kaiza P. (2007), Violent and sexual crime, in S. Nicholas, C. Kershaw, A. Walker, a cura di, *Crime in England and Wales 2006/07*, London, Home Office, pp. 49-72.

M. Lavalette, Kennedy J. (1996), *Solidarity on the Waterfront. The Liverpool lock-out of 1995/96*, Birkenhead, The Liver Press.

M. Lynch, P. Stretesky (2003), *The Meaning of Green: contrasting crimino-*

- logical perspectives, *Theoretical Criminology*, vol. 7, n. 2, pp. 217-238.
- M. Lynch, P. Stretesky, D. McGurrin (2002), Toxic Crimes and Environmental Justice: examining the hidden dangers of hazardous waste, in G. Potter, a cura di, *Controversies in White-Collar Crime*, Cincinnati, OH, Anderson, pp. 109-136.
- Pai H-H. (2008), *Chinese Whispers. The True Story behind Britain's Hidden Army of Labour*, London, Penguin.
- Palmer H. (2008), The Whole Story, *Safety and Health Practitioner*, 10 dicembre, http://www.shponline.co.uk/article.asp?pagename=features&article_id=8265, scaricato 15 dicembre 2008.
- Passas N., Goodwin N. (2007), a cura di, *It's Legal But It Ain't Right. Harmful social consequences of legal industries*, Ann Arbor, University of Michigan Press.
- Pearce F. (1976), *Crimes of the Powerful: Marxism, Crime and Deviance*, London, Pluto.
- Pearce F., Tombs S. (1998), *Toxic Capitalism: Corporate Crime in the Chemical Industry*, Aldershot, Ashgate.
- Pemberton S. (2004), A Theory of Moral Indifference: Understanding the Production of Harm by Capitalist Society, in P. Hillyard, C. Pantazis, S. Tombs, D. Gordon, a cura di, *Beyond Criminology. Taking harm seriously*, London, Pluto, pp. 67-83.
- Punch M. (2008), The Organization Did It: Individuals, Corporations and Crime, in J. Minkes, L. Minkes, a cura di, *Corporate and White-Collar Crime*, London, Sage, pp. 102-121.
- Reiman J. (1998), *The Rich Get Richer and the Poor Get Prison. Fifth Edition*, Boston, Allyn & Bacon.
- Simon Jones Memorial Campaign (nd), *Not This Time! The story of the Simon Jones Memorial Campaign*, <http://www.simonjones.org.uk/film/notthistime.mov>, scaricato 11 dicembre 2008.
- Snider L. (2003), "Captured by Neo-Liberalism: Regulation and Risk in Walkerton, Ontario", *Risk Management: An international journal (Special Issue: Globalised Crime in a Globalised Era)*, vol. 5, n. 2.
- Stretesky P., Lynch M. (1998), "Corporate Environmental Violence and Racism", *Crime, Law and Social Change*, vol. 30, 163-184.
- Stretesky P., Lynch M. (1999), "Environmental Justice and the Predictions of Distance to Accidental Chemical Releases in Hillsborough County, Florida", *Social Science Quarterly*, 80, pp. 830-846.
- Stretesky P., Hogan M. (1998), "Environmental Justice: An Analysis of Superfund Sites in Florida", *Social Problems*, n. 45, pp. 268-287.
- Szockyi E., Fox J.G. (1996), a cura di, *Corporate Victimisation of Women*, Boston, Mass., Northeastern University Press.
- Takala J. (2006), *The Iron Grip of Latency*, Geneva: ILO, http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang-en/WCMS_076282/index.htm, scaricato 30 luglio 2008.

- The National Creutzfeldt-Jakob Disease Surveillance Unit (2008), *CJD Statistics*, <http://www.cjd.ed.ac.uk/figures.htm>, scaricato 16 settembre 2008.
- TNS (2004), *Consumer Attitudes to Food Standards Wave 4. UK Report. Prepared for Food Standards Agency and COI Communications*, London: TNS, <http://www.foodstandards.gov.uk/multimedia/pdfs/cas2003.pdf>, scaricato 30 luglio 2008.
- Tombs S. (2007), 'Violence', Safety Crimes and Criminology, *British Journal of Criminology*, vol. 47, n. 4, pp. 531-550.
- Tombs S., Whyte D. (2008), *A Crisis of Enforcement: the decriminalisation of death and injury at work*, London, Harm and Society Foundation.
- Tombs S., Whyte D. (2007), *Safety Crimes*, Cullompton, Willan.
- Tweeddale G. (2000), *Magic Mineral to Killer Dust: Turner and Newall and the Asbestos Hazard*, Oxford, Oxford University Press.
- Tyfield D. (2008), "Enabling TRIPs: the Pharma-biotech-university Patent Coalition", *Review of International Political Economy*, vol. 15, n. 4, pp. 535-566.
- U.K. Parliament (2003), *Postnote: Food Poisoning*, London, Parliamentary Office of Science and Technology.
- Vogel L. (2005), "Asbestos in the World", *HESA Newsletter*, giugno, n. 27, <http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsletter/files/Newsletter27p7-21.pdf>, scaricato 30 luglio 2008.
- Walters R. (2006), "Crime, Bio-Agriculture and the Exploitation of Hunger", *British Journal of Criminology*, vol. 46, n. 1, pp. 26-45.
- Walters D., Nichols T., Conner J., Tasiran A., Cam S. (2005), *The Role and Effectiveness of Safety Representatives in Influencing Workplace Health and Safety*, HSE Research Report 363, London, HSE Books.
- White R. (2003), "Environmental Issues and the Criminological Imagination", *Theoretical Criminology*, vol. 7, n. 4, pp. 483-506.
- Whyte D. (2004), Regulation and Corporate Crime, in J. Muncie, D. Wilson, a cura di, *Student Handbook of Criminal Justice and Criminology*, London, Cavendish.
- Woolfson C. (2005), Un-Social Europe, *Transitions Online*, 10 giugno, 2005, www.tol.cz/look/TOL/article.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=4&NrIssue=119&NrSection=4&NrArticle=14149&tpid=6, scaricato 30 luglio 2008.
- World Health Organization (2006), *Elimination of Asbestos-Related Diseases*, Geneva, WHO, http://www.who.int/occupational_health/publications/asbestosrelateddiseases.pdf, scaricato 30 luglio 2008.

Governare attraverso il dispositivo disciplinare dell'insicurezza e nuovi criteri di selettività del processo di criminalizzazione

Massimo Pavarini

1. La questione criminale nella crisi dello stato sociale di diritto

Nella elevata incertezza che ancora accompagna la riflessione scientifica in tema di insicurezza urbana, alcuni dati certi aiutano quantomeno ad orientare correttamente la lettura critica del complesso fenomeno.

La questione securitaria emerge nella sua dimensione “politica” tra la decade degli anni settanta e quella degli anni ottanta del secolo passato. In primis negli USA, poi a macchia d’olio, dopo pochi anni, nella vecchia Europa. I paesi della grande “periferia” – in particolare quelli dell’America Latina, ma non solo – forse ancora da prima, ma con caratteri – almeno in una fase iniziale – non immediatamente distinguibili da consolidate politiche di esclusione sociale delle popolazioni marginali, soprattutto nei contesti metropolitani.

Nel Primo Mondo la questione securitaria sorge e si sviluppa in ragione e secondo i tempi della crisi del modello di Stato sociale di diritto. Sul punto regna elevata concordanza in letteratura (cfr., per tutti, D. Garland, 1985).

La crisi del *Welfare* mette in discussione un modello di ordine e pace sociali che dalla fine della seconda guerra mondiale si erano fondati su un patto ampiamente condiviso di partecipazione politica e che vedeva appunto nello Stato del benessere il regolatore e garante della promessa di livelli sempre più elevati di inclusione sociale. Fatte in qualche modo salve le necessità della produzione capitalistica, la distribuzione della ricchezza si piegò alla volontà politica di governi rappresentativi delle classi lavoratrici. La narrativa dominante fu quella

della sicurezza sociale sempre più estesa, al punto che la *governance* del *welfare* si fondò sull'idea di una democrazia rappresentativa di tutti, in quanto consumatori; un dispositivo questo in grado di strutturare campi di azione plurimi: dal sistema della rappresentanza politica all'organizzazione della cosa pubblica; dai processi di socializzazione primaria alle pratiche di disciplina sociale, ai criteri di legittimazione del sistema di giustizia penale.

Sappiamo come questo modello si reggesse su una promessa solo in parte mantenuta: la sicurezza sociale di tutti. Nelle realtà che hanno effettivamente implementato questo modello di giustizia sociale – si pensi alle socialdemocrazie del Nord Europa – i successi nel processo di inclusione sociale e di partecipazione politica sono pervenuti a livelli elevati. Poi, appunto, a fare corso dalla metà degli anni settanta, questo modello sociale e politico comincia ad arretrare fino ad non essere più culturalmente egemone.

Sappiamo come progressivamente lo stato del *welfare* abbia cominciato a persuadere sempre meno: fu criticato come troppo costoso al punto da soffocare lo stesso processo produttivo capitalista che non riusciva più a garantire quei livelli di produttività necessari per soddisfare i bisogni crescenti di sicurezza sociale; e soprattutto si contestò come esso viziasse la forza lavoro a costumi sempre meno competitivi, fino ad allevare eserciti crescenti di fannulloni e scrocconi. La crisi del modello di stato sociale si aprì, così, da un lato, ad una ripresa nella fede/fiducia nel libero mercato e, dall'altro lato, a quelle diverse narrative che di volta in volta si palesarono capaci di garantire l'ordine in assenza di uno "stato benefattore", cioè in penuria progressiva di produzione di sicurezza sociale.

La questione securitaria e di governo della sicurezza da criminalità nasce appunto in questo preciso contesto di crisi e progressiva contrazione del bene pubblico della sicurezza sociale. E vi nasce confusamente e forse, in un primo momento, inavvertitamente.

Certo è che – per ragioni solo in parte scientificamente com-

prese – con la fine degli anni settanta del secolo passato la delittuosità, in particolare quella opportunistica e predatoria, cresce moltissimo negli USA. Effetto, si dirà, del *baby boom* degli anni cinquanta e sessanta, per cui entrano sulla scena sociale, appunto a metà della decade degli anni settanta, masse consistenti di giovani-adulti, cioè si altera definitivamente l'equilibrio demografico in favore delle componenti più criminogene; o a causa anche della crisi economica e quindi del determinarsi di elevati tassi di disoccupazione soprattutto tra popolazione nera, che produce, secondo un modello esplicativo di tipo eziologico, una lievitazione dei tassi di delittuosità contro la proprietà; ne si può escludere, infine, il possibile effetto imputabile ad altre e diverse trasformazioni del vivere sociale che portano ad aumentare le opportunità di delinquere, come il diffondersi della cultura delle droghe illegali e soprattutto le campagne di criminalizzazione delle stesse. Certo è che i primi anni ottanta sono segnati negli USA da una forte emergenza criminale.

Non diversamente in Europa, sia pure in momenti non coincidenti. In Italia, ad esempio, la delittuosità si eleva moltissimo a fare corso dalla metà degli anni ottanta per raggiungere il suo picco intorno agli anni 1991-1992: in una manciata di anni gli omicidi dolosi aumentano di tre volte, i furti in generale di sei e le rapine di ben ventuno. Poi, dal 1993, conosciamo una significativa contrazione di alcuni indici di delittuosità e la stabilizzazione di altri. Comunque i tassi permangono relativamente alti, se comparati a quelli registrati nelle decadi precedenti (M. Barbagli, 2008).

Anche in assenza di modelli esplicativi soddisfacenti, si può convenire su una circostanza: la crisi dello stato sociale di diritto è, in una sua fase decisiva, accompagnata da una crescita significativa degli indici di delittuosità, al punto da trasformare le nostre in società ad elevato rischio di vittimizzazione. E non solo: il diffondersi in particolare di alcune tipologie di delitti di massa (gli scippi, i borseggi, le piccole rapine, ecc.) per la prima volta nella storia della modernità, vede il rischio

criminalità diffondersi anche tra le classi medie e basse. Domandarsi quindi se la preoccupazione della gente per la illegalità anche criminale sia solo imputabile ad una effettiva crescita di questa o sia ascrivibile al diffondersi della paura per la progressiva contrazione del bene della sicurezza sociale rischia di rimanere senza risposta, in quanto l'aumento della delittuosità e la contrazione della sicurezza sociale avvengono contemporaneamente e quindi non è agevole determinare il distinto contributo causale di ciascuno fenomeno. Possiamo solo dire con certezza che una volta che si è diffuso il panico da criminalità, esso si evolve in termini relativamente irrelati dall'andamento dell'insicurezza obiettiva da criminalità. Questa ultima sappiamo sta diminuendo, ma ciò non si riflette sui sentimenti di preoccupazione e paura delle nostre comunità che permangono elevati e relativamente stabili. Ma la questione della sicurezza metropolitana solo in parte può relazionarsi con l'aumento dei tassi di vittimizzazione da criminalità. Il disordine che determina insicurezza tra la gente sovente non è costituito dal diffondersi di condotte criminali vere e proprie, ma dalla percezione sempre più diffusa del determinarsi di fenomeni e di comportamenti che violano norme condivise concernenti lo spazio pubblico e una certa regolazione convenzionale del tempo sociale e che pertanto contribuiscono a determinare una situazione di degrado urbano.

2. La città degradata: conflitti nello spazio pubblico e nella regolazione convenzionale del tempo sociale

Nella cultura e progettazione della città industriale sono due secoli che gli urbanisti definiscono come degradato quello spazio urbano segnato da una penuria di quegli elementi funzionali alle necessità della produzione. E' pertanto degradata quella parte di città che, in quanto insalubre, non consente di garantire gli standard ritenuti accettabili di riproduzione della forza lavoro; è degradato quel quartiere in cui si lamenta una deficienza di servizi scolastici o sanitari che non consente il rag-

giungimento dei livelli auspicati di formazione e di re-integrazione nel processo produttivo; ecc. È degradata quella parte della città che, avendo meno, è inadempiente rispetto alla missione dello spazio urbano di organizzarsi in favore del processo produttivo industriale.

Così definita, l'area degradata può – o deve – essere risanata; avendo risorse economiche disponibili è facile progettare l'intervento: in quanto ha meno, quello spazio urbano può o deve essere arricchito di quanto manca. Il degrado urbano c'è e può anche perdurare nel tempo, ma non perché si ignori come affrontare il problema. In questo senso, il degrado urbano è un problema che conosce una soluzione.

Oggi noi parliamo di degrado urbano per intendere altro. È degradato quel territorio metropolitano segnato da fenomeni e da comportamenti sociali che nel loro manifestarsi violano norme che da alcuni (molti o pochi) sembrano condivise, concernenti lo spazio pubblico e una certa regolazione convenzionale del tempo sociale.

Questo può manifestarsi per la presenza di fenomeni di disordine fisico (graffiti, accumulo di sporcizia, danneggiamento di cabine telefoniche e panchine, carcasse di biciclette e ciclomotori, ecc.), e/o di disordine sociale (tossicodipendenti, spacciatori, prostitute di strada, vagabondi, ecc.); ovvero per altre testimonianze di incuria che danno la sensazione di un'amministrazione pubblica inadempiente e inefficiente (marciapiedi e strade sconnessi, inquinamento atmosferico ed acustico, traffico caotico, ecc.).

Insomma: è degradato quel territorio urbano che suscita senso di estraneità, fastidio, ansia, paura perché testimonia un conflitto non risolto nell'uso dello spazio pubblico e nella regolazione convenzionale del tempo sociale. In questo senso il degrado urbano – per quanto oggettivizzabile in alcuni indici – origina pur sempre da una percezione soggettiva. Ma di più: uno spazio urbano che definiamo oggi degradato non è sempre segnato da penuria o assenza di qualche cosa; al contrario, a volte può essere un eccesso di risorse economiche o

una particolare ricchezza di opportunità sociali, culturali e politiche a farlo percepire come degradato.

Le necessità della produzione (soprattutto di tipo fordista) della città industriale del XX secolo hanno imposto un'idea di sviluppo e quindi di ordine urbani. In precedenza, altrettanto dicasi per la città medioevale, rinascimentale, manifatturiera, coloniale, ecc., ovviamente con riferimento a distinte idee di sviluppo ed ordine urbani.

Gli studi pionieristici della scuola di Chicago ci testimoniano come l'ecologia urbana sia nata come sapere essenziale circa il processo di sviluppo socio-economico della città moderna, quanto alla produzione di politiche di controllo sociale; e questo già a fare corso dagli anni venti del secolo passato. Un pensiero che si è mostrato capace di declinare sviluppo metropolitano, esigenze della produzione ed ordine sociale. La sociologia urbana alle sue origini è stata, ma non solo, sociologia della devianza e del controllo sociale della metropoli.

La città industriale si sviluppa prevalentemente per funzioni, aggregando in maniera crescente urbano ad urbano in una prospettiva tendenziale di espansione illimitata; lo spazio non si definisce pertanto dai confini dentro/fuori alla/dalla polis come dimensione fondativa della città premoderna – ma dalla specializzazione interna dello spazio urbano. La logica funzionale dello sviluppo della città impone, da un lato, una sempre più rigida separazione delle classi sociali (e sulla mai sopita ossessione di fronte ai pericoli del contagio fisico e morale si differenziano e si distanziano nello spazio urbano i quartieri residenziali in ragione delle diversità di classe) e dall'altro lato, una programmazione altrettanto rigida delle occasioni di unificazione funzionale ritenute necessarie allo sviluppo (come zone industriali, reti di trasporti, luoghi di concentrazione di massa, spazi dedicati allo svago collettivo. Tutto ciò impone, almeno nella vecchia Europa, sventramenti di centri storici, abbattimenti di vecchi quartieri, aperture di nuove arterie, ecc.).

La differenziazione dello spazio urbano segue quindi la logica dello sviluppo industriale e gli spazi pubblici vengono pertanto ridefiniti in ragione delle funzioni produttive. Ma nel contempo necessità di disciplina sociale suggeriscono volta per volta quelle soluzioni che consentono di controllare meglio la città, nell'applicazione dei dettami di un panoptismo urbano.

La produzione e la sicurezza dettano il loro dominio anche sulla regolazione del tempo, imponendo i criteri dello svolgersi ordinato della vita sociale: la notte per il riposo e il giorno per il lavoro (almeno fino a quando la città moderna non si convertì in *villes lumières*); la regolamentazione gli orari dei locali pubblici dove si consumano bevande alcoliche e dove si tengono pubblici spettacoli; ecc.

Rigida regolamentazione nell'uso dello spazio pubblico unitamente ad un'altrettanto severa regolamentazione del tempo della vita sociale hanno costituito per lungo tempo le coordinate fondamentali per situare e garantire l'ordine – o quantomeno un'idea di ordine – della città moderna.

La grande città moderna nasce quindi con una forte vocazione al piano, al progetto, al governo ordinato dello proprio sviluppo.

Il che certo non vuol dire che la città moderna si sia piegata effettivamente all'ordine di una urbanistica razionale in quanto funzionale. Se la storia delle grandi città moderne è anche una storia segnata da contraddizioni, conflitti e disarmonie, rimane però – ed è ciò che qui interessa – che essa fu capace almeno di pensare ad un'idea di ordine e di disciplina e pertanto si offrì come prevedibile. Quella idea oggi è definitivamente tramontata come è definitivamente venuto meno quel modello di sviluppo economico.

La città post-industriale non è neppure una città in senso proprio, perché non si fonda più sulla relazione esclusiva con chi la abita (appunto: il cittadino); chi consuma la città post-industriale, vive un territorio senza frontiere e senza limiti, dove l'appartenenza non è più di natura culturale e politica, ma solo fiscale. Questo non consente di parlare più, o sempre meno, di

vincoli e appartenenze (G. Amendola, 1997). La città post-industriale non è una *polis* allargata o solo un po' diversa, ma più precisamente l'opposto della *polis*. Le caratteristiche costanti dell'esperienza urbana post-moderna sono infatti la delegittimazione di massa dei codici e delle convenzioni; la diffusione di identità leggere; la sostituzione del principio di utilità con quello del piacere; e soprattutto la caduta della prevedibilità e il primato della probabilità e del caso.

3. Retoriche prescrittive: quale ordine dare al presente disordine?

Come si è cercato di contrastare i processi di deterritorializzazione, di degrado e di rischio diffuso di vittimizzazione? Aiutano in questo saperi diversi rilevatori del modo di intendere e fare i conti con il *novum*. In primis l'urbanistica e l'architettura.

Esiste la tentazione di progettare la città e gli edifici in una logica di difesa: una nuova organizzazione degli spazi capace di escludere e allontanare quanto percepito come temibile o semplicemente fastidioso. L'urbanistica e l'architettura dello "spazio difendibile" (O. Newman, 1972) sono progredite in questi ultimi anni, non solo e inequivocabilmente verso gli esiti estremi narrati nella "città di quarzo" (M. Davis, 1990). Importante è cogliere l'ossessione che alimenta questa tentazione: se non posso produrre il mio ordine nello spazio pubblico, posso imporlo – avendone le necessarie capacità economiche – su uno privato. L'ordine del mio giardino diventa così l'ordine del mio caseggiato e forse del mio quartiere: finalmente posso vivere nel verde, in assoluta quiete, tra campi di golf e piscine, in assoluta sicurezza protetto da mura di cinta, videosorveglianza e guardie private in uno spazio urbano non più pubblico. I conflitti sull'uso dello spazio pubblico sono così radicalmente risolti... privatizzandoli (E. McKenzie, 1994). Soluzione non solo paradossale, ma anche impraticabile, se non per ristretti ceti. Importante è comunque cogliere

come questa tendenza alla fine esprima una idea semplicemente abolizionista della città.

Di segno apparentemente opposto è invece la tendenza a volere risaldare i vincoli di identità ed appartenenza della comunità con il proprio territorio.

Sappiamo che il modo più spontaneo quanto sovente infruttuoso per risolvere un problema è di invocare come soluzione ciò che pensiamo sia la causa del problema stesso. Se all'origine di ciò che soffriamo come degrado urbano e insicurezza da micro-criminalità si individua il progressivo affievolimento dei legami di identità comunitaria, allora può sembrare ragionevole confidare che la soluzione risieda nel rinforzare quelli. Tanto più accentuata e veloce è stata la crisi che ha investito i processi di produzione di identità sociale, tanto più forte è stata la produzione di retoriche che hanno raccomandato di investire sulle comunità (D. Nelken, 1985: 39 ss.).

Ad ogni manifestazione di degrado e di insicurezza metropolitana, hanno risposto progetti che hanno investito – spesso con esiti incerti e a volte fallimentari – sulla risorsa comunitaria: se ti senti insicuro nel quartiere o caseggiato in cui abiti, ti invitiamo ad aderire ad un progetto del “vicinato che sorveglia”; se soffri il parco sotto casa come ostile, mettiti d'accordo con gli altri residenti e costituisci una associazione che sia in grado di produrre eventi capaci di vitalizzare il parco; se sospetti pericolose presenze all'uscita di scuola dei tuoi figli, unisciti ad altri genitori e insieme vigilate i dintorni della scuola stessa; ecc. (S. F. Greemberg, 1985). Le stesse forze di polizia hanno puntato sulla *community*, inventando la polizia di prossimità.

La risorsa comunitaria funziona dove – banalmente – esiste capitale sociale, cioè dove sono ancora presenti forti vincoli di appartenenza comunitaria. Insomma: funziona dove non necessita invocarla, cioè dove non ce ne è bisogno. Ma dove questo capitale è stato dissipato o si è esaurito? La produzione artificiale di vincoli di identità ed appartenenza territoriale finisce per reggere e alimentare sentimenti di ostilità e di contrapposi-

zione nei confronti dell'altro (R. D. Putman, 2000). In Italia il fenomeno leghista – sovente intollerante quando non apertamente razzista – è sotto questo profilo istruttivo.

4. *L'ordine virtuale e le metafore*

Il disordine fisico di alcune parti della città che accompagna il processo di affievolimento dei vincoli di appartenenza tra territorio e chi lo vive è stato drammatizzato nelle sue conseguenze dal modello esplicativo della “finestra rotta”, che ha offerto un supporto giustificativo alla strategia della “tolleranza zero”.

Una finestra rotta di un edificio se non prontamente riparata determinerà la vandalizzazione di un'altra finestra; una cabina telefonica danneggiata inviterà a danneggiarne altre a quella prossima e così via. Il degrado produce degrado e l'azione vandalica si diffonde rapidamente rendendo ben presto quel territorio inospitale ai più; in quanto sempre più vissuto come estraneo dalla collettività, cioè progressivamente sempre più vuoto, quel territorio sarà frequentato, cioè riempito, da marginali (senza fissa dimora, tossicodipendenti e spacciatori, prostitute). Pian piano in quello spazio urbano le attività economiche lecite arretreranno di fronte alla prepotenza di quelle illegali e i residenti che economicamente potranno cambieranno abitazione, trasferendosi in un'altra parte della città. Quella finestra rotta, quella cabina danneggiata, quei primi graffiti sui muri degli edifici possono determinare la trasformazione di quello spazio urbano in una zona pericolosa ed insicura (J.Q. Winson, G.L. Kelling, 1982: 29 ss.).

Da questo modello esplicativo della genesi e diffusione dell'insicurezza nella città è facile ricavare una precisa strategia di politica del controllo sociale: non dobbiamo tollerare neppure la più lieve violazione delle norme, neppure di quelle più irrilevanti (come gli “atti di inciviltà”).

Il modello esplicativo della “finestra rotta” si è rivelato scientificamente erroneo (B.E. Harcourt, 2001): se è possibile

verificare che una cabina vandalizzata possa favorire la vandalizzazione di altre, che un muro imbrattato da graffiti inviti ad imbrattarne ancora, non è possibile trovare convincente verifica che la presenza di cabine telefoniche vandalizzate, di muri imbrattati da incomprensibili graffiti, di edifici abbandonati con le finestre rotte, ecc. definiscano un territorio metropolitano insicuro o più insicuro di altri. Il diffondersi del degrado urbano non ha effetti di moltiplicatore sui livelli di sicurezza oggettiva. Il principio prescrittivo (*zero tollerance*) che si è voluto ricavare da questo modello è servito unicamente a legittimare l'espulsione e neutralizzazione selettiva di gruppi sociali marginali (alcolizzati, hobos, accattoni, prostitute da strada, tossici) da alcune zone del centro di New York, una operazione cosmetica pagata a caro prezzo, non solo economicamente, ma anche per le inevitabili violazioni dei diritti umani e delle garanzie giuridiche (nella letteratura italiana, cfr. A. De Giorgi, 2000).

Si intende però come il modello esplicativo della “finestra rotta” sia risultato politicamente appetibile in quanto fondato su una retorica che fa immediata breccia nell'emotività collettiva: enfatizza la paura del contatto con la miseria, del contagio e del diffondersi incontrollato delle infezioni morali che affliggono i rapporti con gli esclusi. A maggior ragione e con più intensità quando gli ultimi sono anche segnati da una diversità razziale, religiosa, linguistica e culturale. Quando gli ultimi diventano anche impuri.

Altro modello, anch'esso fortemente oggi agito in alcuni contesti, che offre un'ipotesi esplicativa del diffondersi del rischio di vittimizzazione nella città post-industriale – e che quindi cerca di convalidare scientificamente l'aumento dell'insicurezza sia oggettiva che soggettiva – rinvia alla teoria sociologica delle “opportunità” (nella letteratura italiana vedi M. Barbagli, 1995).

Anche in questo caso, l'ipotesi teorica è debole. Essa parte da un dato empiricamente accertato: il vivere metropolitano oggi ha progressivamente innalzato il rischio per tutti ed indistinta-

mente (il che significa: anche per coloro, la maggioranza, che un tempo non correavano questo rischio) di essere vittima di delitti opportunisti, cioè di quei reati in cui chi delinque consapevolmente approfitta di alcune opportunità favorevoli alla commissione dell'azione delittuosa, quali il luogo, il momento e la vulnerabilità della vittima.

È certo che questo modello esplicativo della criminalità opportunistica può spiegare solo alcuni – in verità pochi – reati (i borseggi, gli scippi, i furti, le piccole rapine) sul paradigma della scelta razionale dell'autore del delitto; ma il vecchio adagio che vuole che l'“occasione faccia l'uomo ladro” palesa poi una incapacità esplicativa nel dare conto del perché solo alcuni, per fortuna pochi, di fronte alla medesima realtà situazionale, decidano di approfittarne, delinquendo. Il solo effetto certo di questa attenzione al rischio di vittimizzazione concerne il panico securitario: essa alla fine fa sentire in colpa le vittime reali e potenziali, cioè tutti, per non essere in grado di prevenire i pericoli. La sicurezza del vivere urbano diventa quindi una questione che impegna sempre meno lo Stato e le amministrazioni pubbliche e sempre più ci responsabilizza per i nostri stili di vita. E così la sicurezza diventa sempre più una questione privata.

Tolleranza zero, politiche di sicurezza situazionale, urbanistica degli spazi difendibili, protagonismo delle vittime, privatizzazione del bene della sicurezza, sono quindi alcune delle parole oggi più abusate del lessico prescrittivo con cui si vuole contrastare il disordine criminale e il degrado delle città. Queste strategie non poggiano su modelli esplicativi scientificamente convincenti, ma come narrative, esse ci testimoniano fedelmente delle nuove paure metropolitane.

5. Governare attraverso l'insicurezza e la paura

Il *novum* nei confronti dei fenomeni di disordine e di degrado sociali si apre così su due distinti scenari politici: quello che facendo della paura lo strumento principe di governo politico

finisce per invocare una “democrazia penale”; e quello che investendo su una nuova cultura politico-amministrativa della sicurezza a livello locale, confida in un governo della sicurezza sempre più parsimonioso della risorsa repressiva. Il governo politico dell’insicurezza e della paura è assolutamente altro dal governo politico attraverso l’insicurezza e la paura. Uno dei punti dirimenti tra queste due strategie è, infatti, la fiducia nella risorsa penale.

Pur correndo il rischio insito in ogni generalizzazione, possiamo convenire che la scelta di governare attraverso l’insicurezza e la paura alla fine è risultata la scelta dominante che si è progressivamente imposta negli USA e in parte solo in Inghilterra e che oggi è rivisitata criticamente nel bel libro di J. Simon (2007), appena tradotto in italiano con il titolo *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*, ma la cui traduzione letterale suonerebbe ben più esplicita: *Governare attraverso il crimine. Come la guerra al crimine ha trasformato la democrazia americana*.

Seguiamo, pur con incedere rapsodico, l’argomentazione di Jonathan Simon.

La crisi del *welfare* è fortemente correlata alla crisi della rappresentanza politica; meglio: diciamo che il progressivo venire meno dello Stato sociale di diritto agevola il passaggio da una democrazia rappresentativa sul modello liberale di stato di diritto verso una democrazia d’opinione.

La narrativa securitaria attraverso il governo della insicurezza e della paura si palesa ben presto come capace di mettere in atto dispositivi di nuova *governance*, cioè dispositivi capaci di strutturare campi di azione e quindi di costruire anche forme collettive nuove di rappresentanza politica. Si scopre, così, che l’insicurezza e il panico sociale sono risorse che se ben impiegate sono capaci di produrre ordine sociale e politico. Ad un ordine costruito sulla sicurezza sociale (promesso ben più che effettivamente garantito) si può sostituire un ordine che si alimenta famelicamente della paura. In fin dei conti il modello urbano della città-fortezza medioevale si era costruito sulla

paura del nemico-esterno, o meglio sulla paura di una natura non ancora “civilizzata” e pertanto avvertita come ostile. Al tramonto si alzavano i ponti levatoi e si chiudevano le porte della città. Sicuri dentro, insicuri fuori. Chi è dentro è salvo, chi è fuori, nella notte, è spacciato. La città entro le mura nasceva e cresceva come dispositivo in grado di garantire la sicurezza e produceva le forme del governo politico e dell’economia adeguate a quella idea di sicurezza. Si veniva così storicizzando un’idea di ordine urbano. Oggi, le città della post-modernità sono assediatae sempre dalla paura, ma verso un nemico-interno. *Ergo*: le città possono essere disciplinate da nuovi dispositivi di *governance*.

Governare la cosa pubblica attraverso la paura e i sentimenti di insicurezza costringe in primo luogo a produrre, in termini crescenti, la risorsa utile e sempre scarsa della paura e della insicurezza. Il governo attraverso l’insicurezza e la paura ha sempre più bisogno di insicurezza e paura. Un esempio illuminante: l’aver fatto assumere alla vittima un protagonismo anche politico, determina un dispositivo di produzione di ordine estendibile a tutti, perché tutti siamo, quantomeno, potenziali vittime.

La produzione di ordine attraverso l’insicurezza e la paura crescenti confida alla fine nella sola forza della criminalizzazione diffusa e di massa. Come lucidamente ci suggerisce Simon: “quando governiamo attraverso la criminalità, rendiamo il crimine e le forme di sapere ad esso storicamente associate (...) disponibili al di là del loro limitato ambito d’origine, facendone uno strumento efficace con il quale interpretare e inquadrare tutte le forme di azione sociale come questioni di *governance*” (J. Simon, 2008: 22). Questo nuovo paradigma politico si costruisce così sulla capacità di individuare, prevenire e quindi neutralizzare qualsiasi rischio sociale come rischio criminale e quindi nel criminalizzare ogni livello e contesto sia pubblico che privato della vita sociale. La politica estera e militare degli USA di questi ultimi anni è a questo proposito illuminante.

Un nuovo modello di rappresentanza politica finisce così per emergere prepotentemente: quello di una *leadership prosecutorial* che agisce come se fosse appunto “pubblica accusa”, capace di individuare tempestivamente ogni rischio criminale e invocare pene adeguate nei confronti dei nuovi nemici. E questo avviene sia a livello di governo della nazione sia dei singoli stati e delle città; questo si determina sia nel settore pubblico, quanto in quello privato, nelle relazioni sindacali e di fabbrica, nella conduzione delle scuole, fino all’interno della vita delle singole famiglie. Più che uno “stato penale” è una “società penale” quella che emerge. Società del rischio che si realizza in società della “carcerizzazione di massa”, nonché dell’emergenza di nuove teorie giustificative del sistema penale, quali quelle attuariali della innocuizzazione selettiva per gruppi sociali e della *desert*.

Il governo attraverso l’insicurezza da criminalità ripone quindi al centro la questione etico-politica della meritevolezza sociale alla tutela dei diritti, operando un’inversione funzionale dei criteri di accesso alla sicurezza dei diritti operati dallo stato sociale. Se la cultura del *welfare* investe nella rimozione delle condizioni materiali che impediscono l’accesso alla piena tutela dei diritti di tutti, il governo attraverso la paura agisce nel senso di determinare nuovi criteri di accesso alla tutela dei diritti dei (soli) meritevoli. La forma culturalmente più accettabile per escludere alcuni dai benefici dello stato sociale è la criminalizzazione del loro *status*. Il paradigma della “meritevolezza di esclusione” occupa così il posto di quello di “meritevolezza di aiuto”. Le politiche di “tolleranza zero” esprimono felicemente questo cambiamento.

La pratica della nuova esclusione sociale impone l’adozione di una cultura e di una strategia di difesa sociale da chi è escluso. Sotto questa ottica le politiche securitarie del *post-welfare* hanno qualche cosa a che vedere con il panico sociale della prima metà del XIX secolo nei confronti delle “classi pericolose”. Allora, come oggi, la questione era quella del governo di un’eccedenza sociale; solo che all’epoca, a differenza di ades-

so, l'esclusione dalla disciplina del salario che rendeva i poveri pericolosi era vissuta come un'emergenza transitoria, in quanto si poteva confidare in un riequilibrio del mercato del lavoro. La soglia di accesso alla tutela dei diritti oggi non può più passare attraverso l'inclusione nella cultura del lavoro.

Assistiamo così ad un passaggio dalla topica dell'ordine pubblico a quella della sicurezza urbana; ciò implica un'enfasi sul diritto del cittadino alla sicurezza non più garantito dalla pretesa statale all'obbedienza del diritto, come dire che il diritto alla sicurezza è in sé altro, o quantomeno non si esaurisce nell'obbedienza dei cittadini alle leggi dello Stato. Lo Stato si difende dalla criminalità perché anche storicamente in essa coglie sempre un attentato alla sua autorità; i cittadini vogliono difendersi della criminalità, perché essa attenta ai loro diritti. Siamo di fronte ad un tentativo di ri-appropriazione della società civile di quanto espropriato con fatica, fin dal suo processo di formazione originaria, dallo Stato. Siamo di fronte quindi ad una valenza privatistica, fortemente antistatualista che evoca scenari di rifeudalizzazione nei rapporti sociali. La sicurezza è quindi tematizzata anche se non soprattutto come nuovo bene dei privati, cioè dei cittadini. Può essere infatti negoziata contrattualmente sul mercato che offre prestazioni private di sicurezza (vedi polizie private e sistemi di sicurezza situazionale); consente opportunità di trovare soddisfazione in modalità altrettanto private (ad esempio attraverso la mediazione tra vittime ed autori di reato).

La sicurezza cittadina si manifesta come risorsa comunque scarsa. La sicurezza cittadina è una risorsa ontologicamente limitata, perché chiamata a soddisfare bisogni che si determinano all'esterno del sistema di produzione della sicurezza stessa. Gli esempi sono fin troppo evidenti: la sicurezza dei residenti di un quartiere dal rischio di furti in appartamento è soddisfabile senza pregiudicare la sicurezza dei residenti di un quartiere limitrofo, ovvero la sicurezza nell'esercizio dei propri diritti da parte di una comunità di nuovi immigrati che vivono nella periferia della città? Decisamente no: solo i soggetti

contrattualmente più forti riusciranno ad accaparrarsi (attraverso lo scambio politico) quote consistenti di sicurezza a scapito ovviamente degli attori sociali più deboli.

Ma non solo: il bisogno di sicurezza, come bisogno dei singoli, impone di necessità una allocazione sociale di responsabilità nei confronti di altri singoli. Il tema della sicurezza cittadina implica che si apra un perenne conflitto tra vittime e colpevoli. Se io mi sento vittimizzato nel mio diritto di usare la città di notte ciò comporta che tu prostituta, che tu tossicodipendente veniate socialmente definiti colpevoli della mia insicurezza. La mia sicurezza può essere garantita solo dalla maggiore insicurezza – come riduzione di diritti – di altri. E le cose certo non cambiano se si conviene che la sicurezza debba essere inegualmente distribuita in ragione del peso politico degli attori in competizione “democratica”.

Si tocca qui uno degli aspetti più problematici della costruzione sociale della sicurezza che finisce per mettere in relazione il governo della sicurezza con l’esercizio stesso della democrazia, o meglio con una nozione parziale di democrazia. La democrazia intesa come “diritto della maggioranza” finisce per dare una forte legittimazione politica alla lotta alla criminalità per la sicurezza. La lotta alla criminalità diventa infatti una lotta per l’esercizio di un diritto democratico: la sicurezza della maggioranza dei cittadini. E in questo senso parliamo correttamente di “democrazia penale” (A. Garapon, D. Salas, 1996).

6. Il bene pubblico della sicurezza nelle politiche urbane di “nuova” prevenzione

La crescente domanda sociale di sicurezza dalla criminalità, come riflesso di insicurezze soggettive – a prescindere se esse siano o meno conseguenza di situazioni di minore sicurezza oggettiva – si è aperta anche su un distinto scenario politico: quello che in termini più o meno espliciti, si è posto la questione della sicurezza dalla criminalità proprio partendo dalla consapevolezza che la risposta penale non è capace da sola di

soddisfare il bene pubblico della sicurezza (Ph. Robert, 1990: 313 ss.).

Il diverso scenario è stato tematizzato, almeno in un primo momento, in Francia e poi, attraverso l'egemonia così guadagnata, si è esteso alle politiche del Forum Europeo sulla Sicurezza Urbana. L'esperienza italiana, almeno in una sua prima fase agita dal progetto di "Città sicure" della Regione Emilia-Romagna, ha contribuito, anche con caratteri di forte originalità, alla costruzione di questa distinta lettura (M. Pavarini M., 2006).

Questa posizione riconosce come la tutela della sicurezza dalla criminalità attraverso il sistema della giustizia penale sia sempre inadeguata alla domanda sociale di sicurezza. Il fenomeno percepito come diffusione del panico sociale è indice quindi di una sproporzione socialmente sofferta. Questo è il punto di partenza (S. Roché, 1993; 1998).

Il bisogno di sicurezza sociale insoddisfatto produce una domanda sociale di sicurezza, cui si corre il rischio di rispondere in un duplice modo: attribuendo ancora più valore al sistema penale in un circuito di pericolosa autoreferenzialità che legittima il sistema penale stesso in una dimensione oramai prevalentemente simbolica, da un lato; rivendicando uno spazio sempre più privato – o meglio non pubblico – alla difesa della sicurezza, dall'altro lato. E questa duplice modalità di reazione è appunto quella che definisce la politica di governo attraverso l'insicurezza e la paura.

Nel documento approvato dalla riunione di Presidenza del Forum generale italiano per la sicurezza urbana nel giugno del 2005, viene offerta una definizione di "politiche di sicurezza": "Le politiche di sicurezza riguardano l'intera popolazione, la qualità delle relazioni sociali e interpersonali, la qualità dell'ambiente urbano, mentre le politiche criminali riguardano solo la prevenzione e repressione di determinati comportamenti personali qualificati come reati. In sostanza, le politiche criminali sono solo una parte, più o meno rilevante a seconda dei contesti, delle politiche di sicurezza.

L'equivoco nasce dal fatto che in Italia, anche per mancanza di esperienze diverse, per politiche di sicurezza si finisce per intendere le sole politiche di prevenzione e repressione della criminalità, tradotte in 'sicurezza pubblica' o 'pubblica sicurezza'. In questo caso la lingua italiana non aiuta; chi parla francese o inglese ha due diversi termini per indicare, da un lato, la sicurezza urbana in senso ampio, dall'altro quella specifica che si riferisce all'azione della polizia contro la criminalità: *securité* e *sureté* in francese, *safety* e *security* in inglese."

Le politiche di sicurezza urbana includono quindi anche le politiche di prevenzione e repressione della criminalità, ma non si esauriscono in queste. Assumere poi il bene della sicurezza come "bene pubblico" significa operare per la tutela dei diritti di tutti. La sicurezza non è pertanto un "nuovo" diritto, ma lo stato di benessere che consegue alla tutela dei diritti di tutti. Una radicale inversione rispetto alle politiche di governo attraverso l'insicurezza: il tema della sicurezza cittadina si converte pertanto dalle politiche volte a soddisfare "il diritto alla sicurezza" a quelle orientate a garantire "la sicurezza dei diritti" (Baratta, 1997: 80 ss.).

L'analisi comparata delle politiche locali di sicurezza in Europa, in particolare nei paesi di area francofona, ci conferma la presenza di due costanti: la centralità dei governi delle città, da un lato, il collegamento funzionale tra governi cittadini e governo centrale, dall'altro lato. I governi delle città sono dotati delle risorse economiche e normative adeguate per agire coerentemente e i governi centrali aiutano questa crescita progressiva di responsabilità delle città.

Tutto ciò in Italia non si è dato, per quanto ci si fosse in un primo momento illusi confidando in un processo di riforma di tipo federativo, sulle città non si voluto investire. I sindaci sono rimasti soli di fronte alle domande sociali crescenti di sicurezza a loro rivolte dalle comunità cittadine, senza essere investiti dei poteri e delle competenze necessarie per potere dare una risposta adeguata a quelle domande. Testimoniano questa dif-

ficoltà di rappresentazione delle politiche locali di sicurezza a livello nazionale sia l'angustia del modello di integrazione portato avanti dalla stagione dei contratti di sicurezza tra prefetture e comuni, sia le irrisolte ambiguità nel processo di riforma delle polizie locali. D'altra parte, la scelta in favore del modello integrato di sicurezza è in qualche modo obbligata, una volta che lo Stato, come amministrazione centrale, non rinuncia al monopolio esclusivo della risorsa repressiva. L'integrazione dovrebbe quindi determinarsi tra poteri e competenze locali in tema di azione proattiva e poteri e competenze nazionali in tema di azione reattiva alla criminalità. Questa integrazione difficilmente immaginabile a livello teorico, in pratica risulta poi quasi impossibile. Ci si accontenta quindi di molto meno: che i sindaci possano trovare qualche forma di partecipazione consultiva nelle azioni di contrasto della criminalità locale che autonomamente le polizie di ordine pubblico decidono di intraprendere, che i prefetti e questori siano messi al corrente delle politiche locali di prevenzione (situazionale e sociale) che autonomamente le amministrazioni cittadine decidono di attivare nel loro territorio. Il grado di concertazione nelle politiche di sicurezza è quindi assai scarso, quando eccezionalmente concertazione si dà; altrimenti, il tutto si svilisce a semplice comunicazione burocratica tra uffici di distinte amministrazioni.

Le cose, almeno formalmente, sembrano essere mutate di recente, con l'art. 6 della legge n. 125 del 24 luglio 2008 di conversione del decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, nonché con il decreto ministeriale del 5 agosto 2008 di interpretazione sempre dell'art. 6. Per la prima volta, infatti, anche in Italia al sindaco viene riconosciuto il potere-dovere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni di degrado, in cui si verificano comportamenti che compromettono la qualità urbana o che possono offendere la pubblica decenza, ovvero turbare gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici.

7. Un nuovo potere di polizia nelle mani del Sindaco

Il contesto normativo in cui ciò avviene, cioè il c.d. “pacchetto sicurezza”, nonché le posizioni da tempo unanimemente assunte tanto a livello europeo ed internazionale quanto a livello locale-nazionale, da parte di chi interessato al tema emergente del governo locale della sicurezza, non lasciano dubbi sul senso politico-amministrativo da attribuire a questo spostamento di poteri in capo ai sindaci. Obiettivo è cioè quello di colmare un vuoto di potere a livello comunale, esattamente dove già da tempo stava emergendo un domanda sociale sempre più forte e sempre più univocamente diretta all’amministrazione locale in tema di sicurezza. Ma – con una nota di assoluta singolarità – tutto ciò non avviene in ossequio alle logiche europee della sussidiarietà per cui il conferimento di questi nuovi poteri dal centro alla periferia si determina in capo all’organo rappresentativo della comunità a livello comunale. Al contrario: i nuovi poteri in tema di incolumità pubblica e sicurezza urbana vengono qui attribuiti al sindaco – da sempre “Giano bifronte” – solo in quanto ufficiale di governo. E se ciò da un lato semplifica molte questioni a livello interpretativo, da un altro lato ne complica altre.

Partiamo da una breve ricognizione dello stato dell’arte prima del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, che si convertirà poi in legge n. 125 del 2008.

La questione securitaria si pone politicamente in Italia, non diversamente da altrove, a livello cittadino. Per quanto il Sindaco sia chiamato a rispondere solo di quanto a lui istituzionalmente demandato, da almeno una decade il primo cittadino di fatto risponde politicamente in tema di sicurezza, sempre e comunque. Una sorte di responsabilità oggettiva, perché poteri effettivi per governare i diversi problemi della sicurezza urbana il Sindaco ne ha sempre avuti ben pochi, fino appunto al maggio di questo anno.

Delle plausibili ragioni politiche di questo processo di imputazione politica di responsabilità ben oltre i limiti di compe-

tenza istituzionale, due mi sembrano quelle determinanti. Una prima, strutturale, che fa sì che se le cause o ragioni determinanti o influenti sulla questione securitaria sono rinvenibili, quando lo sono, in processi storico-economico-politici che superano la stessa dimensione degli stati nazionali, sovente, se non sempre, gli effetti a livello di insicurezza obiettiva e soggettiva si fanno “sentire” e acquistano una loro specificità a livello locale e in particolare cittadino. Una seconda, più connessa vuoi alla crisi della leadership politica in generale, vuoi alla riforma elettorale a livello locale che ha consentito per la prima volta ai cittadini di eleggere “direttamente” il proprio Sindaco, e quindi di vedere in questo il solo interlocutore capace di dare una soluzione ai problemi più avvertiti dalla comunità cittadina, anche quando, paradossalmente, sulla singola questione non aveva poteri istituzionali per potere agire, come appunto si è determinato sovente in tema di insicurezza e degrado cittadini.

Insomma, da tempo si lamentava un deficit di potere sindacale in tema di politiche di sicurezza a livello comunale. Fin qui, a dire il vero, la situazione italiana non è mai stata radicalmente diversa da quanto si determinava altrove. Salvo che su una questione nodale: in Italia il governo centrale ha sempre e con forza negato che in capo al sindaco si potessero trasferire poteri di ordine pubblico, determinando così che questi dovessero rimanere rigorosamente di riserva statale. Con la legge Costituzionale n. 3 dell'ottobre 2001, che ha operato la riforma del Titolo V della Costituzione, per la prima volta il termine “ordine pubblico” fa la sua comparsa a livello costituzionale e lo fa nell'affermazione di una riserva assoluta statale su esso.

È quindi nella logica delle cose che questa chiusura perentoria e a livello costituzionale di qualsiasi condivisione del potere di ordine pubblico da parte del Sindaco, determinasse la distinzione tra politica dell'ordine pubblico e politica di sicurezza a livello cittadino. Impresa difficile e sovente pure preteusosa a livello teorico. D'altra parte se l'ordine pubblico come

ordre dans la rue, da un lato, e come *law enforcement* dall'altro fossero ambedue soddisfatti da chi ne ha sempre avuto esclusiva competenza, neppure sarebbe nata la nozione di sicurezza cittadina. Nasce e si diffonde invece la cultura di governo della sicurezza a livello locale, proprio perché le collettività percepiscono e quindi lamentano la presenza e il diffondersi di disordini che non possono più essere disciplinati da chi ne ha potere, attraverso le sole politiche di ordine pubblico. Se tutto ciò si determina in contesti nazionali in cui il Sindaco è responsabile tanto dell'ordine pubblico cittadino, quanto delle politiche preventive, il governo del bene pubblico della sicurezza indicherà appunto un approccio più ampio di quello che sarebbe stato possibile nella sola prospettiva dell'ordine pubblico, includendo al suo interno e in termini non problematici quote consistenti di tradizionali politiche di ordine pubblico. E questo è quanto si determina, ad esempio, negli USA. Nelle realtà invece in cui la titolarità delle competenze di ordine pubblico non appartiene a chi ha il governo democratico della città, come in Italia, si pone drammaticamente quanto confusamente la questione della "integrazione" di competenze, servizi e culture non solo diverse, quanto funzionalmente "distinte". E qui nascono i problemi: qualsiasi governo del bene pubblico della sicurezza necessita di quote più o meno consistenti di "ordine pubblico". Sarei tentato a dire che qualsiasi politica di ordine pubblico che voglia essere efficace necessita oggi di essere integrata da quote più o meno significative di "sicurezza cittadina". E la distinzione manichea che si tende a proporre tra repressione e prevenzione – la prima in capo alle forze poliziali e alla magistratura, la seconda ai servizi del governo locale – non coglie la sostanza delle cose. Le polizie di Stato di fatto e di diritto sono anche agenzie di prevenzione; chi opera nei servizi del Comune di fatto e di diritto agisce anche in una prospettiva di controllo sociale.

Le distinzioni "giuridiche" sfumano insomma nell'azione concreta. Lo stesso si può dire per la distinzione tra "contrasto della criminalità" e "lotta al degrado". Distinzioni possibili, ma

solo in astratto. Nella situazione sopra descritta, i confini nella distinzione di competenze e funzioni sono diventati ben presto alquanto “elastici” nell’azione quotidiana di governo di una città.

Il fronte più aperto a possibili “sfondamenti” è da subito apparso quello della Polizia municipale: è infatti un corpo di polizia a tutti gli effetti (burocratici, di *mission*, ecc.), che può assumere compiti di polizia giudiziaria e che nella sua azione può esercitare anche funzioni di ordine pubblico. È poi un Corpo poliziale armato, a cui è riconosciuta un’indennità speciale di ordine pubblico e che se comandato opera unitamente alle Polizie di Stato in attività di ordine pubblico e di repressione della criminalità. La sola risorsa di “*vis repressiva*” di cui il Sindaco ha sempre potuto autonomamente disporre. Comprensibile quindi che in molte realtà la Polizia municipale sia diventata il centro gravitazionale intorno al quale si è costruito il governo locale del bene pubblico della sicurezza.

Facendo invece implicito richiamo alla scelta originaria e di fondo in senso centralistico dello Stato unitario, i nuovi poteri vengono oggi trasferiti al Sindaco quale ufficiale di governo. Così decidendo di riformare, si sarebbe dovuto più correttamente nominare le cose per quel che esse sono, e cioè che al Sindaco, quale ufficiale di governo, venivano trasferiti significativi poteri di ordine pubblico, e che questi si sommasero così a quelli di cui era già titolare come responsabile politico del Comune democraticamente designato dalla cittadinanza.

Che così sia nella sostanza, lo ricaviamo anche da altro. Ad esempio dalla determinazione di nuovi ed incisivi poteri dello Stato sull’azione amministrativa del Sindaco, quasi a volere trovare un qualche ri-equilibrio ad un eccesso di delega in una materia così gelosamente riservata. Si concede così la facoltà del Ministro dell’Interno di adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni sindacali quale ufficiale di governo secondo il riformato comma 12 dell’art. 54 del Testo unico dell’Ordinamento degli Enti Locali; si statuisce poi la potestà prefettizia (di cui al comma 9 del citato art. 54) di disporre

ispezioni “per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale”; si decide che i poteri sostitutivi che in precedenza, in caso di inerzia, potevano dare luogo alla nomina di un commissario, ora siano attribuiti dal comma 11 dell’art. 54 direttamente al Prefetto; ed infine, si contempla l’obbligo delle comunicazioni preventive secondo quanto determinato dal comma 4 del medesimo articolo.

Di ordine pubblico ovviamente si tace, come se esso continuasse a permanere di esclusiva competenza dello Stato. La lettera h.) del comma 2° dell’art. 117 della Costituzione è fatta così salva. La “sicurezza urbana” come altro dalla “sicurezza pubblica” può essere, in virtù del principio di sussidiarietà, allocata nelle competenze comunali di cui all’art. 118 della Costituzione.

Una cesura non solo ipocrita, ma che presto appare inidonea ad occultare quanto si vuole invece nascondere, al punto da costringere il Ministro dell’Interno con Decreto del 5 agosto 2008 a “definire” la “sicurezza urbana”(come altro dalla “pubblica sicurezza” o “ordine pubblico” e come altro dalla “incolumità pubblica”).

Da sottolineare quantomeno tre profili: 1) l’avvertita necessità politica di dare una “definizione”, operazione anomala in quanto non necessaria e quindi desueta alla tecnica della normazione; 2) non esistendo differenze rilevanti tra ordine pubblico e sicurezza urbana, la definizione di questa ultima cade nel *ridicule*, reggendosi alla fine solo su una specificazione di competenza territoriale e/o funzionale, come se recitasse: l’ordine pubblico a livello comunale quando agito dal Sindaco si definisce “sicurezza urbana”; 3) questa definizione offerta a livello di decreto ministeriale pone un serio problema di illegittimità costituzionale rispetto alla gerarchia delle fonti, potendo eventualmente solo la legge provvedervi, stante che il decreto ministeriale dice di più di quanto espresso dalla legge. Ma tacciamo di questi profili tecnici e fissiamo la nostra attenzione critica alla definizione di “sicurezza urbana”.

Che cos'è quindi la "sicurezza urbana"?

L'art. 1 comma 1° del decreto ministeriale in precedenza richiamato la definisce come "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

Nonostante un pericoloso scadimento verso un linguaggio ambiguo di stampo sociologico (leggi: "vivibilità dei centri urbani", "convivenza civile", ma ancor più la durkheimiana "coesione sociale", vera ciliegina sulla torta di questo pasticcio lessicale!), alla fine la definizione dice peggio, cioè inelegantemente, ma sostanzialmente, parafrasa la vecchia definizione dell' "ordine pubblico generale ed ideale" come "il buon aspetto e il regolare andamento del vivere sociale" di manzoniana memoria.

Più interessante, in quanto rilevatore più esplicito dell'intento, è il 2° comma del medesimo articolo, dove si dice che il Sindaco interviene per "prevenire" e "contrastare" le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, i fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool e l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, nonché quelle situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e privato e che determinano lo scadimento, l'incuria e il degrado della qualità urbana o che compromettono il decoro urbano, ed infine quelle condotte, come la prostituzione su strada e l'accattonaggio molesto, che possono offendere la pubblica decenza ovvero turbare il libero utilizzo degli spazi pubblici.

Le note che spiccano nella definizione data di sicurezza urbana, sono quindi: a) il riferimento costante alla dimensione della città; b) la mancata presa di distanza dai contenuti più "polizieschi" di ordine pubblico, stante che il riferimento alle tipologie d'autore dei soggetti destinatari dell'azione di sicurezza urbana sono – alla fin fine – sempre le vecchie figure della

pericolosità sociale ottocentesca, quali gli oziosi, i vagabondi, le prostitute, gli etilisti e i mendicanti molesti, ecc.; c) un ossessivo insistere su un'idea di ordine urbano di natura prevalentemente "estetica" (leggasi: "degrado", "scadimento della qualità urbana", "incuria", "decoro", "decenza"), che in quanto tale difficilmente potrà consentire di invocare uno stato di emergenza, determinando non poche perplessità se a fronte di alcune condotte che possono ledere l'estetica della città (si pensi al fenomeno dei graffitismo) il Sindaco decida di fare ricorso all'ordinanza urgente e contingibile.

Mi sembra sia da accogliere quella posizione che ritiene che il riformato comma 4 dell'art 54 del Testo Unico abbia introdotto una potestà generale provvedimentoale in capo al Sindaco anche ed oltre i casi di "contingibilità e urgenza" altrimenti si perderebbe il senso stesso della riforma, in quanto questa non avrebbe che, con altre parole, confermato quanto già e da tempo presente nelle competenze del Sindaco come ufficiale di governo. Dunque, all'ampliamento dei poteri amministrativi del Sindaco, il legislatore ha accompagnato l'allargamento delle rispettive manifestazioni provvedimentoali e se anche si possono ipotizzare due generi di ordinanze, esse costituiscono variante di un unico genere di provvedimenti, sottoposti entrambi alla preventiva comunicazione al Prefetto.

A proposito poi di quest'ultima, ci si interroga sulla natura giuridica della stessa. Se dovessimo propendere nell'intendere questo obbligo di comunicazione come indice di una precisa subordinazione gerarchica del Sindaco nei confronti del Prefetto in materia di sicurezza urbana e incolumità pubblica, in considerazione anche del fatto che in queste discipline il Sindaco agisce come ufficiale di governo, dovremmo concludere che nei fatti l'ordinanza sindacale in materia di sicurezza finisce per essere sottoposta al parere obbligatorio e vincolante del Prefetto. A convincerci in senso contrario è lo stesso art. 54 del Testo Unico, in cui le nuove relazioni Prefetto e Sindaco sono qualificate come di cooperazione e collaborazione. D'altra parte, il Sindaco, quale organo di elezione diretta, mal

sopporterebbe che, per quanto concerne le funzioni rientrate nelle materie statali, ma sopporterebbe di subire una *deminutio* a organo subordinato del Prefetto. E allora questo obbligo di comunicazione che finalità concrete persegue che non si esauriscano nei rapporti di buon vicinato su materie in cui la legge stessa invita alla più ampia collaborazione istituzionale?

Plurime, direi. In primo luogo l'ordinanza sindacale per essere eseguita sovente necessiterà dell'opportuna *vis*. E ben sappiamo che difficilmente il Sindaco potrà fare conto sempre ed unicamente sulle forze di polizia locale. Insomma, se l'ordinanza deve essere applicata spesso dovranno intervenire le forze di polizia di Stato. E a questo punto il Prefetto deve essere per tempo informato perché egli è e rimane responsabile ultimo per tutti i profili di ordine pubblico a livello provinciale. Insomma: in quanto l'ordinanza sindacale è anche di ordine pubblico – per l'ambiguità intrinseca della nozione di sicurezza urbana che ho in precedenza esaminato – il Prefetto ha e può esercitare un proprio specifico potere, come provvedere ad una temporanea sospensione della esecutività o chiedere il riesame del provvedimento sindacale stesso. Non è poi difficile paventare anche conflitti più radicali. Dall'altro lato l'ambiguità della natura del provvedimento sindacale, può giocare anche in un senso, diciamo, più favorevole al Sindaco stesso. Si consideri l'ipotesi affatto remota di un Sindaco che, fortemente condizionato dalla maggioranza o dall'opposizione in Consiglio comunale, adotti provvedimenti in materia di sicurezza urbana non particolarmente a lui graditi; in questo caso l'informazione preventiva al Prefetto potrebbe aiutarlo a convincere i più a desistere dall'impresa, adducendo particolari difficoltà palesategli dal Prefetto in tema di ordine pubblico.

Non presenta invece particolari problemi l'omessa (o tardiva) comunicazione. Non si tratterebbe di un vizio di annullabilità dell'ordinanza, ma solo di difetto di esecutività e esecutorietà della stessa.

I poteri oggi attribuiti al Sindaco non si limitano a “prevenire” le situazioni sopra sommariamente tipizzate, ma anche a

“contrastarle”, cioè a reprimerle.

Sul versante della prevenzione si fa ovvio riferimento alle competenze da sempre possedute dall'amministrazione comunale, cioè a quelle esperibili attraverso i servizi sociali, secondo i criteri propri delle politiche solidariste di aiuto al portatore del disagio o del bisogno insoddisfatto. Stante l'insistere sulla dimensione urbana, si devono pure includere le politiche di sicurezza situazionali, come la videosorveglianza degli spazi pubblici, di cui nelle ultime due decadi si è fatto ampio uso anche in Italia.

Più problematica si presenta l'azione di contrasto in termini repressivi. A ben riflettere direi debba limitarsi ad un potere reattivo agito al fine di neutralizzare alcune situazioni a rischio o di stigmatizzare socialmente alcuni autori. Azione amministrativa-poliziesca di tipo reattivo a cui sono costretti sia gli agenti delle polizie locali che quelli delle polizie di Stato, una volta che anche il Sindaco decida di farvi ricorso. Insisto: azione amministrativa-poliziale di tipo reattivo con finalità di innocuizzazione delle situazioni o di stigmatizzazione di alcuni autori, perché ovviamente non è costituzionalmente tollerabile alcuna supplenza penale dell'ente locale Comune, né si può oggi ritenere praticabile, stante una consolidata giurisprudenza a questo proposito, l'intervento penale ex art. 650 c.p. di fronte all'ordinanza inosservata del tipo di quella che si può ipotizzare in materia di sicurezza urbana. Questo non significa che non sussista un rapporto fra l'esercizio della potestà del sindaco e le materie anche penalmente disciplinate. Ed infatti l'art. 2 del decreto ministeriale più volte richiamato, contiene riferimenti testuali a materie regolate dalla legge penale, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, il danneggiamento del patrimonio pubblico, l'occupazione abusiva, l'accattonaggio attraverso lo sfruttamento di minori e disabili. In questi casi, il potere sindacale dovrebbe limitarsi alla prevenzione e al contrasto degli eventuali comportamenti di c.d. contesto su cui si inseriscono quelli specificatamente criminali che dovrebbero restare pertanto di esclusiva competen-

za dell'azione di polizia giudiziaria. Ma questa *actio finum regundorum* è facile solo in astratto. In concreto le cose sono più complesse e sfumate. Ad esempio, dobbiamo tenere conto che la polizia locale ha anche compiti di polizia giudiziaria; ed ancora: l'ordinanza sindacale in tema di sicurezza urbana attiva, come abbiamo detto, anche le polizie statali, che hanno sempre funzioni di polizia giudiziaria, cioè sono istituzionalmente chiamate alla repressione dei reati.

Altre volte invece l'azione di contrasto dell'ordinanza sindacale riguarderà condotte penalmente lecite; in questi casi l'ordinanza si limiterà così a colpire amministrativamente (con sanzioni pecuniarie, interdittive ed inhabilitative) alcuni autori, in verità solo quelli che sono minacciabili da sanzioni pecuniarie, interdittive ed inhabilitative. Si potrà ritirare la licenza o fare chiudere un locale pubblico ritenuto responsabile del degrado di una strada; si potrà con la forza provvedere allo sgombero di un caseggiato pericolante, abusivamente occupato; si potrà solo, nei fatti, intimare ad alcuni "senza fissa dimora" (vedi, ad esempio, i "pankabbestia") di non esercitare l'accattonaggio e alle prostitute di strada, se non straniere clandestine, di allontanarsi da alcune zone della città, perché con le loro condotte offendono la decenza pubblica, ma nulla più, consapevoli che nei confronti di questi autori la sanzione amministrativa esercita comunque scarsa efficacia.

L'esperienza ci insegna che in sé considerati questi poteri di ordine pubblico non si palesano oggi particolarmente efficaci, tanto è vero che nel nostro Paese le Polizie di Stato ne fanno un uso parsimonioso e con finalità prevalentemente volte a censurare simbolicamente alcune condotte, sovente solo quando costrette da movimenti di indignazione dell'opinione pubblica cittadina. Questi poteri appartengono infatti ad un arsenale poliziale che si mostra sempre più obsoleto di fronte a chi vive la città come *city users*, non intrattenendo con essa altro vincolo se non quello di chi vive la metropoli per quel tanto questa offre di edonisticamente consumabile.

Ci si interroga se invece questi poteri di repressione nelle

mani di chi ha già ampi poteri di prevenzione possano determinare alla fine una diversa e più rilevante efficacia all'azione di controllo, in un rinforzo reciproco tra interventi proattivi e interventi reattivi, ben coordinati dalla medesima intelligenza e volontà politico-amministrativa. Non posso che augurarlo, stante il grave *deficit* di disciplina sociale che segna le nostre città, anche se ne dubito. Ne dubito perché i governi delle città oggi in Italia sono irrimediabilmente distanti dal possedere un livello minimo di cultura di governo del bene pubblico della sicurezza a livello locale. Le vocazioni dominanti nei sindaci d'Italia sono purtroppo tutt'ora sospese tra un eccesso di ingenuità e uno di autoritarismo. Alcuni pensano di potere governare la sicurezza delle loro città attraverso politiche sociali di sola prevenzione; altri non vedono l'ora di potere vestire i panni dello "sceriffo", convinti che basti evocare la legalità per produrla.

Ciò non toglie che alla fine mi senta però in obbligo di salutare favorevolmente questo provvedimento di delega di poteri di ordine pubblico nei confronti dei sindaci. La nozione di "sicurezza urbana" serve a definire un nuovo spazio per introdurre un piccolo potere sindacale di polizia in parte concorrenziale a quello agito dallo Stato a livello locale, trattandosi in buona sostanza di potere di ordine pubblico, anche se non solo. La scelta operata era da tempo nella logica delle cose e non penso certo che un governo nazionale di centro-sinistra avrebbe agito diversamente.

Non si poteva continuare a lasciare i Sindaci privi di poteri di ordine pubblico di fronte ad una crescente domanda di politiche di sicurezza a loro esclusivamente rivolta dalle collettività cittadine.

ra, finalmente, questa carenza di poteri è stata sia pure solo in parte colmata. I sindaci non potranno più invocare l'impossibilità istituzionale di agire. E soprattutto saranno costretti ad agire. Come ebbi un tempo fa ad augurarmi a questo proposito: si metta finalmente la palla al centro e si permetta ai poteri locali di giocare.

Probabilmente essi faranno molti e gravi errori, ma intanto giocheranno. E dagli errori forse – non posso che augurarmelo – se non tutti, certo alcuni apprenderanno.

8. Le pre-condizioni mai avveratesi per il governo locale della sicurezza

Altrettanto si determina sul fronte del ruolo delle polizie locali. In questi ultimi quindici anni, le polizie locali sono state attraversate da domande sovente contraddittorie, ma comunque orientate in un senso che definirei di assunzione di funzione di supplenza.

I governi delle città ben presto hanno realizzato che la sola risorsa poliziale di cui potevano fare conto era fornita da quella locale. Polizia a tutti gli effetti, con competenze anche di polizia giudiziaria, ma non polizia di ordine pubblico in senso proprio ed autonomo. Una riforma coerente in una prospettiva di forte decentramento amministrativo suggerisce, anche al di fuori di un'opzione federativa, di investire sulle polizie locali, se mai a livello regionale, come polizie di ordine pubblico, ma con competenze distinte nei confronti delle polizie nazionali. Prospettiva questa, allo stato attuale del dibattito politico, ben lontana da realizzarsi.

Anche in questo caso, una condizione non realizzatasi costringe a cercare strade traverse e sostanzialmente equivocate, come piegare le polizie locali a funzioni supplenti. A livelli diversi in ragione anche delle resistenze corporative e sindacali messe in campo dalle diverse polizie municipali non sempre favorevoli ai cambiamenti di *mission*, i corpi di polizia locale hanno progressivamente agito in funzione di supplenza nei confronti delle esigenze di controllo poliziale del territorio inevase dalle polizie di stato: di fatto hanno avanzato nell'assunzione di funzioni di ordine pubblico, solo formalmente coperte dai nuovi compiti di cooperazione assunti con le polizie di stato a livello di contratti di sicurezza. La figura del “vigile di quartiere” e “di prossimità” segna appunto la posi-

zione di passaggio tra polizia amministrativa e polizia di ordine pubblico.

Altra condizione, altrettanto decisiva ad uno sviluppo di una politica locale di sicurezza, è data dalla crescita di un movimento riformatore capace di ridefinire i confini di una legalità compatibile al governo stesso della sicurezza. Certo, quindi, più poteri ai governi delle città, ma nella consapevolezza che la possibilità di governare il bene pubblico della sicurezza nelle città dipende dalle opportunità di offrire anche normativamente un diverso ordine ai grandi disordini sociali.

Con forza ed evidenza diverse, la questione del governo della sicurezza oggi sempre più palesa come inefficace l'arsenale tradizionale e già sperimentato delle politiche di produzione di ordine sociale, tanto quelle repressive che quelle preventive. Si taccia di quelle repressive, di cui è da sempre dubbia l'efficacia. Ma anche quelle preventive "tradizionali" – fondate prevalentemente sull'aiuto e sulla solidarietà – si mostrano certo necessarie, ma non sufficienti nella produzione di un governo efficace della sicurezza. In effetti, queste, in buona parte si sono venute costruendo su un modello di intervento nei confronti delle problematicità sociali fondamentalmente imperniate sul paradigma del "deficit" e della "territorialità", nel senso appunto dell'attivazione delle reti che vincolano gli attori sociali portatori di conflitto e di disagio al territorio di appartenenza e nel soddisfacimento, sia pure sempre parziale, dei loro bisogni insoddisfatti. Purtroppo le nuove soggettività della pericolosità, come gli immigrati, sempre più sfuggono ad ogni criterio tradizionale di appartenenza al territorio, quantomeno fino a quando non si sarà determinata una situazione avanzata di integrazione, e nel contempo le dimensioni della loro presenza in sfortunata coincidenza con la crisi dello stato sociale, non consentano di essere governate solo con le tradizionali politiche assistenziali. Ma ciò che più emerge con prepotenza è ben altro: nel processo in atto i nuovi soggetti della pericolosità si collocano prevalentemente (e comunque all'inizio) come "salariati" – all'interno di mercati illegali che solo ed in

quanto perché così “artificialmente” definiti – cioè a prescindere dalla loro “dannosità sociale” e dalla circostanza che comunque essi soddisfano bisogni sociali diffusi e insopprimibili – non possono poi essere disciplinati, ove appunto qualsiasi possibile ordine può essere solo quello criminale. La definizione di questi mercati come illegali – quello della droga, del sesso mercenario, del gioco d’azzardo, ad esempio – colloca gli stessi in spazi di “libertà selvaggia”, pre-contrattuale, egemonizzabili e di fatto egemonizzati da logiche queste sì socialmente pericolose. La possibilità di un governo della sicurezza suggerisce quindi che si prenda in seria considerazione anche l’opportunità di condurre, sia pure in parte, questi mercati fuori dalla illegalità, stante che essi non possono comunque essere soppressi fino a quando esisterà una domanda sociale non altrimenti soddisfatta.

Tutto questo in Italia non si è dato in questi ultimi anni, neppure timidamente. Anzi, le tendenze che si sono registrate sono state, in senso contrario, di un ulteriore irrigidimento ed innalzamento della soglia di legalità, ad esempio nei confronti del consumo di droghe illecite e nella repressione dell’immigrazione irregolare.

Le città italiane investite dall’incalzare progressivo dell’onda securitaria hanno dovuto agire amministrativamente in un contesto nazionale particolarmente ostile, che si mostrato prima assai povero di risorse, poi relativamente indisponibile a procedere a quelle riforme che avrebbe potuto garantire le condizioni necessarie per lo sviluppo di una cultura e di una politica di governo della sicurezza a livello locale.

9. Pessimismi

Sulle città non si è voluto investire, lasciando le amministrazioni comunali prive delle competenze minime necessarie ad un’assunzione di responsabilità nel governo della sicurezza urbana; le polizie di stato non sono state riformate nel senso auspicato per una crescita di capacità di controllo del territorio

e di responsabilizzazione democratica nei confronti dei cittadini e quelle locali sono rimaste lontane dall'assunzione di funzioni di supplenza nei confronti di quelle nazionali; l'egemonia penalistica sulle grandi emergenze offerte dai mercati illegali si è, se mai, progressivamente irrigidita e parossisticamente estesa; la società civile, sovente anche ricca di capitale sociale – vedi alcune città del nord Italia – non è stata aiutata nella produzione e sviluppo di culture diffuse di controllo sociale di tipo comunitario; la crisi del *welfare* ha poi investito le politiche dei servizi sociali, depauperando progressivamente le azioni di prevenzione sociale di ogni capacità di disciplina sociale delle problematicità.

Sembrerebbe che il tema della sicurezza sia assunto a livello di dibattito politico nazionale come questione politica *tout court*, ma in questa sola dimensione finisca poi per esaurirsi, come moneta preziosa per “retribuire” possibili scambi elettorali o non per orientare politiche di governo. Insomma, si corre il rischio che si facciano più convegni, tavole rotonde, si pubblicino libri e ricerche, si affermi a livello di pronunciamento politico il tema del governo della sicurezza, di quanto non si agisca per fare sì che il governi locali possano produrre una cultura politica di governo della sicurezza urbana.

Poi, certo, nonostante le difficoltà di crescita e di sviluppo, nonostante i processi involutivi sopra censurati, per quanto poco e spesso male, alcune cose sono ovviamente cambiate a livello di politiche locali e altre più in profondità nelle politiche di controllo sociale. E questi cambiamenti ovviamente tra loro interagiscono, contribuendo anche ad una diversa costruzione sociale del problema della sicurezza dalla criminalità, oggi in Italia. Ma il processo di sviluppo di una cultura e di una politica di governo locale della sicurezza è stato così tenacemente contrastato nella sua crescita fino forse al punto da pregiudicare irrimediabilmente la sua sopravvivenza e quindi fino al punto da lasciarci dubitare se possa parlarsi oggi in Italia di politiche locali di sicurezza.

Se possiamo dubitare dell'esistenza oggi in Italia di una cul-

tura di governo locale della sicurezza non possiamo invece mettere in dubbio che sia venuto a mancare nel tempo la questione securitaria nelle nostre città. Il tema della sicurezza ci accompagnerà per molto tempo ancora. Se esso è nella sua essenza null'altro del modo in cui socialmente vengono costruiti, nella realtà e nell'immaginario collettivo, i problemi connessi ai processi di trasformazione conseguenti alla globalizzazione e alla crisi delle politiche di *welfare*, sarebbe quantomeno ingenuo aspettare che la "moda" passi in fretta.

Non possiamo però neppure illuderci che il recupero della politica possa – se mai si darà – essere effettivamente in grado di ritradurre e pertanto decostruire il tema della sicurezza nell'azione di governo verso un nuovo ordine sociale. Appunto: sarebbe l'obiettivo, ma non è affatto scontato l'esito. Peraltro il tema della sicurezza non può essere assunto come un problema che possa trovare una soluzione una volta per tutte. Non tutti i problemi possono infatti essere risolti, per la buona ragione che o non sono problemi o sono problemi mal posti. E quello della sicurezza è tanto un non-problema quanto un problema mal posto. Non c'è *farmacum* perché non c'è malattia da cui difendersi. La sicurezza è un tema (o il tema) di governo complessivo della città. Si può e si deve governare la sicurezza senza illuderci di sconfiggere l'insicurezza. "Farsi carico" (*to care*), infatti, non vuol dire risolvere.

Ma farsi carico vuol dire comunque scegliere un punto di vista. La sicurezza, se è "bene privato", lo sappiamo, è bene scarso e concorrenziale. Bisogna che progressivamente le forze politiche declinino la sicurezza come "bene pubblico", senza ovviamente cadere nel facile errore di ridurre il tema della sicurezza cittadina a questione di ordine pubblico. E la sicurezza può essere intesa e governata come bene pubblico solo nella produzione di maggiore "sicurezza dei diritti per tutti", *in primis* di coloro – i più deboli – che soffrono di minore tutela dei propri.

La sicurezza come bene pubblico si produce e governa ampliando gli spazi di agibilità dei diritti, cioè ampliando la

cultura e le occasioni di assunzione dei rischi. Se la politica della sicurezza come bene privato convince a ridurre i nostri diritti per correre meno rischi, la politica della sicurezza come sicurezza dei diritti di tutti, convince a correre più rischi per garantire di più l'esercizio dei nostri diritti. "L'aria della città rende liberi", oggi come agli inizi del secolo passato, a patto che si vogliano e si sappiano correre gli inevitabili rischi. E questo è teoricamente chiaro. Ma esistono le condizioni politiche, oggi in Italia, per convincere socialmente della necessità di correre questi rischi?

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Amendola G. (1997), *La città postmoderna. Magie e paure della metropoli contemporanea*, Laterza, Roma-Bari.
- Baratta A. (1997), "Politica Criminal, entre la Política de la Seguridad y la Política Social", E. Carranza, coord. de, *Delito y Seguridad de los habitantes*, Siglo XXI, Mexico, pp. 80 ss.
- Barbagli M. (1995), *L'occasione e l'uomo ladro. Furti e rapine in Italia*, il Mulino, Bologna.
- Barbagli M. (2008), a cura di, *Rapporto sulla criminalità in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- Davis M. (1990), *City of Quartz*, Verso, London.
- De Giorgi A. (2000), *Zero-tolleranza. Strategie e pratiche della società del controllo*, Derive Approdi, Roma
- Garapon A., Salas D. (1996), *La République pénalisée*, Hachette, Paris.
- Garland D. (1985), *Punishment ad Welfare: A History of Penal Strategies*, Gover, Aldeshot.
- Greenberg S. F. (1985), *Informal Citizen Action at Neighbourhood Level*, Government Printing Office, Washington, DC.
- Harcourt B. E. (2001), *Illusion of Order. The False Promise of Broken Windows Policing*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- McKenzie E. (1994), *Privatopia – Homeowner Associations and the Rise of Residential Private Government*, Yale University Press, New Haven.
- Nelken D. (1985), "Community Involvement in Crime Control", *Current Legal Problems*, 38, 1, pp. 39 ss.
- Newman O. (1972), *Defensible Space - Crime Prevention through Urban Design*, McMillan, New York.
- Pavarini M. (2006), a cura di, *L'amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in Italia*, Carocci,

Roma.

Putman R. D. (2000), *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, Simons & Schuster, New York.

Robert Ph. (1990), "L'insécurité: représentations collectives et question pénale", *L'Année sociologique*, n. 40, pp. 313 ss.

Roché S. (1993), *Le sentiment d'insécurité*, Puf, Paris.

Roché S. (1998), *Sociologie politique de l'insécurité*, Puf, Paris.

Simon J. (2007), *Governing Through Crime. How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear*, Oxford University Press (traduzione italiana: *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*, Cortina Editore, Milano, 2008).

Winson J. Q., Kelling G. L. (1982), "Broken Windows. The Police and Neighbourhood Safety", *The Atlantic Monthly*, pp. 29 ss.

Figli e figlie dell'immigrazione, devianza, controllo sociale: una ricerca in Emilia-Romagna

Dario Melossi, Stefania Crocitti, Ester Massa

Se vi è un aspetto nell'attuale congiuntura sociale ed economica che reca su di sé le "stigmati" della "disuguaglianza sociale", questo sta nell'incrocio tra processi migratori e giustizia e, in particolare, tra processi migratori e rappresentazione e trattamento della devianza dei giovani migranti e, sempre più, dei figli e delle figlie dell'immigrazione. Per questo motivo, abbiamo voluto affrontare, in una serie di ricerche, la situazione del rapporto tra soggetti giovani, provenienti dall'immigrazione, e devianza (soggetti caratterizzati da un'età, cioè, per la quale fosse lecito aspettarsi che non si fosse ancora sviluppato un compiuto processo di criminalizzazione). Ci è dunque sembrato che un contesto ed una metodologia ideali di ricerca potessero essere rappresentati dall'impiego della metodologia cosiddetta di *self-report* all'interno della scuola secondaria di primo grado (la c.d. "scuola media").

1. La presenza dei minori stranieri nelle scuole

I dati che si riferiscono alla presenza di studenti stranieri nelle scuole italiane mostrano, come sottolineato dal Ministro della Istruzione, "una realtà mobile e cangiante, ma anche stabile e strutturale"¹. Durante gli ultimi dieci anni si è infatti assistito ad un progressivo aumento del numero dagli studenti stranieri nelle scuole italiane, fino a raggiungere l'odierna cifra di 574.133, con un incremento del 14,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un'incidenza del 6,4% sulla totalità degli studenti nelle scuole della nazione, con picchi del 7,7% nella scuola primaria e del 7,3% in quella secondaria. Questi dati non solo sottolineano il carattere di stabilità del fenomeno, ma rappresentano anche la fotografia di una comunità scolasti-

ca alquanto variegata, che testimonia dell'esistenza di un tessuto sociale multiforme e policentrico, formato da studenti che provengono da ben 191 paesi d'origine. È utile inoltre sottolineare altri aspetti particolari della presenza straniera nelle scuole del territorio italiano. La prima è che la sua distribuzione sul territorio nazionale appare piuttosto disomogenea e differenziata: la concentrazione è largamente superiore nella parte settentrionale del paese, con un'incidenza del 10,3% nelle regioni del nord-est, e del 10% in quelle del nord-ovest, contrastando fortemente con le altre aree geografiche italiane, che presentano valori molto inferiori (dall'8,4% del centro all'1,7% del sud e l'1,6% delle isole)².

Altra peculiare caratteristica della scuola italiana è data dal recente cambiamento che essa ha subito: nel passaggio dal 2003 al 2004, per esempio, gli alunni stranieri sono aumentati quasi di 100.000 unità, e nel corso degli anni successivi hanno mantenuto, fino ad oggi, un tasso di crescita, se non così veloce, similmente alto. Il dato appare ancora più interessante, nell'ottica di questo contributo, in quanto proprio la regione Emilia-Romagna, dove la ricerca di cui si parla ha avuto luogo, è la prima regione nel paese quanto ad incidenza degli stranieri nelle scuole (11,8% nell' a.s. 2007/2008), dato che testimonia non solo il livello di integrazione raggiunto dagli immigrati nella società emiliano-romagnola, ma anche la natura stabile del fenomeno. La crescita non sembra inoltre mostrare una tendenza alla diminuzione nei prossimi anni, mentre alcune province, specie dell'area emiliana, hanno raggiunto picchi superiori al 13% (in particolare Piacenza, con il 14,9%, e Reggio Emilia, con il 13,8%).

2. Indagini di self-report

La ricerca oggetto di questo contributo si caratterizza per il particolare approccio metodologico, piuttosto inusuale in Italia, anche se da lungo tempo usato nel resto d'Europa e negli Stati Uniti, ovvero le indagini di *self-report* (auto-confessione).

Esse rappresentano uno dei principali strumenti alternativi – e tuttavia complementari – alle statistiche ufficiali, focalizzandosi sull'interpellare direttamente i potenziali autori di comportamenti devianti riguardo alle loro attività. Questa metodologia d'indagine, assieme alle inchieste di vittimizzazione, ha conosciuto una progressiva diffusione negli ultimi decenni – a partire dalla accresciuta consapevolezza circa i limiti delle statistiche ufficiali (Kitsuse e Cicourel, 1963) – contribuendo così a disegnare mappe più attendibili circa la reale diffusione e frequenza di comportamenti devianti all'interno di specifici gruppi di popolazione, come, ad esempio, nel caso della delinquenza giovanile, che viene generalmente sottostimata, da un lato a causa della non imputabilità dei minorenni, dall'altro a causa di una certa indulgenza dimostrata dagli adulti quando si trovano a dover giudicare le “intemperanze” dei più giovani. Come sostiene Aebi (2009), è scorretto comunque considerare le indagini di *self-report* unicamente come strumento non ufficiale per misurare il comportamento criminale nella società: queste ricerche infatti costituiscono un modo utilissimo per investigare anche quegli aspetti della vita dei rispondenti (famiglia, scuola, amici, ambiente sociale ecc.) che non vengono in altro modo esaminati e che possono essere fondamentali per l'interpretazione degli stili di vita legati al comportamento deviante.

Un aspetto rilevante di questa metodologia, che rende le inchieste di auto-confessione uno strumento più affidabile di altri, soprattutto quando si tratta di esplorare parti di popolazione generalmente esposte a situazioni di “criminalizzazione selettiva” (come ad esempio gli immigrati), consiste nel fatto che queste inchieste evitano – così come invece non fanno le “inchieste di vittimizzazione” – la possibile inclinazione della popolazione a denunciare e discriminare, rischiando di duplicare, anche se in un modo differente, le dinamiche di sovrapposizione del comportamento deviante per i soggetti facilmente percepiti come pericolosi (similmente a quanto succede nelle statistiche ufficiali)³.

La dimensione metodologica ha assorbito nel tempo una buona parte della discussione riguardo ai *self-report*: se infatti i criminologi hanno raggiunto un generale consenso riguardo alle potenzialità di questa tecnica per scoprire una stima più affidabile della diffusione e frequenza dei comportamenti devianti, ciò nonostante è chiaro che l'affidabilità di questi risultati dipende, in buona parte, anche dalle opzioni metodologiche usate dai ricercatori (Blakely et al., 1980).

Va infatti sottolineato che uno degli aspetti problematici di queste tecniche di rilevazione è costituito dalla difficoltà di definire un campione affidabile, in quanto esso, per ragioni logistiche e di comodità, è spesso selezionato all'interno della popolazione delle istituzioni chiuse (come i carceri) o semi-chiuse (come le scuole), luoghi che implicano invariabilmente una sovraesposizione di alcuni settori della popolazione (Braithwaite, 1981; Hindelang, Hirschi e Weis, 1981). Inoltre lo spettro dei comportamenti devianti considerati nelle inchieste spesso tende a virare su fatti di reato di scarsa gravità (Tittle, Villemez e Smith, 1978), portando quindi inevitabilmente alla conclusione di una generale diffusione delle condotte devianti nei campioni di popolazione osservati⁴.

Oltre a portare a quest'ultima conclusione, le inchieste di auto-confessione hanno fornito anche altre informazioni interessanti alla ricerca criminologica, contribuendo in maniera rilevante ad abbattere una serie di cliché riguardo alla distribuzione della devianza nelle varie classi e categorie sociali e a ridimensionare alcune "certezze" riguardo all'eziologia della devianza (in particolare quelle che postulano una maggiore inclinazione verso il crimine da parte delle classi sociali più svantaggiate⁵, delle minoranze etniche⁶ e dei maschi).

3. Una ricerca pilota: Bologna

La ricerca di cui qui si tratta costituisce una sorta di continuazione e approfondimento di un precedente studio, svoltosi nel biennio 2003-2005, su di un campione di 337 alunni pro-

venienti da 4 istituti secondari di primo grado nel territorio comunale di Bologna⁷. In questa prima ricerca il nostro oggetto di indagine era in generale rappresentato dalle forme di socializzazione normativa osservabili in una società sempre più multiculturale, con particolare riferimento alla “seconda generazione” immigrata. L’universo dell’immigrazione minorile in Italia definisce infatti un territorio fortemente disomogeneo, formato da giovani migranti con storie e percorsi di vita molto diversi e spesso distanti tra loro (Melossi e Giovannetti, 2002) e il cui unico elemento comune sembra essere costituito dall’esperienza stessa della migrazione, intesa – al di là della sua dimensione puramente geografica – come un cambiamento, spesso radicale, che complica e pone in discussione i legami di appartenenza e affiliazione culturale (Favaro, 2002). Questi elementi hanno indotto tradizioni criminologiche anche notevolmente distanti dal punto di vista sia teorico sia politico a individuare nelle seconde generazioni una particolare esposizione al rischio di devianza: le principali variabili predittive di comportamenti criminali o devianti – siano esse di matrice “culturale” o “strutturale” – sembrerebbero infatti destinate ad intensificarsi in virtù degli svantaggi specificamente connessi allo status di “immigrato di seconda generazione”. In un tale contesto è ragionevole supporre che si pongano le basi per la nascita di modelli di socializzazione e di comportamento alternativi a quelli proposti dalla cultura dominante. Il processo di socializzazione delle “seconde generazioni”, infatti, non è né univoco né semplice (Portes, Fernandez-Kelly, Haller, 2005; Ambrosini e Molina, 2004; Crul e Vermeulen, 2003; Zhou, 1997): è possibile infatti che emergano molteplici e complesse forme di identificazione che vanno dalla chiusura “etnica”, al mimetismo, alle identità multiple quando non assumono espressioni di crisi (Colombo, 2007), aperto conflitto e ribellione (Piore, 1979).

Caratteristica peculiare della ricerca pilota è data dal modo in cui gli autori hanno deciso di affrontare il problema della definizione delle “seconde generazioni”. Jacqueline Andall (2002)

ha infatti giustamente puntualizzato come le prime difficoltà a trattare questo argomento nascano proprio dal mancato accordo di studiosi e ricercatori su come definire la categoria che si vuole esaminare⁸. Cambiando i metodi di catalogazione, il rischio di ottenere risultati affetti da errori è molto grande: da un lato restringendo il campo di indagine con criteri molto severi si corre il rischio di ridurre il campione ad un numero di soggetti piuttosto scarno e quindi non realmente rappresentativo, ma balza agli occhi che includere nella stessa categoria un bambino nato nel paese d'adozione e un adolescente vissuto prevalentemente in un'altra società potrebbe comportare difficoltà nell'identificare chiaramente l'identità in cui si riconoscono maggiormente i soggetti, il loro livello di integrazione sociale, i loro riferimenti culturali (Andall, 2002). Per scongiurare l'evidente inadeguatezza di una misurazione puramente binaria (stranieri/italiani) a rendere conto di tale varietà gli autori della ricerca pilota hanno quindi optato per la costruzione di una variabile complessa denominata *esterità*, che considera la condizione dell'essere straniero come una qualità graduabile e quindi continua, che misura la distanza tra italiani e stranieri, senza però polarizzare eccessivamente il campione. Per costruirla infatti, sono stati elaborati i risultati ottenuti da domande riguardanti le caratteristiche anagrafiche del minore e dei suoi familiari più prossimi.

Questa ricerca "pilota" si proponeva di testare l'ipotesi che la tradizionale differenza nei livelli di devianza tra italiani e stranieri (in particolare le seconde generazioni) non fosse riconducibile ad un legame causa-effetto tra la devianza dei minori e il loro status di straniero, ma potesse essere spiegata facendo ricorso alla più complessa situazione socio-economica della famiglia del minore straniero. Tuttavia, da questa prima ricerca non risultò esistere una generale maggior propensione a delinquere da parte degli stranieri, e, in particolare, non sembrò essere consistente la più volte ipotizzata relazione positiva tra il crescere dell'identità straniera e il crescere dei livelli di devianza auto-rilevata. Le uniche relazioni positive (inverse)

trovate con il valore dell'esterità dell'alunno, erano legate al suo status socio-economico, sia oggettivo (attraverso l'identificazione del prestigio sociale attribuito alla famiglia, come riflesso del prestigio attribuito dalla società alla professione paterna) sia percepito (attraverso l'opinione del ragazzo sulla propria casa, quartiere, ambiente in generale). Queste ultime caratteristiche del soggetto, ed in particolare il prestigio della condizione familiare, sia a livello sociale sia economico, erano invece legati alla devianza, segnalando una sorta di paradosso: coloro che nel campione si distinguevano per gli elevati livelli di devianza si rivelarono spesso essere gli studenti appartenenti alle famiglie più abbienti e prestigiose, i cui genitori svolgevano professioni tradizionalmente non affidate ai migranti. Per quanto riguarda il rapporto tra situazione socio-economica dei minori e devianza, quindi, la prima ricerca diede risultati quasi opposti a quelli derivati dalla *communis opinio* italiana. I risultati della ricerca pilota, inoltre, segnarono come il rapporto dei minori con la loro famiglia (in particolare il possedere deboli legami con i genitori e il soffrire di forti contrasti di tipo culturale e/o generazionale) giocasse un ruolo importantissimo nella scelta di aderire a comportamenti di tipo deviante o addirittura criminale, sia per quanto riguarda i minori italiani sia per quanto riguarda i minori stranieri.

4. La nuova ricerca: Emilia-Romagna

La ricerca oggetto di questo contributo⁹ si pone in continuità con lo studio appena discusso, e ha come obiettivo quello di "testarne" i risultati su di un campione molto più grande e rappresentativo e di approfondirne alcuni aspetti. Proprio al fine di poter comparare in modo efficace i risultati sono state inserite nel campione le stesse scuole del comune di Bologna che erano state precedentemente analizzate, in modo da poter misurare l'attendibilità dello strumento di rilevazione. La ricerca, condotta in 28 istituti delle nove province della regione Emilia-Romagna, ha coinvolto 4.775 studenti frequentanti l'ultimo

anno delle scuole secondarie di primo grado. Anche in questa ricerca come nella precedente si è deciso di fare ricorso alla variabile “esterità” per misurare la distanza tra la condizione di “italiano” e quella di “straniero”¹⁰.

Per quanto riguarda la *devianza* – in ragione dell’età media dei ragazzi intervistati (13 anni) – i comportamenti di cui si è sollecitata l’auto-confessione possono, in un certo senso, considerarsi come di “minore gravità”. In alcuni casi, essi hanno una vera e propria rilevanza penale (ad esempio il furto), in altri, invece, rappresentano una forma di “ribellione” verso l’autorità genitoriale o l’autorità scolastica (il disubbidire a genitori o insegnanti solo per divertimento). Infine, sono state inserite alcune domande relative a manifestazioni di “violenza” (il picchiare qualcuno) nonché quelle sul bere alcolici e sul fumare sigarette, comportamenti oggi molto diffusi tra i più giovani. Si premette che i risultati qui presentati devono essere considerati con estrema cautela trattandosi soltanto di prime analisi statistiche. Si rinvia al rapporto di ricerca (di prossima pubblicazione) per una più dettagliata discussione del modello complessivo, in cui, utilizzando il metodo della *path analysis*, sono stati analizzati i legami diretti ed indiretti tra le variabili considerate e la devianza auto-rilevata (variabile dipendente), tenendo conto delle teorie criminologiche poste a fondamento dell’indagine.




Grafico 1: valori medi della devianza autorilevata

Come mostra il grafico 1, l'indice generale di devianza presenta valori medi alquanto bassi sia per i minori italiani che stranieri: rispettivamente, 7,99 e 8,10¹¹. Non sono emerse differenze significative basate sull'esterità¹², mentre il genere riveste un ruolo fondamentale: i maschi intervistati registrano valori più elevati (e statisticamente significativi) di devianza rispetto alle femmine.

Confermando i risultati della ricerca pilota, inoltre, i *legami istituzionali* – riferiti sia alla famiglia sia alla scuola – si presentano correlati con la devianza: coloro che dimostrano un minore “attaccamento” e una minore soggezione all'autorità genitoriale e degli insegnanti ammettono in misura maggiore di aver tenuto comportamenti devianti. La *classe sociale*, al contrario, ossia la condizione socio-economica – misurata principalmente attraverso il tipo di occupazione dei genitori – è negativamente correlata con l'esterità (-.34)¹³ ma non con la devianza. Tale risultato rappresenta un importante punto di partenza per ulteriori considerazioni in merito al rapporto tra l'essere stranieri e la devianza, soprattutto se inserito, come si dirà in seguito, nel più ampio discorso sulla *condizione di “irregolarità”* dei minori stranieri come strettamente connessa alla criminalità, ma anche ai processi di criminalizzazione dei migranti.





Grafico 2: chi porta via qualcosa di nascosto agli amici?


Analizzando in dettaglio alcuni comportamenti e, in particolare, quelle forme di devianza qualificate come “furto”, i minori che dichiarano di “aver portato via qualcosa di nascosto agli amici” rappresentano una minoranza (l’11% dell’intero campione), con percentuali (lievemente) superiori alla media nel caso dei maschi italiani, come può osservarsi nel grafico 2.

**Grafico 3: chi porta via qualcosa da un negozio senza pagare?**

La situazione cambia se si considera la fattispecie del furto in negozio, in quanto la percentuale di quanti dichiarano “di aver preso qualcosa da un negozio senza pagare” si riduce (grafico 3). Anche in tal caso i maschi registrano un livello totale di devianza doppio rispetto a quello delle femmine.

Alcune differenze, inoltre, emergono comparando il gruppo degli stranieri e quello degli italiani: i primi, infatti, ammettono di aver rubato “qualche volta o spesso” in misura lievemente maggiore degli italiani – e questo sia nel caso dei maschi sia delle femmine.

Grafico 4: chi prenderebbe qualcosa da un negozio senza pagare?



Tuttavia, se dalla “auto-confessione” di comportamenti devianti si passa alla mera *possibilità* di attuarli in circostanze in cui l’azione non avrebbe conseguenze giuridicamente negative e socialmente stigmatizzanti (*Prenderesti qualcosa da un negozio senza pagare se nessuno ti vedesse?*), le differenze tra italiani e stranieri sostanzialmente si invertono e gli italiani sono assai più pronti al furto (cfr. grafico 4).

Per completare la discussione sui furti deve aggiungersi che la quasi totalità dei minori intervistati (95% nel gruppo degli italiani e 93% nel gruppo degli stranieri) ha risposto “no” alla domanda: “È giusto prendere qualcosa da un negozio senza pagare, se costa troppo e non hai i soldi”.

Parrebbe quindi emergere in tutto il campione (senza differenze di rilievo tra minori stranieri ed italiani) sia la consapevolezza che “rubare è vietato” sia l’interiorizzazione di tale divieto – non “neutralizzato” da condizioni di svantaggio economico.

Grafico 5: chi fuma?






Grafico 6: chi beve alcolici?



Passando all'analisi del bere alcolici e del fumare sigarette, comportamenti oggi sempre più diffusi tra i giovani (*cfr.* Santinello et al., 2008; Buzzi et al., 2007), dai grafici 5 e 6 emerge una prima evidente distinzione: la percentuale di minori che dichiarano di fumare “qualche volta/spesso” è quattro volte inferiore alla percentuale di quanti dichiarano di consumare, con la stessa frequenza, bevande alcoliche. In entrambi i casi, le condotte sono legate a modelli comportamentali “adulti” simbolo di emancipazione dei minori e di distinzione all'interno del gruppo dei pari.

Dalla ricerca non sono emerse rilevanti differenze di genere per quanto riguarda il fumo (a differenza che per l'alcol!), mentre si può sottolineare una differenza di carattere "culturale" e forse religiosa tra italiani e stranieri. I ragazzi stranieri, infatti, dichiarano in misura maggiore dei loro coetanei italiani di fumare sigarette¹⁴; una situazione opposta si registra, invece, per il bere alcolici: i ragazzi italiani presentano valori superiori alla media mentre gli stranieri registrano livelli di consumo di alcolici inferiori¹⁵.

Grafico 7: chi picchia qualcuno?



Ulteriore forma di devianza inclusa nella ricerca è quella che riguarda i comportamenti "violenti" misurati attraverso il fatto di "aver picchiato qualcuno". In questo caso emergono non soltanto differenze di genere – l'82% di femmine dichiara di non aver mai picchiato qualcuno o di averlo fatto solo raramente, contro il 62% dei maschi – ma anche variazioni legate all'essere stranieri. Sia nel caso dei ragazzi sia delle ragazze, infatti, si registrano comportamenti "violenti" più elevati (rispettivamente, il 46 e il 24%) rispetto ai minori italiani. A tal riguardo, tuttavia, è importante sottolineare che la formulazione della domanda inserita nel questionario non distingueva le forme di "violenza" ristrette all'ambito familiare, in particola-

re tra fratelli e sorelle. Elemento questo, che ha influito sul tasso di risposta anche in considerazione del fatto che le famiglie di stranieri sono più numerose di quelle degli italiani¹⁶.

Grafico 8: chi disubbidisce ai genitori (per divertimento)?





Grafico 9: chi disubbidisce agli insegnanti (per divertimento)?



Ultimo aspetto è quello relativo ai comportamenti devianti nei contesti familiare e scolastico. Si fa riferimento alle forme di “disobbedienza” *solo per divertimento*, intese quale ribellio-

ne alle figure di autorità e di affetto rappresentate dai genitori o dagli insegnanti. Come si nota dal grafico 8, le risposte “qualche volta/spesso” alla domanda “*Ti capita di disubbidire ai tuoi genitori solo per divertimento?*” sono state date dal 20% dell’intero campione, senza differenze rilevanti né tra stranieri ed italiani né tra maschi e femmine¹⁷. Confrontando la ribellione – e l’attaccamento – ai genitori quali “altri significativi” con quella verso l’autorità scolastica (grafico 9), può notarsi un diverso atteggiamento tra maschi e femmine. I primi, infatti, dichiarano in misura maggiore (il 26%) – sia rispetto alle risposte delle femmine alla medesima domanda, sia rispetto alle risposte dei maschi alla precedente domanda sul disubbidire ai genitori – un comportamento di ribellione. Al contrario, le femmine “confessano” di aver disubbidito agli insegnanti nel 14% dei casi: valore inferiore al 20% registrato per l’analoga domanda riferita ai genitori. Se oltre al genere si considera anche la variabile dell’esterità, può sottolinearsi un ulteriore aspetto: sia le ragazze sia i ragazzi di origine straniera dichiarano di essere lievemente più ribelli rispetto ai loro coetanei italiani. Tale risultato sembra potersi leggere congiuntamente con le risposte date alla domanda “*Ti è capitato di non andare a scuola perché non ne avevi voglia?*”. Con riferimento al campione totale, il 22% dei maschi ed il 19% delle femmine hanno dato a tale domanda una risposta positiva (“*qualche volta/spesso*”). Tuttavia, mentre i valori rilevati per i minori italiani sono intorno alla media, nel caso degli stranieri sia i maschi sia le femmine dichiarano in misura maggiore (rispettivamente, 25 e 22%) di non essere andati a scuola soltanto perché “non ne avevano voglia”.


Probabilmente, il dato è da intendere in stretta connessione con le opportunità che i minori stranieri collegano al frequentare la scuola. Se il raggiungimento di un determinato livello di istruzione e l’acquisizione di capitale culturale ed umano non sono avvertiti come uno strumento per incrementare le future opportunità lavorative (Rumbaut, 1997), non sembra improbabile parlare di una sorta di *désaffiliation* (Castel, 1991) dei

minori stranieri nei confronti dell'istituzione scolastica. Tale aspetto consente di ritornare al risultato generale della ricerca, aggiungendo qualche ulteriore considerazione. Dall'indagine *self-report*, infatti, non sembra emergere alcuna differenza tra la devianza auto-rilevata degli stranieri e degli italiani, né tanto meno un legame diretto e statisticamente significativo tra condizione socio-economica o classe sociale e comportamenti devianti.

Come anche riscontrato da Travis Hirschi (1969) in una delle prime ricerche sulla devianza impostate sul metodo del *self-report* (e che raggiungeva risultati in gran parte coerenti con quelli raggiunti da queste nostre ricerche!), i tassi di devianza auto-rilevata risultavano sostanzialmente analoghi tra i rispondenti "bianchi" e i rispondenti "neri" del campione considerato. Non sarebbe dunque – almeno negli Stati Uniti dove di "razza" si parla – la "razza" di per sé a spiegare la devianza quanto piuttosto, come sottolineato dallo stesso Hirschi nel suo *Causes of Delinquency*, l'esposizione differenziale dei "bianchi" e dei "neri" alle agenzie di controllo sociale formale. Infatti, nonostante i tassi di devianza registrassero livelli simili, mentre solo il 55% dei bianchi che avevano confessato durante l'indagine qualche comportamento deviante aveva anche avuto un contatto con la polizia, questa percentuale saliva al 76% per i rispondenti neri.

Da qui la conclusione che: "Nel caso della "razza", l'ipotesi della reazione ufficiale come spiegazione del differenziale nei tassi di criminalità registrata è particolarmente persuasiva. (...) Fa parte dell'essenza della classe sociale che essa possa produrre differenze nelle ricompense sociali laddove non ne esiste alcuna nel talento, o nell'imposizione delle pene laddove non ne esiste alcuna nell'obbedienza alle regole" (Hirschi, 1969: 78, 82).

Grafico 10: fermati dalle forze dell'ordine



Ritornando all'analisi del campione di minori intervistati in Emilia-Romagna, e prendendo in considerazione il dato sui "fermi di polizia", sembra emergere (come nel caso di Hirschi) un'esposizione differenziale alle agenzie di controllo sociale formale (tanto più rilevante quanto più non ci dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di ragazzini di 13-14 anni!). Il 20% di italiani hanno, infatti, dichiarato di essere stati fermati dalla polizia o dai vigili urbani contro il più elevato 24% degli stranieri. E la differenza emerge in modo ancora più marcato quando si esaminano le circostanze dei fermi. Come mostra il grafico 10, tra italiani e stranieri si registrano valori simili se le ragioni del fermo riguardano il controllo della circolazione stradale e possibili violazioni al codice della strada (fermi in motorino o in auto). Al contrario i *fermi a piedi*, quelli che più direttamente dipendono dai tratti somatici e che recano con sé una forte valenza stigmatizzante, raggiungono per gli stranieri un valore (9%) quasi doppio rispetto a quello degli italiani (5%)¹⁸.

Tali risultati relativi ai *minori* stranieri possono legarsi a quanto emerso nel corso di una ricerca condotta alcuni anni fa

nella stessa regione (Emilia-Romagna) tra gli *stranieri adulti e legalmente residenti*. In quel caso, infatti, si era riscontrato che la probabilità di fermo per identificazione a piedi da parte della polizia era dell'1,4% per i maschi italiani e del 14% per i maschi stranieri, una differenza di esattamente dieci volte! (Melossi, 2000: 39; Luciani, Sacchini, 2000: 62)¹⁹.

Come nota Bernard Harcourt (2007) nella sua indagine sulle politiche predittive del crimine negli Stati Uniti, il fenomeno dei “fermi” rappresenta l’espressione di un *national* o *cultural*, se non *racial*, *profiling*, che dà origine al fenomeno della “spremitura” del gruppo così identificato (*ratchet effect*). Anche perché il maggior numero di fermati porterà ad un maggior numero di arresti, di denunce e condanne che, a loro volta, legittimeranno un maggior numero di fermi e così via.

È difficile quindi descrivere ciò che sta accadendo oggi in Europa e particolarmente in Italia in maniera diversa da quella che venne elaborata negli anni sessanta negli Stati Uniti da autori quali Edwin Lemert (1951) o Erving Goffman (1963), quando essi scrivevano di processi di “etichettamento” o “stigmatizzazione”. In particolare il rapporto si pone qui tra devianza o criminalità e *condizione* di irregolarità, piuttosto che tra la devianza ed il fatto di essere stranieri e neppure solo il fatto di essere stranieri irregolari – in quanto è la cangiante, mutevole e sempre incombente condizione di irregolarità a prevalere nell’attribuzione di un’“etichetta” o di uno “stigma”²⁰.

A livello dei minori stranieri quanto detto sulla contrapposizione tra condizione di regolarità ed irregolarità si riprodurrebbe nel confronto tra minori cosiddetti di “seconda generazione” e “minori non accompagnati”. I minori stranieri intervistati durante la ricerca in Emilia-Romagna, infatti, appartengono alla categoria di quanti vivono in Italia con la propria famiglia e, soprattutto, sono coloro che hanno la possibilità di frequentare la scuola. Pertanto, se confrontati con i “minori non accompagnati”, i minori intervistati devono considerarsi come minori che vivono in una *condizione di regolarità*. E il fatto di aver riscontrato nelle indagini *self-report* (sia nella ricerca

“pilota” sia nella più vasta ricerca di cui qui si discute) che categorie quali “l’essere straniero” o anche la “classe sociale” non svolgono un ruolo significativo nel prescrivere un orientamento deviante, rappresenta un’ulteriore conferma dell’argomento sopra esposto. Tuttavia, il fatto che sia emerso che *questi* minori, a fronte di analoghi livelli di devianza auto-rilevata, registrano un tasso di fermi “a piedi” doppio rispetto ai loro coetanei italiani induce a concludere che – come sottolineato per gli stranieri adulti – anche in tal caso possa parlarsi di una consistente *sovrarappresentazione* dal punto di vista dei contatti con le forze dell’ordine. Fenomeno questo che si suppone essere più alto per l’altra categoria di minori, i “minori non accompagnati” (Melossi e Giovanetti, 2002; Giovannetti, 2008), che peraltro costituiscono la fascia di popolazione straniera maggiormente rappresentata negli istituti di pena minorili italiani. Come rilevato, infatti, in una recente analisi condotta sui fascicoli di alcuni minori entrati in contatto con il sistema della giustizia penale, ed in particolare con la parte più “punitiva” dello stesso – il carcere: “i minori stranieri che finiscono nelle maglie del controllo penale sono o si dichiarano quasi sempre privi di riferimenti familiari. (...) I minori stranieri sono spesso classificati come “non accompagnati” sulla base delle informazioni relative alla loro condizione familiare” (Re, 2009: 53-54).

5. In conclusione

Si potrebbe ipotizzare che l’irrelevanza dell’origine nazionale rispetto ai livelli di devianza auto-dichiarata sia il frutto di contributi diversi dei vari gruppi nazionali che finirebbero così per elidersi a vicenda. Nella ricerca pilota, la dimensione ridotta del campione e ancor di più lo scarso numero di stranieri presenti non avevano permesso una valutazione di tale “effetto di compensazione” tra i livelli di devianza di diversi gruppi nazionali. Il presente studio, portato avanti su un campione molto più esteso, di cui una parte consistente (23%) pos-

sedevo un qualche livello di “esterità”, molto diversificato al suo interno per quanto riguarda le nazionalità d’origine, è stato invece in grado di verificare anche tale aspetto. Nessuna correlazione significativa è stata trovata tra origini nazionali specifiche e livelli di devianza auto-rilevata, salvo il caso dei ragazzi cinesi e asiatici (indiani, pakistani ecc.), che presentano livelli di devianza significativamente più bassi rispetto agli italiani (mentre tutte le altre nazionalità d’origine non presentano differenze apprezzabili rispetto agli studenti autoctoni).

Un altro risultato importante dello studio pilota che ha trovato conferma in questa ricerca è dato dalla persistente forte correlazione (inversa) tra la qualità dell’essere straniero e lo status socio-economico degli studenti, rivelando la permanenza nella società emiliano-romagnola di un tipo di assimilazione segmentata, in cui la condizione socio-economica delle famiglie straniere è generalmente al di sotto di quella delle famiglie italiane.

Infine, lo studio precedente aveva originariamente portato i ricercatori alla conclusione che il fattore più influente nella genesi della devianza minorile fosse rappresentato dallo stato di salute delle relazioni tra i giovani e le loro famiglie, sia intendendo il livello di controllo e supervisione sui figli da parte dei genitori, sia il livello di confidenza e fiducia intercorrente tra i minori e le loro famiglie. Il presente studio ha confermato anche questo aspetto, dimostrando ancora una volta che la forza o la debolezza dei legami famigliari costituisce un elemento cruciale, in grado di influenzare fortemente, in modo sia diretto sia indiretto, la devianza dei minori.

NOTE

¹ Vedi MIUR (2003)

² Dati disponibili in Caritas-Migrantes (2009)

³ In altre parole se in un paese come l’Italia è possibile osservare una maggiore inclinazione dei residenti a denunciare comportamenti criminali o devianti (o anche sospetti) di cittadini stranieri (Palidda 2000), è ragionevole

le pensare che una inclinazione simile possa essere trovata anche nei risultati di inchieste di vittimizzazione: una sorta di “effetto telescopio” orientato sull’etnicità.

⁴ Rispetto a questo si deve menzionare che alcuni studi tendono tuttavia a includere degli atti criminali di maggior rilevanza (Elliott e Ageton, 1980; Hindelang, Hirschi e Weis, 1979; Junger-Tas, Haen Marshall e Ribeaud, 2003), oltre a perseguire una maggiore chiarezza nella definizione dei comportamenti investigati.

⁵ Vedi ad esempio Akers (1964), Clark e Wenninger (1962), Dentler e Monroe (1961), LaMar e Erickson (1963), Gold (1966), Williams e Gold (1972)

⁶ Vedi ad esempio Junger (1989)

⁷ Si trattava di una ricerca all’interno di un progetto co-finanziato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal titolo “Cultura, diritti e socializzazione normativa di bambini e adolescenti”, coordinato dal Prof. Guido Maggioni (Università di Urbino) e recentemente pubblicata in Melossi, De Giorgi, Massa (2008).

⁸ Irving Child (1943), per esempio, considerò appartenenti alla seconda generazione i figli degli stranieri nati negli Stati Uniti o lì arrivati in tenera età, senza ulteriori specificazioni. Portes e Zhou (1993) invece considerarono tali gli stranieri nati nella terra d’adozione da almeno un genitore nato all’estero, o i soggetti giunti negli Stati Uniti prima dei 12 anni. In Europa, Wilpert (1988) incluse nella seconda generazione i bambini non necessariamente nati nella terra d’origine dei genitori, mentre Modood (1997), in uno studio svoltosi in Inghilterra, incluse nella categoria considerata i figli degli stranieri li nati o arrivati nel paese prima di aver compiuto 15 anni. Una proposta un po’ più “flessibile” è quella proveniente in tempi più recenti da Jacqueline Andall (2002), e si incentra sul prendere come punto di riferimento l’essere arrivati nel Paese d’adozione entro l’età che corrisponde, nella maggior parte dei casi, all’entrata del bambino nella comunità e quindi all’inizio della sua socializzazione, ossia l’età dell’ingresso nella scuola dell’obbligo (5-6 anni).

⁹ Il progetto di ricerca “Minori stranieri tra socializzazioni normative in conflitto e devianza: la questione della c.d. ‘seconda generazione’ in Emilia-Romagna” è stato promosso da un gruppo di ricerca guidato dal Prof. Dario Melossi (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Bologna), insieme al “Servizio politiche per la sicurezza e la Polizia Locale” della Regione Emilia-Romagna con la partecipazione di diversi Enti Locali della regione.

¹⁰ Le caratteristiche incluse nella variabile *esterità* sono: il luogo di nascita e la nazionalità dei minori intervistati, il loro periodo di permanenza in Italia se nati all’estero; la nazionalità ed il luogo di residenza dei genitori, ed il luogo di residenza dei nonni dei minori. Il livello di *esterità* così misurato tiene conto sia dell’aspetto giuridico dell’essere *stranieri*, basato sulla nazio-

nalità, sia delle tradizionali classificazioni dei “figli provenienti dall’immigrazione”, basate sull’età di arrivo in Italia - generazione 2, 1.75, 1.5, 1.25 (Rumbaut, 1994).

¹¹ Il livello massimo di devianza auto-rilevata è pari a 40.

¹² Il t-test compiuto sui due gruppi degli italiani e degli stranieri ha riportato un valore di significatività maggiore di .05, segnalando quindi una differenza non apprezzabile tra le medie dei due gruppi.

¹³ Correlazione significativa al livello $p < .01$.

¹⁴ Sebbene la differenza fra le medie non risulti significativa.

¹⁵ La differenza potrebbe essere in parte spiegata dall’appartenenza ad una cultura influenzata dalla religione islamica.

¹⁶ La correlazione tra i comportamenti violenti e il numero di fratelli e sorelle risulta positiva e significativa al livello $p < .01$.

¹⁷ Anche se i maschi stranieri registrano un valore leggermente superiore alla media.

¹⁸ Dal test ANOVA sui diversi gruppi nazionali è risultato che il gruppo più spesso fermato a piedi è quello dei ragazzi provenienti dall’Africa (ad esempio Ghana, Nigeria, Senegal, ecc.).

¹⁹ In quella ricerca sugli adulti, il campione era composto da immigrati *regolari*: è chiaro che gli immigrati *senza documenti* (e specialmente i maschi immigrati non europei, cioè quelli più “visibilmente” immigrati) avranno una probabilità ancora maggiore di essere fermati dalla polizia! Più recenti dati a disposizione – di provenienza del Ministero dell’Interno – sui fermi per identificazioni operati dal 4 agosto al 28 settembre 2008 da parte delle cosiddette “pattuglie miste” di polizia ed esercito, hanno riguardato gli stranieri, nelle grandi città del Centro-Nord, per un fattore tra le quattro e le dieci volte più alto della loro presenza nella popolazione (*cf.* “Metropoli” del 5 ottobre 2008).

²⁰ La tematica è stata approfondita in due numeri monografici della rivista “Studi sulla questione criminale”, *cf.* D. Melossi (2007; 2008).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Aebi M.F. (2009), “Self-Reported Delinquency Surveys in Europe”, in Zauberman R. [a cura di], *Self-Reported Crime and Deviance Studies in Europe. Current State of Knowledge and Review of Use*, 2009, VUBPRESS, Brussels University Press.

Akers R.L. (1964), “Socio-economic status and delinquent behavior: A retest”, in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 1: 38–46.

Ambrosini M. e Molina S. (2004) [a cura di], *Seconde generazioni. Un’introduzione al futuro dell’immigrazione in Italia*, Fondazione Giovanni Agnelli.

Andall J. (2002), “Second generation attitude? African-Italians in Milan”,

- Journal of Ethnic and Migration Studies*, 28 (3): 389-407.
- Blakely C.H., Kushler M.G., Parisian J.A., Davidson W.S., (1980), "Self-reported Delinquency as an Evaluation Measure. Comparative Reliability and Validity of Alternative Weighting Schemes", *Criminal Justice and Behaviour*, 78, 369.
- Braithwaite J. (1981), "The Myth of Social Class and Criminality Reconsidered", *American Sociological Review*, 46, 36.
- Buzzi C., Cavalli A., de Lillo A. [a cura di] (2007), *Rapporto giovani. VI indagine dell'istituto IARD sulla condizione giovanile in Italia*, Il Mulino, Roma.
- Campesi G., Re L., Torrente G. [a cura di] (2009), *Dietro le sbarre e oltre. Due ricerche sul carcere in Italia*, L'Harmattan Italia, Torino.
- Caritas-Migrantes (2009), *Immigrazione. Dossier statistico 2008*, Idos, Roma.
- Castel R. (1991), "De l'indigence à l'exclusion: la désaffiliation. Précarité du travail et vulnérabilité relationnelle", in *Face à l'exclusion. Le modèle français*, a cura di Jacques Donzelot, Seuil, Paris, 137-168.
- Child I. (1943), *Italian or American? The second Generation in Conflict*, Yale University Press, New Haven.
- Clark J.P. e Wenninger E.P. (1962), "Socioeconomic class and area as correlates of illegal behavior among Juveniles", *American Sociological Review*, 28: 826-834.
- Colombo E. (2007), "Nuovi italiani. Forme di identificazione tra i figli di immigrati inseriti nella scuola superiore", Relazione al convegno *Seconde generazioni in Italia. Presente e futuro dei processi di integrazione dei figli degli immigrati*, Bologna 3 maggio 2007.
- Crul M., Vermeulen H. (2003), "The Second Generation in Europe", in *International Migration Review*, XXXVII, 4: 965-986.
- Dentler R.A. e Monroe L.J. (1961), "Social Correlates of Early Adolescent Theft", in *American Sociological Review*, 26: 733-743.
- Elliott D.S. e Ageton S.S. (1980), "Reconciling race and class differences in self-reported and official estimates of delinquency", in *American Sociological Review*, 45: 95-110.
- Favaro G. (2002), "Vulnerabilità silenziose. La fatica e le sfide della migrazione dei bambini e dei ragazzi", in Favaro G. e Napoli M. [a cura di], *Come un pesce fuor d'acqua*, Guerini e Associati, Milano.
- Giovannetti M. (2008), *L'accoglienza incompiuta. Le politiche dei comuni italiani verso un sistema di protezione nazionale per i minori stranieri non accompagnati*, Il Mulino, Bologna.
- Goffman E. (1963), *Stigma*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ).
- Gold M. (1966), "Undetected delinquent behaviour", in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 3: 27-46.
- Harcourt B. (2007), *Against Prediction. Profiling, Policing, and Punishing in an Actuarial Age*, The University Chicago Press, Chicago.

- Hindelang M., Hirschi T. e Weis J.G. (1979), "Correlates of Delinquency: the Illusion of Discrepancy between Self-Report and Official Measures", in *American Sociological Review*, 44: 995-1014.
- Hindelang M.J., Hirschi T., Weis J.G. (1981), *Measuring Delinquency*, Sage, Beverly Hills (CA).
- Hirschi T. (1969), *Causes of Delinquency*, University of California Press, Berkeley.
- Junger M. (1989) "Ethnic Minorities and Crime", intervento al *Seventh International Workshop on Juvenile Criminology*, Noordwykerhout, Holland, May 29th -31st 1989.
- Junger-Tas J., Haen Marshall I. e Ribeaud D. (2003), *Delinquency in an International Perspective: the International Self-reported Delinquency Study (ISRDI)*, The Hauge, Kugler.
- Kitsuse J. e Cicourel A. (1963), "On the use of official statistics", in *Social Problems*, 11(2): 131-139.
- La Mar T. e Erickson M. (1963) "Court records, undetected delinquency, and decision-making", *Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science*, 54 : 456-469.
- Lemert E. (1951), *Social Pathology. A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behaviour*, McGraw-Hill, New York.
- Luciani M. E., Sacchini G., [a cura di] (2000), *La sicurezza dei cittadini in Emilia-Romagna. 1997-1998*, Franco Angeli, Milano.
- Melossi D. (2000), *Multiculturalismo e sicurezza in Emilia-Romagna: Seconda parte*, Quaderno n.21 del Progetto "Città Sicure", Regione Emilia-Romagna, Bologna.
- Melossi D. [a cura di] (2007), *La criminalizzazione dei migranti*, numero monografico di "Studi sulla questione criminale", II, 1.
- Melossi Dario, [a cura di] (2008), *Subordinazione informale e criminalizzazione dei migranti*, numero monografico di "Studi sulla questione criminale", III, 3.
- Melossi D. e Giovannetti M. (2002), *I nuovi sciuscià. Minori stranieri in Italia*, Donzelli Editore, Roma.
- Melossi D., De Giorgi A., Massa E., "Minori stranieri tra conflitto normativo e devianza: la seconda generazione si confessa?", 2008, in *Sociologia del Diritto*, 2 : 118-150.
- MIUR, 2003, *Alumni con cittadinanza non italiana, scuole statali e non statali (a.s. 2002/03)*
- Modood, T. (1997). *Ethnic minorities in Britain*, Policy Studies Institute, London.
- Palidda S. (2000), *Polizia Postmoderna*, Feltrinelli, Milano.
- Piore M. (1979), *Birds of passage. Migrant labour and industrial societies*, Cambridge University Press, New York.
- Portes A., Zhou M. (1993), "The new second generation: segmented assimilation and its variants", *Annals of the American Academy of Political and*

Social Science, 530 : 74-98.

Portes A., Fernandez-Kelly P., Haller W. (2005), "Segmented assimilation on the ground : the new second generation in early adulthood", in *Ethnic and Racial Studies*, 28 (6) : 1000-1040.

Re L. (2009), *Il trattamento degli esclusi: i minori stranieri detenuti in Italia*, pp.52-84 in Campesi G., Re L., Torrente G. (2009).

Rumbaut R.G. (1994), "The Crucible Within: Ethnic Identity, Self Esteem, and Segmented Assimilation among Children of Immigrants", in *International Migration Review*, 28 (4) : 748-794.

Rumbaut R. G. (1997), "Assimilation and Its Discontents: Between Rhetoric and Reality", in *International Migration Review*, 31(4) : 923-960.

Santinello M. e altri (2008), *Consumo di tabacco tra adolescenti immigrati e non: l'influenza di variabili familiari e socio-economiche* in <http://www.aipass.org/paper/santinello.pdf>.

Tittle C.R., Villemez W.J. e Smith D.A. (1978), "The Myth of Social Class and Criminality: An Empirical Assessment of the Empirical Evidence", *American Sociology Review*, 43, 643.

Williams J.R. e Gold M. (1972), "From delinquent behaviour to official delinquency", in *Social Problems*, 20, 209.

Wilpert C. (1988), *Entering the Working World*, Gower, Aldershot.

Zhou M. (1997), "Segmented assimilation: issues, controversies, and recent research on the new second generation", in *International Migration Review*, 31 (4) : 975-1008.

Un'analisi empirica della giurisprudenza sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso

Carlo Pennisi e Giuseppe Giura

*1. Introduzione**

Questo lavoro riguarda alcune riflessioni su una ricerca ancora in corso che adopera come fonti di dati le sentenze penali, in tema di criminalità organizzata, emesse tra il 2000 ed il 2006 in Sicilia.

Il disegno di ricerca muove da alcuni interrogativi tradizionali sulla giurisprudenza penale che, orientati verso l'ambito di fenomeni di cui trattano le sentenze, acquistano un carattere particolare. Si tratta infatti di vedere se ed in che misura incida sulla decisione finale il tipo di rito scelto, la durata dei vari riti processuali, se la scelta del rito sia riconducibile oggettivamente al reato contestato o, soggettivamente, alle peculiarità dei soggetti imputati, quali siano i settori economici, politici o amministrativi, interessati dai processi, la rilevanza delle attività economiche coinvolte come vittime o strumenti del reato, la quantificazione del danno economico prodotto, l'estensione degli ambiti territoriali coinvolti. È stato analizzato, infine, quanto questi andamenti empiricamente rilevati coincidano con le ricostruzioni dottrinali compiute con riferimento alle massime ed alla c.d. giurisprudenza prevalente. Da ultimo, si è cercato di individuare quali caratteristiche fanno sì che una sentenza "faccia giurisprudenza".

D'altra parte, già il semplice "conteggio" di questi dati va considerato un "risultato" a fronte del diffuso uso di stime, consueto in questo ambito di fenomeni; stime che, a loro volta, per quegli anni, possono essere riconsiderate alla luce proprio delle risultanze qui emerse.

Il problema centrale può essere formulato in questi termini: è possibile una ricostruzione empirica, giuridicamente significa-

tiva e scientificamente affidabile di una pratica giurisprudenziale? È possibile ricondurre ad una matrice dati un universo di sentenze, senza perdere la rilevanza specificamente giuridica della descrizione e delle analisi? È possibile ottenere una descrizione che mantenga controllate le auto-descrizioni della dottrina alle quali necessariamente occorre far ricorso?

Di solito, la ricerca empirica ha avuto per oggetto o interi processi che costringono ad avere piccoli numeri, pur conservando la peculiarità dell'analisi sull'esercizio della giurisdizione sul caso, oppure la stessa dottrina penalistica ed il riferimento a sentenze considerate, per ragioni argomentative, "significative" o "rilevanti". Nel primo caso, il carattere idiografico della ricerca limita drasticamente il suo carattere informativo e la possibilità di offrire indicazioni operative utili a soggetti diversi da quelli oggetto della ricerca. Nel secondo caso rimane alta sia la dipendenza dell'impianto della ricerca dalle autodescrizioni dottrinali che il rischio di convertire ogni discorso sulla giurisprudenza penale in dibattito sulla politica criminale.

Concentrarsi sulla sentenza potrebbe aiutare ad ampliare e strutturare diversamente le analisi, ma solo a condizione di riuscire a ricostruire in modo empiricamente affidabile, nel loro ambito, almeno la traccia fondamentale della vicenda processuale, che sola può mettere in luce il carattere specificamente giurisdizionale (e dunque giuridicamente significativo) del documento analizzato. Da questo punto di vista, la sentenza assume rilievo come una sorta di radiografia del processo e della sua vicenda procedimentale; come esito di una storia decisionale collettivamente costruita, direbbe Niklas Luhmann, che la identifica e che vi si riflette nelle sue componenti di fatto e di diritto. La sentenza, dunque, non solo come un testo, o come l'espressione di una decisione psicologicamente o fenomenologicamente caratterizzabile, ma come un documento istituzionalizzato, fortemente strutturato da un codice tecnico, ma ulteriormente strutturato in modo decisivo dalla singola vicenda, dalle scelte degli attori coinvolti, dagli

strumenti di cui loro dispongono sul piano della determinazione dei fatti e sul piano della qualificazioni giuridiche alle quali possono far ricorso.

L'obiettivo che la ricerca si propone dunque è di ricavare dall'analisi del testo delle sentenze – analisi costruita in modo da essere rivedibile e controllabile, sfruttando il carattere ispezionabile della base dati – informazioni volte a: descrivere il processo da cui ciascuna di esse deriva, descrivere l'ambito socio-economico nel quale si sono svolti i fatti di cui il processo tratta, ricostruire le differenze tra i diversi distretti nella conduzione dei processi. L'intento è quello di elaborare uno strumento di analisi informatizzata dei testi che sia generalizzabile ad altre aree della giurisprudenza o, sulla medesima giurisprudenza, ad altri ambiti temporali o ad altre aree del paese.

Le sentenze trasformate in *file* di testo sono complessivamente 727¹, corrispondenti al totale delle pronunce, definite in ogni ordine e grado nei quattro Distretti di Corte d'Appello siciliani, per reati di competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia.

La fase in cui la ricerca si trova è quella di preparazione al *data mining* vero e proprio. Si tratta di una analisi volta a ricostruire le diverse componenti del documento, a sondarne la autonomia relativa. A questa seguirà una seconda fase, in cui è prevista la collaborazione di esperti di informatica e scienze computazionali, finalizzata alla elaborazione di un algoritmo di lettura che, sui medesimi testi, sia progressivamente in grado di restituire oltre che la struttura delle sentenze, anche la loro variabilità interna.

Oltre a costituire la prima descrizione del fenomeno empiricamente fondata (piuttosto che “stimata” o “inferita” attraverso generalizzazione da un limitato numero di esempi di cronaca) la rilevanza che la ricerca può ricoprire consiste nella possibilità che essa sta offrendo per la prima volta: definire dimensioni di descrizione della risposta giudiziaria al fenomeno della criminalità organizzata che assumono rilevanza sia sul piano giuridico che sul piano sociologico, a partire da un *data base*

che può essere sistematicamente ampliato ed esplorato grazie all'uso di tecniche di *data mining* testuale orientate al carattere istituzionale del documento-sentenza.

2. *La scelta dell'oggetto di analisi e l'intento della ricerca*

L'unità di rilevazione e di analisi della ricerca è costituita dalle sentenze che compongono la giurisprudenza ex art. 51, co. 3 bis, c.p.p. Di questa giurisprudenza sono state prese in esame esclusivamente le sentenze divenute irrevocabili, cioè quei procedimenti per i quali siano stati esauriti i ricorsi ai gradi di giudizio successivi, siano essi di merito o legittimità - per almeno uno degli imputati, in ogni ordine e grado di giudizio, tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, periodo della rilevazione, nei quattro distretti di Corte di Appello della Sicilia². L'attenzione si è concentrata principalmente sul testo delle sentenze, in quanto documento specificamente istituzionalizzato e, come tale, possibile fonte di informazioni non solo sui fatti, ma anche sugli eventi che hanno scandito la vicenda processuale.

Le sentenze raccolte sono in massima parte sentenze che riguardano reati riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. oppure reati collegati ad esso; questo per le seguenti ragioni: a) l'ambito territoriale indagato, b) l'ambito temporale prescelto, c) i mutamenti dell'oggetto d'interesse economico da parte delle organizzazioni criminali considerate.

2.1 *L'ambito territoriale e temporale*

Trattandosi della Sicilia, la questione del crimine organizzato rimanda alla presenza ed all'operato dell'organizzazione criminale di tipo mafioso, nelle sue varie declinazioni, ma non va trascurato il dato significativo della presenza di semplici associazioni per delinquere finalizzate al traffico degli stupefacenti. Il fatto che la ricerca si sia orientata verso l'esame di sentenze pronunciate nella prima metà degli anni duemila ha cer-

tamente influenzato il tipo di sentenze acquisite, o perché alcuni reati erano stati inseriti tra quelli di competenza ex art. 51, co. 3 bis c.p.p. da pochi anni (soprattutto tra il 2001 e il 2003), o perché alcune pratiche penalmente rilevanti erano divenute, almeno per un certo tipo di organizzazioni criminali in altrettanto specifiche aree del nostro paese, non più remunerative (è il caso del sequestro di persona a scopo di estorsione, che riguarda solo due sentenze, di cui una, peraltro, si riferisce all'ultimo sequestro di chiara matrice mafiosa, avvenuto negli anni '80), oppure perché avevano lasciato il posto ad altri beni di consumo illegale come è accaduto per gli stupefacenti: immessi sul mercato illegale servendosi degli stessi meccanismi e degli stessi appoggi utilizzati in precedenza nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

La scelta di analizzare l'universo delle sentenze emesse tra il 2000 e il 2006 è stata dettata da tre ordini di motivi. Il primo, di natura tecnica, tiene conto: delle modifiche alla normativa sui collaboratori di giustizia avvenuta nel 2001 (C. Ruga Riva, 2002; S. Riolo, 2006); dell'attuazione della riforma del "giusto processo"³; dell'estensione del rito alternativo previsto dall'art. 438 c.p.p. (c.d. rito abbreviato) anche agli imputati di quei reati oggetto di questa ricerca, adottata nel 2003⁴ e dell'inserimento di un nutrito numero di reati nel più volte citato art. 51 co. 3 bis c.p.p.⁵. L'arco temporale della ricerca, 2000-2006, include, infatti, un equivalente numero di anni a cavallo dello "spartiacque" rappresentato dall'estensione del rito abbreviato ex art. 438 c.p.p., ma anche un sufficiente arco di tempo per comprendere effetti e rilevanza delle altre modifiche a cui si è accennato. Si dovrebbe rendere possibile, così, una prima valutazione di questa estensione e delle altre modifiche su base regionale e, nell'ambito dell'analisi delle sentenze in nostro possesso, anche l'individuazione di alcune costanti socioeconomiche relative agli imputati in qualche modo ricollegabili alle loro scelte processuali.

Il secondo motivo, di natura strettamente temporale, tiene conto dei tempi necessari per la raccolta e l'analisi delle sen-

tenze acquisite, condizionato dallo “stato” dell’organizzazione giudiziaria: una debole informatizzazione dell’amministrazione, l’inesistenza di un archivio centralizzato ed informatizzato delle sentenze emesse nei singoli distretti di Corte di Appello o in ciascuno degli uffici giudiziari interessati dalla ricerca, hanno imposto di procedere al reperimento delle singole sentenze direttamente in ciascuna delle cancellerie competenti.

Il terzo motivo, di natura economica, si riferisce al prezzo di ogni singola copia integrale delle sentenze che interessavano. Il prezzo è determinato dai diritti di cancelleria e comporta dei significativi costi, ai quali si devono aggiungere: quelli sopportati per raggiungere le singole sedi giudiziarie; la materiale ricerca delle sentenze; la successiva fotocopiatura degli originali; la scansione di ogni foglio così da ottenere un formato digitale del testo delle singole sentenze reperite⁶.

2.2. L’individuazione delle sentenze e la tecnica di campionamento

Il primo passo per costruire il campione è stato l’individuazione delle sentenze, tenuto conto dell’ambito temporale (2000-2006): ossia la rilevazione dei loro dati identificativi e gli archivi che le custodivano. Per prima cosa si è richiesta l’interrogazione del RE.GE.⁷ di ciascuno degli uffici giudiziari interessati dalla ricerca⁸. Sulla base dei dati via via ottenuti è stato predisposto un elenco progressivo dei codici numerici che identificavano tutte le sentenze teoricamente aderenti ai parametri fissati dalla ricerca che ha determinato una stratificazione naturale per grado di giudizio. La popolazione campionabile, di cui è stata fatta una enumerazione completa, era pari a 1.100 sentenze irrevocabili, emesse in Sicilia, in ogni ordine e grado di giudizio, in riferimento all’art. 51, co. 3 bis c.p.p. Al fine di anticipare i tempi della raccolta materiale delle sentenze individuate, una volta completata la lista dei codici identificativi questa è stata sottoposta ad un campionamento sistematico e stratificato per grado di giudizio.

La decisione di procedere ad un campionamento sistematico stratificato per grado di giudizio è stata dettata dal fatto che la popolazione presentava un alto numero di sentenze emesse dall'Ufficio del GIP/GUP del Tribunale di Palermo e un numero molto basso di sentenze emesse nei tribunali dei Distretti. A ciò si deve aggiungere la consapevolezza che tra la richiesta delle copie integrali di tutte le sentenze e la loro materiale disponibilità sarebbe intercorso un notevole lasso di tempo. Il campionamento sistematico, da un lato, garantisce sia la pari probabilità a priori di tutte le sentenze di entrare nel campione, sia, oltre alla casualità, anche una limitata ma reale rappresentatività rispetto alla proprietà "grado di giudizio" (A. Marradi, 1997); dall'altro, un campione limitatamente ma realmente rappresentativo avrebbe costituito un elemento essenziale per la costruzione di una scheda di rilevazione e la successiva sperimentazione di un *codebook* capace di consentire l'analisi di tutta la popolazione campionata, in attesa di poter completare la raccolta delle sentenze mancanti. Per l'analisi dei dati abbiamo utilizzato una matrice costruita servendoci del programma SPSS16.

LEGENDA: 1 Distretto di C. di Appello, 2 GIP, 3 Tribunale, 4 Corte d'Appello, 5 Corte d'Assise, 6 Corte d'Assise d'Appello, 7 Totale

1	2	3	4	5	6	7
Palermo	181	63	95	3	0	342
Caltanissetta	51	12	48	0	21	132
Catania	9	48	11	1	128	197
Messina	28	4	9	2	13	56
Totale	269	127	163	6	162	727

Tabella 1. Autorità che ha emesso la sentenza e Distretto di Corte di Appello. Elaborazione su nostri dati.

3. *La Sentenza*

Le componenti che, giuridicamente, costituiscono il testo di una sentenza, la sua struttura normativamente obbligata sono esplicitate dall'art. 426 c.p.p.⁹. Pur considerando le non trascurabili differenze che possono manifestarsi a seconda del tipo di rito consentito per il giudizio che ha determinato e preceduto la sentenza e delle quali ci occuperemo in seguito¹⁰, può dirsi che la sentenza penale, per definizione, sia un atto complesso in cui rivestono particolare importanza il dispositivo, per quanto riguarda la parte dichiarativa, e la motivazione, per la parte argomentativa. Queste due unità, rispettivamente nell'ordine di antecedente e susseguente¹¹, costituiscono una diade all'interno della quale è fondamentale la distinzione tra il contesto della decisione e quello della giustificazione. Attraverso le parole del dispositivo, un tipico atto linguistico performativo che produce effetti giuridici costitutivi, il giudice comunica la propria decisione, ma «non soltanto dice qualcosa, ma fa anche qualcosa, modifica mondi giuridici» (F. Iacoviello, 2000: 751). Questo riferimento normativo ha costituito la base da cui partire per formulare uno schema di rilevazione capace di produrre informazioni da utilizzare nell'analisi¹². Schematicamente, dal punto di vista sociologico, ulteriori caratteri salienti della sentenza sono riferibili al fatto che essa è un documento costituito da un insieme ordinato di elementi che informano sulle caratteristiche della situazione e dei soggetti interagenti sullo sfondo del contesto normativo di riferimento. Il carattere istituzionalizzato di questo documento risiede così nella particolare combinazione che le norme procedurali realizzano con i fatti di cui tratta il processo e con gli atti che conducono alla decisione. Si tratta di una combinazione alla quale fa riferimento Luhmann indicando la distinzione tra procedimento e processo, con la quale si costruisce la unicità della decisione finale e che alimenta ed è alimentata dalla autonomia di ciascun sistema-processo. Una combinazione che, frutto di una distinzione, assicura la possibilità di variare, in relazione a cia-

scuna circostanza specifica, le conseguenze astrattamente previste dai programmi di decisione espressi dalle procedure.

Così descritta la sentenza riassume la storia del processo come una serie di azioni che si realizzano, si strutturano, si modificano e si legano l'una all'altra, sulla base di criteri normativi che ne delimitano le forme ed il contenuto. Sia che si consideri la sentenza dal punto di vista del procedimento, sia che la si consideri in relazione all'aspetto processuale, la componente normativa è evidentemente costitutiva della lettura e dell'interpretazione dell'atto di decisione e della sua formazione. Procedimento e processo non sono indipendenti l'uno dall'altro; piuttosto il processo è una specie particolare del procedimento. Tecnicamente definiti come successione di elementi, di atti o di attività, disposti dalla legge e collegati tra loro in modo da rappresentare l'uno la conseguenza dell'elemento che lo precede e il presupposto di quello che lo segue, in vista della realizzazione di un effetto finale, i procedimenti, trovano nelle norme procedurali l'aspetto formale della struttura, ossia "[...] sempre un ordinamento strutturale di cornice, [...] un sistema maggiore che li trascende, li organizza e li dota di determinate regole di comportamento". (Luhmann, 1995: 37).

L'aspetto sostanziale, ossia il contenuto della decisione finale, viene così a dipendere dalle decisioni selettive e parziali dei singoli attori coinvolti in una determinata situazione, i quali, interagendo tra loro, pongono premesse decisionali che vincolano gli altri partecipanti all'esito raggiunto. Il risultato di questo processo, raccolto nel testo della sentenza, manifesta il suo particolare carattere istituzionale nel fatto che il giudice pur in presenza di regole vincolanti per la decisione "interpreta" gli eventi secondo le categorie prescritte dalle norme procedurali e sostanziali ed in questo adatta il contenuto alle condizioni di possibilità della decisione, in quel dato giudizio, avvalendosi della discrezionalità che gli è consentita dalle stesse regole. Pertanto, la sentenza rappresenta una delle "strutture di significato attraverso le quali le norme positive sono individuate e rese tali" (C. Pennisi, 1998: 71).

3.1. *“Otto delitti” un solo articolo; l’art. 51, co. 3 bis c.p.p.*

Il comma 3 bis dell’articolo 51¹³ del codice procedura penale attribuisce la competenza d’indagine alle Procure Distrettuali Antimafia sui delitti di: associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.); di sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.); traffico di stupefacenti (art. 74, DPR 309/90); contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater, DPR 43/73), riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) e associazione per delinquere finalizzata al compimento degli ultimi tre reati elencati (art. 416, co. 6 c.p.)¹⁴. Il coordinamento delle Direzioni Distrettuali è affidato alla Direzione Nazionale Antimafia.

L’inserimento di questi otto delitti nell’art. 51 co. 3 bis c.p.p. testimonia lo stretto rapporto tra esigenze di politica criminale, mutamenti di tipo giuridico e trasformazioni dettate da pressioni provenienti dall’opinione pubblica. La sequenza segue l’ordine d’inserimento nell’articolo del codice di procedura penale. L’associazione di tipo mafioso, il sequestro di persona a scopo di estorsione e il traffico di stupefacenti, introdotti all’atto di modificazione, datato 1991; poi, il traffico di tabacchi lavorati esteri (TLE), introdotto nel 2001; e infine il gruppo di reati introdotti nel 2003, la riduzione in schiavitù, la tratta di persone, la vendita di schiavi e il reato associativo finalizzato alla loro realizzazione.

Questa sequenza non è solo temporale è anche di tipo gerarchico; dipende cioè dalla capacità con cui il tema del contrasto nei confronti di questi delitti è stato imposto al legislatore, all’agenda politica, dagli eventi spesso tragici che hanno preceduto queste assunzioni di responsabilità. Nell’ambito dell’art. 51, co. 3 bis c.p.p. «convivono» reati che attentano a differenti beni giuridici. Ordine pubblico, nel caso del 416 bis c.p.; il patrimonio, nel caso del sequestro a scopo di estorsione; ordine pubblico e salute pubblica, nel caso del traffico di stupefacenti; l’integrità e il monopolio dell’imposizione fisca-

le, nel caso del traffico di TLE; la personalità individuale, nel caso della riduzione in schiavitù o servitù, tratta di persone, alienazione di schiavi e associazione finalizzata alla realizzazione di questi reati. In tema di vittimizzazione, questi reati, accompagnati e preceduti da quelli di matrice terroristica, hanno legato indissolubilmente l'ammissione che rispetto ad un certo mondo criminale non si può, per riprendere le parole di Garland, che accettare l'idea che "[...] riguardo agli effetti dannosi della condotta criminosa: l'imperativo è quello di assistere le vittime, contenere i costi, affrontare la paura e ridurre il senso di insicurezza della gente, non d'intervenire sul reato in sé" (D. Garland, 2003: 256). A partire dall'esperienza del terrorismo, alcuni gruppi di opinione, soprattutto le vittime degli attentati e i loro familiari, hanno costituito un fronte di pressione crescente nei confronti degli organismi politici del paese, fino ad ottenere una risposta in termini di legiferazione in loro favore con previsione di risarcimenti di tipo economico e riconoscimenti pubblici del danno che era stato loro arrecato. Lo stesso tipo di trattamento è stato esteso in seguito alle vittime, ed ai loro parenti, di agguati mafiosi o delle loro attività. Nella maggior parte dei casi l'introduzione dei reati in argomento e delle leggi collegate nel nostro ordinamento è stata preceduta, in estrema sintesi, da tre percorsi concomitanti: la tematizzazione istituzionale dell'esistenza e della problematicità del fenomeno, con l'istituzione di apposite commissioni parlamentari; la successiva "giuridicizzazione" del problema culminata con l'introduzione di nuove leggi o con la modifica di articoli del codice sostanziale e procedurale; l'emergere di fenomeni di mobilitazione debolmente consolidati in forme associative dotate di una capacità d'incidenza non irrilevante¹⁵.

3.2 La galassia dei reati connessi

La continua ridefinizione del contenuto di articoli del codice di procedura penale in corso da circa due decenni nel nostro ordinamento ha disciplinato legislativamente, ed ulteriormente

accentuato, la tendenza alla centralizzazione ed al coordinamento delle indagini avviato come prassi dal pool palermitano sul fronte antimafia e da quello torinese sul fronte terroristico nei primi anni '80, fino a concentrare sulle Direzioni Distrettuali Antimafia le competenze di coordinamento investigativo e l'istruzione dei procedimenti penali sui fenomeni di criminalità organizzata, inglobando anche fenomeni su cui ancora è aperta la discussione circa le similitudini e le differenze come nel caso della 'ndrangheta (A. Nicaso, N. Gratteri, 2006; A. Nicaso, 2007. E. Ciconte, 2008) e della camorra (I. Sales, M. Ravveduto, 2008). Per un altro verso, tale processo, attraverso la progressiva inclusione di ulteriori fattispecie di reato ha ampliato l'oggetto di tale competenza esclusiva ben oltre il catalogo di reati previsti dall'art. 51, co. 3 bis c.p.p. sia per una continua ridefinizione in senso creativo della giurisprudenza sia anche per effetto di confuse politiche criminali¹⁶ finalizzate all'aumento delle pene nei confronti dei responsabili di questi delitti.

Questa vicenda si riflette immediatamente sull'individuazione dell'ambito dell'unità di analisi da prendere in considerazione in una possibile ricerca empirica sulla giurisprudenza che ha per oggetto reati di criminalità organizzata, di tipo mafioso in particolare. Proprio agli otto delitti di cui si è detto si lega una teoria di "reati connessi"¹⁷ (riciclaggio, omicidio, estorsione, rivelazione di segreto d'ufficio, turbativa degli incanti, in particolare) che costituiscono un'area di condotte penalmente rilevanti che ha un considerevole peso nelle singole vicende processuali e che, in certo senso, impedisce di isolare in modo netto questa popolazione dal resto della giurisprudenza penale ordinaria rendendo difficoltosa, allo stato attuale, la raccolta delle sentenze relative a quei procedimenti¹⁸. Sul versante dell'aumento delle pene e la costituzione di sempre nuove fattispecie di reato, quando si tratta di criminalità di tipo mafioso resta apertissima la questione della tassatività delle norme di volta in volta approvate dal legislatore o costituite dalla giurisprudenza.

3.3 Caratteri fondamentali del 416 bis c.p. e i debiti verso la sociologia; giurisprudenza "creativa" ed ampliamento dell'area di punibilità

Come è stato fatto notare l'espressione "sistema penale" esprime il legame indissolubile tra il fenomeno del delitto e quello della pena (E. Resta, 1998). In quale misura si possa regolare questo rapporto dipende, almeno in occidente, dalla stretta legalità normativa in cui la classificazione dei comportamenti delittuosi e le eventuali e conseguenti punizioni sono riferibili esclusivamente a norme preesistenti e giudicati sulla base di regole procedurali che scandiscono fasi e legittimano il giudizio. In tema di criminalità organizzata di tipo mafioso sono note le critiche mosse dalla dottrina sulla tassatività dell'art. 416 bis c.p. la cui *dotazione di senso* è frutto delle prassi e degli orientamenti maturati nel campo delle misure di prevenzione.

L'importanza di questo sistema di norme è stata duplice: istituire un campo extrapenale nel quale dare vita a prassi e linguaggi non attribuibili direttamente al campo penale, quasi si trattasse di un terreno di sperimentazione sul quale costruire la complessa e talvolta fragile trama dello strumento normativo antimafia; costituire uno strumento complementare e supplementare all'azione penale in tema di criminalità organizzata, di tipo mafioso in particolare. Non è questa la sede per discutere dei risultati, ma a questo particolare contenitore la semantica e le definizioni principali sono state fornite, in larga parte, dalla letteratura sociologica sul tema della mafia e della mafiosità, sottoposta ad una letterale strumentalizzazione nel campo penale proprio attraverso l'utilizzo di alcune sue definizioni, come quella di omertà (G. Pitre, 1889; G. Mosca, 1901) intimidazione e violenza (L. Franchetti, 1876); contributo, peraltro, riconosciuto in dottrina (G. Turone, 1984) anche criticamente (L. De Liguori, 1987; 1988).

È attraverso una molteplicità di sentenze ed ordinanze in tema di applicazione di misure di prevenzione che si costruisce

il paradigma di riferimento per la proposta legislativa che porterà alla successiva introduzione dell'art. 416 bis c.p. nell'ordinamento giuridico statale. Per ciò che attiene alla funzione complementare delle misure di prevenzione, non è un caso allora che, sul fronte della individuazione dei patrimoni illeciti delle organizzazioni criminali e del contrasto all'inquinamento dei mercati legali ed al loro arricchimento illecito – finalità ultima del reato di associazione mafiosa – non si trovi una reale e puntuale punizione nell'area penale in senso stretto, ma quasi esclusivamente nell'ambito delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale. Queste prevedono piuttosto un regime probatorio attenuato e consentono, sulla base questa volta di un fenomeno di «osmosi» e di autonomia tra i due procedimenti, l'utilizzo dei risultati del procedimento penale in sede di applicazione delle misure di prevenzione ed il richiamo agli ulteriori elementi “indiziati” emersi durante le indagini patrimoniali nel procedimento penale^{18bis}.

Questo deficit di tassatività, mai completamente colmato, ha comunque permesso di sottoporre al giudizio penale comportamenti e fatti dichiarati illeciti se riferiti a quei parametri, ma non ha affatto esaurito le possibili manifestazioni di un fenomeno che è tutto interno al sistema sociale, che produce e contemporaneamente definisce il fenomeno criminale e la sua regolazione.

In questa dinamica fortemente riflessiva rientra la creazione di una fattispecie totalmente giurisprudenziale quale è quella del “concorrente esterno” nel reato associativo¹⁹ in cui le contraddizioni tra volontà di perseguire e punire comportamenti definiti come delitto dal sistema penale – ma scarsamente sentiti come tali dal sistema sociale – e l'impossibilità di farlo secondo categorie classiche come quella della partecipazione all'associazione per delinquere, particolarmente quella mafiosa, si manifestano in maniera parossistica.

In questa figura delittuosa, inoltre, si intuiscono inevitabilmente discriminazioni di tipo culturale e pregiudizi, che andranno rigorosamente verificati, per cui le stesse condotte,

se poste in essere da soggetti che presentano *status* e posizioni sociali elevate sembrano dare luogo all'imputazione per concorso esterno, se commessi da soggetti che invece si trovano a livelli inferiori della scala sociale e non in grado, quindi, di far valere il loro *status* come segno tacito ma innegabile dell'impossibilità di una loro appartenenza diretta all'organizzazione, sembrano comportare l'incriminazione per aver partecipato all'associazione. Troppo poche le sentenze per stabilire una correlazione causale, ma abbastanza per interrogarsi sulla possibilità che non si tratti di una pura casualità e utili, però, a mostrare come l'identità dell'organizzazione mafiosa e/o del singolo mafioso che ne fa parte non dipende dalla sua capacità di autodefinizione e di autorappresentazione ma, in un gioco totalmente politico, dalla reazione sociale di coloro che detengono il potere istituzionale di etichettare e, quindi, di nominare: classe politica e magistratura principalmente (Santoro, 2007).

*LEGENDA: 1 Distretti C. Di Appello,
2 416 bis c.p.,
3 110 e 416 bis c.p.,
4 Art. 74 DPR 309/90,
5 Art. 7 L. 203/91,
6 416 bis c.p. e art. 74 DPR 309/90,
7 Art. 7 203/91, 628 e 629 c.p.,
8 Art.7, L. 203/91 artt. 416 bis, 628 e 629 c.p.
9 Artt. 416 bis e 575 c.p.,
10 Totale*

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Palermo	24	5	54	4	0	6	5	0	98
Caltanissetta	12	2	5	1	2	1	12	5	40
Catania	13	0	3	0	5	3	9	7	40
Messina	8	0	3	0	2	2	1	3	19
Totale	57	7	65	5	9	12	27	15	197

Tab.2. Totale delle sentenze emesse, per i delitti maggiormente significativi, sia singolarmente che in combinazione, per ogni grado di giudizio avvalendosi del rito speciale della pena concordata tra le parti. Elaborazione su nostri dati.

Se non esistesse una continua tensione tra teoria e prassi, a

rigor di logica questa tabella non avrebbe ragione di esistere^{19bis}. Il dettato normativo prevede l'impossibilità di accedere al rito del c.d. patteggiamento per tutti i reati ricompresi nell'articolo 51, co. 3 bis c.p.p., ma questa norma è valsa solo nella fase dell'incardinamento del processo e non nel successivo grado di appello. Infatti, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 599, co. 4, c.p.p.²⁰, attraverso la rinuncia ai motivi di appello fatta dagli imputati all'avvio del processo ha comportato, automaticamente la riduzione pari ad un terzo della pena prevista, svuotando di senso l'applicazione dell'aggravante ex art. 7, l. 203/91. Per quanto riguarda poi le condizioni del "concorrente eventuale", ex artt. 110 e 416 bis c.p., lo sforzo della giurisprudenza non sembra avere realizzato gli obiettivi per i quali era stata costruita, visto che si tratta di pochi procedimenti che il più delle volte trovano una definizione proprio avvalendosi della pena concordata tra le parti. Notevole è, invece, la capacità «attrattiva» dell'art. 7, l. 203/91 che in questa forma riguarda oltre il 20% dei procedimenti.

3.4. *L'art. 7, L. 203/91 un'aggravante "molto" speciale*

La scelta di politica criminale di introdurre nell'ordinamento l'art. 7, del decreto legge n. 152, nel giugno 1991, convertito nella legge 203 dello stesso anno, si è dimostrata una scelta gravida di conseguenze. Se applicata, essa comporta un aumento di pena che va da un terzo alla metà della pena prevista per coloro che si rendano responsabili di un qualunque reato avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., oppure che lo commettano al fine di agevolare la stessa associazione.

I pesanti effetti sul piano simbolico di un così forte aumento di penalità e la centralità assunta da questa aggravante negli anni '90 nel dibattito sulla punibilità delle forme di contiguità alla mafia era un fatto imprevisto (D. Fondaroli, 1995). Da un lato, una parte minoritaria della dottrina e un agguerrito orientamento giurisprudenziale vi hanno scorto l'orientamento del

legislatore volto a negare la possibilità di configurare il “concorso eventuale” nell’associazione mafiosa. Questa posizione è stata ampiamente superata dalla giurisprudenza dominante. Quello che interessa è, invece, che con tale aggravante si sia cercato di ampliare la sfera delle condotte che prefigurassero alcune forme di contiguità alla mafia non altrimenti «apprensibili» soprattutto facendo leva sul “fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa”. L’orientamento recente della Giurisprudenza è ormai consolidato sulla possibilità di applicazione di tale aggravante sia a soggetti esterni all’organizzazione sia a soggetti interni alla stessa; per questi ultimi, però l’art. 7 si applica anche per i reati fine. Questo significa che, su un medesimo reato, l’imputato risponderà, oltre che del reato, di averlo commesso per agevolare l’associazione e, se qualificato (partecipe della stessa associazione), per essersi avvalso della sua condizione.

È chiaro che il meccanismo ha la sola finalità di punire pesantemente le condotte (C. Visconti, 2003). Ciò che qui interessa è, però, l’utilizzo che se ne fa come strumento capace di determinare una pluralità di effetti: l’assegnazione dei procedimenti alla procura distrettuale piuttosto che alla procura ordinaria, ogni volta che sia ipotizzato un comportamento del reo conforme alla norma citata; l’aumentare i tempi concessi nella fase delle indagini preliminari, consentendo di utilizzare per periodi più lunghi ed in modo più penetrante l’attività investigativa, soprattutto con un più ampio e prolungato utilizzo delle intercettazioni anche ambientali; l’incardinare per tutta la fase delle indagini preliminari la competenza per l’emissione di eventuali provvedimenti all’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale del circondario (quello in cui ha sede la Procura distrettuale), ed eventualmente anche il successivo giudizio abbreviato aumentando il carico di lavoro dei giudici monocratici di quel tribunale, visto che il mancato riconoscimento in fase di emissione di un eventuale provvedimento di misura cautelare reale o personale non riporta la competenza al giudice “naturale” del distretto.

Questa serie di caratteristiche, i cui limiti e la cui applicazione sono stati ridefiniti nel tempo dalla giurisprudenza di merito, la rende un'aggravante molto speciale. Una ulteriore conseguenza della novellazione dell'art. 51 c.p.p., rilevante ai fini della nostra ricerca, è che oltre ad aver determinato un progressivo costituirsi di ulteriori norme relative alle attribuzioni ed alle responsabilità procedimentali e di indagine, ha costituito proprio tale art. quale come principale riferimento per la costruzione delle statistiche giudiziarie Istat sui procedimenti penali per alcune importanti categorie di delitti, in generale, e per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso in particolare. Proprio questa progressiva espansione della sfera d'interesse ottenuta attraverso l'inclusione di sempre differenti fattispecie di reato nell'art. 51, co. 3 bis, c.p.p. finisce per incidere negativamente sulla "consistenza" dei dati che le statistiche Istat individuano (persone, procedimenti e tipo di reato): il variare del regime di competenza e delle diverse configurazioni criminose che tali competenze realizzano definisce popolazioni non omogenee e rende molto problematica la lettura dei trend temporali.

4. Finalità e problematicità delle rilevazioni statistiche in campo giudiziario

In generale, le rilevazioni statistiche in campo giudiziario hanno tra i loro fini la concettualizzazione, la classificazione e la misurazione dei fenomeni collettivi che, da una parte, derivano dalle condotte regolate dal diritto e, dall'altra, scaturiscono dalle prassi applicative delle stesse norme giuridiche (V. Tomaselli, 2001)²¹.

Le finalità che la statistica giudiziaria persegue dal punto di vista dell'analisi sociologica riguardano, da una parte, l'aspetto conoscitivo generale incentrato sull'elaborazione di quadri informativi della realtà sociale ottenuti attraverso l'analisi dei fattori di litigiosità e delittuosità/delinquenzialità su cui incidono anche le eventuali riforme legislative e/o le politiche

d'intervento tese a contrastarli – adottate in uno spazio determinato storicamente e temporalmente in cui la stessa realtà sociale si manifesta e si costituisce; dall'altra, di che tipo e di quale livello sia l'interazione tra sistema e problemi della “macchina giustizia” rispetto allo sviluppo e alle problematiche del tessuto socio-economico in cui tale apparato dispiega le proprie azioni. A partire da questa impostazione, la statistica giudiziaria costituisce oggetto d'interesse sia dei cittadini nel loro complesso sia dei saperi specialistici di giuristi, sociologi, criminologi e degli economisti.

D'altra parte, le statistiche giudiziarie – raccolte dal sistema statistico nazionale attraverso accordi con gli organi dello stato interessati, nel nostro caso magistratura e forze di polizia – non esauriscono l'universo dei delitti consumati e/o tentati, poiché è nota la presenza, spesso significativa, di una percentuale di reati non denunciati (si pensi a reati predatori quali il semplice furto, o lo scippo, o reati più gravi come l'estorsione, o allo stupro), che impedisce di qualificare e quantificare il c.d. «numero oscuro dei delitti». Negli ultimi anni, attraverso le indagini di vittimizzazione si assiste ad un tentativo, ancora debole dal punto di vista metodologico e non risolutivo, di superamento dei limiti di cui si è detto (Istat, 1999; 2004). Indagini di questo tipo possono essere dirette esclusivamente alla rilevazione di reati di cui la vittima ha una conoscenza diretta, lasciando insoluto il problema della rilevazione dei reati senza vittima (per esempio il gioco d'azzardo) o vittima anonima (alcuni tipi di reati ambientali, o societari) e forti limiti presentano anche da un punto metodologico²². Questi limiti cognitivi possono ridursi notevolmente quando si tratti di delitti particolarmente gravi o percepiti come tali in un dato momento storico. In questi casi la differenza tra delitti denunciati e delitti consumati tende a ridursi sensibilmente. Molti dei delitti considerati gravi per le implicazioni che conseguono alla loro commissione, in Italia, sono opera di gruppi di persone che si associano per queste finalità. Tra le associazioni si distinguono, a seconda del fine, quelle che si costituiscono per la commissione di un delitto

(per esempio, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) e quelle per cui i singoli delitti sono uno strumento per la realizzazione dello scopo associativo (le associazioni per delinquere di tipo mafioso, per esempio). Sui delitti commessi da quest'ultimo tipo di criminalità organizzata, in cui gli associati si strutturano sia al loro interno sia verso l'esterno secondo proprie modalità, esiste una significativa mole di dati.

*4.1. Le conoscenze "ufficialmente disponibili":
loro funzioni, usi e limiti*

A partire dalle richiamate modifiche del codice di procedura e dall'istituzione della magistratura inquirente specializzata, negli anni si è costituita una base di dati di notevole ampiezza gestita e riversata nella banca dati della Direzione Nazionale Antimafia e delle ventisei Direzioni Distrettuali²³. Tuttavia, le strategie di *data-mining* adottate dall'apparato giudiziario appaiono finalizzate non ad una conoscenza genericamente criminologica, ma al consolidamento di una capacità di analisi finalizzata alla prevenzione e repressione di specifici fatti delittuosi. Questo orientamento sembra confermato dal fatto che all'interno dell'amministrazione giudiziaria siano stati costituiti specifici *team* di ricercatori²⁴. Non mancano poi specifiche raccolte di dati sui procedimenti penali per i delitti contro la criminalità organizzata di tipo mafioso²⁵. Questi ultimi dati sono riportati, spesso, anche nelle Relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario da parte dei Procuratori Generali dei singoli distretti di Corte di Appello.

Questa situazione fa sì che si contrappongano, da un lato, le informazioni ricavate dall'analisi dei procedimenti ritenuti di un qualche interesse ai fini del miglioramento dell'attività di contrasto del fenomeno, ad opera dei centri SIDDA delle Procure Distrettuali e del centro SIDNA della Direzione Nazionale Antimafia; mentre, dall'altro, le statistiche giudiziarie elaborate dal Ministero della Giustizia caratterizzate, inve-

ce, da un contenuto informativo che appare legato più ad una logica descrittiva dell'efficienza e della produttività degli uffici interessati che ad una di tipo analitico esplicativa in senso sociologico o anche criminologico.

Tra queste due prospettive di costruzione delle informazioni s'inserisce la necessità del ricercatore di ottenere dati in grado di soddisfare le proprie esigenze euristiche sul fenomeno indagato che, per la natura delle informazioni disponibili, sia nel primo che nel secondo caso, rimane descritto solo marginalmente²⁶. È sufficiente esaminare le statistiche sui procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, co. 3 bis c.p.p. per rendersi conto che la sola analisi possibile o verte su considerazioni generali relative alla presenza/assenza di attività di contrasto a certi fenomeni criminali (paradossalmente "qualitative" dunque), o alla variazione dello *stock* di procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria competente – peraltro, senza alcuna distinzione sui riti processuali che hanno portato alla definitività del giudicato, per cui non è possibile conoscere il peso statistico di ciascuno di essi.

Da ciò che si è detto finora, si comprende che ben poco si può apprendere attraverso il semplice esame delle statistiche giudiziarie sul tema della criminalità organizzata, anche perché "Quello che sappiamo del fenomeno criminale è quello che già ha avuto ingresso nel sistema penale. I dati dell'andamento della criminalità sono più correttamente i dati sul funzionamento delle istituzioni e degli apparati di controllo, la cui selezione non è certamente neutra" (E. Resta, 1998: 149). L'analisi secondaria di queste statistiche giudiziarie, insomma, non aiuta a spiegare alcunché rispetto al fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso e di quei reati che sono elencati dall'art. 51, co. 3 bis c.p.p., né fornisce dati effettivamente informativi sulla risposta della "macchina" al fenomeno. Può, semmai, dare la possibilità di osservare in quali aree geografiche del paese essa sia stata maggiormente contrastata o abbia manifestato una più alta virulenza. Questa genericità ha determinato la decisione di dare corso a questa ricerca. Una ricerca

indirizzata a descrivere quali conoscenze ulteriori fosse possibile acquisire attraverso l'analisi di un campione significativo di sentenze passate in giudicato, per quel gruppo di delitti, in un determinato periodo e in un circoscritto spazio, nonché volta a sondare la possibilità di rendere la sentenza una fonte di dati sul processo stesso da cui deriva.

5. La “decostruzione” delle statistiche Istat sui procedimenti penali di criminalità organizzata: definito vs definitivo/irrevocabile

Il Ministero della Giustizia produce da lungo tempo statistiche che riguardano espressamente l'art. 51, co. 3 bis, c.p.p. che, però, non fanno alcuna distinzione tra l'insieme dei procedimenti penali definiti e i procedimenti divenuti irrevocabili/definitivi²⁷. Occorre tenere conto anche di un altro elemento: delle continue trasformazioni avvenute a partire dall'introduzione del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso avvenuta nel 1982 le innumerevoli modifiche ed integrazioni normative, soprattutto dal 1991 ad oggi, hanno determinato, come abbiamo fatto notare, la continua introduzione di sempre nuovi delitti nel novero di quelli ricompresi nel 51, co. 3 bis, c.p.p. ciò rende immediatamente evidente l'impossibilità di procedere ad un confronto tra grandezze omogenee²⁸. Le sentenze raccolte nel corso di questa ricerca, nei sette anni presi in considerazione, rappresentano una frazione intorno al 0,4% del totale annuale di sentenze emesse e poco meno del 1% di tutte le sentenze emesse nello stesso periodo nei quattro distretti siciliani (che varia dalle oltre 2058 del 2000 alle 14742 del 2006 a seconda degli anni).

Siamo consapevoli che queste cifre riguardano sentenze definite nei vari gradi di giudizio e non irrevocabili/definitive, ma incrociando i dati con quelli sui procedimenti definiti per i delitti che interessano questa ricerca, una cifra che oscilla tra 500 e 600 procedimenti definiti ogni anno nei quattro Distretti di Corte di Appello (tra 20 e 25 % sono quelli imputati alle

isole), abbiamo tentato di ricondurre queste ultime grandezze ad un livello di confrontabilità, così da poter stimare l'incidenza dei procedimenti divenuti irrevocabili rispetto al totale dei procedimenti definiti.

È apparentemente una questione marginale, ma finisce per porre il più serio problema relativo a quale sia l'utilità delle statistiche sui movimenti dei fascicoli nei vari gradi di giudizio, cioè: sono davvero in grado di permettere una valutazione dell'efficienza della macchina giustizia? Pare proprio di no. Nel caso dei procedimenti di criminalità organizzata e soprattutto per i reati che abbiamo preso in esame, abbiamo tentato di misurare la durata del processo e quella del procedimento²⁹, tenuto conto del fatto che ad oggi non sono state fatte ricerche che abbiano messo a confronto la durata media dei processi rispetto al tipo di rito, ai vincoli di natura procedimentale, alle possibilità riconosciute come lecite e potenzialmente esperibili che come tali siano in grado di determinare dilatazioni temporali della definizione del processo. I dati che possiamo ricavare dal materiale in nostro possesso ci permettono di dire che per il periodo esaminato circa il 50% dei processi si conclude con sentenza irrevocabile in un periodo di quattro anni, si arriva ad oltre l'85% entro nove anni e si deve tenere conto del fatto che la durata del processo aumenta perché sono sovrarappresentati i procedimenti pendenti presso le Corti di Assise di appello. Vi è, poi, una minoranza di processi, intorno al 3 %, che si sono conclusi irrevocabilmente tra il decimo e il quindicesimo anno dall'inizio del processo e sui quali sarà importante riflettere ed appuntare l'attenzione per descrivere quali siano state le condizioni per le quali sia stata possibile una così lunga durata.

6. I primi dati della ricerca: popolazione campionaria, errori di raccolta e prospettive di analisi

La raccolta materiale delle sentenze per la costruzione del campione, dopo la preparazione di cui si è detto in precedenza,

ha evidenziato alcuni problemi. I dati RE.GE. hanno rivelato un certo grado d'imprecisione, e vari uffici hanno avuto problemi nel fornire le sentenze richieste oppure hanno interpretato autonomamente le richieste avanzate. In particolare gli "errori" possibili sono dovuti: alla *presenza* di sentenze per reati che non fanno parte di quelli presi in esame; a) per mancata registrazione da parte delle cancellerie della derubricazione, in sede di richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero oppure di emissione del decreto che dispone il giudizio da parte del GUP; b) per interpretazione autonoma delle Cancellerie dei Tribunali del Distretto del contenuto delle richieste avanzate dal ricercatore. Oppure gli "errori" sono dovuti alla *assenza* o limitazione della ricerca nei RE.GE. dalla Corte di Appello per: a) il fatto che procedimenti penali conclusi in primo grado sono stati appellati e alcune posizioni sono state stralciate dal procedimento originario, così che ai c.d. procedimenti stralcio sono stati assegnati numeri di registro differenti da quello originario rendendo complesso il loro reperimento; b) la mancata informatizzazione di alcuni Uffici per cui le sentenze emesse non erano presenti nella lista.

A) Le sentenze non pertinenti

La maggiore percentuale delle sentenze di questo tipo è rappresentata da quelle emesse per reati relativi agli stupefacenti (oltre il 90%), si tratta di procedimenti i cui imputati erano stati originariamente iscritti nel Registro Generale Notizie di Reato come partecipi e/o organizzatori di un traffico di stupefacenti ex art. 74 DPR 309/90 che rientra tra i reati previsti dall'art. 51, co. 3 bis c.p.p., ma le cui posizioni sono state derubricate nel meno grave reato previsto dall'art. 73 dello stesso decreto, senza che ciò fosse successivamente annotato nella maschera del RE.GE. Poiché tale evidenza è divenuta conoscibile solo *ex post*, nella fase di sistemazione e preparazione delle sentenze queste sono state eliminate dal campione e, naturalmente, dalla lista. Un secondo tipo di sentenze che rappresenta un minima percentuale (intorno al 2%) è quella relativa ai procedimenti penali per reati di intestazione fittizia di beni, riciclaggio³⁰,

usura ed estorsione che non erano previsti come singole fattispecie, indipendenti cioè dai reati presupposti che interessano la ricerca. Questa presenza evidenzia una sensibilità verso il problema mafia da parte degli operatori giudiziari, ma, forse, l'opportunità di aumentare formazione e aggiornamento; non sono mancate, infatti, alcune sentenze riferite formalmente all'art. 416, co. 6 c.p. – reato di associazione per delinquere finalizzato alla tratta di persone, alla riduzione in schiavitù, introdotto nella nostra legislazione solo nel 2003 – ma che in realtà, trattandosi di sentenze emesse tra il 2000 e il 2003, riguardavano altro genere di reati. Ai fini della ricerca questo ha comportato la presenza fisica del rilevatore, ufficio per ufficio, all'atto dell'acquisizione delle sentenze in copia, al fine di operare un controllo e una selezione preventiva tra casi pertinenti e non; l'eliminazione dalla lista di quelle già incamerate.

*B) Assenza, o limitazione della ricerca nei RE.GE.
della C. di Appello*

I problemi in questo caso sono stati, paradossalmente, maggiori là dove erano già stati individuati i numeri identificativi dei procedimenti penali conclusi con sentenza irrevocabile³¹. I numeri facevano riferimento ai singoli imputati pertanto esistevano tanti procedimenti quante erano le persone imputate, ma nel caso di stralcio della loro posizione i procedimenti a loro carico venivano contrassegnati da un nuovo numero identificativo. Una prima strategia risolutiva è stata quella di fare riferimento al n. di registro che viene dato dal GIP quando nei confronti degli indagati viene richiesta una misura cautelare; numero che da quel momento in poi resta legato al procedimento penale che si è avviato con questi atti formali. Purtroppo, però, non tutti i procedimenti definiti in Appello erano provvisti di questo numero (circa il 20%). Per i restanti si proceduto con il prezioso ausilio delle cancellerie interrogando il RE.GE. della Corte di Appello con i singoli nominativi - recuperati attraverso una nuova interrogazione del RE.GE. del Tribunale applicando un filtro che permettesse di estrarre i dati anagrafici degli imputati. In un caso (quello di Catania), la

lista dei procedimenti di cui si conosceva l'esistenza risultava mancante di quelli eventualmente emessi in Corte di Appello ed in Corte di Assise di Appello. Risolto il primo problema con relativa facilità³² si è presentato in tutta la sua complessità quello della ricerca delle sentenze in Corte di Assise di Appello. Essa è stata eseguita manualmente attraverso il controllo delle pandette perché quell'ufficio non è informatizzato. Durante la ricerca si è evidenziato anche il fatto che trattandosi di omicidi, nella maggior parte dei casi non si menzionava nella rubrica il legame diretto (omicidio commesso da appartenenti all'associazione mafiosa), o indiretto (esecuzione con metodo o per favorire l'associazione mafiosa) con fatti di mafia. Solo la lettura dei capi d'imputazione delle singole sentenze e la conoscenza puntuale della Cancelleria hanno permesso l'individuazione e l'estrazione di copia di tutte quelle sentenze che interessavano la ricerca. Al termine di queste operazioni le sentenze utilizzabili sono divenute 727. La tabella che segue illustra la loro distribuzione a seconda del rito e del grado di giudizio in cui sono state emesse.

LEGENDA: 1 Autorità emittente, 2 Rito ordinario, 3 Rito Abbreviato, 4 Pena concordata tra le parti, 4 Totale

	1	2	3	4
GIP/GUP	23	135	118	276
Tribunale	124	9	7	140
Corte di Assise	90	10	59	159
Corte di Appello	5	1	1	7
C. Assise d'Appello	71	4	70	145
Totale	313	159	255	727

Tab. 3. Totale delle sentenze emesse per ogni grado di giudizio e per tipo di rito. Elaborazione su nostri dati.

7. Le quattro dimensioni analitiche

Il materiale testuale raccolto nel modo descritto è stato progressivamente elaborato ed è tutt'ora in corso di analisi con diversi strumenti. Un primo passaggio è stato finalizzato alla costruzione di una scheda di lettura che consentisse una analisi quantitativa quanto più dettagliata possibile del contenuto. Si è trattato di una serie successiva e ripetuta di letture volte alla identificazione delle variabili più significative dal punto di vista qui assunto che alla fine sono risultate 44 relative a quattro dimensioni analitiche fondamentali: il tempo, la procedura, l'attore, lo scenario oggetto del processo. Naturalmente, le dimensioni potevano essere qualitativamente e quantitativamente differenti, ma le sentenze – come testi istituzionalizzati – presentano contenuti che variano per ampiezza in modo estremo: da due pagine, a tremilaseicentocinquantasette pagine.

L'astrattezza delle quattro dimensioni individuate permette di ricondurre le variabili ad un quadro di senso omogeneo nel quale la scelta caratterizzante è stata quella di assumere come unità di analisi la sentenza, il testo e non gli attori, costruiti, in certo senso, dal processo.

La prima dimensione riguarda un aspetto centrale nell'accesso dibattito sul tema della giustizia: i suoi tempi, che la sentenza riassume e ricostruisce al proprio interno. In questo ambito si è trattato di rilevare tutte le occorrenze testuali che permettessero di ricostruire le differenti scansioni temporali di ciascuna vicenda processuale e dunque la durata dei processi a cui le sentenze erano riferite. A questo fine gli item adoperati sono stati semplicemente le date di iscrizione nel registro degli indagati, del rinvio a giudizio, dei vari gradi di giudizio e dell'acquisto del carattere di definitività della sentenza. In questo modo è stato possibile, per esempio, stabilire la durata dei procedimenti di questi processi e la durata dei processi. La seconda dimensione analitica ha riguardato, invece, la "forma" giuridica di questa temporalità, ossia le caratteristiche procedurali che essa aveva assunto, secondo quanto espresso dalla sen-

tenza ed in riferimento al tipo di procedimento adottato (a questo fine gli item adoperati hanno rilevato l'eventuale emissione nei confronti degli imputati di provvedimenti cautelari di natura personale e/o reale, il tipo di giudizio, ordinario o alternativo, la presenza di eventuali parti civili, i capi d'imputazione, la loro eventuale modifica e/o integrazione, l'eventuale concessione di attenuanti speciali (ex art. 8 L. 203/91, oppure artt. 73 e 74, co. 7, DPR. 309/90); l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, l'esito del giudizio, l'eventuale condanna al risarcimento delle parti civili. La terza, invece, ha fatto riferimento al modo in cui il processo e la sentenza hanno ricostruito, là dove il documento abbia riportato informazioni, le caratteristiche degli attori coinvolti, come: occupazione, o professione dell'imputato; la sua condizione economica; la sua capacità economica; gli stili e modelli di consumo di beni e servizi correlati alla specificità dei comportamenti oggetto del processo.

L'ultima dimensione analitica, la quarta, è costituita dallo scenario di azione³³. Con tale dimensione si è inteso ricostruire le informazioni sull'ambito territoriale in cui si sono svolti i fatti oggetto del processo e le caratteristiche politico economiche del contesto nel quale si sono compiute le condotte oggetto della sentenza, l'eventuale ambito politico, amministrativo e istituzionale, coinvolto, il settore di attività economica interessato, il costo economico illegale esplicitamente sopportato³⁴, il tipo e la struttura societaria dell'impresa lesa³⁵, il settore di attività³⁶, la scala territoriale dell'impresa³⁷, la qualificazione empirica del regime di mercato in cui essa opera, il costo economico affrontato dal singolo soggetto fisico/giuridico in termini di "pizzo"³⁹. Tale scenario ha una profondità temporale che si manifesta nello iato che separa la definitività dell'accertamento giudiziale, sancita dalla pronuncia di una sentenza irrevocabile, dal momento in cui si sono svolti i fatti oggetto di tale accertamento. Questa distanza può risalire anche ad alcuni decenni e il processo assume su di sé l'onere di ricostruire questo scenario contestualizzando gli eventi e i fatti che in esso

vengono assumendo rilevanza giudiziale, al punto da essere richiamati nella sentenza come motivazioni o giustificazioni del giudizio stesso.

La costruzione di questa matrice di dati ha avuto due connessi obiettivi di fondo, oltre alla estrazione delle informazioni disponibili. Il primo era volto a alla precisazioni degli intenti analitici che muovevano la lettura delle sentenze (come operativizzare il loro carattere istituzionalizzato, come estrarre le informazioni sulla vicenda processuale, come rintracciare spie informative entro un testo tecnicamente codificato). Il secondo era la possibilità di dialogare su questi testi con esperti di *data-mining* testuale estranei all'universo giuridico e sociologico. Entrambi questi obiettivi, a loro volta, sono stati finalizzati allo scopo (comune con gli informatici) di costruire uno strumento di analisi delle sentenze generalizzabile almeno ad ogni tipo di giurisprudenza penale.

La generalizzazione della scheda di lettura e la predisposizione di algoritmi di lettura in grado di migliorarsi progressivamente con l'intervento del "lettore" della sentenza, ed "automatizzare" gran parte della lettura, costituiscono attualmente l'impegno principale della ricerca. Nell'ambito di questo impegno, procede la prima analisi dei dati estratti dalla scheda di lettura da cui derivano i dati sin qui presentati.

All'obiezione, mai ingiustificata, che attraverso operazioni di sezionamento come quelle attuate in questa ricerca, si rischia di dar ragione a chi dice che quando il sociologo si avvicina al diritto questo scompare, si può rispondere che lo stesso rischio corre la dottrina quando riduce "il diritto ad una serie di generalizzazioni, di principi più o meno arbitrariamente dedotti dalla norma, incapaci di riflettere e di comprendere la realtà [...]" (S. Satta, 1994: 44). Se accettiamo che il giudice agisce sul "concreto" e che questo "concreto" si debba intendere "[...] nel senso che il concreto sia il fatto come oggetto di conoscenza, e quindi la conoscenza del fatto che si raggiunge attraverso il giudizio e solo attraverso il giudizio: in una parola il giudizio stesso" (*ibid.*), dunque "la conoscenza del fatto è

essa stessa diritto [...] studiare la giurisprudenza è studiare il diritto *nel suo farsi*" (S. Satta, 1994: 45-46), allora, analizzare il contenuto delle sentenze permette di descrivere come questo processo si attua e si sedimenta. Il sociologo propone per questa descrizione strumenti diversi, il sociologo del diritto strumenti che rendano conoscenze significative anche alla luce delle rilevanze della cultura giuridica.

* Il testo è il risultato di un lavoro comune al quale partecipano anche diversi altri studiosi. Artificiale risulta dunque l'individuazione di "parti" che si devono a ciascuno degli autori. Ove occorra si imputi a C. Pennisi l'Introduzione, i §§ 1,2, e 6; a G. Giura i §§ da 2.1 a 5.

NOTE

¹ La lista completa ne annoverava 1100 che, per ragioni che si diranno più avanti, un attento esame ha ridotto alle attuali 727.

² Il distretto di Corte di Appello ricomprende al proprio interno il circondario del capoluogo in cui insiste la Corte di Appello, nel nostro caso essi sono: Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta, e i rimanenti tribunali di ogni singolo distretto. Nel caso di Catania, per esempio, i tribunali del Distretto sono quelli di Caltagirone, Modica, Ragusa, e Siracusa.

³ Avvenuta con l'introduzione della legge n. 63/2001; nome che, a dispetto delle numerose polemiche che ha generato, deriva da alcune delle sentenze della stessa Corte costituzionale, che con il chiaro intento di adeguare il processo penale ai principi costituzionali, ha fatto più volte riferimento al concetto di "giusto processo" (*ex plurimis* Sent. Cost. n. 432/95 in cui la Consulta ribadisce che "[...] ha avuto più volte occasione di enucleare alcuni principi di base [...] unitamente alla convinzione di dovere affermare un più pregnante significato dei valori del 'giusto processo' (e del diritto di difesa che ne è componente essenziale) [...]"; Sent. Cost. n. 131/96 in cui la Corte Costituzionale definisce il "giusto processo" come "[...] *la formula in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta in ordine ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio [...]*"; o ancora, Sent. C. Cost. n. 155/96, "[...] *i parametri costituzionali che i giudici remittenti invocano convergono nel configurare quello che, in numerose occasioni, questa Corte ha indicato come il 'giusto processo' voluto dalla Costituzione. Tra i principi del 'giusto processo' posto centrale occupa l'imparzialità del giudice*".

⁴ Si tratta della legge n. 134/2003. Il processo con rito abbreviato può essere

semplice o condizionato, caso in cui, invece, la richiesta dell'imputato è subordinata all'ammissione di integrazione probatoria utile alla decisione da parte del giudice nuovi od ulteriori elementi o l'esame di testi a discolta. Il medesimo testo ha consentito anche per questo genere di delitti, art. 444, co. 1 bis, c.p.p. l'accesso al rito alternativo della pena concordata tra le parti, il c.d. "patteggiamento", purché la pena detentiva non superi i due anni, comprensiva di pena pecuniaria.

⁵ L'introduzione, con la legge n. 92 del 2001, dell'art. 291 *quater* DPR 23 gennaio 1973, n. 43, del reato di "associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri"; della legge n. 228/2003, che ha introdotto gli artt. 600, 601, e 602 c.p. ed ha aggiunto all'art. 416 c.p. il comma 6, aumentando le pene inflitte all'associazione criminale se essa è diretta a commettere questi tre particolari delitti.

⁶ La materia dei diritti di copia è regolata dal DPR 30 maggio 2002, nr. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - parte IX, capo II, artt. 267-268-269, e dall'articolo 116, co. 1, c.p.p.

⁷ Si tratta dell'applicativo informatico del Registro Generale Notizie di Reato, noto come RE.GE.

⁸ Complessivamente, diciannove uffici giudiziari.

⁹ Che recita: 1. *La sentenza contiene: a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata; e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; f) la data e la sottoscrizione del giudice.* 2. *In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.* 3. *Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.*

¹⁰ Con la riforma del Codice di procedura penale, avvenuta nel 1989, sono state inserite tre alternative al classico procedimento penale celebrato con rito ordinario: giudizio direttissimo; abbreviato, che può essere semplice o condizionato, caso in cui, invece, la richiesta dell'imputato è subordinata all'ammissione di integrazione probatoria, ulteriori elementi o l'esame di testi a discolta, utile alla decisione da parte del giudice; pena concordata tra le parti.

¹¹ Nell'articolazione del rapporto tra antecedente e susseguente, in riferimento al dispositivo ed alla motivazione della sentenza, la scansione muta in dipendenza del modello logico o cronologico assunto. In dottrina si è rilevato che la motivazione costituisce il presupposto di tipo logico del dispositivo. Infatti, la motivazione contiene gli elementi di tipo storico, ricostruttivo, logico ed argomentativo, mentre il dispositivo quelli di tipo assiologico e statutivo (C. Morselli, 2003).

¹² Altre due norme rivestono particolare importanza. Al capo VII (documenti)

del titolo II (mezzi di prova) del libro III, sulle "prove" l'articolo 236 c.p.p. annovera la sentenza, irrevocabile, tra i documenti relativi al giudizio sulla personalità dell'imputato, della persona offesa, o del testimone (L. Iafisco, 2002). In questo caso la sentenza costituisce una vera e propria prova, pur se limitata all'esclusivo giudizio sulla personalità. Un ampliamento della portata della sentenza come prova documentale si rinviene, inoltre, nell'esame dell'art. 238 bis c.p.p. che permette al giudice di valutare, a norma dell'art. 187 e 192, co. 3, c.p.p. e ai: "fini della prova dei fatti in esse accertati" le sentenze divenute irrevocabili.

¹³ Il comma fu inserito dall'art. 3 del d.l. 20 novembre 1991, n. 367 convertito con la legge 20 gennaio 1992, n. 8, intitolato "coordinamento delle indagini nei processi di criminalità organizzata" le funzioni attribuite ordinariamente – come previsto nel comma 1 lettera a- sia nella fase delle indagini preliminari sia nei procedimenti di primo grado, ai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale competente sono attribuite, invece, all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Lo stesso decreto legge istituì la Direzione Nazionale Antimafia e le Direzioni Distrettuali.

¹⁴ Si tratta di un processo che in questi ultimi anni accelera; dalla L. n. 92 del 2001, che ha inserito nel DPR, n. 43 del '73 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), tra gli altri, l'art. 291 *quater* "associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri", alla Legge n. 228/2003 ("Misure contro la tratta di persone") che ha modificato gli artt. 600 c.p. "riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", 601 c.p. "tratta di persone" e 602 c.p. "acquisto e alienazione di schiavi" ed aggiunto all'art. 416 c.p. ("associazione per delinquere") il comma 6 aumentando le pene dell'associazione criminale se essa è diretta a commettere questi tre particolari delitti (600-601-602 c.p.), sino alla l. 125 del 2008, che, oltre ad inasprire le pene, indica l'attribuzione di competenza alle procure distrettuali anche del reato di frode informatica ed attribuisce ai 26 Procuratori distrettuali la possibilità, in via esclusiva, di richiedere l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale. Sono di competenza distrettuale, poi, i delitti in tema di terrorismo ex art. 51 co. 3 *quater* c.p.p. inserito con d.l. 374 del 2001, convertito dalla l. 438 dello stesso anno nonché l'art. 51 co. 3 *quinquies* c.p.p., inserito con l. 48 del 2008 come ratifica della convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta nel 2001, e di pedo-pornografia.

¹⁵ Senza alcuna pretesa esaustiva: la legge 7 marzo 1996, n. 109, legge d'iniziativa popolare promossa dall'associazione "Libera", che ha apportato modifiche significative in tema di gestione dei beni sequestrati e confiscati promuovendo un utilizzo di questi ultimi per fini sociali (art. 2 *undecies*, n. 3 lettera a). La legge 23 novembre 1998, n. 407 sull'assunzione obbligatoria delle vittime e dei superstiti di attentati terroristici, o mafiosi che ha allargato la platea dei beneficiari indicati dalla precedente legge approvata nel 1990, la n. 302. La legge 23 febbraio 1999, n. 44 e 512 che ha istituito il fondo di solida-

rietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

¹⁶ Si pensi all'introduzione dell'aggravante speciale ex art. 71. 203/91, o all'art. 416 ter c.p. dal lato della politica criminale; alla piena ammissibilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, dal lato della giurisprudenza "creativa".

¹⁷ Quelli che i giuristi e la dottrina definiscono «reati fine», funzionali alla realizzazione dei reati presupposti, appunto quelli come il 416, co. 6, o 416 bis c.p. Reati come quello associativo di tipo mafioso, il cui scopo è, come da codice di rito, arricchirsi si realizzano, quindi, attraverso il compimento di altri reati il cui fine è quello di permettere il raggiungimento dell'obiettivo che l'associazione si propone; ad esempio l'estorsione come fine attraverso cui realizzare lo scopo associativo dell'illecito arricchimento.

¹⁸ In questa ricerca si è rivelato opportuno controllare direttamente le pandette relative alle vicende di alcuni procedimenti penali incardinati soprattutto in Corte di assise di Appello, in cui la rubrica del delitto per il quale era presente l'informazione faceva riferimento esclusivamente all'omicidio, ma nulla diceva sul fatto che tale processo riguardasse un omicidio per ragioni di mafia o commesso per favorire o con il metodo delle organizzazioni mafiose, come, invece, emergeva dalla rubrica dei reati per i quali si procedeva al dibattimento processuale.

^{18bis} La funzione supplementare è rappresentata dalla possibilità di perseguire condotte non perseguibili nel normale procedimento penale, sino a farle divenire "un surrogato della condanna penale impossibile" (L. Filippi, 2008: 3).

¹⁹ Si tratta del combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis c.p. la cui funzione è quella di colpire i comportamenti illeciti di coloro i quali, pur non essendo partecipi a pieno titolo dell'associazione criminale, si prestano a realizzarne fini e obbiettivi che essa non potrebbe realizzare senza quel particolare contributo (tipico reato da colletto bianco, del politico etc.), anche *una tantum*.

^{19bis} Risulta significativa per due motivi: evidenza una mancata corrispondenza tra la conclamata necessità del legislatore di punire alcuni delitti e le possibilità offerte agli imputati di servirsi delle garanzie e dei benefici che la procedura non riconosce in teoria; proprio per evitare un inasprimento della pena, stempera la mai sopita polemica tra dottrina giuridica, ceto politico e magistratura inquirente sulla figura del concorrente esterno nel reato associativo, ax art. 110 e 416 bis c.p.

²⁰ Il totale delle sentenze emesse secondo questo rito è pari a 255. Il legislatore tra le norme del c.d. «pacchetto sicurezza» introdotte dal d.l. 23 maggio 2008, nr. 92 e convertito dalla legge 24 luglio 2008, nr. 125 ha previsto, art. 2, anche l'abrogazione del 4 comma del 599 c.p.p.

²¹ Il termine fenomeno si riferisce a ciò che appare e si offre all'osservazione. In tal senso, l'analisi strutturale dei fenomeni è volta alla descrizione ed alla spiegazione del dato fenomenico in termini funzionali, in modo da costituire le fondamenta della conoscenza razionale. Sono gli eventi che vengono assunti come oggetto di comprensione ed in quanto tali permettono la lettura e l'in-

telligibilità stessa sia del senso del singolo fenomeno sia delle relazioni che intercorrono tra una pluralità di fenomeni. La referenzialità empirica delle scienze sociali è, quindi, anche in questo contesto attribuita alla possibilità di rilevare regolarità di comportamento che inducono ad enunciare proposizioni fondate su criteri che ne garantiscono la validità.

²² Si tratta di indagini eseguite con il sistema CATI su una popolazione di 60.000 persone, di età non inferiore a 14 anni. Si tratta di un campione «casuale» a due stadi, scelto attraverso l'estrazione del nominativo dall'elenco telefonico Telecom (lista di selezione); le unità di campionamento sono i numeri telefonici che corrispondono alle famiglie; le unità di secondo stadio sono gli individui «Per riuscire ad ottenere 60 mila interviste sono stati contattati 106.989 numeri di telefono più volte, per un totale di 389.710 tentativi di contatto. Le 90.241 famiglie raggiunte hanno tenuto diversi tipi atteggiamento: oltre le 60 mila con cui è stato possibile effettuare l'intervista, 12.490 hanno rifiutato, 536 l'hanno interrotta, 14.977 si sono sottratte malgrado avessero concordato gli appuntamenti con le intervistatrici; le famiglie, infatti, potevano essere ricontattate solo per un numero limitato di volte» (R. Di Gioia, 2008: 130-133). La ricerca risente, quindi, di tutti i limiti tipici di questo tipo di rilevazioni: discutibile casualità, scarsa rappresentatività, sovra rappresentazione di alcune categorie di soggetti.

²³ Cfr.: «Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare», XIV legislatura, resoconto stenografico, audizione del Procuratore Nazionale Antimafia P. L. Vigna, del 9.04.2002. Il sistema informativo della DNA è: «[...]impennato su 26 banche dati distrettuali, sulla banca dati nazionale e sulla immissione nelle prime, previa analisi, degli atti delle indagini preliminari e degli atti dei giudici relativi ai procedimenti che riguardano la criminalità mafiosa con qualche «sforamento» verso la criminalità organizzata in generale. Questi dati affluiscono alla banca dati centrale, in via informatica, dove vengono correlati tra di loro. [...] se si seleziona il nome di un soggetto appaiono, con riferimento a tale persona, i procedimenti, i fatti criminosi, i movimenti finanziari, gli appalti, i beni, i risultati delle intercettazioni e delle associazioni e così via. Questa banca dati è collegata con altre banche dati del sistema Paese (Casellario, Cassazione, DAP, INPS, Anagrafe tributaria, Motorizzazione, appalti, Guritel, ACI, Camera, Senato, Sole 24 Ore e via dicendo). L'intero contenuto della banca dati centrale è consultabile e acquisibile per attività di indagini da ogni magistrato delle 26 direzioni distrettuali antimafia, dalla sua postazione di lavoro. Attualmente il patrimonio rappresentato da 221.965 testi inseriti da 7.103.499 istanze e dati strutturati. Questi si riferiscono a soggetti, movimenti finanziari, armi, stupefacenti, beni, luoghi e riguardano il materiale tratto da 26.540 procedimenti penali. Vi sono 466.635 atti giudiziari. I soggetti indicati in tutti questi atti sono più di 631.000; i fatti criminosi più di 160.000» (pp. 3-4).

²⁴ Nel 1998, con l'accordo tra Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia, nell'ambito del progetto nazionale della banca dati SIDDA-SIDNA,

è stata istituita la figura dell'ispettore informatico-analista dell'informazione; ruolo ricoperto da appartenenti alle varie forze di polizia il cui compito è inventariare, analizzare ed inserire tutti i dati di qualche interesse investigativo e giudiziario che si rintraccino negli atti messi a disposizione. Speditezza nella circolazione delle informazioni e possibilità di un dialogo diretto, in corso d'opera, tra magistrati che conducono indagini differenti; maggior compattezza e credibilità nelle relazioni tra uffici del Pubblico Ministero e polizia giudiziaria; fruibilità di una valida e sperimentata struttura di analisi per gli uni e per gli altri rappresentano il potenziale punto di forza di questa struttura.

²⁵ Dati statistici la cui raccolta è curata dal Ministero della Giustizia, con serie storiche che attualmente vanno dal 1985 al 2004. Dal 1983 – sulla base di una circolare del direttore degli affari penali- il ministero della giustizia raccoglie i dati sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

²⁶ L'applicazione del d.l. 322/1989, sul decentramento della funzione statistica, ha trasferito la titolarità delle rilevazioni sul movimento dei procedimenti civili e penali dall'Istat al Ministero della Giustizia; la rilevazione statistica dei procedimenti penali ha preso il via nel 1999. Il trasferimento non ha consentito un «approfondimento statistico» calibrato su necessità conoscitive di tipo socio economico, poiché, lo ripetiamo, le necessità dell'istituzione giustizia è legata alla *performance* dell'apparato giudiziario e solo marginalmente ad un'analisi del fenomeno in termini d'impatto sociale. La collaborazione tra Istat e Ministero della Giustizia mantiene, comunque, grande rilevanza nell'ambito del *Sistan* (Sistema statistico nazionale) che ha portato all'istituzione di una banca dati dedicata alla diffusione sul *web* delle statistiche giudiziarie denominata «sistema informativo territoriale sulla giustizia». Il SITG è una raccolta organica ed integrata di dati statistici sia sugli aspetti processuali amministrativi, volti a misurare la produttività degli organi giudiziari, sia, con presunte caratteristiche sociologiche, sui caratteri salienti delle persone coinvolte nei procedimenti penali stessi (sesso, età, nazionalità, tipo di delitti per i quali sono stati condannati).

²⁷ Nella previsione dell'art. 648 c.p.p. sono irrevocabili le sentenze nei confronti delle quali non sia ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Sul perfezionamento dell'irrevocabilità della sentenza, antecedente logico della sua esecutività, cioè della capacità di produrre i suoi effetti (B. Lavarini, 2004).

²⁸ I dati sono stati ottenuti rielaborando le tabelle riguardanti i procedimenti penali definiti da ogni singolo ufficio giudiziario Siciliano tra il 2000 e il 2006, fornite dal ministero della giustizia e reperibili nel sito http://www.giustizia.it/statistiche/statistiche_dog/2002/penale/distretti_pen.htm. Non si tratta del confronto tra grandezze omogenee, poiché il termine "definiti" indica il fatto che in quel grado di giudizio, rispetto all'insieme dei procedimenti penali, sono state emesse le sentenze di merito, e sono stati esauriti tutti gli adempimenti, ma non esclude che sia possibile l'impugnazione, come accadrebbe, invece, se si trattasse di sentenze irrevocabili. Tra i procedimenti

definiti trovano posto: sentenze irrevocabili per reati presi in esame in questa ricerca, ma anche per tutti gli altri reati; sentenze non definitive - la maggioranza - emesse per tutti gli altri reati per i quali sia previsto un giudizio innanzi al GUP, o al collegiale; sentenze, quindi, il cui oggetto è l'intero catalogo dei reati previsti dal codice di rito, per le quali sia proponibile l'impugnazione.

²⁹ Per durata del processo qui s'intende il lasso di tempo intercorso dal momento in cui un determinato processo è stato incardinato dal giudice della cognizione-momento che vale a partire dal numero di registro generale che viene assegnato al procedimento in quel grado di giudizio - fino alla sentenza irrevocabile. Per durata del procedimento s'intende, invece, il lasso di tempo intercorso tra il momento in cui il soggetto è stato iscritto nel registro delle notizie di reato fino alla data irrevocabilità della sentenza. Non è stata presa in considerazione la data in cui il soggetto è stato rinviato a giudizio ed ha assunto la veste di imputato perché è una informazione raramente presente nelle sentenze in nostro possesso e perché l'analisi si riferisce alla sentenza come corso di azioni e solo di riflesso agli attori.

³⁰ Va detto per inciso, che lo stesso sistema informatico presenta un deficit informativo riferibile alla sua incapacità di definire il campo di ricerca del reato di riciclaggio così come ci si aspetterebbe che facesse; infatti, la voce riciclaggio non distingue qualità differenti dello stesso reato giungendo al paradosso di impedire una ricerca mirata sul riciclaggio di denaro e/o altre attività. Alla richiesta, il sistema fornisce tutti i procedimenti formalmente aperti per riciclaggio mettendo assieme la punzonatura del telaio di un'autovettura e la trasformazione in denaro pulito fatta da un «colletto bianco».

³¹ Si tratta della Corte di Appello di Palermo, che in valore assoluto presenta la percentuale di sentenze più alta tra i quattro distretti.

³² La Corte di Appello etnea ha emesso nel periodo interessato dieci sentenze.

³³ Si ricordi che l'unità d'analisi assunta dalla ricerca è la sentenza e non l'imputato. Si tratta di una scelta densa di conseguenze per il disegno della ricerca. Tra l'altro, essa permette di osservare un dato significativo. Alla scarsità di notizie solitamente contenute in sentenza sulle caratteristiche socio demografiche degli imputati (che è coerente col criterio della punizione del reato e non del reo) si oppone una prassi per la quale laddove lo *status* e la posizione sociale dell'individuo vengono messi in risalto dallo stesso giudice: praticamente mai si fa cenno al titolo di studio del classico imputato di associazione per delinquere di tipo mafioso, mentre invece quasi sempre esso è tenuto in considerazione nel caso che l'imputato sia un uomo politico, o un professionista, rispetto al quale conterranno anche gli *status* attribuiti e la posizione sociale occupata (ora a discolta ora ad aggravante).

³⁴ Abbiamo estrapolato, là dove presente, il costo sopportato a causa delle estorsioni di denaro, merci e/o servizi, assunzioni forzate di personale, acquisto forzato di merce e/o servizi da altre aziende.

³⁵ Sulla base dell'impianto concettuale abbiamo considerato le seguenti tipolo-

gie: Impresa Individuale, S.a.s., S.n.c., S.r.l., S.coop.r.l. e S.p.a., oltre alle loro relative combinazioni.

³⁶ Alla classica divisione tra settori: primario, secondario, e terziario; si è preferito aggiungere, per distinguere il peso specifico, quella autonoma del settore edilizio.

³⁷ Considerando cinque categorie: Comunale; Provinciale; Regionale; Nazionale; Transnazionale.

³⁸ Secondo la classica divisione per gradi, fatta dagli economisti, tra il massimo controllo della domanda ed il massimo controllo dell'offerta: monopsonio, concorrenza perfetta, monopolistica, oligopolio, monopolio.

³⁹ Che si è stimato in differenti categorie suddivise sulla base di quanto pagato: da un minimo che arriva a € 500 ed un massimo oltre € 1000.000, oppure sulle percentuali richieste in base all'importo complessivo di un eventuale appalto che l'analisi ha ricondotto ad una media compresa tra 2-3% del valore dell'appalto.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Ciconte Enzo (2008), *Storia criminale. La resistibile ascesa di mafia, 'ndrangheta e camorra dall'Ottocento ai giorni nostri*, Rubettino, Soveria Mannelli.

De Liguori Luigi (1987), *l'associazione mafiosa: pregiudiziali sociologiche e problemi interpretativi*, "Cassazione Penale", XXVII, n.1, Giuffrè, Milano, pp.53-57.

De Liguori Luigi (1988), *La struttura normativa dell'associazione di tipo mafioso*, «Cassazione Penale», XXVIII, n.2, Giuffrè, Milano, pp.1609-1623.

Di Gioia Rosa (2008), *L'impatto della tecnica CATI sulla ricerca sociale. Un bilancio metodologico*, Tesi di Dottorato in Metodologia delle Scienze Sociali, Università di Firenze.

Fondaroli Désirée (1995), *Le circostanze previste dagli articoli 7 e 8 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 203*, P. Corso, G. Insolera, L. Stortoni (a cura di), *Mafia e Criminalità organizzata*, Vol. II, Utet, Torino.

Franchetti Leopoldo, Sonnino Sidney (2004), ed or. 1876, *L'inchiesta in Sicilia*, Kalòs, Palermo.

Garland David (2001) *The culture of control*, ed. it.(2004); *La cultura del controllo*, Il Saggiatore, Milano.

Iacoviello Francesco M.(2000), *Motivazione della sentenza penale*, in Enc. Dir., ag IV, Giuffrè, Milano.

Iafisco Luca (2002), *La sentenza penale come mezzo di prova*, Giappichelli, Torino.

Istat (1999), *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione*, Istat, Roma.

- Istat (2004), *La sicurezza dei cittadini. Reati, vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione*, Istat, Roma.
- Lavarini Barbara (2004), *L'esecutività della sentenza penale*, Giappichelli, Torino.
- Luhmann Niklas (1995), ed. it., *Procedimenti Giuridici e legittimazione sociale*, Giuffrè, Milano.
- Marradi Alberto (1997), *Casuale e rappresentativo: ma cosa vuol dire?*, in P. Ceri (a cura di), *La politica e i sondaggi*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- Marradi Alberto (2007), R. Pavsic, M.C. Pitrone (a cura di), *Metodologia delle Scienze sociali*, Il Mulino, Bologna.
- Morselli Carlo (2003), *la sentenza penale*, Giappichelli, Torino.
- Mosca Gaetano (1980), ed. or. 1901, *Che cosa è la mafia, Uomini e Cose di Sicilia*, Sellerio, Palermo.
- Nicaso Antonio, Gratteri Nicola (2006), *Fratelli di sangue*, Pellegrini, Cosenza.
- Nicaso Antonio (2007), *Ndrangheta, le radici dell'odio*, Aliberti, R. Emilia.
- Pennisi Carlo (1998), *Istituzioni e cultura giuridica*, Giappichelli, Torino.
- Pitrè Giuseppe (1978), ed. or. 1889, *Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane*, vol. II, Il Vespro, Palermo.
- Resta Eligio (1998), *La secolarizzazione della colpa*, L. Violante (a cura di), Storia d'Italia, Annali n. 12, Einaudi, Torino.
- Riolo Simona (2006), *La legislazione premiale antimafia*, A. Dino (a cura di), *Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica*, Donzelli, Roma.
- Ruga Riva Carlo (2002), *Il premio per la collaborazione processuale*, Giuffrè, Milano.
- Sales Isaia, Ravveduto Marcello (2008), *Le strade della violenza. Malviventi e bande di camorra a Napoli*, L'ancora del Mediterraneo, Napoli.
- Santoro Marco (2007), *La voce del Padrino*, Ombre Corte, Verona.
- Satta Salvatore (1994), *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano.
- Tomaselli Marina Venera (2001), *Statistica giudiziaria e qualità dei dati*, "Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica" vol. LV, n. 4, Ottobre-Dicembre, Roma, pp. 189-200.
- Turone Giuliano (1995), *Il delitto di Associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano.
- Visconti Costantino (2003), *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Giuffrè, Milano.

La violenza regolamentata: analisi di un'organizzazione criminale

Amedeo Cottino

1. Premessa

Era una calda sera d'estate e Nino voleva mangiare una fetta di anguria. Ma il venditore gli chiese una cifra – a suo avviso – esagerata, aggiungendo una frase del tipo “ se non ti va bene così, vattene”. Nino se ne andò senza dir nulla. Però il giorno dopo tornò e gli sparò. Molte volte, quando entrai un po' di più in confidenza, mi proposi di chiedergli se quell'episodio che mi aveva raccontato un membro della Procura di Torino fosse vero. Ma non ne ebbi mai il coraggio. In ogni caso questa era la persona che avrei incontrato: il suo nome era ed è Antonino Saia, meglio conosciuto come Nino, un ex leader di un clan siciliano – noto come il clan dei Catanesi – riconosciuto colpevole di svariati omicidi, di traffico di droga, di estorsioni e via discorrendo, che aveva deciso di collaborare con la Giustizia. Sì, io volevo parlare con una persona malvagia, una persona che aveva impiegato la violenza come un lavoro normale, di routine. Pensavo allora, forse in maniera molto ingenua, che se fossi riuscito a guadagnare la sua fiducia, avrei potuto trovare una risposta ad un questione fondamentale: come è possibile che persone ordinarie, persone comuni, possano commettere azioni terribili? Era un'urgenza che andava di là dalla mera curiosità scientifica di apprendere qualcosa di più sul mondo criminale.

Infine, un bel giorno, ricevetti una chiamata dalla Procura che mi comunicava che Nino era disposto a vedermi. Mi ricordo che era un venerdì mattina presto, che ero molto nervoso mentre stavo seduto nella macchina del giudice che mi portava al carcere, incapace di tenere le mie emozioni sotto controllo. Ero nervoso in primo luogo perché non era mai entrato in un

carcere; ero nervoso inoltre perché non sapevo come avvicinarmi a lui, come dirgli ciò che volevo. In realtà non ero nervoso, ero semplicemente spaventato.

La stanza dove attendevo Nino, era quasi una cella: un piccolo locale, con le pareti spoglie, abitato soltanto da un tavolo dal piano di formica e da quattro fredde sedie di metallo. La porta dava su un corridoio lungo il quale una guardia passeggiava continuamente avanti e indietro, buttando ogni tanto un sguardo indifferente su di me. Mi ricordo poco del nostro primo incontro, salvo alcuni particolari: l'ingresso di Nino con le manette ai polsi (glielero tolsero quando si sedette), il suo volto impenetrabile ed i suoi occhi che mi osservavano attentamente. Mi ricordo di avere parlato molto velocemente, quasi con affanno, e di avergli detto chi ero. Mi rammento anche di avergli nominato i miei figli. Ricordo ancora di avergli detto che non credevo che ci fossero al mondo persone buone e persone cattive, ma soltanto azioni buone e azioni cattive. Ma so per certo che ogni tanto gettavo un'occhiata alle mie spalle per vedere se la guardia era sempre là.

Mi disse qualcosa Nino? Penso proprio di sì, ma non mi ricordo. So per certo che egli fu d'accordo nell'accettare l'idea di un nuovo incontro. E questo fu l'inizio della nostra storia¹. Eravamo due estranei che si erano incamminati su uno stesso sentiero, alla ricerca di un'umanità comune. Ripensando a quel primo incontro, nessuno di noi due – né lo spaventato docente universitario, né lui, il gelido, duro macho – si rendeva conto di quanto la nostra visione del mondo sarebbe cambiata. Perché non dovette trascorrere molto tempo prima che io sentissi che Nino era la mia guida; il Marlowe che mi conduceva alle sorgenti del male. Forse, per dirla con le parole di Conrad, mi sarebbe stato dato “di capire l'incomprensibile” (Conrad, 1999). Ed anche oggi, quando molti di questi incontri mi ritornano alla mente, non riesco a sottrarmi a quelle emozioni. Un misto di stupore e di orrore. Ciò che Nino mi descriveva era una “terra di nessuno”; il suo paesaggio non era soltanto pieno di cadaveri, ma anche da esseri viventi. Anche se, a differenza

dell'Inferno di Dante, le punizioni inflitte erano spesso mortali e distribuite secondo leggi a me sconosciute. Ma queste leggi le ho imparate così bene che, quando le tensioni e le paure hanno incominciato ad attenuarsi, mi sono trovato più di una volta in consonanza con lui. Forse, ciò che mi colpiva di più, erano i suoi tentativi quasi primordiali di cercare e trovare spiegazioni e significati: i 'perché' di un'infanzia dimenticata; il nonsenso di una vita che si nutre di morte, e l'onestà nell'ammettere – cosa per me incomprensibile – la sua indifferenza nei confronti delle vittime².

Non c'è alcun dubbio sul fatto che la mia empatia crescesse poco a poco, e qualche volta superasse il limite. Mi ricordo tuttora che, una volta, quando Nino mi stava spiegando perché una certa persona doveva morire, di aver commentato: “Sì, la capisco”. Sono molti gli anni trascorsi da quando ebbe luogo questo particolare incontro, ma ciò non ostante, continuo a portarmi appresso un profondo disagio. Avevo voluto dire che, anch'io, al suo posto, avrei ucciso un essere umano?

Ora, con l'aiuto di Nino, illustrerò il sistema di norme che governano la sua società criminale ed il modo in cui queste vengono applicate. Ma prima di iniziare, alcuni brevi cenni al personaggio ed alla sua vita. Dopo tutto, è lui l'uomo che ci introdurrà in quella società.

2. *Chi è Nino?*

Il tema ricorrente nella storia di Nino è quello di una doppia vita: “Quello che ha fatto questa vita ha due personalità: quella dura e quella tenera. Una volta che entra in casa dimentica quello che ha lasciato fuori (...). Quando uno è con i familiari è come se ci ha un vuoto di memoria, di quello che ha fatto, di quelle particolari cose (...). Io vivevo come se io ero un impiegato...”.

Mano a mano che le nostre conversazioni progrediscono, emerge sempre più evidente il bisogno di Nino di interrogarsi sul proprio passato. La sua infanzia è profondamente segnata

dalla prigionia del padre, un pescatore. Il furto di un frigorifero gli costerà alcuni anni di carcere: “Ero molto affezionato a mio padre (...) e l’ho vissuto un po’ traumatico, cioè nel senso che mi sono chiuso dentro me stesso e forse è lì che (...) non so (...). È stata come una sbandata per tutti e poi si è sfaldata la famiglia.”

Ciò che egli constata senza esitazione alcuna è l’assenza di una vera infanzia, di una vita da bambino fatta di giochi, di tenerezze, di allegria: “Io, l’infanzia, non me la ricordo bella. Non ho mai avuto tenerezze da nessuno. Io Le dico una cosa: io non ho mai giocato in vita mia (...) Vivevo alla giornata, dei furtarelli, dei borseggi, e quello che guadagnavo era tutto mio”.

A suo avviso, la situazione economica della famiglia non era tale da incidere significativamente sulla sua vita futura. Il problema vero invece era costituito dalla frequentazione di persone che già avevano un’esperienza criminale: “A me mi hanno cresciuto, sono cresciuto nella strada e allora (...) sentivo i discorsi che facevano gli altri, come la pensavano (...) Sono tutte cose che si inculcano in testa (...) e uno cresce. Questa è una cultura. Io ho frequentato sempre gente più grande di me, più criminale di me. Forse questo ha influito”.

Nino infatti inizia molto presto a frequentare “cattive compagnie”. A 14 anni commette il primo scippo, viene arrestato e trascorre qualche mese in carcere con gli adulti: “Eravamo nel carcere dei maggiorenni allo stesso piano e allora ci facevamo coraggio e ci davamo forza (...) Sono stato ventidue ore su ventiquattro chiuso in cella; ho fatto tre mesi e mezzo con due panini e due pagnotte e un po’ di brodo, a quattordici anni, per tre mesi e mezzo (...) La radio non ce la facevano ascoltare; il giornale ce lo tagliavano; le sigarette... un pacchetto alla settimana!”.

Così inizia quella che possiamo chiamare una *carriera criminale*: “Da ragazzi, tutti siamo stati dei ladri di polli. Un po’ tutti abbiamo fatto delle sciocchezze. Ma era l’inesperienza. Era l’età anche che uno non era addentrato in certi livelli. Però, piano piano, uno andava a maturare e allora lasciava il furto

della macchina, non lo faceva più e andava a fare lo scasso, per esempio (...) gli appartamenti. Fino quando si andava a rapinare”.

Poco a poco, si crea una banda: un gruppo di giovani che si fanno chiamare I Cursoti³. Rapidamente, grazie ai suoi talenti criminali, Nino raggiunge una posizione di comando. Insieme ad alcuni fedeli compagni, viene inviato a Torino, con l’incarico di controllare il mercato della droga. Sono anni questi in cui enormi quantità di danaro affluiscono nella cassa comune⁴, e la quota di Nino è una delle più elevate. Ma questa fase ad un certo punto si esaurisce. Soldi, prestigio e potere non riescono più a nascondere il suo disagio esistenziale. È giunto una nuova stagione: è il tempo in cui – direbbe Hannah Arendt (1978) – incomincia a soffiare il “vento del pensiero” e Nino incomincia a pensare: “E già quando viene un dubbio in testa, e si incomincia a pensare che, magari, quello non doveva morire, però è stato ucciso, già è un segno che uno riflette sulle cose. Per un certo verso potrebbe essere anche un segno di stanchezza di questa vita ed anche un segno di pentimento, cioè pentimento nel senso non di collaborare, ma pentimento dentro se stesso”.

Ma c’erano delle difficoltà enormi: “Ma quante volte io, prima di un’azione, mi sentivo proprio stanco. Ma stanco di tutto, perché facevo quello che stavo facendo. Ci sono dei momenti in cui uno, magari, ci ha vicino la famiglia e allora vede che ci ha i figli (...) Poi uno non si arrischia a farlo. A volte uno ci si gira con le parole; uno vorrebbe (...) C’è la stanchezza mentale. Basta non ce la faccio più. Come posso uscirne? Si cerca una via di sbocco (...) E però il discorso uno lo fa dentro se stesso. Non può, non può, ma neanche con il suo più caro amico!”.

Decidere di collaborare con la giustizia è tremendamente difficile perché non ha nulla in comune con ogni altra decisione presa in passato, anche con quelle più importanti. Dopo tutto, egli osserva: “Prima di fare una rapina già avevo rubato (...) invece è molto difficile prendere una decisione come tradire i

propri compagni. Non c'è confronto, veramente. Perché con quelle persone uno ci ha vissuto tanti anni assieme. Hanno diviso tutto, anche la vita l'hanno rischiata!”

E per Nino dunque, il periodo che segue la decisione di collaborare è un periodo difficilissimo, uno dei più dolorosi della sua vita: “Mi sentivo un verme (...) Dopo una settimana volevo morire, veramente. Mi volevo suicidare (...) Io per un anno, un anno e mezzo, mi domandavo cosa avevo fatto bene. (...) Si incomincia a pensare a tutti i pro e i contro, si comincia a pensare agli sbagli che uno ha fatto e quelli che farà: mettere a repentaglio la vita (...) dei familiari e di me stesso, così. Uno ripensa a tutto quello che è successo in tutti questi anni, ripensa a quelle persone morte o per mano mia o per mano di altri e uno, ripensando, dice: ma come è possibile tutto questo? Cioè con queste persone, con una buona parte eravamo amici, siamo andati a divertirci tante volte assieme e poi, per delle scelte, siamo stati nemici, io da una parte e questi da un'altra parte (...) cioè non ha nessun senso (...)”.

Molto di più si potrebbe dire dell'ex leader dei Cursoti. Tuttavia mi fermerò qui, con la speranza che questi brevi cenni biografici consentano al lettore di raggiungere una migliore comprensione del carattere e della vita di Nino.

3. *Le norme*

“Quante volte, per esempio, si decideva di eliminare a una persona, e quante volte, quelle volte, io ho detto: ma insomma, no. E allora tra di noi vigeva che se uno diceva no, gli altri anche dicevano no. Perché non si metteva in contrasto tra di noi. O tutti d'accordo, o nessuno. Perché? Perché il buon senso diceva che, magari, per una cosa del genere, non valeva la pena (...)”.

In maniera speculare al mondo degli affari, nell'universo di Nino le decisioni importanti, come, ad esempio, quello se uccidere o meno qualcuno, devono essere prese all'unanimità. Questa, secondo lui, è una questione di buon senso: la regola

dell'unanimità, proprio perché nasce dal confronto di opinioni diverse, riduce il rischio di errore.

Nino non manca di sottolineare la natura democratica del processo decisionale dei Cursoti, in contrapposizione allo stile autoritario delle Famiglie mafiose in generale e di quella del clan di Santapaola – suo acerrimo nemico – in particolare: “Loro erano cento e cento capi, tutti quelli che, seduti, davano gli ordini. Da noi invece gli ordini (...) li davano tutti! Non c'erano quelli che dicevano: tu fai questo, tu fai quello. Sì, ci avevamo una persona che era Corrado Manfredi che organizzava. Era una persona intelligente, una persona che aveva delle amicizie, che sapeva parlare. Noi ci fidavamo. Però era il capo simbolico, cioè nel senso che quando era il momento delle decisioni, prima doveva dirlo agli altri, doveva informare gli altri delle proprie decisioni. Invece nel gruppo di Santapaola, di Ferito non esisteva questo: se lui prendeva una decisione, gli altri la seguivano.

Queste persone (del clan di Santapaola; N.d.R) erano persone che dice: armiamoci e partite, e cioè gli altri (...). Poi, quando la guerra era veramente cruenta, questi sono scappati e hanno abbandonato a tutti questi ragazzi al proprio destino. Chi se ne è andato a Napoli, chi se ne è andato a Palermo: si sono presi le loro famiglie e se ne sono andati lasciando i ragazzi a farsi ammazzare. Questa era la Mafia! Perché nella Cosa Nostra, il gruppo che decide non si espone in prima linea: cioè decide e poi delega. Delega e pertanto io che sono un picciotto, sono un uomo d'onore, mi viene affidato un omicidio, io non posso dire al mio capo o al capo della mia Famiglia: perché devo uccidere a questo? Io sono soltanto un uomo d'onore e devo eseguire gli ordini che mi da il capo.

Con noi invece non ci sono mai state queste cose (...) Cioè, se eravamo d'accordo, se si discuteva, e si dava l'incarico ad una persona di fare l'azione, si doveva fare. E quello doveva farla! Certo, logicamente, noi vedevamo le persone quando si parlava, e sceglievamo chi mandare e chi non mandare. Perché ci sono sempre quelle persone che hanno più capacità di altre.

Magari altri sono portati per altre cose, che poi, ripeto, eravamo sempre in prima linea, anche quelli che decidevano...”.

Ed è proprio questa differenza nel *modus operandi* dei Cursoti che, talvolta, significa risparmiare una vita. È il caso di Pippo Tucci.

“Un giorno telefonano: doveva scendere uno di noi perché c’era una riunione, essendo che nella pacificazione precedente [con il gruppo di Santapaola e quello di Pillera; N.d.R.] si era deciso che quando si doveva toccare ad una persona, prima si dovevano passare gli ordini ai capi-Famiglia. Se questa persona che doveva essere toccata, non apparteneva a nessuna di queste Famiglie, si poteva dare il via libera; sennò si discuteva per vedere le ragioni. Io scendo a Catania: c’eravamo un po’ tutti (...) Comunque si parlava di Pippo Tucci, il fratello di Salvatore, per via delle estorsioni che questo prendeva, non so, 150-200 milioni annui da una persona. E in più dicevano che questo era un confidente e questo cose qua e allora volevano la morte di questa persona. Ma la morte di questa persona la voleva soprattutto il gruppo Santapaola (...), mentre il gruppo Pillera era di quelli più moderati. Allora, in quel momento, l’ago della bilancia ero io. Perché ero io? Perché Salvatore Tucci, che era un nostro uomo in carcere, era suo fratello, ed io non ci sono stato. Anche per l’astio che c’era fra noi e Santapaola – anche se questo Tucci aveva sbagliato – per non dargli la soddisfazione, insomma come diciamo noi, gli dicevamo no, anche se poi noi, zitti zitti, potevamo punirlo a questo. Quando tutti gli altri erano con il pollice verso in giù, cioè sempre del gruppo Santapaola, io invece ero di quelli che diceva no, che ci si deve parlare: se poi non lo vuol capire, si provvede. Ma sempre, a provvedere, dobbiamo essere noi a provvedere. Voi non vi dovete permettere a provvedere a una cosa del genere!

A volte, nelle stesse situazioni, c’è gente che per farsi vedere per fare vedere che magari la sua autorità ai confronti di quelle persone che magari sono più nominate come il gruppo Santapaola, accettano alle proposte. E questo è sbagliato, cioè

si toglie una vita umana quando invece tu gli puoi parlare, almeno cerchi di persuaderli a non far niente. E d'accordo su questa proposta c'era anche il gruppo Pillera: sono cose giuste. Però, se magari era un altro (...). A fianco a me c'era uno, Pippo Coppo, che mi diceva: no, questo devo morire! Io gli ho detto: tu stai zitto, che tu non ti devi permettere di parlare. Invece Garozzo e Santo erano zitti perché in quel momento ero io a rappresentare la Famiglia, non era più il Garozzo: sennò discuteva il Garozzo.”

Un'altra persona che l'ha scampata, in questo caso grazie a Roberto Miano, è Mimmo Inferera, un commerciante di droga. In questo caso, come in ogni caso di concorrenza sleale, la pena, in accordo con le regole e in nome del controllo del mercato, è la condanna a morte: “Qui c'era la politica che le persone che lavoravano, o non lavoravano più, o lavoravano con noi, se no, morivano. Specialmente quelle persone che vendevano questa porcheria, questa droga, quella in polvere che è la più pericolosa di tutte e che una persona può tagliare in tanti modi. E questo Mimmo Inferera era uno di questi tipi che vendeva questa droga, pur essendo amico di Roberto Miano. E allora abbiamo mandato a dire a Roberto Miano: Roberto, digli a questa persona:cambia! Se vuoi continuare a lavorare, cambia città! Ma qui, di queste porcherie, non ne devi più vendere! E Roberto l'ha avvisato e questo ha continuato. E quando ci siamo seduti e abbiamo detto: oh, ma questo sta continuando! Che dobbiamo fare? C'è sempre da prendere la decisione di eliminare a questa persona. Roberto Miano è stato contrario (...). Era amico (...) Tre eravamo d'accordo e lui no. E allora non si è fatto. È un esempio, quando si è d'accordo o meno con le altre persone”.

Naturalmente, il principio della decisione unanime vale fino a quando si è nella condizione di manifestare la propria opinione. Giovanni Carnazza venne ucciso da Salvatore Parisi quando coloro che erano contrari alla sua uccisione, si trovavano in carcere: “Parisi, per questo omicidio è venuto tre o quattro volte a parlare con noi; ci siamo seduti tre o quattro

volte e noi, per tre o quattro volte abbiamo detto di no, e lui non ha fatto niente. Poi a noi ci hanno arrestato a tutti; è rimasto fuori Parisi e ha fatto quel che voleva. Però, fin quando eravamo fuori, non ci mettevamo in disaccordo fra noi, anche solo se una persona diceva no.”

La norma della decisione unanime non era l'unica a governare il processo. Soprattutto quando, come nei casi trattati poc'anzi, le decisioni riguardano la vita o la morte di un uomo, la condanna alla pena capitale è preceduta da una serie di passi, di misure, nelle quali si riconoscono tratti propri della cultura folklorica. Comunanze che ho potuto verificare (Cottino, 1999), confrontando le regole dei pastori siciliani con i principi del codice barbaricino. Comunanze non soltanto nei contenuti delle norme e nelle relative sanzioni, ma anche, appunto, nelle procedure⁵: “Prima di uccidere, queste persone venivano chiamate, si erano avvisate: lascia stare questa cosa qua! Aggiusta questa cosa qua! Quando agli estremi mali, rimedi estremi. Quando uno poi non poteva fare più niente, allora si eliminava (...)”.

Pertanto, l'universo dei Cursoti non è in alcun modo un mondo privo di regole, abbandonato come tale ad una totale imprevedibilità. Ma a differenza del nostro, dove regna una diffusa ignoranza di ciò che la legge autorizza o vieta e dove la disobbedienza, magari casuale, a molte norme è largamente diffusa, in un'organizzazione criminale tutti conoscono ciò che è ammesso e ciò che è vietato. Perciò, la violazione delle norme è (o è stata fino ad epoca recente, fino a quando è cresciuto rapidamente il numero dei collaboratori di giustizia) un evento relativamente infrequente. La cosa peraltro non dovrebbe sorprendere, se si tiene conto del fatto che per molti illeciti è prevista la pena di morte. È chiaro allora che un'approfondita conoscenza delle regole del mondo criminale è indispensabile per chiunque voglia salvare la propria pelle.

Il principio della dogmatica giuridica secondo cui “*ignorantia juris non excusat*”, è fundamentalmente estraneo agli universi normativi criminali e folklorici, proprio perché tale igno-

ranza non ha ragion d'essere. Ma prima di ricapitolare le principali trasgressioni per le quali è prevista la pena estrema, la pena di morte, alcune considerazioni generali.

In termini generali ed astratti, un individuo paga con la vita quando viola uno dei due beni morali fondamentali: l'onore e la fiducia (Cottino, 1999). Nelle culture folkloriche, cioè laddove l'ipotesi di Foster (1965) della *limitatezza* degli stessi beni immateriali – come l'onore – si rivela molto plausibile, il livello di conflitto prodotto dalla loro scarsità e dalla competizione per il loro possesso, è altissimo, come altissimi sono i costi sociali per colui che non ne può disporre. La fiducia, già di per se stessa un bene scarso nei contesti sociali più generali, diventa chiaramente indispensabile nel mondo criminale, in quanto garanzia della sua stessa sopravvivenza. Ma neppure l'onore è rinunciabile, in quanto interfaccia tra la sfera pubblica e quella privata, tra l'immagine che l'individuo ha di se stesso e quella che gli altri hanno di lui. Tale visione della cosa, che a molti di noi potrebbe sembrare incomprensibile, affonda le sue radici in un mondo arcaico, prima ancora che tradizionale, dove le pochissime certezze a fronte di un'ineludibile incertezza esistenziale (la minaccia della demartiniana "crisi della presenza" è sempre in agguato), sono assicurate dal riconoscimento del proprio valore. Questo valore – tutto maschile – rinvia a due proprietà: della terra e/o degli armenti, e della donna (Cottino, 1993). È qui che dobbiamo ricercare le ragioni e trovare la risposta al perché i costi del disonore sono così alti; alti al punto da ricadere anche sugli altri individui che sono legati a vario titolo a chi ha violato la fiducia o a chi è venuto meno al proprio onore. È qui che troviamo la chiave di lettura del fenomeno, di cui ci parlano frequentemente le cronache, e cioè del rigetto – talvolta nella forma estrema dell'omicidio – di colui che ha perso l'onore, da parte degli altri membri della famiglia. Nino stesso ha pagato il prezzo della sua collaborazione con un totale isolamento dalla famiglia che è durato per anni.

Veniamo ora ai singoli illeciti. Ci sono, innanzitutto, le ingiu-

rie come quelle di “cornuto” o di “sbirro”, che mirano a colpire direttamente l'onorabilità della persona in questione: “Perché cornuto è uno che è stato tradito dalla famiglia, non dalla famiglia criminale, dalla famiglia: moglie, madre, sorella”.

E dare a uno dello *sbirro* significa accusarlo di essere un traditore. *Sbirro* è quello che fa la *chiamata*, è il delatore. Poi c'è l'azzampo: “Azzampo vuol dire che uno frega i compagni. Questa è un'altra cosa grave. Questa è un'altra cosa gravissima!”.

Ecco come Nino narra un episodio d'azzampo. Riporto tale narrazione parola per parola.

“I Miano erano di quei tipi che si volevano fregare tutto. C'era un periodo che Roberto Miano teneva la cassa di questo gruppo qua a Torino. E allora, sa, mensilmente si dividevano tutti i proventi, soldi (...); poi c'erano i soldi per gli avvocati, con tutte le spese, tutte elencate comunque, e tutti i soldi che erano entrati. L'azzampo si poteva fare perché c'era una marea di soldi che girava. Quando io scrivo: “spese generali”, 100 milioni, non vado a chiedere che cosa hai comprato con questi cento milioni. Perché tutti i giorni si compravano armi. Tutti i giorni si prendevano in affitto appartamenti e si davano soldi agli amici, tutti i giorni! Perciò era incontrollabile. Ad un certo punto però, noi ce ne siamo accorti! E poi non solo questo; loro lavoravano anche, di nascosto, con altra gente. Cioè vendevano la droga di nascosto da noi, con altra gente. Allora prima noi abbiamo scoperto questo ed abbiamo detto che dovevamo eliminarle queste persone, ma Miano si è opposto. E allora, siccome valeva quella regola lì, abbiamo detto: vabbene. Poi è successo che a me mi servivano 50 milioni. Dovevamo prendere ai Murazzi un bar. Avevamo parlato con una persona di prendere questa cosa qua, di ristrutturarlo tutto quanto e metterci in società. E veniva una cosa bellissima. E allora ci siamo messi d'accordo e abbiamo detto: allora va bene. E un giorno avevamo un appuntamento con questa persona qua. Gli ho detto: ti do 50 milioni, incomincia a fare le ristrutturazioni. E

prendo il fratello di Franco Finocchiaro, Carmelo, e il nipote di Miano, Salvatore. Ho detto: andate in quella casa; ieri sera, abbiamo proprio fatto i conti, proprio in quella casa, e lì sono rimasti 86 milioni. Dicono: sei sicuro? Sì, sì. Vedete che ci sono scritti. E prendete 50 milioni e glieli portate a questa persona qui. Dice: va bene. Dopo un paio d'ore così, mi rintracciano e dice: guarda che non c'erano i soldi lì. Dice: forse li ha presi qualcuno, forse Roberto (...). Perché le chiavi le aveva lui. Perché, in quel periodo, teneva le chiavi, la cassa. Dice: non c'erano i soldi. Dico: ma siete sicuri? Dice: c'erano, non so, 10 o 15 milioni. Dice: magari li ha portati lui stesso. Comunque adesso vedo, dico io. Chiamo Roberto Miano. Dice: ma io non ho preso i soldi. Poi dice: quali 86 milioni. Ce n'erano rimasti una quindicina di milioni. Ho detto: guarda che ci sono due testimoni! No, dice Roberto, si sono sbagliati loro. E allora li abbiamo iniziato a pensare (...), e poi c'era la droga, che quello la vendeva a parte. Abbiamo deciso di eliminare i Miano. Per il Francesco, il Santo, queste persone si dovevano eliminare. Però, prima di eliminarli, parliamo con il fratello Nuccio, che era in carcere. Perché quello non c'entra proprio niente. Franco Finocchiaro va in carcere dal Nuccio, a Saluzzo, mi pare, e gli fa: tu, da quest'anno, quanto hai preso di soldi? Perché i soldi glieli davamo alla moglie.

Quanto hai preso? Quello ha fatto i conti. Dice: io ho preso tot. Anche a suo fratello gli avevano fatto l'azzampo. Anche a suo fratello. Ma qui non si parlava di 10, 20 milioni, ma di centinaia di milioni! E allora gli dice: guarda che i conti sono questi. Non c'è sbaglio, perché tot ho guadagnato io, tot hanno guadagnato gli altri e tot devi guadagnare tu. E allora avevamo deciso di eliminare a questa persona. Tutti d'accordo eravamo: Parisi, Orazio Giuffrida, Finocchiaro. Avevamo deciso. Però, le ripeto, c'è sempre il discorso, le impressioni che a me mi faceva Franco Finocchiaro, che gli ultimi tempi non era più lo stesso, era titubante, non era più quello di prima. E allora ha informato quelli di Milano. Quelli di Milano sono venuti. Dice: ma no, non fate rovinare queste cose qua. Se ci sono cose da

pagare, magari noi (...). Ma che discorsi sono? Ma noi vogliamo i nostri soldi. Questa è un cosa interna dentro la Famiglia! Comunque Franco Finocchiaro forse ha parlato con loro, ci ha ripensato: ma no, lasciamo stare. Tanto loro – dice – escono. Ma che uscire! Dicevamo noi. Si meritava la morte. In base al codice d'onore della malavita si meritavano la morte. E invece l'hanno scampata perché sono intervenute altre persone e perché una di quelle ha deciso all'ultimo momento di dire di no. E Miano sapeva di rischiare, certo che lo sapeva! Ma erano 50 milioni tutti in una volta e poi tutti gli altri!"

Quando Nino gli comunica di avergli tolto la cassa, dicendo: "tu da oggi in poi non tieni la cassa", Miano fa finta di non capirne le ragioni e chiede a Nino il perché. E Nino risponde così: "Non la tieni più: cambiamo adesso. Ne viene un altro. Magari sei stanco!"

Poi c'è chi tradisce i propri compagni e passa con il nemico: "C'era un altro che era avvicinato a noi, percepiva i soldi, era in carcere. È uscito e se ne andato con Nitto Santapaola. E allora lo abbiamo attirato in un tranello, era a Milano: è stato ucciso in una bisca. I trasgressori è così. Ma non è solo nel nostro gruppo. In tutte le Famiglie, in tutti i gruppi".

Anche Corrado Manfredi viene ucciso perché ha tradito⁶, ha tradito la fiducia dei suoi compagni: "Un'organizzazione non si può permettere ad una persona di lasciare stare queste cose. Perché, non ha tradito oggi, tradisce domani".

Un'altra infrazione considerata grave è quella di molestare la donna del compagno che è in prigione. Antonio Bulla, soprannominato "Nino 'u pazzu", accusato di aver molestato la moglie di Filippo Cannavò – uno dei corrieri dei Cursoti – viene per questa ragione ucciso da Nino e da Angelo Sciotti.

"Com'è che si regolavano le persone? A volte si regolavano delle persone perché sgarravano con qualche famiglia di detenuto. E' successo questo qua, è successo con Bulla, un ragazzo insomma, sulla quarantina (...) Io un giorno vengo a colloquio. Mi faccio fare un permesso di colloquio e vengo a trovare Francesco Miano, che era in carcere. C'era Giuffrida e questi

qua. E allora Miano fa: senti, vedi che Bulla ci ha fatto arrestare a loro. Era Giuffrida; era Filippo Cannavò. Dei ragazzi che erano con noi. In più – dice – molesta la moglie di questo qui. Dice: lo devi uccidere. Era vero o non era vero? Io non lo so. Perché può anche darsi che questo ci aveva delle cose personali, come sono successe con altri. Però, eliminare a questa persona che a me non mi aveva fatto niente, che non poteva mai farmi niente (...). Questo è forse l'unico omicidio che ho fatto su commissione. Cioè nel senso che non era un rivale (...), neanche lo conoscevo. Lo conoscevo così (...) due volte l'avrò visto; non mi interessava”.

Infine c'è la bicicletta, o, come viene anche chiamata, la tragedia. La vicenda del boss Turi Papale è esemplare. Sospettato erroneamente (qualcuno si era spacciato per lui) di aver estorto soldi alle case di tolleranza di Catania utilizzando il nome di Nino, viene convocato da quest'ultimo che gli spara per ucciderlo. Fortunatamente la ferita non è mortale e Turi si salva. I due sono involontari protagonisti di una situazione conosciuta come la “bicicletta”, o con un gergo più moderno, “la tragedia”. “Mettere su una bicicletta” significa: “(...) che si dicono delle cose che non sono vere (...), io, per ipotesi, ce l'ho con qualcuno o sennò commetto una cosa che non è ben vista e allora posso dire: a me mi ha detto Tizio di fare questa cosa qua, cioè io ne esco pulito, me lo ha detto Tizio. Ti ho fatto una bicicletta, una cosa brutta; cioè mi monti un qualcosa a me che non è vero”.

Incidentalmente si può osservare che queste situazioni, nelle quali qualcuno, per suo tornaconto, mette due o più persone le une contro le altre, riflettono un uso diffuso nella cultura folklorica, di là dalla specificità del contesto catanese.

4. Una sintesi

Le considerazioni mosse in precedenza possono essere riassunte nel modo seguente:

- a) Come la nostra, anche la società criminale si fonda su una

divisione del lavoro, sia orizzontale che verticale (ci sono i rapinatori e gli estorsori, ci sono i capi e i subalterni). È una società stratificata sulla “professionalità” (le capacità criminali di ognuno), sul reddito e sul prestigio (l’essere “nominati”).

b) L’esercizio della professione criminale, nelle sue varie articolazioni, ha il profitto come sua motivazione principale.

c) I suoi membri si distribuiscono, in termini di moralità, lungo una curva che, statisticamente parlando, presenta tutte le caratteristiche di una distribuzione normale. Così, ad un estremo, troviamo i cattivi – come, ad esempio, il fratello di Nitto Santapaola⁷; all’altro estremo, i buoni (i compagni come Lanzafame, che sacrifica la propria vita per il proprio capo, o come Salvatore Coppola che dedica la sua vita ad aiutare gli altri). Al centro, la maggioranza, le persone normali, quelle che rispettano le regole. Sono infatti coloro che non uccidono né le donne né i bambini, che non sfruttano la prostituzione, e che ricorrono all’omicidio soltanto quando non ne possono fare a meno⁸.

d) La società criminale rivela un elevato grado di organizzazione. Lungi dall’essere preda del disordine e dell’anarchia, i suoi membri sono sottoposti ad uno stretto ed efficiente controllo sociale. Controllo che si esercita attraverso un sistema di regole che stabiliscono l’illiceità di una serie di comportamenti, dall’abuso di alcol e di droghe, al peculato (l’azzampo) e al tradimento (fare lo sbirro). A questa lista di divieti si accompagnano norme procedurali (come l’unanimità decisionale per i reati più gravi), e linee guida in materia di salari e di distribuzione dei profitti.

e) È una società che non dispensa le punizioni a caso, ma secondo la gravità dell’illecito. Infatti, la pena di morte viene applicata soltanto quando sono in ballo valori importanti, come la fiducia, l’onore o gli interessi economici dell’organizzazione. Altrimenti basta un semplice rabuffo.

f) A differenza della comunità barbaricina studiata da Pigliaru, qui la pena inflitta non si ispira unicamente all’idea della retribuzione (*lui meritava di morire*). Altre concezioni

della pena sono presenti: quella della deterrenza generale (*Io volevo costituire un esempio per gli altri*), e quella della deterrenza speciale (*un paio di schiaffi*).

Post scriptum

Il percorso che Nino ci ha fatto compiere, conducendosi di là dal crinale che separa “noi” da “loro”, mi suggerisce due brevi considerazioni analiticamente distinte ma strettamente collegate l’una all’altra. La prima, che a dispetto del fatto che noi continuiamo a costruire nuovi muri entro i quali rinchiudere i cattivi, non ci sono territori loro riservati: il male – con o senza la emme maiuscola – è ubiquo. La seconda considerazione ci tocca direttamente. Perché, a partire dalle vicende di Nino, noi non possiamo più nasconderci (Cohen, 2001) di fronte al fatto che uomini comuni – quelli che Zimbardo (2007) chiama “good people”, e cioè noi – possono compiere azioni atroci. Per chi dubitasse di questa affermazione, esiste ormai un’ampia letteratura sul tema: da Arendt (1963) a Milgram (1964), da Bauman (1989) a Browning (1992) Traverso (2002) a Zimbardo.

*Questo articolo è una versione riveduta di un contributo dal titolo “The normative system of a criminal organization” (2009), al volume di Ingvaldsen e Soerli (2009).

NOTE

¹ La nostra storia si è conclusa con un libro (Cottino, 1998) nel quale ho narrato l’ascesa e la caduta di Nino come criminale di professione. In realtà, lui non ‘cadde’, ma più saggiamente, decise di abbandonare il suo ‘lavoro’ e collaborare con la Giustizia. Grazie a lui, decine di compagni – e in più un paio di poliziotti, qualche avvocato e due giudici – vennero processati e condannati al carcere. Dopo quindici anni spesi in prigione, Nino gode oggi dei benefici della semi-libertà. Ci incontriamo qualche volta e parliamo di lavoro, di bambini e di sport. Nino è una persona normale.

² Mi rendo conto che parlare di onestà in un contesto criminale può apparire

un ossimoro; e a questo proposito, è indubbio che l'attendibilità delle fonti costituisce un problema serio. Così si può temere che Nino – di là dalle inevitabili distorsioni della memoria – con l'intento o la speranza di migliorare le proprie condizioni di vita, abbia cercato nel suo racconto di dare di sé la miglior immagine possibile. Naturalmente non sono nella posizione di escludere con certezza la possibilità che qua e là egli abbia assunto questo atteggiamento. Tuttavia, a mio avviso, le eventuali distorsioni non hanno intaccato le parti essenziali della storia. Ritengo di poter fare questa affermazione sulla base di un certo numero di considerazioni. Innanzitutto Nino ha dimostrato attraverso l'intero corso delle nostre conversazioni, di non celare le parti più odiose della sua carriera criminale, ed ha nettamente rifiutato il ruolo di "vittima della società". Inoltre, la sua versione dei fatti, confrontata quando possibile con i documenti della Corte, è risultata confermata. Ed anche il suo deciso rifiuto di rimanere anonimo può essere visto come segno della sua forte volontà di fare i conti con il proprio passato. Infine, ritengo di poter affermare che la documentazione raccolta in un arco di tempo di due anni di incontri settimanali, rivela un alto grado di coerenza interna. Incidentalmente, vorrei ricordare che i nomi di terze persone che ricorrono nel testo, sono i nomi veri. Li si può trovare tutti nei documenti ufficiali della Corte.

³ Il nome della banda fa riferimento ad una delle strade centrali di Catania, Via del Corso.

⁴ Fu di Nino l'idea di costituire un fondo comune. Come vedremo più avanti, la cassa serviva sia a coprire le spese correnti come gli onorari degli avvocati, i sussidi alle famiglie dei compagni carcerati e l'acquisto di armi, sia alla distribuzione dei dividendi.

⁵ Come ci ricorda Pigliaru (1995), la vendetta di sangue era prudente, proporzionale e progressiva

⁶ In realtà, nella logica dell'organizzazione criminale quasi mai si può avere la certezza del tradimento, non fosse altro perché non è pensabile che la persona sospetta venga informata in anticipo attraverso un'accusa esplicita dei sospetti che si hanno nei suoi confronti; la responsabilità viene spesso stabilita sulla base di indizi.

⁷ *"Non dava nessun valore alla vita – ricorda Nino – per lui uccidere significava sfogarsi (...) un sanguinario che neanche suo fratello sapeva controllare (...). Era una persona che si doveva eliminare a tutti i costi. Era un tipo molto pericoloso"*

⁸ *Con le parole di Nino" quando non si ha altro rimedio, si va avanti così, a malincuore (...), a malincuore certo".*

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Arendt H. (1963), *Eichmann in Jerusalem. A report on the banality of Evil*, The Viking Press, New York (trad. it., *La banalità del male*, Feltrinelli, Milano, 1992).
- Arendt H. (1977), *The Life of the Mind* (trad. it. *La vita della mente*, 1987, il Mulino, Bologna).
- Bauman Z. (1989), *Modernity and Holocaust*, Basil Blackwell, Oxford (tr. it. *Modernità e Olocausto*, 1992, il Mulino, Bologna).
- Browning Ch.R. (1992), *Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland*, Harper Collins New York, (tr. it. *Uomini comuni. Polizia tedesca e la 'soluzione finale' in Polonia*, 1995 Einaudi, Torino).
- Cohen S. (2001), *States of Denial. Knowing about Atrocities and Suffering*, Polity Press, Cambridge. (tr. it. *Stati di negazione*, Carocci, Roma, 2000).
- Conrad J. (1999) [1902], *Heart of Darkness*, Penguin, London.
- Cottino A. (1993), Honor as property, *Journal of Legal pluralism and Unofficial Law*, 33 (4), pp.35-52.
- Cottino A. (1998), *Vita da Clan*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- Cottino A. (1999), Sicilian Cultures of violence: the interconnections between crime and local society, *Crime, Law and Society*, vol.32, n.2, pp.103-113.
- Cottino A. (2009), The normative system of a criminal organization, in K. Ingvaldsen & V. Lundgren Soerli.
- Dolci D. (1960), *Documenti ed inchieste su alcuni aspetti dello spreco nella Sicilia occidentale*, Einaudi, Torino.
- Foster G. (1965), Peasant Society and the Image of Limited Good, *American Anthropologist*, 67, pp. 293-315.
- Hillberg R. (1985), *The Destruction of the European Jews*, Holmes & Meyer, New York, (tr. it. *La distruzione degli ebrei in Europa*, 1995, Einaudi, Torino).
- Ingvaldsen K., Lundgren Soerli K. (2009), (a cura di), *Organized Crime, Norms, Markets Regulation and Research*, Unipub, Oslo.
- Milgram S. (1974), *Obedience to Authority*, Harper and Row, New York (tr. it. *Obbedienza all'autorità. Il celebre esperimento di Yale sul conflitto tra disciplina e coscienza*, Bompiani, Milano, 1975).
- Pigliaru A. (1995), *La vendetta barbaricina*, Giuffrè, Milano.
- Traverso E. (2002), *La violenza nazista. Una genealogia*, il Mulino, Bologna.
- Zimbardo Ph. (2007), *L'Effetto Lucifero*, Cortina, Milano (The Lucifer Effect).

Si può o si deve migliorare il carcere? L'attività del Comitato per la Prevenzione della Tortura presso il Consiglio d'Europa

Christian Nils Robert

*1. La nascita del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura**

Verso la metà degli anni '70, un banchiere di Ginevra, Jean Jacques Gautier, decise di concentrare i suoi sforzi filantropici nella lotta contro la tortura. Assieme ad alcuni amici ed esperti, altamente qualificati in diplomazia, diritto penale e diritto internazionale, crearono il *Swiss Committee Against Torture (SCAT/CSCT)*, a cui fece seguito una ONG: *Association for the Prevention of Torture (APT)*. All'inizio, l'obiettivo era creare uno strumento internazionale universalmente riconosciuto volto alla prevenzione della tortura, dei trattamenti o punizioni inumani e degradanti (userò il termine "tortura" per tutte queste espressioni).

L'idea di base era dare vita ad una sorta di organo internazionale con competenze di visita, specialmente nei luoghi dove gli individui potrebbero essere sottoposti a torture, quali ad esempio le carceri. Traendo ispirazione dalle attività del Comitato Internazionale della Croce Rossa, in particolare nel campo delle visite dei campi di prigionia e, in alcune specifiche situazioni internazionali, dei prigionieri politici, Jean-Jacques Gautier era ispirato da quello che è abitualmente definito come "lo spirito di Ginevra". Prevenzione, cooperazione e riservatezza sono le parole chiave che caratterizzano da anni l'attività della Croce Rossa Internazionale, ed egli suggerì una convenzione che prevedesse un sistema di visite in ogni luogo di detenzione da parte di esperti indipendenti autorizzati a formulare raccomandazioni ai governi con l'obiettivo di prevenire la tortura.

Uno specifico luogo dove le persone sono poste in una situazione di particolare vulnerabilità e corrono il rischio di patire violenze al fine di essere posti in silenzio, o per ottenere una confessione, o semplicemente di essere picchiati senza ragione, è il carcere. Il carcere, tuttavia, è un luogo particolarmente sensibile, specialmente in relazione al tema della sovranità nazionale.

Anche se l'*International Commission of Jurist (ICJ/CIJ)* era al lavoro con lo SCAT, l'idea di un sistema di monitoraggio indipendente non era ancora accettabile dalla comunità internazionale, e il progetto fu bloccato all'interno della Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani.

È vero che non è scontato proporre un'aperta procedura di trasparenza per un'istituzione chiusa e quasi-segreta. A livello internazionale, il sistema carcerario resistette a questo primo attacco, che non fu tuttavia l'ultimo. La Convenzione sulla Tortura fu stipulata più tardi, solo nel 1984, senza tuttavia prevedere un sistema di ispezioni.

Nella ricerca di un compromesso, o di un territorio circoscritto in cui fossero presenti dei valori comuni ed una tradizione di protezione dei diritti umani, lo SCAT decise di rivolgersi al Consiglio di Europa. Questa strada fu una buona scelta. L'assemblea parlamentare del Consiglio di Europa appoggiò la proposta di una Convenzione, limitata ai paesi membri. La Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura entrò in vigore nel febbraio del 1989.

La Convenzione prevedeva di instaurare un meccanismo preventivo non giudiziario fondato su delle visite, o preferibilmente delle ispezioni. A questo scopo fu creato il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (CPT), composto da numerosi rappresentanti indipendenti e imparziali quanti erano gli stati membri, reclutati fra diverse professioni: avvocati, ex-membri del parlamento, medici, specialisti forensi.

Il Comitato ha come scopo prevenire i maltrattamenti delle persone private della libertà ed è autorizzato a visitare, in ogni tempo, tutti i luoghi sotto la giurisdizione degli Stati contraen-

ti dove le persone sono private della libertà da parte della pubblica autorità, quali ad esempio centrali di polizia, carceri, ospedali pubblici o privati che ospitano pazienti internati, centri di detenzione per stranieri, carceri militari e istituzioni chiuse per minori.

La caratteristica essenziale della Convenzione è il principio di cooperazione fra il Comitato e gli Stati membri; in base a questo meccanismo il Comitato non è preposto a condannare uno Stato – ruolo della Corte Europea dei Diritti Umani – ma ad aiutare gli Stati nel tutelare i diritti. Questo principio obbliga gli Stati a fornire ai membri del Comitato ogni informazione e risorsa di cui essi necessitano per adempiere la loro missione, non ostacolare il loro lavoro, ed in particolare garantire l'accesso ai luoghi di detenzione. Il corollario di questa cooperazione è che l'intera procedura della visita ed il rapporto finale devono essere in una certa misura riservati.

A questo punto, è necessario insistere su queste tre parole: prevenzione, cooperazione e riservatezza, con una necessaria puntualizzazione sull'ultima. L'ICRS rispettava pienamente la riservatezza, ed anche il CPT in linea di principio lo fa o, più precisamente, dal punto di vista formale, in coerenza con la sua evoluzione. Nei fatti, i rapporti del CPT sono pubblicati solo quando lo Stato coinvolto autorizza la pubblicazione. Tuttavia, l'opinione pubblica e la pressione internazionale sono spesso sufficientemente efficaci da provocare la regolare pubblicazione dei rapporti nazionali. La dichiarazione pubblica non autorizzata può avvenire se lo Stato non coopera, o se rifiuta di migliorare la situazione alla luce delle raccomandazioni del Comitato.

La Convenzione prevede visite periodiche a tutti gli Stati membri e al momento attuale esse avvengono ogni quattro anni circa. Per ogni visita è prevista una delegazione apposita, e uno o più esperti possono essere sollecitati ad aggregarsi al CPT. Le visite di solito durano due settimane per uno Stato come l'Italia, la Francia, il Belgio, la Spagna o la Germania.

L'Italia è stata visitata sette volte, l'ultima missione è avve-

nuta fra il 14 e il 28 settembre 2008. Per non dilungarmi troppo, è possibile affermare che le carceri di Mombello, San Vittore, Secondigliano, Novara e Rebibbia sono state ispezionate e che per alcune di esse è stata dedicata una specifica attenzione ai detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis. Non facevo parte della missione, ma ho visitato l'Italia tre volte con il CPT, in qualità di esperto. Non sarei rimasto sorpreso se voi non aveste saputo nulla della missione. Fino a quando il governo non ha autorizzato la pubblicazione del rapporto, non c'è quasi alcuna pubblicità sul lavoro del CPT, eccetto alcune brevi agenzie di stampa con dichiarazioni ufficiali quando il CPT sta entrando o lasciando un paese. Questa è una sorta di deplorabile estensione del principio di riservatezza.

In qualità di esperto, ho alcune esperienze che dimostrano che alcune direzioni di carceri ignorano l'operato del CPT, dopo oramai quasi venti anni di attività.

2. Le funzioni del CPT

Introducendo le missioni del CPT, devo segnalare i tre principi che guidano gli obiettivi di prevenzione:

- La proibizione di maltrattamenti a persone private della libertà è assoluta (non è inutile sottolinearlo).
- Un maltrattamento è ripugnante nei confronti dei principi di comportamento civile, anche se utilizzato in forma mite.
- Il maltrattamento non è solo nocivo per la vittima, ma anche degradante per il pubblico ufficiale che lo infligge o l'autorizza.

Le regole etiche sono importanti come questi principi. Intendo citare, in particolare, l'indipendenza, l'imparzialità, il pieno rispetto della multidisciplinarietà fra i membri della missione e l'esperienza.

Il fatto che le visite vengano effettuate con un breve preavviso è relativamente importante. Le grandi carceri sono informate due o tre giorni prima dell'arrivo della delegazione al fine di non permettere importanti modifiche nell'organizzazione del

penitenziario o nelle pratiche adottate. Tuttavia, le visite improvvisate alle stazioni di polizia sono abituali.

“Ogni membro deve permettere visite in ogni luogo sotto la sua giurisdizione dove persone sono private della libertà da parte di una pubblica autorità” (art. 2 della Convenzione).

Non esistono *standards* di durata, e ciò permette al CPT di ispezionare celle dei tribunali, veicoli di polizia, luoghi di trattamento sanitario obbligatorio ecc. Nel momento in cui siamo all'interno di questi luoghi, abbiamo il diritto di comunicare liberamente con chiunque senza la presenza di testimoni. Questa è la regola, ma alle volte è molto difficile farla rispettare ad esempio, per motivi di sicurezza.

L'art. 3 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti dell'Uomo (1950) sancisce “nessuno deve essere sottoposto a torture o a trattamenti e punizioni inumani o degradanti”, ma dobbiamo segnalare che il CPT non utilizza una definizione rigida di questi concetti, tale definizione è flessibile di fronte alle diverse situazioni materiali: condizioni di detenzione, isolamento, divieto di comunicazione con altri detenuti, condizioni di sovraffollamento, sistematiche perquisizioni corporee, assenza di letti, insufficiente assistenza sanitaria o scarsità di cibo.

L'utilizzo di determinate definizioni, sancite dalla Corte Europea, non è obbligatorio per il CPT; possiamo citare la sentenza Kudlà contro Polonia: “Lo Stato deve assicurare che la persona sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che il modo e il metodo dell'esecuzione della misura non provochino angoscia, o difficoltà d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente la detenzione e che, date le concrete modalità di esecuzione, la sua salute e il benessere siano adeguatamente assicurati, fra le altre cose fornendo la necessaria assistenza medica” (sentenza n. 30210/96 del 26 ottobre 2000, p. 94).

La strada che porta dalla proibizione della tortura alla prevenzione è ovviamente segnata dalle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri degli Stati firmatari delle Regole

Penitenziarie Europee (2006). Tali raccomandazioni non sono state ancora implementate attraverso un'opportuna Convenzione, ma si prevede di riuscire a produrre un testo europeo entro i prossimi anni. Queste raccomandazioni sono la base per il lavoro del CPT, in quanto mettono in atto il loro principio fondamentale: "tutte le persone private della libertà debbono essere trattate attraverso il rispetto dei loro diritti fondamentali".

Possiamo affermare che il CPT naviga costantemente fra le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e le Regole Penitenziarie Europee tenendo in mente il proprio diritto ad affermare *standards* autonomi, pubblicati in rapporti annuali, ed infine raccolti nei cosiddetti *CPT Standards*.

Nei rapporti fra la Corte Europea e il CPT deve essere considerato anche il rovescio della medaglia: recenti sentenze della Corte fanno riferimento infatti ai rapporti del CPT. Tali rinvii sono indice di un'interessante sinergia fra le istituzioni giudiziarie e quelle di prevenzione poste a tutela dei diritti umani.

Tornando agli *standards* del CPT, possiamo, ad esempio, ricordare specifici requisiti per la custodia di polizia. Il CPT attribuisce particolare importanza a tre diritti delle persone detenute dalla polizia:

- Il diritto a poter notificare i motivi della detenzione ad un soggetto terzo di propria scelta.
- Il diritto ad usufruire di un avvocato.
- Il diritto a richiedere una visita medica da parte di un dottore di propria scelta.

Queste garanzie sono fondamentali per proteggere le persone arrestate, in una situazione di alto rischio in termini di protezione dei diritti fondamentali.

Gli *standards* del CPT si riferiscono anche ad altre materie, quali condizioni generali di detenzione; cura della salute; cittadini stranieri detenuti sotto una legislazione sconosciuta; pazienti sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori; minori; donne; formazione giuridica del personale (polizia ed operatori penitenziari).

Nei fatti, non c'è modo di prevenire la tortura, i trattamenti e le punizioni inumani e degradanti, senza prendere in seria considerazione le Regole Penitenziarie Europee. Esse rappresentano una base per la valutazione del sistema penitenziario, anche se alcune non appaiono realistiche, come ad esempio la quinta che afferma: "La vita in carcere deve esaltare il più possibile gli aspetti positivi della vita in comunità".

3. *Migliorare il carcere: una possibilità o un obbligo?*

Certamente prevenire la tortura equivale a migliorare il carcere. È assolutamente un obbligo, morale e legale. Ma, allo stesso tempo, è una possibilità o, meglio, una delle possibilità.

In primo luogo, a partire dal 1984, tale prevenzione costituisce uno *jus cogens* obbligatorio, assoluto ed incondizionato; una ragione sufficiente per evidenziare le debolezze organizzative di tutte le istituzioni dove le persone sono private della loro libertà personale. Ma privare qualcuno della propria libertà è, di per sé, un problema; il principale problema, per meglio dire, del sistema penale e, allo stesso tempo, una questione che concerne la proibizione di trattamenti inumani e degradanti. Come scrisse Sykes: "Di tutte le condizioni dolorose imposte ai detenuti (...) nessuna è più immediatamente ovvia che la perdita della libertà" (Id., 1958, p. 65). Di conseguenza, occorre considerare non solo gli aspetti dolorosi, ma anche quelli degradanti. Seguendo l'abituale definizione: "Trattamenti (o punizioni) ad un individuo possono essere definiti degradanti se lo umiliano grossolanamente di fronte agli altri o lo conducono ad agire contro la propria volontà o coscienza, determinando paura e senso di inferiorità" (Commissione Europea Diritti Umani, 1972, p. 186). Per essere più precisi, seguendo Rod Morgan e Malcolm Evans: "Il termine "degradanti" è riservato alle forme di trattamenti ambientali, principalmente riguardanti le condizioni in cui gruppi di detenuti sono ospitati, quando il motivo della loro reclusione (almeno in termini di singolo individuo) è assente o oscuro" (Id., 2001, p. 66).

Qual è esattamente l'attuale situazione nelle carceri? Citando Nietzsche, possiamo affermare "non sappiamo esattamente perché puniamo". Oggi lo possiamo confermare. Il diritto penale deve accompagnarsi alla privazione della libertà; in misura minore o maggiore? Questo in sostanza è il dilemma del legislatore. Può forse esistere una *tertia* via. Foucault scrive: "le riforme delle carceri sono nate con le carceri e, per così dire, migliorare il carcere è una vecchia opzione, ma un nuovo obbligo legale, imposto dalle convenzioni internazionali e europee". Questo obbligo legale relativamente nuovo è in perenne conflitto con i trattati riguardanti i diritti umani, i quali dichiarano che privare una persona della sua libertà personale può essere considerato un trattamento degradante.

Per rispettare questo obbligo, si dovrà, o si potrà, infine giungere alla seguente constatazione: privare della libertà è un "rituale di degradazione di status" (H. Garfinkel, 1967), che inizia al momento del primo contatto con la polizia e finisce con l'espiazione della sentenza. Il paradosso penale è questo. Attraverso l'obbligo di migliorare il carcere, dobbiamo avvicinarci il più possibile alla dimostrazione di questa contraddizione strutturale. Se non facciamo questo, permettiamo al carcere di sopravvivere. Il riformismo "soft" sta facendo questo.

Conosciamo gli argomenti. Le condanne a brevi periodi di detenzione appaiono inette e totalmente prive di senso e le condanne a lunghi periodi sono, addirittura, una quasi-eliminazione del soggetto recluso. Nient'altro. Il carcere è inutile, e soprattutto è fuori dal nostro tempo. Questo vuol dire che noi dobbiamo smetterla di "ammorbidire la punizione"? O cambiare il paradigma tradizionale?

Queste sono le opzioni, ma esse direttamente operano sulla punizione stessa e si rivolgono verso sanzioni che si fondano sulla comprensione delle conseguenze sociali degli atti commessi, come la risoluzione alternativa delle controversie, la mediazione, i *punitive damages* [istituto giuridico degli ordinamenti di common law, in base al quale al danneggiato è riconosciuto un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario

per compensare il danno subito (N.D.T.), le multe, le pratiche di giustizia riparativa, il controllo elettronico dei condannati.

Il mandato del CPT per ora non si spinge sino a questo punto. Ma siamo a metà strada. Alcune legislazioni hanno recentemente ridotto drasticamente l'utilizzo del carcere. Un esempio è il nuovo codice penale svizzero del 2007. E' inoltre presente una chiara tendenza nei media i quali mostrano un crescente interesse nei riguardi delle condizioni di detenzione, per lo meno in Svizzera, Francia e Belgio. Verso la fine del 2008, il quotidiano "Le Monde" ha pubblicato cinque articoli molto critici sulle condizioni del sistema penitenziario e delle differenti carceri. Questo prova l'impatto positivo dell'entrata in vigore del meccanismo nazionale di controllo delle prigioni francesi con la costituzione dell'*Inspecteur général des lieux de privation de liberté*.

Con questa nuova istituzione torniamo a Jean Jacques Gautier e alla sua idea originaria di un sistema internazionale di controllo contro la tortura, adesso attivo in circa trenta paesi, detto "Protocollo Opzionale della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Tortura" (OPCAT). Questo strumento si pone due obiettivi:

1) "Ogni Stato membro deve prevedere (mantenere o designare) un (o diversi) meccanismo/i preventivo/i nazionale e permanente/i per la prevenzione della tortura a livello nazionale" (art. 17 OPCAT).

2) Il Protocollo "stabilisce" un sistema di visite regolari intraprese da un organismo indipendente internazionale nei luoghi dove le persone sono private della libertà personale, detto SPT (art. 1 OPCAT).

La Francia ha ratificato il Protocollo Opzionale. L'Italia ha firmato la Convenzione il 20 agosto 2003, ma non ha ancora ratificato il Protocollo. La Svizzera lo ha ratificato nel giugno 2009.

"Ammorbidire la pena" o, in qualche modo, dovremmo essere più radicali? Il carcere attualmente pare essere progressivamente sottoposto a numerosi attacchi, sulla base di diverse

ragioni che sono connesse allo stato di privazione della libertà. Alcuni di questi attacchi sono diretti contro il regime di isolamento e il regime di disciplina. Su questi temi il CPT è molto critico e chiaro: proporzionalità, durata, specifiche condizioni sono regolarmente e severamente criticate. Anche lo *Special Rapporteur* sulla tortura, Manfred Nowak, ha prodotto una relazione dove insiste sulla pericolosità dell'isolamento, affermando "anche dopo solo poche settimane, può causare conseguenze psicologiche durature" (comunicato stampa del 20 novembre 2008).

Devo aggiungere che l'Italia è famosa nell'Europa occidentale per l'utilizzo di regimi di isolamento a lungo termine previsti dall'art. 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario e dall'art. 72 del Codice Penale (si veda, a tal proposito, il rapporto del CPT sull'Italia del 2004 riportato in S. Marietti, G. Santoro, G. Olita, 2007).

Tornando alla domanda: "migliorare il carcere: una possibilità o un obbligo?", propendo per l'obbligo, dal momento che il CPT è la prova vivente della possibilità di attivare un soggetto promotore della protezione, non solo contro la tortura, ma in generale contro i maltrattamenti nelle stazioni di polizia, nelle carceri, nei centri di detenzione per stranieri, negli ospedali psichiatrici, negli istituti di detenzione per minori. Tutto questo rappresenta una mole di lavoro enorme che, al momento, è effettuata all'interno di 46 nazioni.

È possibile affermare che il CPT stia facendo un buon lavoro, rispettando i principi di indipendenza, riservatezza ed esperienza. "Il CPT appare sempre più importante fra le rassegne degli strumenti e gli *standars* per la protezione dei diritti umani riguardanti le pratiche internazionali di custodia" (R. Morgan, M. Evans, 2001, pp. 159-160).

In generale, il CPT è piuttosto riluttante ad interferire nelle politiche criminali degli Stati nazionali: il CPT rimane distante dal dibattito politico penale (es. guerra alla droga, terrorismo, ergastolo, trattamenti sanitari obbligatori). Il fatto che esso lavori sempre di più definendo il concetto di maltratta-

menti, invece di limitarsi ad ispezionare i casi segnalati di tortura, introduce un'ampia base per proteggere altri diritti umani, piuttosto che limitarsi a quelli esclusivamente previsti dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Un primo punto che vorrei sottolineare è che le carceri non sono migliorate solo in termini di tortura. Un secondo punto riguarda, infatti, la natura degli *standards* del CPT. Non essendo il CPT un organo giurisdizionale, essi costituiscono un *soft law* riguardante le pratiche di custodia, il che significa che consistono più che in prescrizioni statiche, in regole dettagliate ma *dinamiche*. "Essendo impegnati in un costante dialogo preventivo con le autorità competenti per le politiche penali, essi certificano i dettagli operativi" (R. Morgan, M. Evans, 2001, p. 160).

In conclusione, migliorare il carcere è un obbligo e non possiamo fermare il processo di monitoraggio delle istituzioni chiuse. E questo lavoro deve essere fatto dall'interno, mettendo in discussione le pratiche custodiali ponendole a confronto con i più importanti diritti umani: protezione della vita, sicurezza fisica e integrità mentale, protezione della salute, relazioni con la famiglia, vita privata, attività formative, educazione. E, passo dopo passo, riusciremo a comprendere che il carcere non è solo un'istituzione dove i diritti umani *possono* essere rispettati. Non ci saranno più carceri quando i diritti umani saranno ovunque rispettati.

* L'articolo è stato tradotto da Giovanni Torrente.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Commissione Europea Diritti Umani (1972), *The Greek case, 1969. Yearbook of the European Convention on Human Rights*, Strasbourg, Martinus Nijhoff Publishers.

Garfinkel H. (1967), *Studies in Ethnomethodology*, Englewood Cliffs (N.J.), Prentice-Hall.

Marietti S., Santoro G., Olita G. (2007), a cura di, *Diritto e castigo*, Roma,

Edizioni Intra Moenia.

Morgan R., Evans M. (2001), *Combating Torture in Europe*, Strasbourg, Council of Europe Publishing.

Sykes G. M. (1958), *The Society of Captives. A Study of a Maximum Security Prison*, Princeton, Princeton University Press.

Il fantasma dell'insicurezza e la prosperità del carcere

Giuseppe Mosconi

1. Premessa

Invertendo i termini di un'analisi diffusa ed acquisita, che tende a leggere la prosperità della pena detentiva oggi come una conseguenza delle politiche di sicurezza, si potrebbe seguire il procedimento inverso: partire dalla prosperità del carcere per rileggere il fantasma dell'insicurezza. Si tratta di guardare al carcere non tanto come effetto della costruzione sociale oggi prevalente del tema dell'insicurezza, quanto come una condizione particolare che, nella dimensione di ciò che sostanzialmente è oggi l'insicurezza, esercita una funzione di cruciale rilievo e catalizza processi e orientamenti. Nella lettura del fenomeno seguo quindi qui una traccia forse abbastanza insolita, ripercorrendo i seguenti punti: innanzitutto, una rapida ricostruzione dei termini essenziali dei tre pacchetti sicurezza che sono seguiti in rapida successione nell'ultima fase della precedente legislatura e nella prima fase dell'attuale. In secondo luogo, cercherò di focalizzare il senso che la presenza del carcere assume in questi pacchetti, per confrontarlo con le evidenze che emergono da recenti rapporti di ricerca sulla paura e sull'insicurezza sotto il profilo dell'adeguatezza, cioè se il modo in cui il carcere viene immaginato e usato sia consono alle aspettative diffuse nell'opinione pubblica. In terzo luogo, nella parte finale, cercherò di rileggere come il confronto di queste due dimensioni conferisca al possibile intervento e all'impatto di politiche securitarie, particolarmente attraverso il carcere, all'opinione pubblica e alla comunicazione pubblica e politica, dei tratti insoliti rispetto a fasi precedenti.

2. Il carcere come catalizzatore delle politiche securitarie

Se noi rileggiamo i pacchetti sicurezza attraverso quello che non esiterei a definire il feticismo per la punizione della detenzione, troviamo una serie di riferimenti che non riguardano solo le leggi approvate. Ritengo si debba attribuire altrettanta importanza ad alcuni provvedimenti non ancora introdotti, per il peso che assumono dal punto di vista culturale. È cioè significativo che certe idee di persecuzione penale vengano concettualizzate, siano oggetto di proposte, siano riferimento di progetti.

Certo è necessario prendere le mosse dalla ex Cirielli, quindi dagli incrementi di pena per la recidiva reiterata, che, al di là del termine e della retorica stigmatizzante, caratterizza oltre il 70% della popolazione reclusa. Tale disposizione in realtà significa l'aumento di pene per la stragrande maggioranza degli imputati che finiscono in carcere. Consideriamo, poi, nel primo pacchetto sicurezza del governo Berlusconi (legge n. 125/08), l'aumento di pena per i reati predatori, se un reato viene commesso da un immigrato clandestino. Emerge qui l'uso del penale in termini di maggiore severità per quel tipo di reati che vengono indicati come maggiore fonte di allarme sociale. Non perché particolarmente gravi, ma perché si immagina siano quelli per cui i cittadini siano più preoccupati.

A questi incrementi di pena si associa una serie di altri provvedimenti: l'eliminazione della possibilità di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, il fatto che non si possa conseguire la custodia cautelare quando si è imputati per questo tipo di reati, il fatto che non si possano chiedere le misure alternative dalla libertà, quindi senza "assaggio di pena" secondo la legge Simeone-Saraceni, le proposte di revoca sostanziale e di restrizione dei presupposti che consentono di conseguire le misure alternative secondo la legge Gozzini. Dunque un deciso incremento di repressione penale verso queste forme di criminalità. Ma a ciò si aggiungono forme di persecuzione penale, introdotte o proposte, per figure d'autore che vengono perseguite in

quanto soggetti e non per i reati che hanno compiuto. Si tratta *in primis* del reato di immigrazione clandestina, con il quale si viene a perseguire un comportamento che non solo rappresenta nella stragrande maggioranza dei casi la normalità nella modalità di accesso nel nostro paese, ma anche la condizione più proficua per la “valorizzazione economica”, usando un eufemismo, di questo tipo di forza lavoro (M.I. Maciotti, E. Pugliese, 1996; G. Dondi, 2001; S. Neppi, 2005; F. Di Pietro, 2006).

A seguire, la persecuzione penale delle prostitute e dei loro clienti, la proposta di legge per la persecuzione dei cosiddetti *writers* o “graffittari”, la sanzione penale per chi affitta a clandestini, con la confisca dell’immobile affittato; altrettanto dicasi per chi istiga i minori all’accattonaggio e via dicendo, giungendo così fino alla persecuzione penale di comportamenti in genere definiti come inciviltà. Per ogni questione, comportamento, soggetto che non rientri nella quiete e nella normalità delle relazioni sociali della metropoli, il carcere sembra la soluzione più appropriata. A ciò va aggiunto, sempre per quei reati, il rito direttissimo, il divieto della sospensione condizionale della pena e il divieto della querela di parte, quindi la possibilità di usare molto di più il carcere. Questa propensione ad applicare sempre e comunque la pena detentiva è significativa perché si dispiega all’indomani di una recente stagione in cui, non solo era stato formulato un progetto organico di riforma all’insegna della pena come *extrema ratio*, in relazione al complesso, prolungato, faticoso e controverso lavoro della commissione Pisapia, ma era anche stata introdotta una legge sull’indulto che aveva assunto fino in fondo, secondo una dimensione *bipartisan*, la drammaticità della situazione di sovraffollamento, cui si era giunti alla metà del 2006. A fronte di questi due riferimenti, la lettura dell’indulto semplicemente come un errore, una leggerezza, un’inammissibile ingenuità, è in evidente contrasto con quanto emerge dalle ricerche di Jocteau (2009) e Torrente (2009). Essa, esprimendo quel tipico dinamismo che porta alle riforme penali e penitenziarie, va a costi-

tuire come una sorta di ripulitura di una lavagna su cui riscrivere provvedimenti ancora più repressivi.

Ciò che qui emerge è il deciso orientamento a utilizzare comunque il carcere, che vada o non vada a sovraffollarsi; l'assoluta sottovalutazione della problematicità della situazione che viene a determinarsi con il sovraffollamento. Gli effetti si sono visti e si vedono rapidamente. Siamo oggi ad oltre 65 mila reclusi, quindi una quantità decisamente maggiore rispetto a quella che aveva giustificato l'indulto del 2006. Ci sono altre caratteristiche di polarizzazione semantica di questi provvedimenti e di quest'uso del carcere: la presenza forte e evidente di un altro binario, parallelo a queste tendenze; l'orientamento a depenalizzare o ridurre i termini per la prescrizione di determinati reati, a introdurre più o meno lodevoli "lodi" che vanificano la persecuzione penale verso la criminalità dei politici altolocati. In secondo luogo l'introduzione di alcuni provvedimenti simbolo che risultano assolutamente sintonici con la suddetta tendenza all'uso indiscriminato della pena detentiva: l'attivazione della sorveglianza dell'esercito nelle strade, l'attivazione, per quanto controversa e variamente edulcorata, delle famose "ronde", la rilevazione delle impronte digitali per i bambini nomadi; anche se mascherata come misura generalizzabile nell'interesse di tutti, finalizzata all'individuazione dell'identità, necessaria per l'orientamento dei bambini in stato di marginalità al rispetto dell'obbligo scolastico.

Vi sono poi alcuni elementi che caratterizzano, coerentemente a quanto sottolineavo, l'atmosfera di queste proposte, in quanto orientati a renderne accettabile il senso, attraverso un'ambiguità di linguaggi che sottolineano la loro eccezionalità per figure sociali particolarmente negative, riconducibili allo status di irregolarità o di pericolosità, in quanto privi di fonti lecite di reddito o dedite abitualmente a attività illegali. L'idea dunque che quando si persegue, lo si fa motivatamente. Mi riferisco ai poteri conferiti ai sindaci in materia di sicurezza e ordine pubblico e ai prefetti, in ordine al potere di espulsione di soggetti pericolosi (Decreto Legge n. 249/07).

Essi si traducono infatti nella precostituzione di regole e disposizioni che, una volta violate, conducono alla criminalizzazione, eventualmente alla reclusione, ma anche alla limitazione della libertà personale, soprattutto di movimento, quindi a spostamenti coatti, senza garanzie. In questo senso credo che dobbiamo fino in fondo assumere la lezione di Ferrajoli nel sottolineare l'importanza del rispetto delle garanzie generali quando si interviene nella sfera di libertà dei singoli (L. Ferrajoli, 1989). È infatti evidente che questi provvedimenti che spostano, espellono, limitano, rimuovono e invadono decisamente la libertà dell'individuo avvengono senza alcuna possibilità di difesa. Tutto ciò risulta porsi in contrasto con gli artt. 13, 16 e 24 della nostra Costituzione.

Ciò che viene a determinarsi in questa situazione è non solo l'aumento del numero dei reclusi con ritmi irrefrenabili, ma la particolare caratterizzazione del tipo di reclusione. A definirla vanno rilevati i seguenti aspetti:

- un forte aumento dell'area dei detenuti immigrati, che ormai sfiora il 40%;
- la decisa consistenza dell'area di detenuti coinvolti a diverso titolo nel fenomeno della tossicodipendenza: 30% di soggetti definiti come tossicodipendenti; 32% di reclusi per reati connessi alla droga; quindi con una percentuale di tossicodipendenti probabilmente assai superiore al 30%;
- la crescita dell'incarcerazione in Italia, che ci porta a centoventiquattro detenuti su centomila abitanti, quindi tra le prime posizioni nella graduatoria europea;
- la crescita degli arrestati da ottantamila a novantamila all'anno, tra il 2005 e il 2008;
- l'aumento del numero dei detenuti di circa novecento unità al mese, negli ultimi tre anni¹.

La particolare tipologia di detenuto che viene a caratterizzarsi sempre più nettamente, in questo quadro, come sottolinea il recente rapporto di Antigone, coincide con i seguenti tratti: un giovane maschio immigrato o tossicodipendente, disoccupato, con a carico piccoli reati contro il patrimonio o legati all'uso

delle droghe. La piccola criminalità appare dunque riferibile in grande prevalenza a questa particolare figura sociale, come è confermato dal fatto che oltre il 60% dei detenuti sconta una pena o un residuo pena inferiore ai tre anni. Peraltro quindi nella situazione di poter ottenere una misura alternativa, di fatto oggi quasi irraggiungibile².

3. Alcune recenti ricerche sull'insicurezza

Se dunque queste linee di tendenza del processo di carcerizzazione, seguendo l'ottica che ci siamo proposti, risultano agire da catalizzatore delle politiche di sicurezza, si pone la questione se questi provvedimenti vadano ad incontrare effettivamente una diffusa e sostanziale domanda dell'opinione pubblica, alle stesse conformi.

Sicuramente nel periodo comprendente il passaggio tra la precedente e l'attuale legislatura, e quindi a cavallo della scorsa tornata elettorale, durante il quale sono stati introdotti i due "pacchetti sicurezza" in questione, l'ultimo del precedente governo e il primo dell'attuale, più sopra citati, c'è stata una forte enfasi mediatica attorno al tema. Si è infatti sistematicamente data per scontata la crescita della paura e dei sentimenti di insicurezza, con la conseguente crescente richiesta di maggiore penalità, come naturale forma di assicurazione. Si è così assistito ad un tambureggiare di questi temi, per alcuni mesi quasi quotidiano, sui titoli dei giornali. Tanto che sembrava che se un giornale non parlava di queste cose in prima pagina, non fosse appetibile da un punto di vista commerciale, quasi si assolutizzassero, in questo senso, le tecniche di marketing che vengono apprese dalla professione giornalistica.

A contorno di questa tendenza, con un effetto a "macchia d'olio", si è diffusa tutta una serie di piccole ricerche più o meno affidabili, armonizzate in un coro assolutamente sintonico, nel senso di rappresentare e sostenere la crescita dei sentimenti d'insicurezza e della paura diffusa. Ma altrettanto queste ricerche sono accomunate dal carattere limitato e superficiale

delle domande poste, nonché dalla loro impostazione, a volte platealmente predisposta per far emergere il giusto tasso di allarme sociale auspicato³. Ma non tutte le ricerche fortunatamente segnano questo limite. Intendo qui occuparmi di alcune indagini che per ampiezza, articolazione di aspetti rilevati e impostazione metodologica, rispondono senz'altro a criteri di ben maggiore scientificità. Mi riferisco, in particolare, alla ricerca curata dall'Istituto Demos di UniPolis diretto da Ilvo Diamanti (2008) che si caratterizza in particolare per il suo metodo diacronico, in quanto applica la stessa rilevazione a intervalli regolari, con una certa costanza nel tempo. Nell'ultimo rapporto, del 2008, si registra un deciso ridimensionamento delle paure. Cioè un venir meno dell'allarme sociale in termini decisamente cospicui.

Alcuni dati. Certo è tuttora presente la convinzione, come luogo comune diffuso riconducibile alla paura in astratto della criminalità, che la criminalità sia in aumento. Convinzione registrata dall'82% degli intervistati, peraltro segnando un raffreddamento di sei punti rispetto all'indagine dell'anno scorso. Ma quella che decisamente crolla è l'idea che la criminalità in zona sia in aumento: sa va dal 53% dell'anno scorso al 40% di quest'anno. E si ridimensionano tutti i risultati che caratterizzano la paura per crimini specifici: cala la paura per i furti in casa dal 23% al 21%, dal 21% al 15% per gli scippi, dal 19% al 13% per l'aggressione e la rapina. La paura dell'immigrazione come fonte di criminalità crolla dal 51% al 36%, quindi meno quindici punti.

D'altra parte l'atteggiamento verso gli immigrati si caratterizza per un orientamento positivo, nel senso che a fronte del 36% che ancora ritengono siano fonte di criminalità, il 42% risponde invece che apportano risorse lavorative e culturali. E questo era già riscontrabile gli anni precedenti, in quanto è una percentuale che resta piuttosto costante. È importante dire che, mentre l'80% continua a pensare, pur con un calo di dieci punti, che sia importante la presenza della polizia per prevenire la criminalità, il 71% ritiene che la sicurezza migliori con

una conoscenza tra le persone e una maggiore socialità. Il riferimento alle istituzioni come fonte di assicurazione è piuttosto limitato: il 25% fa riferimento al Comune, il 22% addirittura solo allo Stato. È importante rilevare che la paura per l'incolumità fisica viene espressa da persone che rispondono a una serie di variabili assolutamente identiche a persone che, opportunamente intervistate sulla presenza di un generico sentimento di insicurezza e di angoscia come inquietudine quotidiana, rispondono nello stesso modo.

Le variabili riferite all'eventuale esposizione ad aggressione fisica e le variabili riferite a un senso più generico e vago di insicurezza si direbbe ontologica, o comunque legata a un sentimento di inquietudine e apprensione, si sovrappongono perfettamente. Ad avere più paura sui due versanti sono le donne, le persone con un livello di istruzione medio-basso, sono prevalentemente le persone che abitano al Sud, che guardano moltissima televisione perché non avendo altri strumenti culturali occupano il loro tempo libero davanti al video; sono le persone che vivono sole o che vivono un senso di isolamento e che hanno un orientamento politico di centro destra.

Ecco le variabili che discriminano quest'orientamento, decisamente più chiuso e conservatore. Si direbbe che la ricerca di Diamanti abbia registrato una svolta; questa però potrebbe essere letta in due modi: da un lato potrebbe essere interpretata come l'effetto dei pacchetti sicurezza in quanto hanno effettivamente svolto un'azione rassicurante. Da tale punto di vista, potrebbe essersi riscontrato un qualche effetto immediato, di ordine simbolico e emotivo, associato per esempio alla questione dell'esercito nelle strade. All'indomani dell'avviamento di questo provvedimento lo stesso ministro La Russa e il ministro Maroni hanno detto: "Adesso i cittadini sono meno preoccupati, si sentono più sicuri".

Non può non considerarsi il fatto che c'è una tale divaricazione tra il possibile impatto, in termini di effetti concreti, di questi pacchetti, dato il troppo poco tempo intercorso tra la loro introduzione e l'effettuazione della presente indagine, e il

riscontrato attenuarsi dei sentimenti di insicurezza, così da non potersi attribuire lo stesso agli effetti concreti di quelle misure. A meno che non si ritenga qui di riscontrare gli effetti dalle stesse prodotti sul piano puramente simbolico, il che non appare molto verosimile. Infatti la diminuzione di insicurezza più consistente non riguarda tanto la paura in astratto, più decisamente segnata da rappresentazioni simboliche, quanto quella in concreto, più direttamente influenzata dall'esperienza personale. D'altra parte è evidente che l'aumento della popolazione reclusa non è dovuto, per il momento, agli inasprimenti di pena di cui ho parlato. È piuttosto l'effetto di un clima, di un orientamento culturale, di un atteggiamento che viene ritenuto fondato e legittimo da parte delle agenzie del controllo sociale istituzionale e della magistratura.

In sintesi è difficile comprovare che la normativa in oggetto abbia effettivamente rassicurato. In questo senso credo si possano leggere con una certa cautela i risultati della ricerca di Diamanti, se soprattutto si tiene conto che della stessa sono prese in considerazione due sole rilevazioni, una precedente e una immediatamente successiva all'introduzione dei due pacchetti sicurezza da parte dei due diversi governi che si sono succeduti. D'altra parte, e qui è la seconda interpretazione, il riscontrato calo dei sentimenti di insicurezza potrebbe essere spiegato come espressione di una naturale oscillazione degli indicatori in materia, che si mantengono costanti attorno ad uno standard medio, non particolarmente associato all'andamento degli interventi legislativi di settore.

Se noi confrontiamo questa ricerca con altre ricerche di tipo diacronico, questa realtà di non così elevato allarme sociale, o quanto meno di contraddittorietà di ciò che rappresenta l'allarme sociale, emerge con una certa frequenza, in modo sostanzialmente indipendente dall'introduzione dei pacchetti sicurezza. Alla luce di ciò, quanto emerge a proposito della paura e sul piano della diffusione della paura risultava già abbondantemente presente negli anni precedenti. Mi riporto all'indagine che ormai dal 1995 ogni anno l'Emilia Romagna fa sui senti-

menti d'insicurezza, di cui personalmente ho seguito i primi cinque anni, poi continuata, più o meno con lo stesso questionario, e pubblicata nei Rapporti Annuali del progetto "Città sicure". Dati incontrovertibili, di grande rilevanza (Regione Emilia Romagna, 2005). Se è vero che la paura per la criminalità dal 1995 al 2004 cresce dal 12% al 29%, peraltro però regredendo rispetto a una punta del 43% che si era registrata nel 2001, la paura per la criminalità nella propria zona crolla dal 26% al 18% nello stesso periodo, le vittime di reato decrescono al 6%. La richiesta per la severità delle pene dello stesso periodo cala dall'81% al 64%, la contrarietà per la pena di morte cresce nello stesso periodo dal 57% al 69%. È costante nel tempo, durante il periodo di rilevazione, intorno al 51% la percentuale di soggetti favorevoli a lavori socialmente utili per i reati contro il patrimonio in luogo del carcere. Una piccola ricerca nella provincia di Padova, rivolta ad amministratori di condominio, registra che mentre il 51% degli inquilini sono preoccupati per la criminalità, solo il 30% è disponibile a pagare di tasca propria per provvedere a infrastrutture adeguate a prevenire atti criminali. Si direbbe che questa paura non sia così pressante⁴.

Analizziamo ancora una ricerca che è stata pubblicata sempre a cura della Regione Emilia Romagna e che riprende i dati della ricerca multiscopo dell'Istat. In un arco di tempo prolungato, con riferimento ai dati più recenti, del 2006, nella graduatoria dei punteggi, risulta una collocazione per la preoccupazione per la criminalità che significativamente riproduce la scala per la gravità dei problemi corrispondente alla strutturazione della domanda, nel senso che gli *items* con punteggio più elevato sono gli stessi che nella scala occupano le prime posizioni. I cittadini evidentemente non si mettono a valutare comparativamente, tra i venti *items* proposti, quelli che effettivamente li preoccupano di più, ma marcano quelli collocati nelle prime tre o quattro posizioni. E siccome la criminalità era nella seconda posizione della domanda strutturata, si conferma anche nella seconda posizione nelle preoccupazioni.

Altrettanto la disoccupazione messa al primo posto nella scala di rilevazione strutturata, è al primo posto sul piano delle paure riscontrate. Questo risultato è imputabile alla scarsa avvedutezza dei ricercatori, se vogliamo concedere loro la buona fede. Quando poi andiamo a vedere l'effettiva preoccupazione per la criminalità nella propria zona, questa si limita al 31%. Dalla seconda posizione precipita alla settima, dopo tutte le altre preoccupazioni che possono caratterizzare la vita del proprio quartiere. D'altra parte l'andamento di questa percentuale è assolutamente stabile: si muove in un'oscillazione abbastanza dimensionata nelle sue proporzioni e non registra nessuna impennata. Questo dal 1995 al 2006. Alla luce di queste considerazioni, si può pensare che la prima ricerca citata non faccia in realtà emergere una svolta radicale, ma semplicemente una più che probabile oscillazione fisiologica. Del resto altri aspetti che emergono dalla stessa, con strumenti e attenzioni diversi, erano rilevabili anche negli anni precedenti.

4. *Concludendo*

Che senso ha premere sull'acceleratore le politiche repressive, alzare i costi umani della pena in tutti i sensi e riempire all'inverosimile le carceri a fronte di questa delegittimazione della richiesta di penalità.

Ho iniziato a occuparmi di queste cose perché volevo capire quanto, nelle pieghe dell'opinione diffusa e del mutamento culturale complesso e articolato che la sociologia in questi decenni ha rilevato, esistessero i riferimenti di un processo di secolarizzazione che lasciasse spazio a una reattività meno intensa da un punto di vista afflittivo verso la criminalità. I risultati a suo tempo conseguiti mi portavano a convincermi che questo spazio c'era (G. Mosconi, 2000). Ma oggi noi possiamo dire che lo stesso processo di allontanamento da valori profondamente condivisi e di postmodernizzazione nel sapere e nella cultura si è radicalizzato. E proprio questo paradossalmente costituisce lo spazio in cui le politiche penali possono

più diffusamente affermarsi. Ora quest'assenza di reattività in termini di valori tanto toglie terreno a una persecuzione penale dura, altrettanto toglie interesse a capire quali siano gli effetti di un indurimento della persecuzione penale. Cala la reattività in genere per un problema, che comunque assume toni di drammaticità e di residuità dei diritti individuali.

Si direbbe che più l'opinione pubblica sfugge e si allontana dalle richieste di penalità e di più carcere, più viene inseguita da una retorica istituzionale che ritiene di poter sviluppare su questo terreno dei discorsi di senso comune, di poter costruire dei discorsi e delle immagini che siano accettabili sul piano dell'opinione pubblica: cioè che tutte le figure perdenti senza cittadinanza, senza status sociale o che creano disturbo, che sono sgradevoli o registrano l'insuccesso, sono in questo senso colpevoli. Sono socialmente inadeguate e meritano un trattamento afflittivo. Ritengo il diffondersi di questa mentalità, di questa passivizzazione della persecuzione attorno a dei luoghi comuni, che si danno per acquisiti, preoccupante per tre aspetti.

Il primo è che l'idea dell'uso della reclusione domina prepotentemente il terreno del penale e deborda in forme di reclusione non governate da garanzie penali, che noi constatiamo ad esempio nei Centri significativamente ribattezzati da Centri di Permanenza Temporanea (C.P.T.) a Centri di Identificazione e Espulsione (C.I.E.); nella gestione delle tossicodipendenze non solo con le comunità, ma con le sezioni a custodia attenuata; per i minori per i quali torna in auge l'idea della reclusione; per i pazienti mentali reclusi privatamente, nella strutturazione dei ghetti nelle città, o al contrario in settori urbani o quartieri con le porte e con le mura come forme di protezione dalla società esterna. È questa mentalità del recludere, dell'incapacitare i movimenti che si diffonde a macchia d'olio, a partire dall'idea che il carcere ci vuole e fa bene.

Un secondo aspetto è che queste politiche si sintonizzano con una serie di scelte di carattere economico, di rapporto con l'ambiente e delle fonti di energia, di gestione dell'istruzione, della sanità, del territorio e dei progetti urbanistici. Quindi di

una rosa di provvedimenti che molto coerentemente sono polarizzati attorno a un'idea di privatizzazione, di sacrificio, di individualismo, e, insieme, di sorveglianza, di sanzione. In pratica è il diffondersi in modo capillare di un'idea disciplinare che attraversa tutti questi settori.

E da ultimo l'idea che la mobilitazione per proteggere economicamente il proprio status di vita, quindi la difesa anche contrattuale delle proprie condizioni materiali, recentemente con le retoriche degli ultimi provvedimenti economici, paradossalmente sostenuta dalle classi deboli, viene associata con le politiche repressive sul piano delle libertà.

Questo significa accettare, nel clima di un populismo imperante, che la libertà non sia un bene e che la difesa dei beni e delle condizioni materiali non debba avvenire attraverso la difesa della/e libertà, ma attraverso l'accettazione del volere delle autorità. L'accettazione passiva di questo autoritarismo, caratterizzato dall'uso abnorme dell'istituzione carceraria, credo induca un elemento di antidemocraticità assolutamente preoccupante.

NOTE

¹ Un sistematico aggiornamento sull'andamento della popolazione carceraria è desumibile dal sito della rivista "Ristretti Orizzonti": www.ristretti.it, che pubblica dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e di fonte ministeriale.

² Il dato è sistematicamente confermato dai rapporti biennali dell'Associazione Antigone. In particolare vedi, da ultimo, G. Cellini, D. Ronco, 2009.

³ Mi riferisco in particolare alla ricerca curata dall'Eurispes (2007), nonché quella pubblicata dal Panel Data (2009). In queste ricerche alcune domande non lasciano alternative nel confermare gli stereotipi più diffusi nell'attribuzione delle cause dell'insicurezza.

⁴ Mi riferisco ad un articolo apparso su "Il corriere del Veneto" il 18/4/08, a pag. 3.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Cellini G., Ronco D. (2009), "I numeri del controllo penale", *Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, IV, n. 1, pp. 17-49.
- Di Pietro F. (2006), *I lavoratori stranieri extracomunitari*, Halley Ed., Matelica.
- Diamanti I. (2008), a cura di, *La sicurezza in Italia: significati, immagine, realtà*, Demos Coop. Unipolis, Bologna.
- Dondi G. (2001), *Immigrazione e lavoro*, Cedam, Padova.
- Eurispes (2007), *Sicurezza in Veneto: quale percezione?*, Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord Padania.
- Ferrajoli L. (1989), *Diritto e Ragione*, Laterza, Bari-Roma.
- Jocteau G. (2009), *I numeri del controllo penale*, in G. Campesi, L. Re, G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre*, Torino, L'Harmattan Italia, pp. 185-223.
- Macioti M.I., Pugliese E. (1996), *Gli immigrati in Italia*, Laterza, Bari-Roma.
- Mosconi G. (2000), *Criminalità, sicurezza e opinione pubblica nel Veneto*, Cleup, Padova.
- Neppi S. (2005), *Il lavoro degli extracomunitari*, ESI, Napoli.
- Panel Data (2009), "Sicurezza in città: il sondaggio", *Il Mattino di Padova*, 25 ottobre, p. 3.
- Regione Emilia Romagna (2005), *Indagini sulla sicurezza dei cittadini in Emilia Romagna 1995-2004*, Pubblicazione Regione Emilia Romagna, Bologna.
- Torrente G. (2009), *Clemenza e recidiva: il caso del provvedimento di indulto*, *paper* presentato al seminario "Clemenza e recidiva", Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, 19 novembre.

Le “nuove” funzioni del carcere nella società del controllo

Claudio Sarzotti

1. Premessa

Tra le trasformazioni della penalità che David Garland ha individuato nella fase storica degli attuali sistemi democratici tardo-moderni, alcune riguardano anche l'istituzione penitenziaria. In particolare, nell'elenco degli ormai citatissimi dodici indici di cambiamento (Id., 2004, p. 64 ss.) occorre soffermarsi su tre di questi: oltre ovviamente alla cosiddetta reinvenzione del carcere, indicherei anche il declino dell'ideale riabilitativo e il ritorno della vittima. In questo lavoro, riprendendo anche alcune considerazioni svolte in un saggio di Lillo Vidoni scritto a proposito di una esperienza di ricerca-intervento di giustizia riparativa nel contesto carcerario¹, svolgerò alcune riflessioni su come queste trasformazioni abbiano modificato le funzioni svolte dal carcere, riportandone alla luce alcune relativamente nuove e ponendone in secondo piano altre.

2. Reinvenzione del carcere e declino della sua funzione riabilitativa

Il fenomeno epocale che è stato definito con l'espressione “reinvenzione del carcere” ha preso vita, come noto, in un contesto di profonda ristrutturazione dell'interazione tra processi (primari e secondari) di criminalizzazione e politiche sociali. A partire dagli anni '80 del secolo scorso, i presupposti sociali ed economici dello Stato sociale sono progressivamente venuti meno, sino a preannunciare una nuova configurazione dei rapporti politici e sociali all'interno delle società tardo-moderne che è stata definita con il termine di Stato penale². A seguito di tale trasformazione, gran parte degli Stati occidentali ha ridot-

to la spesa pubblica nel settore delle politiche sociali ed incrementato quella relativa a provvedimenti di repressione del crimine, o comunque relativi alla gestione della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico. L'Italia da questo punto di vista si è collocata, secondo alcune ricerche (S. Snacken, 2008, p. 1214 ss.), in una posizione intermedia rispetto, da un lato, al contesto anglosassone in cui questa tendenza si è manifestata in misura più netta e, dall'altro, ai paesi della socialdemocrazia scandinava dove invece le strutture dello Stato sociale hanno mantenuto gran parte delle loro tradizionali caratteristiche. In particolare, l'Italia è stata collocata nella categoria del *corporatisme conservateur*, caratterizzato da economia mista e Stato sociale, rilevanti disuguaglianze economiche tra gruppi sociali, diritti sociali estesi, politiche centriste, sistema penale basato, almeno formalmente, sulla riabilitazione, tassi di carcerazione medi.

Anche rispetto all'incremento dei tassi di carcerazione il nostro Paese si è posto in una posizione mediana tra la realtà anglosassone e quella di alcuni Paesi del Nord Europa (G. Cellini, D. Ronco, 2009; G. Jocteau, 2009), ma è indubbio che tale incremento e l'avvento dello Stato penale abbiano prodotto profondi mutamenti rispetto alle finalità che al nostro sistema penitenziario erano state fornite dalla grande riforma del 1975. In presenza di un sistema rigido rispetto alla possibilità di aumentare la capacità di accoglienza di nuovi flussi di detenzione³, l'esito dell'ampliamento dei processi di criminalizzazione primaria e secondaria non poteva che essere quello di far emergere il problema del sovraffollamento carcerario. Come è stato mostrato da molte ricerche in tema di organizzazioni complesse, se un'organizzazione dispone di risorse ridotte rispetto agli obiettivi istituzionali che le vengono assegnati, essa opererà una selezione di tali obiettivi per concentrarsi su quelli che appaiono di più facile conseguimento, o rispetto ai quali gli attori esterni più influenti sull'organizzazione stessa reclamano con maggior forza l'attuazione.

Nel caso del sistema penitenziario questa dinamica si è pun-

tualmente riprodotta attraverso una selezione delle funzioni che il nostro ordinamento assegna alla sanzione detentiva. Da questo punto di vista, la riforma del 1975 aveva rappresentato, per lo meno da un punto di vista formale-simbolico, una presa di posizione da parte del legislatore in favore della funzione rieducativa e risocializzativa della pena, anche rispetto all'atteggiamento dei Costituenti che invece avevano preferito una concezione plurifunzionale della pena (C.G. De Vito, 2009, p. 20 ss.). Rispetto a tale obiettivo prioritario, sebbene avanzato con sempre minor vigore dal sistema politico e dall'opinione pubblica sin dagli anni immediatamente successivi alla riforma⁴, le condizioni di cronico sovraffollamento in cui ha dovuto operare il nostro sistema penitenziario, a partire dai primi anni '90, hanno fornito le ragioni (e i possibili alibi) per far sì che tale priorità venisse progressivamente ignorata.

In presenza di una situazione con risorse scarse per una popolazione carceraria di dimensioni sempre più debordanti, infatti, la strategia di adattamento dell'istituzione penitenziaria sembra sia stata quella appunto di "reinventare" il carcere a partire, tuttavia, da un forte scetticismo nei confronti della validità rieducativa della pena detentiva. Preciserò più avanti che cosa tale impostazione abbia comportato in termini di funzioni svolte dal carcere, ma sin d'ora vorrei sottolineare come la dinamica organizzativa dell'istituzione penitenziaria abbia favorito, da parte degli stessi vertici direttivi dell'amministrazione penitenziaria, il perseguimento di obiettivi che sono apparsi più facilmente praticabili rispetto ad altre finalità che avrebbero richiesto un investimento di risorse, sia interne che esterne agli istituti, molto più rilevante e con rischi di insuccesso molto più elevati.

Non risulta agevole reperire dati empirici che comprovino l'avvenuta messa in opera di tale strategia di adattamento, considerata la carenza dei dati statistici nel settore penitenziario, ma si possono indicare alcuni elementi empirici che sembrano poter rendere plausibile tale lettura. La carenza di risorse rispetto agli obiettivi ufficiali che il carcere dovrebbe svolgere

è un dato che gli storici della prigione hanno ripetuto come un *refrain* sin dall'Ottocento⁵. Anche nella storia repubblicana, se si esclude forse il periodo dell'emergenza terrorismo⁶, tale dato strutturale si è consolidato con un incremento esponenziale negli ultimi anni. È possibile considerare, ad esempio, il progressivo ridursi delle risorse finanziarie e di personale per le attività trattamentali all'interno degli istituti. Per il periodo più vicino a noi, una ricerca del Centro Studi dell'associazione Ristretti Orizzonti sul bilancio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha calcolato una spesa annuale pro-capite per detenuto (esclusi i costi del personale) che è passata dai 13.170 € per l'anno 2007 ai 6.257 per il 2010. In particolare, le risorse investite dal Dipartimento per retribuire le attività di lavoro all'interno degli istituti sono progressivamente diminuite sino a che tali attività sono riuscite a coinvolgere poco più del 25% della popolazione detenuta (D. Ronco, 2008, p. 164 ss.). Analoga riduzione delle risorse, in particolare per la spesa per i farmaci, si è verificata nell'ambito della sanità penitenziaria⁷. Anche nell'ambito del personale dell'amministrazione si è assistito ad un sempre più marcato sbilanciamento a favore degli operatori del custodiale, sino ad arrivare ad una situazione in cui il rapporto tra reclusi e operatori del trattamentale è giunto alla cifra di 1 ogni 250 detenuti (D. Ronco, 2008).

Tale contesto organizzativo ha reso praticamente impossibile l'attuazione di alcuni istituti presenti nell'ordinamento penitenziario decisivi per la riuscita dei percorsi di reinserimento: l'individualizzazione del trattamento previsto dall'art. 13 della riforma, l'assegnazione a sezioni dell'istituto in base al criterio del trattamento per categorie omogenee di reclusi per evitare reciproche influenze nocive, la procedura di dimissione dall'istituto prevista dall'art. 43 e finalizzata a facilitare il reinserimento sociale degli scarcerandi.

Occorre, inoltre, considerare che le attività svolte all'interno delle carceri si sono sempre più configurate come strumenti per promuovere un buon clima interno agli istituti stessi più che vere e proprie strategie di reinserimento sociale. Gli stessi ver-

tici direttivi del sistema penitenziario sono così consapevoli di tale deriva da aver introdotto, con un'apposita circolare (la n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003) non priva di immaginazione sociologica, la distinzione tra trattamento e "intrattenimento" penitenziario, ribadendo, almeno formalmente, come quest'ultimo configuri una pur utile strategia di gestione degli istituti, ma non possa essere confuso con la *mission* principale della pena detentiva.

Del resto, che i risultati prodotti dalla pena detentiva siano tutt'altro che lusinghieri dal punto di vista della sua capacità di reinserimento sociale dei condannati lo dimostrano le non molte ricerche empiriche che hanno analizzato i tassi di recidiva in Italia. Secondo quella più aggiornata e metodologicamente più attendibile, prodotta dallo stesso Ministero della Giustizia, la recidiva di coloro che hanno scontato la pena detentiva a distanza di 5 anni dalla scarcerazione è pari quasi al 70%⁸. Nonostante la recidiva sia risultata notevolmente meno frequente per coloro che hanno beneficiato dell'ultimo indulto⁹, tale percentuale dimostra come, di regola, un'ampia maggioranza delle persone che fanno ingresso in carcere entrano nel circuito penitenziario senza la speranza di uscirne, in quanto evidentemente l'istituzione carceraria, per cause ovviamente non solo ad essa addebitabili, non è in grado di svolgere quella funzione di reinserimento sociale che la Costituzione gli ha affidato.

3. *Il ritorno della vittima e la restorative justice*

Ma veniamo al terzo indicatore di mutamento di cui ho accennato all'inizio: il ritorno della vittima. Con questa espressione David Garland ha definito quel fenomeno culturale, sviluppatosi negli ultimi trent'anni nel mondo occidentale, attraverso il quale "la vittima è tornata al centro dell'attenzione delle politiche della giustizia penale" (Id., 2004, p. 70). Quali sono gli elementi empirici che ci consentono di descrivere tale mutamento? Innanzitutto, il più ampio spazio che il dibattito

pubblico riguardante la giustizia penale dedica alle vittime, in una cultura diffusa nella quale la retorica della vittimizzazione coinvolge anche altri fenomeni sociali oltre quelli strettamente criminali¹⁰. Le istanze della vittima del reato sono continuamente riproposte nel circuito mediatico in tutte le fasi del processo di criminalizzazione, dalle indagini preliminari alla fase processuale sino all'esecuzione penale, quando ad esempio il condannato richiede misure premiali. "Cette préoccupation pour les victimes est habituellement accompagnée d'une forte sympathie pour leurs besoins et leurs droits" (S. Snacken, 2008, p. 1219). Spesso la vittima appare tale non solamente per i fatti legati al reato, ma anche per la scarsa considerazione che la giustizia penale mostra nei suoi confronti. Il malfunzionamento della macchina giudiziaria viene spesso descritto attraverso le conseguenze negative che esso produce rispetto alla situazione della vittima. Si assiste ad una sorta di riprivatizzazione del rapporto reo-vittima, in controtendenza rispetto al percorso epocale della modernità che aveva attribuito al potere esclusivo dello Stato la gestione dei conflitti emersi con il reato. Anche a livello di processo primario di criminalizzazione il legislatore si avvale della retorica della vittima per giustificare l'introduzione di messaggi normativi di contenuto repressivo nei confronti di singoli episodi o fenomeni sociali che destano allarme sociale¹¹. Le stesse vittime costituiscono associazioni per meglio tutelare i loro diritti e diventano spesso veri e propri imprenditori morali che parlano non solo a nome dei propri interessi, ma danno voce all'interesse pubblico. "La vittima è ora, in un certo senso, un soggetto più rappresentativo, la cui esperienza è considerata condivisibile e collettiva, non individuale e atipica. Chiunque parli per conto delle vittime parla in nome di tutti" (D. Garland, 2004, p. 71). Il carattere collettivo dell'esperienza, inoltre, enfatizza l'allarme generalizzato sul tema criminalità, in quanto ricorda al cittadino come essere vittima di un reato non sia un'eventualità abbastanza remota e statisticamente improbabile, ma possa capitare a chiunque, a prescindere dalle condizioni sociali e situazionali.

Tale mutamento culturale complessivo ha prodotto, a mio parere, due tipi di effetti di segno parzialmente opposto. In primo luogo, ha certamente contribuito, da un lato, ad incrementare la tendenza ad utilizzare più frequentemente la grammatica del diritto penale nell'affrontare problemi sociali che destano allarme nell'opinione pubblica e quindi ad etichettare come criminali comportamenti che in passato erano considerati semplicemente devianti¹², dall'altro, a rendere meno flessibile l'esecuzione penale con la retorica della "certezza della pena". Tra le varie esigenze che le indagini di vittimizzazione hanno mostrato come peculiari all'esperienza di essere vittima di un reato, spesso traumatizzante nella misura in cui smaschera quella condizione di mitica invulnerabilità promessa della modernità, la retorica del circuito mediatico ha privilegiato quella più immediata della punizione del colpevole¹³. Tali indagini, invece, hanno mostrato come i bisogni della vittima siano molto più complessi ed articolati di quello, direi primitivo, di veder punito il colpevole del reato. Lo spirito di vendetta ha avuto, in altri termini, una esposizione mediatica assai superiore a quella ricevuta da altri bisogni della vittima, quali procedure giudiziarie meno formali e in grado di far esprimere sentimenti e stati d'animo agli attori del processo, essere trattati dagli operatori della giustizia penale con rispetto ed equità, ottenere una riparazione materiale ai danni subiti, avere maggiori informazioni sull'andamento e sull'esito del processo, ricevere un risarcimento di tipo emotivo al trauma subito con il reato attraverso le pubbliche scuse da parte dell'imputato¹⁴.

Tali bisogni, tuttavia, non sono stati del tutto ignorati dal sistema penale, ma hanno dato vita, soprattutto a livello delle prassi giudiziarie più che a quello della sensibilità collettiva, ad un secondo tipo di conseguenze, ovvero la diffusione delle pratiche della mediazione penale e della cosiddetta giustizia riparativa. Tali pratiche si sono sviluppate sia in un contesto alternativo alla giustizia penale, anche come strumento di deflazione dei carichi di lavoro giudiziario, sia in una prospettiva di affiancamento alla sanzione penale, in particolare quella deten-

tiva, quando la riparazione nei confronti della vittima diventa un requisito necessario per accedere alle misure alternative.

Lo stesso atteggiamento del legislatore italiano si è mostrato favorevole alle pratiche della giustizia riparativa. Si pensi, al riguardo, a come la riforma del 1975 la considera: l'unico accenno ad essa è infatti costituito dall'art. 47, comma 7, là dove il legislatore ricorda, nel regolare l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, che nel verbale dove vengono indicate le prescrizioni a carico dell'affidato devono essere presenti anche le attività, "in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato". Dove in quel "in quanto possibile" era contenuto tutto lo scetticismo del legislatore verso un adempimento ritenuto evidentemente poco probabile e comunque residuale. Ben diverso è l'atteggiamento del legislatore del 2000 che, nell'emanare il nuovo regolamento penitenziario n. 230, all'art. 27 pone un criterio molto più specifico tra quelli che devono indirizzare l'osservazione della personalità del detenuto al fine dell'ottenimento della misura premiale; osservazione che deve essere finalizzata ad "una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa".

Non esistono ricerche empiriche che abbiano cercato di descrivere l'impatto che tali modifiche legislative hanno avuto sulle prassi dei tribunali di sorveglianza e degli Uffici della Esecuzione Penale Esterna¹⁵, ma per certi aspetti sembra intravedere in questa retorica riparativa una nuova oscillazione del pendolo che ha contraddistinto la storia delle misure alternative alla detenzione, ovvero un ritorno alla loro radice moralistica¹⁶ dopo che si è ampiamente diffuso, anche nel mondo degli operatori penitenziari, un disincantato scetticismo nei confronti della capacità del sistema dell'esecuzione penale di offrire opportunità di reinserimento sociale razionalmente e pragmaticamente accettabili da parte dei cittadini condannati, senza necessità di un loro coinvolgimento morale. Il processo più

ampio di *contrattualizzazione* del diritto ha infatti coinvolto anche il diritto dell'esecuzione penale, assegnando a quest'ultimo non più il compito esclusivo di sanzionare violazioni della legge penale, bensì anche quello di "riparare legami sociali", in particolare quelli che intercorrono tra vittima e condannato. È stato acutamente sottolineato, infatti, che la retorica della *restorative justice* ha inneggiato alla restituzione del conflitto ai suoi autentici protagonisti (vittima e reo) "in polemica con l'esperienza di espropriazione e oggettivazione operata dall'azione penale" (O. de Leonardis, 2009, p. 27), ma "in questa concretizzazione [è avvenuta] anche una ridefinizione dell'oggetto dell'azione penale: quest'ultima è rivolta alla relazione conflittuale tra vittima e *offender*, prima e più che all'atto-reato e al suo autore. (...) [E] l'offesa è identificata e trattata non più in rapporto alla legge ma in rapporto a quella situazione e ai legami sociali che essa ha lacerato" (*ivi*, p. 28).

Ridefinizione che coinvolge anche la figura del terzo che interviene per sciogliere il conflitto e che ridisegna anche i confini dei saperi esperti che sono legittimati ad operare sul conflitto stesso. Se, infatti, il giudice trae la sua legittimità dall'autorità statale e dal sapere normativo relativo al diritto, il mediatore sembra trovarla nella sua etica professionale e nel riferimento, non meglio definito, ad una sua capacità di rappresentare le istanze dei legami comunitari che sono stati intaccati con l'azione-reato. È qui evidentemente che "l'intento riparativo assume un forte significato morale. Ciò che la mediazione mira a produrre è la responsabilizzazione di entrambe le parti, precisamente nella riparazione del loro legame, e del legame con la comunità" (*ivi*, p. 31). In tal senso, la mediazione penale sembra sostituire quella funzione riabilitativa della pena carceraria ormai seppellita sotto la spessa coltre delle "repliche della storia". La *restorative justice* assume le forme di "un percorso che mira a trasformare la persona che ha commesso un reato, a modificarne il carattere: si piega in direzione pedagogica e responsabilizzante il repertorio trattamentale delle culture moderne del penale (quello riabilitativo

recente ma anche il vecchio ma sempre buono ‘trattamento morale’) arrivando anche a chiedere ‘l’adesione spontanea’ di tutti i partecipanti alle norme penali” (*ivi*, p. 31). La società del controllo, dunque, presenta tra le strategie disciplinari più innovative quella di un ritorno a forme di autogoverno degli individui fondate, in ultima analisi, su basi moralistiche e comunitarie che sembrano ignorare (consapevolmente?) la secolarizzazione e la separazione moderna tra foro interno ed esterno. Quale ruolo può svolgere il carcere in tale prospettiva?

4. Le “nuove” funzioni del carcere nella società del controllo tra retribuzione simbolica e neutralizzazione

Prima di rispondere a tale quesito e a quello relativo alle relativamente nuove funzioni che il carcere svolge nelle società del controllo dobbiamo ancora interrogarci su di una funzione della pena detentiva tra le più radicate nella cultura giuridica sia interna che esterna, quella retributiva. Sulla reale e attuale sussistenza di questa funzione si possono sollevare molti dubbi se consideriamo l’abnorme selettività del nostro sistema penale rispetto alla sua capacità di fornire una risposta quantitativamente adeguata al flusso di *notitiae criminis* che giungono alle agenzie di repressione del crimine. Non è facile calcolare il tasso di selettività del nostro sistema penale, ma le stime avanzate si sono collocate intorno al 90% di notizie di reato per le quali non si giunge, per svariati motivi, alla condanna ad una pena detentiva¹⁷, senza considerare ovviamente il c.d. numero oscuro della criminalità, ovvero quei “potenziali” reati che non compaiono nelle statistiche sul crimine in quanto mai denunciati o investigati dalle agenzie di controllo.

Se questi sono i numeri è evidente che anche la funzione retributiva della pena perde molto del suo significato, partendo dal presupposto che il contenuto etico di tale funzione prescrive non solamente proporzionalità tra gravità del reato e contenuto afflittivo della pena, ma anche che, nella assoluta maggioranza dei casi, sia fornita da parte dello Stato una risposta in

termini di sanzione penale alle azioni criminali poste in essere dai cittadini. Se tale risposta, invece, si riscontra per un'esigua quota di fatti criminali possiamo ancora affermare che lo Stato retribuisce con la sanzione penale il male commesso attraverso il reato, o non piuttosto che la scure del carcere si abbatte su quel gruppo minoritario di cittadini non dotato di quelle risorse sociali, economiche e culturali sufficienti a sfuggire alla rete, a maglie molto larghe, della repressione del crimine¹⁸?

La risposta a questa domanda potrebbe apparire scontata in un contesto in cui il discorso pubblico sulla pena, guidato dalle argomentazioni non emotive e documentate degli esperti del sistema penale, fosse consapevole del carattere necessariamente "politico" della selettività dei processi di criminalizzazione. Per ragioni storiche molto complesse e non ancora sufficientemente analizzate, tale consapevolezza è stata a lungo presente nel corso della storia repubblicana¹⁹, tuttavia, è rapidamente venuta meno a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso.

Il progressivo avvento anche in Italia del cosiddetto *populismo penale* (J. Pratt, 2008), proprio perché ha coinvolto, tra l'altro, schieramenti politici di segno opposto, può essere considerato un indicatore di un mutamento strutturale avvenuto nei rapporti tra i principali attori sociali che interagiscono nei processi di criminalizzazione. In particolare, tale mutamento si è verificato tra sistema politico, quello mediatico e il ceto degli esperti comprendendo in questa categoria sia i giuristi, sia quelle professioni che si occupano della esecuzione penale (criminologi, operatori penitenziari, assistenti sociali, educatori etc.). Si tratta di quel fenomeno culturale, definito da Antoine Garapon "mediatizzazione della giustizia penale"²⁰, che ha prodotto una riconfigurazione significativa dei poteri di condizionamento che i diversi attori del campo penale possiedono rispetto al discorso pubblico sulla criminalità. In sintesi, si può affermare che la mediatizzazione, ovvero lo spazio sempre più ampio che i media (e in particolare la televisione) dedicano al tema della criminalità e, allo stesso tempo, il crescente rilievo che il circuito mediatico ha assunto all'interno dell'ela-

borazione delle politiche criminali e del dibattito degli esperti, ha accresciuto nell'ambito del campo penale il potere di condizionamento del sistema politico, in quanto recettore passivo delle emozioni prevalenti nell'opinione pubblica, a danno di quello del mondo degli esperti. È noto, infatti, come “les élites pénologiques et professionnelles jouaient un rôle important dans la défense d'une politique pénale humaine et réductionniste” (S. Snacken, 2008, p. 1225). Diminuendo il rilievo delle opinioni degli esperti, ha potuto prendere piede con maggior ampiezza quel fenomeno chiamato appunto *populismo penale*, ovvero quell'atteggiamento del sistema politico che tende a dare la precedenza agli obiettivi di immediato consenso elettorale piuttosto che all'efficacia in termini di riduzione dei comportamenti illegali delle politiche criminali²¹, attraverso un uso simbolico del diritto penale come strumento di rassicurazione dell'opinione pubblica e di legittimazione del potere politico²².

In un contesto politico-culturale di questo tipo, un discorso ragionevole e informato che tenda a persuadere, fondandosi sulla ricostruzione empirica delle dinamiche del sistema penale e penitenziario, sulla sostanziale impraticabilità per il carcere di svolgere realmente una funzione retributiva e rieducativa ha pochissime *chances* di ricevere *audience* da quella che è stata definita, per distinguerla dalla nozione più tradizionale di opinione pubblica, *l'emozione pubblica* (V. Susca, D. de Kerkhove, 2008, p. 25 ss.). Le monete rappresentate da queste tradizionali funzioni del carcere quindi non hanno perso totalmente valore sul mercato del circuito mediatico-politico, così come monete di nuovo conio possono essere utilmente diffuse.

Si tratta, in particolare, della retorica della *restorative justice* a cui ho già accennato. È proprio rispetto ad essa nel contesto carcerario, tuttavia, che Lillo Vidoni ha appuntato il suo sguardo critico, riflettendo sugli esiti di una ricerca intervento chiamata *Un ponte per nuovi orizzonti* effettuata presso la sezione collaboranti con la giustizia della casa circondariale torinese. Un'esperienza, secondo l'autore, parzialmente fallita di introdurre in carcere strategie di giustizia riparativa tra condannati

e vittime partendo dalla riflessione che alcuni detenuti avrebbero dovuto svolgere rispetto alla loro scelta di collaborare con lo Stato e alla loro capacità di mostrare empatia con le vittime dei reati commessi. Proprio da questa esperienza di un parziale fallimento, Vidoni trae alcuni spunti che ci possono fornire indicazioni importanti per comprendere quella che l'autore ha definito "le ambivalenze della giustizia riparativa in carcere". Dove si colloca tale ambivalenza? In primo luogo, occorre sottolineare come la stessa definizione di vittima in carcere sia ambigua, in quanto alcune degli stessi detenuti hanno "sperimentato dei percorsi di vita segnati da povertà, emarginazione, violenza del crimine, ma anche talvolta soprusi e maltrattamenti subiti dalle forze dell'ordine e nel carcere" (O. Vidoni, 2004, p. 217). Come è noto a chi lavora in prigione, la maggior parte dei reclusi si percepisce a sua volta come vittima e proprio questa autopercezione consente loro di elaborare strategie di *accountability* efficaci nel mantenere un'identità positiva. Di questa ricostruzione della propria identità, tuttavia, le strategie di *restorative justice* dovrebbero farsi carico, proprio in quanto uno dei loro principali obiettivi consiste nella responsabilizzazione del condannato, attraverso l'acquisizione da parte di quest'ultimo di un giudizio negativo sui reati commessi. Se non che, tale ricostruzione identitaria si scontra con la struttura stessa dell'istituzione totale che invece sembra essere quella "di distruggere il sé, cancellare l'identità attraverso rituali di mortificazione e di degradazione. Anche nell'istituto di pena più umano e aperto, il detenuto invariabilmente subisce questo processo di degradazione che lo rende più malleabile e gestibile per la macchina amministrativa e disciplinare del carcere" (*ivi*, p. 219). Come se ciò non bastasse, è noto, sin dalle pionieristiche ricerche di Donald Clemmer, come la cultura carceraria si nutra del sordo conflitto tra detenuti e staff. Tale conflitto porta il recluso "a solidarizzare con i compagni di detenzione, costituendo una subcultura deviante interna al carcere poco disposta ad accettare la partecipazione a progetti di trattamento o restituzione" (*ivi*, p. 220). La stessa strut-

turale violenza presente nei rapporti tra custodi e custoditi impedisce, secondo Vidoni, "l'introduzione di procedure non violente e negoziali di risoluzione del conflitto" (*ibidem*). La strumentalità che caratterizza tali rapporti rende, inoltre, assai problematica l'adesione autentica del condannato ai progetti di *restorative justice*. Quello che all'operatore della mediazione appare come un tentativo di conciliazione tra vittima e condannato, "per alcuni detenuti [non è] che uno strumento di scambio all'interno di quello che Goffman chiama il *sistema dei privilegi* con cui lo staff garantisce l'obbedienza. La logica è: «Partecipo al progetto non perché mi interessa, né sono coinvolto ideologicamente, ma perché, se mi adegua, può essere un'ottima occasione per ottenere benefici»" (*ivi*, p. 221). E difficoltà a rientrare nella logica della mediazione si osservano anche da parte degli stessi operatori penitenziari. Tale logica, infatti, richiederebbe la concessione di una larga autonomia in capo all'utente-recluso. "Gli operatori del carcere dovrebbero essere perciò dei facilitatori di un processo, che dovrebbe rimanere in linea teorica nella mani dei detenuti" (*ivi*, p. 222). A tal proposito, Vidoni parla della necessità di una "democratizzazione del carcere", tra l'altro uno degli obiettivi più qualificanti, ma al tempo stesso più profondamente negati, della riforma del 1975. Sono gli stessi operatori penitenziari a temere democrazia interna e autonomia dei detenuti per la loro legittimazione professionale e per la tendenza, ormai radicata, a considerare il recluso un "oggetto del trattamento", ovvero a lavorare *su qualcuno* piuttosto che *con qualcuno*.

La conclusione che Vidoni trae dalla puntuale descrizione di tutte queste difficoltà, non semplicemente teorizzate ma verificatesi effettivamente nel corso della ricerca-intervento, può apparire severa, ma di certo assai realistica: "il carcere è, ed è destinato a rimanere, un'istituzione totale con una struttura gerarchica e verticale dove (...) il rapporto tra staff e detenuti non è una relazione tra due soggetti, ma tra un soggetto e un oggetto (di cura, di trattamento, di riabilitazione)" (*ivi*, p. 224). La prigione è essenzialmente un'istituzione conservatrice nella

quale ogni tentativo riformatore si scontra con difficoltà strutturali che ne snaturano spesso le finalità originarie. Il rischio nel caso della giustizia riparativa è che essa venga utilizzata per rilegittimare l'istituzione penitenziaria dopo il tramonto dell'ideale riabilitativo: "la funzione ideologica di mostrare come il carcere possa essere più umano, più giusto, più aperto verso la comunità esterna e verso le vittime e meno violento" (*ibidem*).

Anche qui ci troviamo di fronte dunque ad una funzione ideologica delle pena detentiva, carta forse utile da giocare sul tavolo del circuito politico-mediatico (anche se certamente con un minore *appeal* rispetto alla funzione retributiva), ma con una scarsa capacità di incidere sulle reali dinamiche sociali. È evidente, infatti, che se l'imperativo è quello di reintegrare e riprodurre legame sociale, il carcere parte sfavorito dalle stesse condizioni strutturali in cui esso svolge la sua funzione. L'istituzione totale è da considerarsi obsoleta in tale prospettiva. Il trattamento penitenziario, svuotato ormai da tempo di ogni valenza moralistica²³, ridotto a muoversi in un contesto burocratico e giuridico necessariamente rigido e poco flessibile ad adattarsi alle specificità del singolo conflitto tra vittima e *offender*, come può predisporre a strumento di riparazione del legame sociale?

Ma se anche questa via è preclusa alla riformabilità del carcere, quali argomenti rimangono a coloro che giustificano il protrarsi del suo uso e, addirittura, ne auspicano un utilizzo più massiccio? Riprendendo il tema della "reinvenzione del carcere" alla luce della diffusa consapevolezza del fallimento della funzione rieducativa e risocializzativa dell'istituzione penitenziaria e della sua scarsissima attitudine a prestarsi a strategie di *restorative justice*, si può concordare con la tesi di Garland, secondo la quale "[l]'assunto dominante della nostra epoca è che 'il carcere funziona', non in quanto strumento di correzione o di rieducazione, ma come mezzo di neutralizzazione e punizione che soddisfa le istanze politiche popolari di sicurezza pubblica e di severità della condanna" (Id., 2004, p. 75).

Neutralizzazione materiale e retribuzione simbolica: ecco dunque i due imperativi sotto i quali si è diffuso il *mass imprisonment* nel periodo storico a cavallo tra i due millenni.

Rispetto al primo, credo sia possibile affermare che esso sia identificabile con la funzione meno esplicitata dal legislatore italiano e che possiamo definire, in termini mertoniani, latente: la funzione incapacitativa della pena. Da tempo riabilitata e apertamente teorizzata nel contesto statunitense²⁴, seppur in palese contrasto con il principio costituzionale della dignità della persona, tale funzione è stata quella maggiormente attuata, più o meno consapevolmente, da molti degli attori del sistema penale. Questa funzione di neutralizzazione si è esercitata soprattutto nei confronti di alcune fasce di popolazione emarginata, espulse o mai entrate nel mercato del lavoro legale, rispetto alle quali la pena detentiva ha rappresentato l'impossibilità materiale di commettere ulteriori reati e, allo stesso tempo, un efficace strumento di pressione "per l'imposizione di lavoro precario e sottopagato come obbligo civile per coloro che sono intrappolati al fondo della piramide sociale" (L. Wacquant, 2008, p. 149). Neutralizzazione, come si è visto, temporanea, limitata al tempo della condanna detentiva, ma comunque in grado di rappresentare una risposta, quanto meno simbolica, da parte dello Stato e del sistema politico verso forme di criminalità che suscitano allarme sociale.

E qui si innesta la seconda funzione del carcere che ha ripreso vigore nella società del controllo, quella ideologicamente retributiva. Vorrei insistere su questo avverbio al fine di sottolineare il carattere ipocritamente moralistico di una finalità della pena che si esercita in modo selettivo e sotto il giogo, neppur tanto mimetizzato, dell'ingiustizia sociale. Certezza della pena, ma solo per qualcuno; inflessibilità punitiva più che coerentemente praticata con tutti, gridata attraverso i media. Grida che poi possono produrre effetti reali forse non del tutto desiderati, come quelli che vengono descritti da Pietro Buffa nel saggio presente in questo numero della rivista: incremento parossistico delle detenzioni brevi o brevissime (inferiori ai tre

giorni!) che sovraccaricano ancor più strutture organizzative dell'amministrazione penitenziaria già al limite di rottura. Arresti provocati evidentemente dall'ansia di reprimere col carcere devianze che erano gestite, sino a poco tempo fa, senza ricorrere ad esso e che confermano come nelle stesse forze dell'ordine si stia diffondendo l'illusione retributiva²⁵; come una sorta di "bolla" che si espande nell'ambito delle politiche criminali e che invece di speculare sui fondi immobiliari lo fa sulla capacità rassicurante di escludere dal convivere sociale soggetti percepiti come una minaccia alla pace pubblica. E come tutte le bolle destinata a scoppiare e a provocare disastri.

NOTE

¹ Il riferimento è alla ricerca che Vidoni svolse, in collaborazione con Amedeo Cottino, alla Casa circondariale di Torino nell'ambito di un progetto di mediazione presso la sezione dei collaboratori di giustizia presente in quell'istituto (O. Vidoni, 2004).

² La letteratura su questo tema è ormai molto ampia; per un'analisi molto acuta della situazione statunitense che prefigura le nuove forme di *governance* delle società del controllo, cfr. J. Simon (2008).

³ Per una serie di ragioni di carattere finanziario e burocratico la costruzione di nuove carceri, pur auspicata da molte forze politiche, è rimasta al momento in cui scrivo a livello di retorica pubblica. L'unico momento nella storia repubblicana in cui si è assistito ad un serio piano di riammodernamento degli istituti penitenziari è stato, come noto, quello che venne finanziato sul finire degli anni Settanta in seguito alle rivolte carcerarie e quindi segnato dall'imperativo securitario e, in ogni caso, da numerosi ritardi e spreco di denaro pubblico. Sul punto, cfr. C.G. De Vito, 2009, p. 123 ss.

⁴ È noto come gli anni immediatamente successivi alla riforma del 1975 furono caratterizzati, dapprima, dall'emergenza terrorismo brigatista, e subito dopo, da quella della criminalità organizzata; emergenze che produssero la stagione delle carceri di massima sicurezza e quindi un ritorno ad una prigione più arcigna e meno aperta al contributo alla società esterna (cfr. C.G. De Vito, 2009, p. 92 ss.).

⁵ Si vedano, a tal proposito, per quanto riguarda la storia del carcere in epoca pre-unitaria, le considerazioni concordi di S. Carrafiello (1998, *passim*) e di A. Capelli (1988, p. 163 ss.)

⁶ Si tratta della c.d. emergenza terrorismo e della necessità di far fronte alle rivolte carcerarie che sul finire degli anni Settanta resero necessaria la predi-

sposizione di un piano di edilizia penitenziaria (cfr. *supra* nota 3).

⁷ Si veda, al proposito, l'analitica ricerca sui costi del servizio sanitario penitenziario condotta dalla Corte dei Conti nel 2005 (C. Sarzotti, 2007, p. 167).

⁸ Tale percentuale si differenzia in misura ragguardevole da quella relativa alle misure alternative alla detenzione che si attesta intorno al 20% (F. Leonardi, 2007; E. Santoro, F. Tucci, 2006).

⁹ A distanza di più di 3 anni dal provvedimento clemenziale del luglio 2006, la recidiva si è attestata al 31.1% per i dimessi dal carcere e al 29.1% per coloro che hanno beneficiato dell'indulto nel corso di una misura alternativa (G. Torrente, 2009). Il dato può, per certi aspetti, definirsi sorprendente nella quasi totale assenza di specifiche strategie di reinserimento implementate *ad hoc* per l'indulto 2006; peraltro, anche le poche ricerche effettuate in passato sulla recidiva di coloro che hanno beneficiato di provvedimenti clemenziali hanno fatto registrare tassi di recidiva inferiori a quelli registratisi rispetto a persone che hanno scontato interamente la pena detentiva.

¹⁰ Non a caso la nostra società è stata definita la *società delle vittime* (G. Erner, 2006).

¹¹ Garland (2004, p. 70) sottolinea, a tal proposito, una prassi affermatasi nel mondo anglosassone che sembra non ancora aver preso piede in Italia: il designare la nuova normativa penale introdotta con il nome della vittima del reato che ha fatto scattare la reazione del legislatore.

¹² Si pensi all'introduzione del reato di immigrazione clandestina o alle proposte di criminalizzare attività come quelle dei lavavetri al bordo delle strade o quelle dei graffitari.

¹³ Difficile affermare se questo sia avvenuto per una strategia "politica" consapevole, o perché la stessa dinamica comunicativa dei media favorisca l'emergere degli aspetti più semplici e semplificanti del conflitto vittima-reo.

¹⁴ Sono questi i principali bisogni delle vittime che emergono da specifiche ricerche empiriche (Snacken, 2008, p. 1219).

¹⁵ Per qualche riflessione da parte degli operatori penitenziari, cfr. P. Ciardiello (2008; 2009).

¹⁶ La cui radice storica, in particolare nel mondo anglosassone, è come noto di matrice religiosa, cfr. per tutti M. Vanstone (2004, p. 19 ss.).

¹⁷ Tale stima è stata elaborata, per quanto riguarda le fattispecie penali contenute nel nostro codice e ormai qualche anno fa, da D. Bertaccini, M. Pavarini, 2004, p. 46 ss.

¹⁸ A tal proposito, non posso qui non ricordare come proprio Lillo Vidoni (2000) abbia analizzato la specificità della criminalità dei colletti bianchi come capacità di questi ultimi di sfuggire con maggior frequenza al processo di criminalizzazione, parafrasando il titolo di un noto libro di David Matza, *come si diventa non devianti*.

¹⁹ È questo il parere, senz'altro condivisibile, di Massimo Pavarini (1997, p. 1029 ss.) che ha avanzato l'ipotesi che a lungo la questione criminale in Italia non abbia innescato strategie efficaci di panico morale, in quanto, sino per lo

meno a tutti gli anni Settanta, è stata percepita come una questione politica e strettamente legata alle disuguaglianze di classe (in particolare come questione meridionale, considerata anche la tradizionale composizione della popolazione detenuta). A mio parere, una delle ragioni che spiegano tale percezione è che il dibattito pubblico sulla questione criminale è stato a lungo egemonizzato dal parere degli esperti (nell'ambito del quale ampia influenza ha registrato il pensiero della critica sociale), in un contesto culturale non ancora dominato dalla comunicazione televisiva.

²⁰ Garapon (2007, p. 219 ss.) ha coniato tale espressione per la sola esperienza del processo penale vero e proprio, ma in realtà può essere opportunamente estesa a tutte le fasi del processo di criminalizzazione dalle attività di polizia sul territorio (si pensi alla tv satellitare *Cops* dedicata interamente alla ripresa in diretta delle azioni dei poliziotti sulle strade), a quella delle indagini preliminari, sino alla fase dell'esecuzione penale (si pensi al rilievo mediatico che in Italia hanno avuto certi reati commessi da persone che stanno scontando misure alternative alla detenzione).

²¹ Cfr. sul punto le considerazioni di John Pratt (2007, p. 3 ss.). L'Autore considera peraltro il populismo penale un fenomeno che va ben al di là dell'opportunismo politico, ma implica profondi mutamenti sociali e culturali che si sono sviluppati nelle società occidentali a partire dagli anni Settanta del secolo scorso.

²² In un contesto storico che, come noto, ha ridotto lo spazio di discrezionalità della politica a causa dei fenomeni di globalizzazione economica e quindi ha reso necessarie nuove forme di legittimazione della politica stessa (cfr. E. Santoro, 2004, p. 113 ss.)

²³ Si pensi ad esempio al valore delle pratiche religiose all'interno degli istituti penitenziari che a lungo sono state considerate come uno dei principali strumenti di rieducazione, ma che, invece, ormai da tempo vengono considerate dal nostro legislatore come un diritto di libera manifestazione dei bisogni spirituali del recluso (cfr. M. Venturoli, 2008).

²⁴ Mi riferisco alle teorie della c.d. "neutralizzazione selettiva" che, come ha osservato Dario Melossi (2002, p. 231 ss.), pur essendo state presto abbandonate dal punto di vista teorico, hanno contribuito a legittimare politiche di penologia attuariale di incapacitazione generalizzata delle popolazioni marginali e hanno avuto un grande impatto mediatico anche in Europa.

²⁵ Illusione a cui contribuiscono certamente anche gli incentivi di tipo economico per i componenti delle forze dell'ordine che arrestano di più; pratica diffusasi anche in Italia e che in Francia, proprio nei giorni in cui sto ultimando il presente lavoro, ha suscitato forti perplessità da parte delle stesse forze dell'ordine, come dimostra il *dossier* pubblicato dal quotidiano *Libération* il 5 gennaio 2010, in particolare con un articolo di Patricia Tourancheau dal titolo "La course au chiffre échauffe la police" (ringrazio Salvatore Palidda per la segnalazione).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Bertaccini D., Pavarini M. (2004), *L'altro diritto penale. Percorsi di ricerca sociologica sul diritto penale complementare nelle norme e nei fatti*, Torino, Giappichelli.
- Capelli A. (1988), *La Buona Compagnia. Utopia e realtà carceraria nell'Italia del Risorgimento*, Milano, F. Angeli.
- Carrafiello S. (1998), *"The Tombs of the Living". Prisons and Prison Reform in Liberal Italy*, New York, Peter Lang.
- Cellini G., Ronco D. (2009), *I numeri del controllo penale*, "Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario", IV, 1, pp. 17-49.
- Ciardello P. (2008), *Mediazione e riparazione: un diverso modo di fare giustizia?*, "Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario", III, 2, pp. 46-61.
- Ciardello P. (2009), *Giustizia riparativa, diritti e welfare plurale*, "Studi sulla questione criminale", IV, 1, pp. 69-100.
- De Vito C. G. (2009), *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Roma-Bari, Laterza.
- Erner G. (2006), *La société des victimes*, Paris, La Découverte.
- Garapon A. (2007), *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Milano, R. Cortina.
- Garland D. (2004) *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, con prefaz. di A. Ceretti, Milano, il Saggiatore.
- Jocteau G. (2009), *I numeri del controllo penale*, in G. Campesi, L. Re, G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre*, Torino, L'Harmattan Italia, pp. 185-223.
- Leonardi F. (2007), *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, "Rassegna penitenziaria e criminologica", n.s. X, 2, pp. 7-26.
- Melossi D. (2002), *Stato, controllo sociale, devianza*, Milano, Mondadori.
- Pavarini M. (1997), *La criminalità punita. Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo*, in L. Violante (a cura di), *La criminalità*, Storia d'Italia, Annali, XII, Torino, Einaudi, pp. 983-1031.
- Pratt J. (2007), *Penal Populism*, London & New York, Routledge.
- Ronco D. (2008), *Gli istituti penitenziari italiani tra disagi strutturali e carenze trattamentali*, "Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario", III, 1, p. 161-173.
- Santoro E. (2004), *Carcere e società liberale*, Torino, Giappichelli.
- Santoro E., Tucci F. (2006), *L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica*, "Rassegna penitenziaria e criminologica", n.s. IX, 1, pp. 79-158.
- Sarzotti C. (2007), *I medici penitenziari tra istanze securitarie e paradigma del rischio: un'indagine sul campo*, in M. Esposito (a cura di), *Malati in carcere. Analisi dello stato di salute delle persone detenute*, Milano, F. Angeli, pp. 160-194.

- Simon J. (2008), *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*, Milano, R. Cortina.
- Susca V., de Kerkhove D. (2008), *Transpolitica. Nuovi rapporti di potere e di sapere*, Milano, Apogeo.
- Torrente G. (2009), *Clemenza e recidiva: il caso del provvedimento di indulto*, paper presentato al seminario "Clemenza e recidiva", Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, 19 novembre.
- Vanstone M. (2004), *Supervising Offenders in the Community*, Aldershot, Ashgate.
- Venturoli M. (2008), *L'assistenza religiosa nel sistema penitenziario italiano: profili teorici e pratico-applicativi*, "L'indice penale", n.s. XI, 2, pp. 529-564.
- Vidoni Guidoni O. (2000), *Come si diventa non devianti*, Torino, Trauben.
- Vidoni Guidoni O. (2004), *Riparare il danno o punire? Le ambivalenze della giustizia riparativa in ambito penitenziario*, in A. Balloni, G. Mosconi, F. Prina (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Milano, Franco Angeli, pp. 209-227.
- Wacquant L. (2008), *Il ruolo della prigione nel nuovo governo della povertà*, "Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario", III, 2, pp. 147-163.

L'Ordinamento penitenziario: una legge per uguali in un carcere di disuguali

Pietro Buffa

I conti nel sistema penitenziario italiano non tornano più, e non solo dal punto di vista quantitativo. Certamente l'attuale consistenza numerica della popolazione detenuta è un dato macroscopicamente preoccupante. L'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di sovraffollamento (G. Cellini, D. Ronco, 2009) e, ad oggi, le presenze superano le 64.000 unità, diverse migliaia di unità in più del totale dei presenti il giorno prima dell'indulto. Questo determina una pressione notevole sull'intero sistema rispetto alla quale, da un lato, il governo italiano ha varato un piano straordinario per la realizzazione di nuovi posti letto mentre, per contro, la minoranza chiede misure diverse anche se, per la verità, poche sono le sponde politiche che parlano espressamente di provvedimenti indulgenziali.

Indubbiamente gli effetti di quella che Garland (2003) ha definito "cultura del controllo" seguitano a segnare le scelte di politica criminale anche nel nostro paese, amplificati da un contesto di forte incertezza economica e sociale, e rendono scomode e "politicamente scorrette" le posizioni alternative alla carcerazione massiva.

Ma non è tanto sulle attuali condizioni "fisiche" della carcerazione in Italia che si intende in questa sede argomentare quanto, piuttosto, proporre una riflessione più profonda che va al cuore del senso stesso della pena detentiva. Il carcere del '75 aveva una composizione molto più omogenea di quello attuale e la riforma penitenziaria si attagliò a questo tipo di popolazione. Negli anni successivi si assisterà alla sua progressiva segmentazione dovuta all'ingresso di persone diverse dal solito *milieu* che, sino a quel momento, aveva caratterizzato il sistema penitenziario italiano, ad iniziare dai tossicodipendenti. La frammentazione derivò anche dal succedersi di ondate

emergenziali che, proprio a partire dalla fine degli anni '70, investì la sicurezza nazionale e, di riflesso, il carcere. Il terrorismo prima e la criminalità organizzata poi indussero modifiche normative che non solo diedero corso a provvedimenti modificativi dell'ordinamento penitenziario ma crearono all'interno divisioni tra detenuti che vennero classificati in ragione di livelli diversi di pericolosità. Fu proprio dall'area della massima sicurezza, in particolare da quello che venne definito il fenomeno della dissociazione dalla lotta armata, che scaturì il tessuto sul quale prese le mosse la riforma dell'86 con il suo generale ampliamento all'accesso alle misure alternative dal carcere (C.G. De Vito, 2009).

Si realizzò in questo modo la massima espressione attuativa del mandato costituzionale. L'Amministrazione penitenziaria non era ancora compiutamente riformata per affrontare tale compito, lo sarà solo dopo il '90, ma furono quelli gli anni di punta per la sperimentazione di percorsi e progetti trattamentali. Il carcere di quel periodo era ancora un carcere che esprimeva una certa omogeneità anche se si iniziava ad intravedere una composizione sociale che prevedeva l'esclusione di alcune sue parti dalle opportunità modificative della pena nel corso della sua esecuzione. Non a caso, in quegli anni, Luigi Berzano (1994) stimò in poco meno del 14% il gruppo degli esclusi, ovvero dei soggetti per i quali il carcere assumeva la connotazione di istituzione terminale dell'esclusione e in quasi il 44% la parte di detenuti per i quali l'esperienza detentiva costituiva una parentesi.

Con gli anni '90 si inaugurò una nuova stagione caratterizzata dall'emergenza determinata dalla lotta contro la criminalità organizzata che frammenta ulteriormente l'insieme della popolazione detenuta, sia creando separazioni fisiche all'interno degli istituti che escludendo dalle misure alternative i detenuti rientranti nell'elencazione prevista dall'art. 4bis dell'ordinamento penitenziario. Più o meno nello stesso periodo videro la luce una serie di provvedimenti normativi che intendevano affrontare un fenomeno che iniziava a crescere ed essere visi-

bile nelle strade delle nostre città; l'immigrazione dal sud e dall'est del mondo.

Il numero di stranieri in ingresso negli istituti penali iniziò ad aumentare costantemente. Sino a quel momento il numero di detenuti non italiani si era mantenuto mediamente sotto il 10% del totale degli ingressi (L. M. Solivetti, 2003), mentre oggi rappresenta il 37.15% (E. Ferrara, 2008) con situazioni di maggior concentrazione nei grandi istituti metropolitani con punte che De Vito stima anche nel 70% del totale. La grande maggioranza di questi risulta clandestino ed illegittimamente sul territorio nazionale.

Dagli anni '80 in poi una significativa fetta della popolazione detenuta è costituita da persone con problemi di dipendenza da sostanze psicotrope per le quali il Testo Unico 309/90 ha introdotto misure alternative al carcere e modalità detentive differenziate¹. Se il loro numero pare non aumentare, tuttavia molte di queste persone si sono via via bruciate le opportunità terapeutiche alternative alla detenzione e la loro propensione a recidivare impedisce l'accesso ad altre analoghe misure.

In sintesi uno studio interno dell'Amministrazione penitenziaria (E. Ferrara, 2008) ha recentemente evidenziato che la crescita costante del numero dei detenuti è oggi sostanzialmente determinata dall'incarcerazione di cittadini stranieri. Ma lo stesso studio sottolinea anche un altro fenomeno, foriero di importanti conseguenze rispetto agli elementi portanti del presente ragionamento, ovvero il fatto che una larga fetta delle attuali presenze permangono per pochi giorni e settimane. Così, ad esempio, nel corso del 2007 delle 94.237 persone che hanno fatto ingresso ben 69.826 sono state scarcerate entro i dodici mesi successivi. Ma, tra queste, 35.009 hanno lasciato l'istituto entro undici giorni e addirittura si rilevano un cospicuo numero di carcerazioni definite brevissime con periodi di detenzione ancor più ridotti. È dato disponibile (E. Sidoni, 2008) quello riguardante il fatto che, ad esempio, nel 2007 sull'intero territorio nazionale circa 29.000 persone, pari al 32% del totale degli ingressi, sono state rimesse in libertà entro i tre

giorni successivi. A Torino il dato è ancor più macroscopico. Su 7.915 ingressi registrati in quell'anno ben 3919, pari al 52% del totale, a seguito dell'udienza per direttissima, è stato scarcerato entro i tre giorni. Ferrara conclude affermando che il nostro sistema produce il carcere per molti ma per poco tempo.

Cercando di tirare le fila delle argomentazioni sino a qui elencate quello che si intende mettere in luce è che l'ingresso in carcere di una massa di persone appartenenti alle categorie testé citate, in misura ormai prevalente sul totale dei presenti, determina conseguenze strutturali importanti e questo costituisce il punto focale di qualunque ragionamento sulla pena e sul carcere che si voglia dare un respiro prospettico. Ad esempio, Cellini e Ronco (2009), riferendosi alle carcerazioni brevi di cui sopra, sottolineano che il cosiddetto *short – sharp – shock – system*, ovvero la detenzione breve ed intensa finalizzata ad un *assaggio* di carcere diretta ad ottenere un effetto deterrente, non solo costituisce uno dei fattori più importanti per il sovrappollamento ma risulta fallimentare in termini di riduzione della recidiva che, viceversa, addirittura pare incrementarla.

Sono affermazioni che meritano delle precisazioni in quanto non credo che le carcerazioni brevissime, che abbiamo visto risolversi nell'arco di pochi giorni, possano essere fatte rientrare neppure nella suddetta strategia deterrente proprio in ragione dello spazio temporaneo assolutamente risicato entro il quale si risolvono. Sicuramente la conduzione in carcere di questa larga fetta di persone ingolfa il sistema penitenziario senza avere, per altro verso, alcuna utilità trattamentale per lo stesso motivo che, al più, consente semplicemente azioni finalizzate alla mera accoglienza.

Da queste considerazioni si evince che l'ingresso in massa di persone che, di fatto e di diritto, non possono fruire delle opportunità per sperimentare un percorso trattamentale con la prospettiva di misurarsi con percorsi alternativi alla detenzione costituisce un grave impedimento all'esercizio pieno del mandato istituzionale che la Costituzione e l'Ordinamento penitenziario demandano all'Amministrazione Penitenziaria. Basti

pensare che l'aggiornamento dei dati² della citata ricerca di Berzano, attraverso una stima ponderata dei dati nazionali a disposizione, fa segnare un aumento notevole delle persone che rientrano in quella sfera che l'Autore citato aveva classificato come l'area terminale dell'esclusione, rispetto le quali si ritiene improbabile che possano fruire concretamente di misure alternative alla detenzione. Tale dato passa dal 13.7%, riferito ai primi anni '90, a circa il 30% dei giorni nostri. A questo deve essere affiancato il dato relativo alle persone che Berzano collocava nella sfera di coloro per i quali il carcere costituiva una parentesi che, alla data della ricerca, sommavano al 43.9% mentre oggi si stimano essere scese a non più del 20.0% del totale.

In questo raffronto la categoria che risulta costituire il gruppo più numeroso è quella delle persone per le quali il carcere diventa occasione per mobilitare le proprie risorse individuali in strategie di mobilitazione interna all'istituto finalizzate al miglioramento delle immediate condizioni di vita ma senza particolari investimenti in strategie finalizzate all'uscita in misura alternativa, in ragione dell'assenza di risorse sociali esterne a disposizione. Se nella prima rilevazione tale area costituiva il 13.1% del totale oggi la stima si attesta intorno al 40.0%.

In un carcere di questo tipo la pena che viene praticata ha perso, nei confronti di gran parte dei suoi occupanti, le tradizionali funzioni ad essa demandate. Una quota vicina ai due terzi della popolazione detenuta italiana non possiede più le caratteristiche utili per poter ragionevolmente presentare istanza per fruire di una qualsivoglia misura alternativa o modificativa della pena detentiva e ottenerne una valutazione favorevole. La *detenzione penale* si è sempre più ridotta rispetto a quella che è stata definita una *detenzione sociale*. Il carcere continua ad essere frammentato in varie differenziazioni ma l'abito arlecchino che veste vede la sostituzione di sempre un maggior numero di pezze colorate con altre scure ed opache. Potremmo giungere ad affermare che esistono ormai misure alternative

d'autore, mutuando concetti dottrinari penalistici, per far riferimento al fatto che le caratteristiche personali dei condannati fanno la differenza non solo nelle valutazioni degli operatori penitenziari e successivamente in quelle della magistratura di sorveglianza ma, soprattutto, per generare a priori un processo selettivo decisamente centrato su logiche di autotutela istituzionale ed affidabilità che fa sì che le persone meno dotate non riescono a fruire delle misure alternative perché escluse o limitate in partenza.

In tal senso intendo interpretare criticamente i dati che recentemente vengono spesso citati per provare l'inefficacia del carcere nell'attività di reinserimento rispetto, a contrario, dell'efficacia delle misure alternative (F. Leonardi, 2007). I dati in questione ci dicono che il 68.45% delle persone che hanno espiato la loro pena in un carcere e ne sono state scarcerate senza fruire di una misura alternativa ne hanno poi fatto rientro, contro una percentuale pari al 19% di recidivi tra coloro i quali hanno viceversa fruito della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, nelle sue varie forme.

E' d'obbligo riconoscere che la ricerca in questione è rigorosa nello svolgimento ma, a mio parere, pecca nella logica deterministica impiegata nelle conclusioni laddove si giunge ad affermare che, dal confronto con la recidiva dei detenuti, sembra che la finalità di reinserimento sia raggiunta in misura maggiore quando l'esecuzione della pena avviene all'esterno del carcere, indicando, quale causa di tale sproporzione, la prigionizzazione, intesa quale adattamento al mondo informale penitenziario che comporterebbe minori possibilità di risocializzazione. Vi è, in tale considerazione finale, l'idea di un carcere "infettivo" e totale che soverchia e determina le volontà delle persone ad esso soggetto attraverso il processo adattivo dell'uomo all'istituzione e alla cultura che vi viene praticata.

È un carcere *leviatano*, tanto caro alle punte più critiche del sistema carcerario nel suo complesso che parlano di un carcere carcerogeno non tenendo sufficientemente conto che sono le leggi ad essere carcerogene laddove prevedono esclusivamen-

te la risposta detentiva e cancellano la possibilità di un'alternativa esterna. In questo modo si rischia di perdere completamente di vista le caratteristiche di base delle persone anche se lo stesso Autore ha dovuto precisare che, nonostante che tra gli obiettivi della ricerca vi fosse anche quello di individuare la tipologia di condannati in esecuzione penale esterna al fine di focalizzarne le categorie che si possono considerare maggiormente a rischio, per il fatto che non fossero disponibili i dati relativi alle condizioni soggettive, sia personali che sociali, che indubbiamente possono influire sul comportamento criminale delle persone, abbia determinato una analisi meramente descrittiva.

Si compie un salto logico di non poco conto. Da un lato si soggettivizza l'istituzione penitenziaria imputandogli capacità modificative e permanenti sulle persone ad essa soggette e, contestualmente, si oggettivizzano i suoi occupanti spogliandoli delle loro caratteristiche umane in termini di potenzialità e volontà, intendendoli quindi in modo indistinto, e deresponsabilizzandoli nelle scelte e nei comportamenti.

Tuttavia neppure questo approccio riesce a negare che le caratteristiche di base della persona non sono ininfluenti nei comportamenti. Basti citare il fatto che i dati evidenziano il fatto che la percentuale di recidivi è superiore alla media negli affidamenti in casi particolari, cioè per gli alcol dipendenti e tossicodipendenti. Questo si verifica in particolar modo quando la misura viene concessa dopo la reclusione nella misura del 42% contro il 30% fatto registrare dagli affidati tossicodipendenti provenienti dalla libertà.

Non pare un caso che gli affidati ordinari risultino essere meno recidivi di quelli particolari nella misura del 21% dalla detenzione e per il 16% dalla libertà.

L'onestà dell'Autore è indubbia perché riconosce che “è bene ricordare che le persone ammesse alle misure alternative sono *selezionate* con un'attenzione all'affidabilità, una sorta di scrematura che abbassa, almeno in teoria, la possibilità che le stesse persone commettano nuovi reati” (F. Leonardi, 2007:

15) ma di questo, a mio parere, non si tiene conto nelle conclusioni già citate. Tra l'altro la presunta carcerogenità del carcere non regge ad un altro recente dato spesso citato quale elemento validante dell'opzione della decarcerizzazione, per quanto puntiforme ed estemporanea, finalizzata alla mera decompressione del sistema penitenziario più che ad una politica di più ampio respiro. Ci si riferisce, in questo caso, alla legge 31 luglio 2006 con la quale è stato concesso il provvedimento d'indulto per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006. Il provvedimento, approvato con grande maggioranza bipartisan, ha scatenato successivamente grandi polemiche politiche sulla base di timori, più o meno indotti, nell'opinione pubblica circa l'aumento della criminalità a seguito della scarcerazione in massa di 27.607 detenuti. Da questi timori e dalle conseguenti polemiche è nato l'interesse a monitorare l'andamento della recidiva degli indultati che, alla luce delle ricerche condotte, è risultata essere del 26.97% fra gli ex detenuti e del 18.57% tra quelli che erano in misura alternativa al momento dell'indulto (G. Torrente, 2009).

Al di là del fatto che non pare che tale provvedimento possa giustificare le paure dell'opinione pubblica, è evidente a tutti che lo stesso si è limitato a produrre la scarcerazione di migliaia di persone senza una particolare progettualità che non fosse rientrare nel proprio contesto di provenienza. Ciò nonostante il tasso di recidiva è nettamente inferiore alla media calcolata da Leonardi. Torrente si pone il problema di capire quali variabili possono aver contribuito a determinare tale andamento ma è costretto, come Leonardi, a desistere dall'approfondimento a causa della scarsa qualità dei dati a disposizione, tentando tuttavia alcune riflessioni con quelli macroscopici a disposizione.

In tal senso il non essere alla prima carcerazione e avere, proporzionalmente, un maggior numero di detenzioni pregresse, un più basso livello di scolarizzazione, una condizione occupazionale assente e quella di straniero, paiono, seppur con un certo grado di approssimazione, essere elementi significativi

tra coloro i quali hanno fatto reingresso in carcere. Questi dati e queste riflessioni rinforzano le considerazioni su esposte, ovvero che è il processo selettivo intracarcerario che determina la possibilità di praticare percorsi trattamentali diversi e che il loro successo è fortemente connesso alla dotazione umana e sociale delle persone. Tuttavia non esistono percorsi per tutti nel senso che non solo le risorse sono limitate ma, come abbiamo visto, che per alcune categorie l'attuale sistema non è più attrezzato per fornire risposte, se non adeguate quantomeno plausibili, in ragione di scelte politiche e legislative che impediscono che il carcere tenti quello che gli è stato demandato dalla Carta Costituzionale.

Vale ancora oggi quello che De Vito ha detto con riferimento al carcere degli anni '50 che è stato descritto come un sistema che "proprio perché popolato da quegli individui socialmente "invisibili" era radicalmente rimosso dal dibattito pubblico e finiva per rispecchiare in maniera amplificata l'incapacità della classe politica di dare vita ad un progetto politico coerentemente riformatore" (C. G. De Vito, 2009: 56).

Al carcere di oggi vengono demandati compiti di contenimento di fenomeni socio politici molto più ampi che non gli competerebbero e che meriterebbero ben diverse attenzioni e strumenti, quali l'immigrazione e la gestione delle tossicodipendenze. E rispetto a queste nuove funzioni, lontane da quelle originarie, questo carcere si trova in grande difficoltà che gli impedisce di svolgerle a causa della transitorietà, la numerosità, le caratteristiche delle persone che vi vengono condotte, non per intraprendere un percorso di reinserimento ma per scopi che hanno più a che vedere con la mera incapacitazione.

Il carcere di oggi è un carcere sempre più senz'anima e mandato e questo ha effetti importanti per chi ci lavora e opera soprattutto se si coniuga il processo involutivo del mandato istituzionale descritto con l'evoluzione organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria. È opportuno, infatti, ricordare che il 1990 coincide con la riforma dell'Amministrazione che indusse un processo di modernizza-

zione finalizzato a renderla più coerente rispetto ai compiti ad essa assegnati dalla Costituzione e dalla Riforma del '75. È stato un processo che ha generato un più ampio numero di articolazioni organizzative e una maggiore complessità che, secondo De Vito, ha posto fine a quello che ha definito il modello familiare che fino a quel momento aveva caratterizzato il sistema penitenziario. Questo Autore rileva, infatti, come all'incremento delle articolazioni e del personale operante ha corrisposto "una qualità di rapporti tra questi ultimi sempre più mediati dalla struttura gerarchica e dalle funzioni" (C. G. De Vito, 2009: 118), in tal senso, il processo di burocratizzazione avrebbe inciso profondamente nell'assetto organizzativo del sistema penitenziario.

La deriva di tale processo ha determinato e facilitato un rafforzamento delle strutture gerarchiche e corporative del personale e ad una progressiva frammentazione di interessi e visioni nell'ambito di quest'ultimo, a tutti i livelli, ordine, grado e funzione. La parcellizzazione degli interessi corporativi comporta il perseguimento, per il tramite politico e sindacale, di spazi di autonomia e di potere attraverso modifiche normative e contrattuali di difficile coordinamento. Se i direttori penitenziari e di servizio sociale sono riusciti, *ope legis*, ad ottenere l'accesso alla dirigenza staccandosi dalla disciplina contrattuale ministeriale, sono da segnalare le proposte per rendere il Corpo di Polizia penitenziaria sempre più autonomo nell'ambito dell'Amministrazione se non addirittura farlo rientrare nel Ministero degli Interni.

Le stesse proposte di accorpamento dei ruoli educativi e tecnico-amministrativi in quelli della polizia penitenziaria centra il sentito bisogno di vedersi equiparare giuridicamente ed economicamente al comparto più favorevole, livellando disparità di trattamento ancor più incomprensibili se viste in un ambiente di lavoro che accomuna posizioni così diverse, con il rischio concreto, però, di snaturare le funzioni professionali previste dall'ordinamento penitenziario nel suo disegno armonico.

In ultimo viene da evidenziare il travagliato percorso del pas-

saggio della sanità penitenziaria a quella nazionale. Dapprima fortemente osteggiata dagli stessi medici penitenziari, con motivazioni centrate sulla necessità di preservare una specificità tecnica e professionale al cospetto di un paziente che alla complessità della patologia assomma la particolarità della condizione, è stata infine varata anche sulla base della conservazione di garanzie e guarentigie nei loro confronti. È difficile dire, allo stato, gli effetti concreti di tale passaggio anche se le cronache ci ripropongono le stesse critiche relative alla salute in carcere ante riforma.

Sempre in tale ambito sono da segnalare le istanze degli psicologi esperti che hanno fortemente rivendicato il loro incardinamento nel settore sanitario in transito cercando, in tal modo, anche di sanare un precariato pluriennale ma sottacendo che almeno una parte delle loro funzioni, in particolare quelle di osservazione, furono previste a supporto di un'attività istituzionale senza che ciò dovesse dar corso ad interventi clinici.

Una cosa è certa la frammentazione e il perseguimento di obiettivi diversi cozza contro uno dei cardini dell'ordinamento penitenziario, ovvero l'unitarietà coordinata d'intenti degli operatori penitenziari di fronte all'individualità complessa dell'uomo in carcere anche in vista del suo reinserimento sociale.

Recentemente (F. Barbieri, 2009) anche il Direttore Generale del Personale dell'Amministrazione penitenziaria ha evidenziato tale situazione, ammettendo che il sistema penitenziario italiano risente molto delle questioni attinenti al suo personale al punto che il servizio istituzionale registra una sorta di obnubilamento. Le vicende ordinamentali del personale, secondo questa autorevole visione, e personalmente credo di poter sottoscrivere tale riflessione, sovrastano gli interessi e le aspettative sociali legate all'ordinamento penitenziario. Non trovare ragione nel proprio lavoro è una delle peggiori condizioni di alienazione rispetto ad una sfera fondamentale per i propri meccanismi di gratificazione e di identità, al punto da perdere di vista e gli obiettivi istituzionali, così ridotti alla vacuità e generanti profonde frustrazioni, per frammentarsi alla ricerca

di condizioni migliori dal punto di vista individuale o di categoria.

In tal senso anche il citato Direttore Generale del Personale pone l'accento su tale indebolimento strutturale condividendo la percezione che si stia assistendo ad una sorta di abbandono di ruolo da parte del personale (F. Barbieri, 2009). Anche De Pascalis, infatti, lega l'indebolimento dell'autostima professionale, che genera direttamente e proporzionalmente perdita di efficienza e di energia all'intero sistema penitenziario, alle nuove condizioni detentive caratterizzate sicuramente dal grave sovraffollamento, elemento di indiscussa criticità, ma anche dalla mutazione della popolazione detenuta e da un diverso approccio sociale e politico verso l'esecuzione penale rispetto a quello da cui originò la riforma penitenziaria del '75.

L'incontro di questi due percorsi, densi di criticità, costituiscono, a mio modo di vedere, il nucleo essenziale della questione penitenziaria attuale e pone sul tavolo del confronto questioni ben più complesse del già pur difficile sforzo teso all'aumento dei posti letto a disposizione richiedendo, viceversa, provvedimenti normativi di più ampio respiro che presuppongono, tuttavia, riferimenti e visioni oggi difficili da affermare e perseguire.

NOTE

¹ Si vedano in particolare gli artt. 94, 95 e 96 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

² La stima in oggetto è contenuta nel lavoro finale di dottorato di ricerca che lo scrivente sta conducendo presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino il cui titolo provvisorio è *Amministrare la sofferenza: logiche, dinamiche ed effetti dell'organizzazione penitenziaria*. Si vuole ricordare che la ricerca di Berzano individuava quattro tipologie diverse di relazione tra la persona detenuta e le prospettive di detenzione e di fruizione di misure alternative alla stessa. L'Autore faceva risalire tali diversità alle differenze individuali in termini di dotazione personale di risorse personali o sociali, laddove la migliore dotazione consentiva una detenzione più agevole e prospettive di

uscita dal carcere più celeri, mentre, a contrario, l'assenza o la limitata dotazione lasciava intravedere una carcerazione peggiore e senza alternativa. Nella ricerca citata, e in corso di ultimazione, partendo da alcune caratteristiche sociologiche e giuridiche (ad esempio lo stato di tossicodipendenza, la presenza di patologie mentali la condizione di straniero irregolare, o quella di collaboratore di giustizia, le caratteristiche del reato ascritto, quali l'associazione di stampo mafioso, i reati contro la libertà sessuale, ecc.) si è cercato di stimare la loro incidenza percentuale sul totale dei detenuti riportandola alle categorie di Berzano.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Barbieri F. (2009), *Il personale dell'Amministrazione Penitenziaria: le professionalità necessarie ad una riforma del sistema. Antigone intervista Massimo De Pascalis*, "Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario", IV, I, pp. 218-223.
- Berzano L. (1994), a cura di, *La pena del non lavoro*, Franco Angeli, Milano.
- Cellini G., Ronco D. (2009), *I numeri del controllo penale*, "Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario", IV, I, pp. 17-49.
- De Vito C. G. (2009), *Camosci e gira chiavi: storia del carcere in Italia*, Laterza, Roma-Bari.
- Ferrara E. (2008), *Riflessioni sulla situazione penitenziaria esistente nel paese, paper* Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Roma, 13 maggio 2008.
- Garland D. (2004), *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, Milano.
- Leonardi F. (2007), *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva*, "Rassegna penitenziaria e criminologica", XII, 2, pp. 7-26.
- Sidoni E. (2008), *Le detenzioni di brevissima durata*, "Le due città", 6, IX.
- Solivetti L. M. (2003), *Il sistema penitenziario italiano: dati e analisi*, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ufficio Studi e Ricerche, Roma.
- Torrente G. (2009), *Pena e recidiva: tendenze in atto e stato della ricerca*, in G. Campesi, L. Re, G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre*, L'Harmattan Italia, Torino, pp. 224-282.

Contrastare cosa? Le politiche anti-prostituzione come politiche migratorie e “d’ordine”

Pietro Saitta

1. Quadro generale

Esistono molteplici ragioni per decidere di occuparsi di prostituzione, non tutte inerenti immediatamente alle classiche questioni del genere o del potere implicito nella relazione tra sessi. Certo, questo suonerà inaccurato, impossibile o addirittura sciocco da dirsi. Tuttavia credo che nel momento in cui la prostituzione e gli individui che la esercitano (uomini e donne) diventano oggetto dell'autentico delirio di onnipotenza di una classe politica alla ricerca di facile consenso, che cerca una giustificazione nei diritti umani e, nel nome di questi, schiaccia le persone, diviene necessario aprire una discussione che faccia i conti con le dinamiche quotidiane della strada, provando a chiarire se queste ultime giustificano simili interventi o meno. Tralasciando perciò deliberatamente una moltitudine di questioni, legate alla simbolica, alla storia e ai temi più propriamente legati al genere e al potere così come si configurano nel caso della prostituzione, nel presente articolo cercherò di dimostrare che le correnti campagne contro questo fenomeno sono solo una ulteriore articolazione della lotta contro l'immigrazione clandestina e che il contrasto allo sfruttamento, alla tratta e alle altre forme di sopraffazione ai danni delle persone non c'entra molto con quello che sta accadendo. Nel tentativo di realizzare quanto promesso, eviterò di destrutturare certi concetti a vantaggio di altri e farò finta di ignorare la pregnanza di certe questioni. Ciò risulterà imperdonabile per alcuni, ma proverò a non curarmi di questo giustificato sentimento, dacché la situazione politica contemporanea e la coscienza collettiva appaiono impregnate di un livello di pragmatismo tale da richiedere risposte quanto più dirette è possibile.

Tornando alle ipotesi di questa indagine e specificandole un po' meglio, dirò che la prostituzione di strada, la stessa che è oggetto delle campagne per la sicurezza di questi anni, prima di ogni altra cosa potrebbe essere letta come una delle tante modalità attraverso cui si espleta il lavoro dei migranti¹. Gli operatori sessuali, in tal modo, appaiono principalmente come nodi di una rete transnazionale che collega parti disugualmente sviluppate del mondo². Queste donne e questi uomini occupano, per scelta o costrizione, gli interstizi lasciati liberi dagli autoctoni, i quali hanno risalito nel frattempo la china e occupano posizioni migliori all'interno dello stesso mercato o di altri ugualmente liminari (S. Palidda, 1994). In questa prospettiva, la campagna contro la prostituzione di strada può essere agevolmente ricondotta al tema delle politiche migratorie e alla saldatura che nel discorso pubblico, già a partire dagli anni novanta, si è andato compiendo tra immigrazione e criminalità (T. Perlmutter, 1996; A. Dal Lago, 1999; D. Melossi, 2003). In tale ottica, dunque, le politiche di contrasto alla prostituzione non sono veramente una lotta per i diritti di persone sfruttate: piuttosto sono politiche per l'ordine su scala transnazionale (R. Weitzer, 2007).

2. Metodo della ricerca

I dati qui presentati sono stati raccolti nel corso delle attività di ricerca condotta a Messina nel periodo 2007-2008 per il progetto Cofin Prin "Aspetti economici della *sex industry* - una valutazione delle strategie di contrasto"³. L'unità locale della Facoltà di Scienze Politiche della stessa città ha impiegato un disegno di ricerca prevalentemente qualitativo, ma estremamente differenziato con riguardo alle fonti impiegate⁴. Le analisi che qui riporto fanno per lo più leva sull'osservazione partecipata realizzata da gennaio a settembre 2008 (con l'esclusione del periodo che va da fine luglio alla fine di agosto) e sulle interviste in profondità rivolte agli operatori giudiziari dell'area.

L'attività di esplorazione mi ha visto impegnato in maniera regolare nel corso del suddetto periodo e si è concentrata in due-tre giorni per ciascuna settimana di osservazione. Le visite sono state condotte nei luoghi della prostituzione eterosessuale e le interazioni hanno avuto come controparte ragazze per la maggior parte di origine est europea. In realtà, nelle strade della città sono presenti altre nazionalità (colombiane, giamaicane e nigeriane, per lo più); tuttavia, a causa della natura endemicamente fortuita del metodo etnografico, le ragazze a cui ho più avuto facilmente accesso sono di origine romena. Ho avuto contatti con donne di altra nazionalità, ma si è trattato di interazioni più sporadiche e occasionali. Le osservazioni sono state condotte per lo più in solitudine, eccettuate tre occasioni in cui sono stato accompagnato da una collega dell'unità locale e da una assistente sociale con precedenti esperienze nel campo dell'intervento sulla prostituzione di strada. In generale, lo studio si è avvalso del contatto continuato con tre donne e delle discussioni condotte occasionalmente con un ampio numero di ragazze nel corso delle serate. In varie occasioni ho potuto trascorrere anche sino a mezz'ora con alcune delle ragazze, seduti a bordo della mia automobile e discutendo della loro vita. Ho anche speso diverse ore nascosto in vicoli bui, osservando il via vai di clienti e cercando di intuire l'entità degli introiti⁵.

La mia identità di ricercatore è stata ammessa, ma non sono certo che il significato del mio operato sia stato compreso sino in fondo. Le discussioni, infine, non sono state registrate ma annotate in un diario etnografico al termine degli incontri. Esse hanno avuto luogo in italiano e, nel caso di alcune donne giamaicane e nigeriane, in inglese.

3. La prostituzione come lavoro

Le ipotesi teoriche a disposizione di chi intenda studiare la prostituzione sono molteplici. Riassumendo grossolanamente, le principali interpretazioni sul mercato del sesso e la prostitu-

zione guardano al fenomeno come: i) *problema sociale*, ii) *danno individuale*, iii) *risorsa*, iv) *lavoro* (D. Danna, 2004).

Le prime due prospettive sono caratterizzate da una visione altamente ideologica e moralista – derivata essenzialmente dalla saldatura tra la critica femminista radicale e le visioni religiose della questione – che risulta difficilmente accettabile in una prospettiva sociologica ed economica⁶. Tali visioni, pur preponderanti a livello di discorso comune e di politiche sociali, presentano peraltro lo svantaggio di costringere l'attenzione dei ricercatori su una soltanto delle forme di prostituzione rinvenibili nel corrente mercato del sesso: quella che assume le sembianze della *sexploitation* e del traffico di esseri umani⁷. Lontanissimo dal negare la rilevanza dei problemi legati allo sfruttamento sessuale, ho però ritenuto più utile adottare prospettive teoriche che evidenziano gli aspetti connessi, per esempio, alla razionalità delle scelte dei soggetti coinvolti nell'attività di prostituzione e alla strutturazione di questo settore in termini di mercato⁸.

Ritengo infatti assai credibile l'ipotesi ventilata da molte ricerche internazionali che l'universo dei soggetti che esercitano la prostituzione sia plurale e che, accanto alle forme di sfruttamento classiche, esista spesso una razionalità di fondo che permette di leggere l'impegno in questo peculiare segmento del mondo del lavoro in termini di "progetto". In altri termini, la prostituzione, anche quando coinvolge donne dai paesi in via di sviluppo, particolarmente esposte al rischio di essere irretite da gruppi criminali transnazionali, può leggersi più spesso in termini di libera scelta (L. Gulcur, P. Ikkarakan, 2002; L. Maluccelli, 2002; J. Cole, S. Booth, 2006).

D'altronde, se un certo tipo di analisi incentrata sulla violenza e l'inganno poteva considerarsi plausibile nei primi anni di dispiegamento del fenomeno (i primi anni '90, quelli della transizione post-comunista e del primo dispiegarsi delle migrazioni di massa in Europa occidentale), essa appare oggi meno plausibile in relazione all'effetto del "passaparola" e alla circolazione delle informazioni sui rischi dell'emigrazione anche

nelle aree più depresse del mondo. Senza contare che una vasta letteratura mostra che il coinvolgimento delle donne e degli uomini in attività di questo tipo inizia spesso in patria, ben prima della partenza, e che esiste inoltre una sorta di organizzazione sociale tradizionale operante nel settore, ben radicata nelle pratiche dell'economia informale di alcuni paesi (per esempio, la Nigeria o la Giamaica) (F. Omorodion, 1993; F. Okonofua, S. Ogbomwan, A. Alutu et al., 2004).

Questo insieme di cose fa pensare che sia possibile interpretare il fenomeno della prostituzione in termini non dissimili da quelli adoperati comunemente per analizzare il mercato informale e/o illegale del lavoro. D'altronde, anche questi ultimi tipi mercato sono caratterizzati da alti tassi di sfruttamento e costrizione, e ciò non impedisce agli analisti di mettere in risalto gli aspetti di razionalità, progettualità e libera scelta comunque presenti (basti pensare al caporalato nelle campagne italiane e al libero mercato dei braccianti, che convivono insieme all'interno del settore agricolo nazionale). In altri termini, credo che libera scelta, sfruttamento e traffico non siano incompatibili tra di loro e che tutti questi elementi possano convivere in forme conflittuali o in modo integrato all'interno di questo peculiare mercato del lavoro. Tale ipotesi teorica sembra confermata dall'analisi condotta a livello locale. A Messina sembrano infatti esistere differenti tipologie di operatrici del sesso e diverse forme di organizzazione del mercato e del lavoro che coesistono all'interno di uno spazio urbano alquanto limitato (confinato per lo più nell'area della cortina del porto, della stazione centrale e in poche strade adiacenti). Questa differenziazione nell'organizzazione del lavoro – presto riassumibile nella dicotomia “libero/controllato” – sembra dipendere fortemente dal gruppo nazionale delle donne coinvolte. In particolare: a) le donne italiane sembrano escluse dall'attività in strada (o al limite ricoprirvi una posizione ampiamente marginale); b) le donne di provenienza est europea appaiono “libere”; c) le donne di provenienza africana o giamaicana sembrano invece far capo a un qualche tipo

di organizzazione attiva presumibilmente a Catania, ma con ramificazioni in città.

Tale ricostruzione si basa sulle discussioni avute con differenti gruppi di donne, sull'osservazione dello spazio e sulle testimonianze degli operatori giuridici. A questo riguardo, appare interessante ciò che notano i seguenti testimoni:

“Ci sono ragazze o comunque persone che si sottopongono volontariamente all'attività della prostituzione, pur consapevoli di essere sfruttate, ma perché ciò costituisce fonte di reddito per sé, per la famiglia. Né, ad esempio, finora abbiamo rilevato, non so, prostituzione minorile in cui magari, il fattore della mancanza di volontà è chiaramente più evidente e oggettivo; abbiamo trovato situazioni di prostituzione minorile italiana locale in cui il meccanismo psicologico però è particolare, siamo quasi sul momento di devianza sociale in cui, cioè, il minore si sottopone volontariamente a situazioni di prostituzione perché ne ha un vantaggio economico⁹. Quindi, l'atteggiamento psicologico delle varie situazioni che abbiamo incontrato ha sempre rilevato una possibile situazione di sfruttamento, di devianza, ma mai di tratta o di riduzione in schiavitù, perché quello è comunque un reato molto più difficile, a meno che non viene la stessa persona indicando qual è la sua condizione rispetto all'evento (G. A., Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, Messina).

Mi descrive l'evoluzione del fenomeno in questi anni, rispetto alla tipologia delle vittime?

Intanto dobbiamo collegare il fenomeno alla presenza di cittadine straniere che hanno esercitato la prostituzione. La prima comunità è quella sudamericana, colombiana in particolare, che credo si sia manifestata alla fine degli anni '80 a Catania. Esercitava nel quartiere di San Berillo dove però non credo ci fosse un fenomeno di tratta, di riduzione in schiavitù, nel senso che non c'era una coercizione vera e propria. Con la presenza della comunità nigeriana invece abbiamo visto il verificarsi di questo fenomeno, già visto osservando aspetti secondari. Ci sono comunità rimaste molto più chiuse rispetto a quella

colombiana che invece si è perfettamente integrata nella comunità catanese e questo fa presumere che ci fosse una condizione fra virgolette di libertà.

Quindi la prostituzione delle colombiane è scomparsa?

No. C'è ancora. Non si è verificata quella condizione di assoggettamento presente nelle nigeriane e nelle albanesi. A Catania la comunità più grande è quella nigeriana, che è rimasta sempre chiusa e non si è integrata con gli italiani. Una serie di attività anche abbastanza recenti, mi riferisco fino al 2007, hanno provato una gestione dell'immigrazione clandestina da parte di organizzazioni e una condizione di assoggettamento garantita attraverso riti magici, attraverso una pressione psicologica operata mediante dinamiche esoteriche e un'organizzazione che sfrutta la prostituzione, molto ridotta rispetto a quella osservata nel passato. Si tratta di *maman*, donne che a loro volta hanno esercitato la prostituzione per poi affrancarsi, che acquistano le ragazze direttamente da questa organizzazione che le fa arrivare clandestinamente in Italia. Queste ragazze poi qui devono riscattare il viaggio e si prostituiscono finché non rendono la somma dovuta. Molto spesso poi rimangono nel territorio, si prostituiscono liberamente oppure addirittura diventano *maman* di altre donne. Questo vale solo per le nigeriane (G. S., Capo della Squadra Mobile della Questura di Catania).

Ma di che nazionalità è prevalentemente la prostituzione qui?

SB: Rumena. Prevalentemente est europeo. Quello che abbiamo notato noi, soprattutto nei paesini della Calabria, è stato...

DR: tra l'altro loro non hanno più nessun problema a venire qua.

Perché non sono più extracomunitari, certo. Bisogna però vedere se le donne vengono liberamente o no.

DR: Quel minimo che abbiamo toccato noi, a parte l'organizzazione che era di tipo rudimentale, aveva carattere familiare.

SB: Esatto! Cioè non abbiamo processi o indagini attraverso i quali si può vedere che c'è effettivamente un fenomeno...

Era di tipo familiare l'organizzazione di prostituzione?

DR: Sì, nel quale c'erano relazioni di parentela fra i vari soggetti, conviventi, genitori figlia. E dal quale emerge il fatto che si vive con gli introiti per esempio della figlia o della convivente. Molti rimangono in Romania e vivono con gli introiti che questi racimolano e inviano.

SB: Cioè, se ci viene chiesto in modo diretto se qui c'è induzione alla schiavitù noi dovremmo rispondere negativamente perché non abbiamo processi ai quali legare un'affermazione del genere. Abbiamo forme di prostituzione normali...

[...]

C'è evidenza solo di forme di prostituzione di tipo familiare.

DR: Questo nei limiti del provvedimento di cui mi sono occupato io e in cui sono emersi questi elementi (...) l'aspetto peculiare era l'intreccio familiare. Certo, è ovvio che in ogni attività di prostituzione si inseriscono elementi che possono essere anche di violenza nel momento in cui si manifesta qualche forma di ribellione, ma che ci sia stata una riduzione in schiavitù finalizzata a sfruttamento sessuale, almeno dagli accertamenti fatti, non è emerso (S.B., Procuratore Aggiunto della DDA, Tribunale di Reggio Calabria e D.R., Sostituto Procuratore presso lo stesso Tribunale)."

"Qui non c'è nessuna libera... Tutte hanno magnaccia! (J., 25 anni, giamaicana)."

"Non ce n'ho nessuno che mi prende i soldi. Minchiate sono! (K., 27 anni)."

Coerentemente con il quadro offerto da questi testimoni, ivi incluse J. e K., l'osservazione diretta condotta in strada mostra che le donne est-europee risultano muoversi con una certa disinvoltura all'interno di diverse aree nei pressi della cortina del porto e non sembrano avere contatti prolungati con individui di sesso maschile che non siano strettamente clienti¹⁰. Intorno alle donne di altra provenienza si può invece notare la presenza di individui, di nazionalità italiana, seduti sulle panchine vicine in piedi e più saltuariamente a bordo di scooter o macchine, che sembrano prestare loro un qualche tipo di assistenza. L'impressione, in altri termini, è quella che vi siano uomini

impegnati a vegliare alcune delle donne africane, giamaicane¹¹ e sudamericane e fornire loro un qualche tipo “servizio” (trasporto, vigilanza, consegna di pacchettini, etc.). La natura di questa “organizzazione”, se mai ve n’è una, resta in larga parte non chiara. Peraltro, non credo neanche di poter affermare che *tutte* le donne di colore siano sotto controllo e che l’organizzazione attiva in loco sia una sola. Di certo, nel corso della notte alcune ragazze sembrano avere più contatti di altre con i summenzionati individui. Ciò fa pensare che anche la situazione di tali donne differisca e che non sia possibile parlare di un modello unico di funzionamento di questa economia illegale di strada. Ma in verità non si può escludere che questi uomini, di estrazione popolare¹², appartenenti alla misteriosa umanità notturna che si aggira nei pressi della stazione ferroviaria e del porto, siano semplicemente “amici” delle ragazze. Per via della presenza di alcune pescherie e del mercato ittico, di notte la zona considerata è frequentata da persone impiegate a vario titolo nell’industria del pesce. Vi sono inoltre alcuni bar aperti tutta la notte, la cui clientela è costituita dai lavoratori notturni (operatori della nettezza urbana in pausa caffè, marittimi smontati dal turno o in attesa di salire a bordo dei traghetti delle Ferrovie dello Stato, poliziotti in sosta, prostitute, etc.) e da soggetti più o meno marginali. Non si può dunque escludere che questa folla, proletaria o sottoproletaria, riesca, in ragione della familiarità derivante dalla frequenza degli incontri, a stringere relazioni amicali con le donne impegnate nella prostituzione. In tale prospettiva, la natura dei servizi offerti dagli uomini smetterebbe di avere il carattere torbido che la prevenzione e l’ignoranza dei fatti tende ad assegnare loro e getterebbe una luce di normalità sulla natura delle relazioni¹³. Per quanto non possa fare a meno di notare che la notte in cui decisi, in compagnia di una mia collega, di sedermi su una panchina posta a metri da una ragazza in attesa di clienti, uno di questi uomini iniziò a passare accanto a noi, col chiaro intento di comprendere chi fossimo.

Ad ogni modo, a riprova della diversità delle situazioni rin-

venibili in strada, la mobilità nello spazio urbano che caratterizza le donne est europee, contrapposta alla sostanziale fissità delle africane e giamaicane, permette di mitigare la consistenza delle voci udite in città, secondo le quali le donne pagherebbero alla criminalità organizzata locale una tassa per occupare lo spazio. Per quanto la testimonianza riportata di seguito faccia riferimento all'esperienza della vicina Catania, la dinamica descritta appare sostanzialmente identica a quella messinese:

“C'è una divisione per zone che non credo sia decisa da un'autorità malavitosa ma proprio dovuta al fatto che le etnie hanno trovato degli spazi. Ieri sera per esempio abbiamo fatto un controllo e abbiamo fermato sei prostitute che stavano vicine, erano quattro bulgare, una rumena e una italiana. Probabilmente si sono inserite là dove hanno trovato uno spazio. Le nigeriane pure frequentano lo stesso posto però in questo caso c'è l'interesse delle *mammane* a controllarle, a localizzarle in un determinato luogo.

[...]

La distribuzione sul territorio è quindi organizzata per etnie?

Sì, però non parlerei di organizzazione. Un'etnia trova un suo assetto, trova uno spazio e cerca di utilizzarlo. Però nel giro di pochi mesi dove troviamo le nigeriane troviamo anche le colombiane.

Insomma non è pianificata, è auto organizzata.

Sì, assolutamente (G.S., Capo della Squadra Mobile della Questura di Catania).

Ma che dici?! Pagare per stare sulla strada? Ma che è?! Nessuno si paga! (K., 27 anni, romena, occupata a Messina)¹⁴.”

In questo caso sarebbe azzardato porre in relazione la mobilità delle est europee alla loro libertà e la fissità delle donne di colore alla loro subordinazione¹⁵. Innanzitutto perché anche le donne africane conoscono una forma relativa di mobilità. Nei giorni di maggior lavoro, come il giovedì o il sabato, il numero di donne africane occupate nelle strade cresce esponenzial-

mente. Alcune delle ragazze, che normalmente si ritrovano negli immediati pressi della stazione, si allontanano in direzione del porto (sarebbe a dire a 200- 300 m. da dove sono solite collocarsi)¹⁶. Qui le stesse ragazze si pongono ai margini della strada nel tentativo di farsi vedere e di adescare gli uomini a bordo delle autovetture gridando il loro classico “Andiamo!”. Questa forma di mobilità nel territorio corrisponde al tentativo di evadere l'affollamento dei luoghi abituali e di risultare più visibili per i clienti. Tuttavia è una mobilità relativa, poiché le stesse ragazze tendono a occupare gli stessi spazi, anche se più lontani. Le ragazze est europee, invece, sono in qualche misura imprevedibili. Per quanto anche loro abbiano delle aree preferite in cui sono solite collocarsi, in ragione di fattori diversi possono talvolta decidere collocarsi in zone molto differenti da quelle abituali. I luoghi non sono in fondo così lontani tra loro, dato che la superficie occupata dalle operatrici sessuali, è abbastanza ridotta; tuttavia le si può ritrovare in zone inaspettate. Queste zone possono essere adoperate per una sola volta oppure possono trasformarsi, gradualmente e per qualche tempo, in luoghi abituali. In generale, però, si può presumere che vi sia anche un'altra ragione per spiegare la differente mobilità delle europee e delle extracomunitarie, delle “bianche” e delle “nere”. La spiegazione possibile, infatti, è che le romene abbiano ben poco da temere muovendosi nella città, estendendo la propria presenza in Via La Farina e diventando visibili in un modo che potrebbe attrarre l'attenzione delle forze dell'ordine. Il loro stato di europee le tutela dall'espulsione, anche in ragione del fatto che molte di loro seguono una traiettoria migratoria “circolare” (D. Sandu, 2000; F. Gambino, D. Sacchetto, 2007) che le porta a stare in Italia per un ridotto numero di mesi¹⁷. In tal modo hanno relativamente poco da temere dai fermi di polizia e la possibilità di un'espulsione¹⁸ non appare veramente una minaccia. Al contrario, le donne non europee hanno interesse a mantenere un profilo relativamente basso. Esse sono comunque visibili agli occhi dei cittadini e delle forze dell'ordine, ma sembrano aver siglato con queste ultime

un tacito patto: rimangono confinate all'interno della propria riserva senza tentare di violarla. Questo garantisce loro una maggiore tolleranza e sembra proteggerle almeno un po' dalle pressioni delle autorità, che tallonano invece le altre, malgrado siano di fatti impossibilitate ad impedire loro di stare in strada. Gran parte delle romene, infatti, sono state fermate almeno una volta dalla polizia, ma, come si è detto, sono rari i casi di quelle che sono state intimidite o, peggio, espulse¹⁹. In ogni caso, appare impossibile discutere dell'organizzazione sociale della strada prescindendo dalle evidenti nozioni che, nella maggior parte dei casi, le operatrici del sesso sono delle migranti e che molte di esse sono qui in conseguenza del "processo europeo".

4. *Contrasto*

In una prospettiva teorica generale, la combinazione di fattori appena discussa appare rilevante perché, da un lato, depotenzia le cosiddette "politiche di contrasto" della prostituzione, creando delle differenze tra classi di individui che operano nel mercato e risultando efficaci nei riguardi di una sola tipologia di operatrici (quelle di origine non europea)²⁰. Dall'altro, svela l'ideologia complessiva del "progetto" che si cela dietro le politiche draconiane di ordine pubblico perseguite in Italia tra il 2007 e il 2008 (di cui il "piano anti-romeni", come lo si è definito giornalmisticamente, fa parte)²¹. Oltre ad essere politiche e norme "manifesto", necessariamente xenofobe, queste misure sono essenzialmente anti-europee e mostrano la tendenza "evasiva" nei confronti del processo europeo che caratterizza la politica italiana²². In quest'ottica, le "politiche di contrasto" alla prostituzione non vanno interpretate come misure orientate alla lotta verso lo sfruttamento o il traffico di esseri umani, ma come parte di un processo politico che è doppiamente articolato: da un lato, si cerca il facile consenso degli elettori attraverso misure fumose orientate a produrre capri espiatori (prostitute, balordi, e soggetti marginali in genere); dall'altro, si gettano le basi per una riduzione della sfera d'influenza e di

regolazione europea. La chiara xenofobia della società italiana contemporanea²³, spontanea ma anche debitamente alimentata, costituisce così la base ideale per l'allentamento della "disciplina europeista" e per reclamare vistosi spazi di autonomia da Bruxelles²⁴.

In una prospettiva meno generale e più attinente al tema delle misure di contrasto alla prostituzione, le attuali politiche hanno scarsa possibilità di ottenere risultati significativi. Certamente, il problema appare innanzitutto di definizione. Bisogna infatti comprendere cosa intendiamo per "contrastare la prostituzione". Se "contrastare" significa sottoporre la vita quotidiana di chi opera nel mercato del sesso a tensioni ulteriori, così da dissuadere gli individui coinvolti dal permanere nello strade e dall'essere visibili, è possibile che la rigida applicazione di queste politiche possano produrre dei risultati²⁵. Ma se con questo termine si intende denotare l'implementazione di politiche che dissuadano gli individui (donne, uomini, transessuali, etc.) dallo scambiare il sesso, le possibilità di successo appaiono nulle. Tralasciando gli aspetti tecnici del controllo, legati alla sostanziale impossibilità di rendere la coercizione totale, un obiettivo di questo tipo dovrebbe modificare, da un lato, le rappresentazioni e le logiche della sessualità (rendendo per esempio preferibile la masturbazione al coito mercenario e, perché no?, anche privo di sentimento)²⁶ e, dall'altro, dovrebbe intervenire tanto sul materialismo acquisitivo di chi si esercita la prostituzione²⁷ quanto ridistribuire le risorse su scala globale²⁸. Intuitivamente direi che questi processi hanno scarse possibilità di realizzarsi in tempi brevi, considerato che ciascuna delle voci qui considerate – le rappresentazioni sessuali collettive, il materialismo e il nuovo ordine mondiale – ha impiegato da alcuni millenni ad alcune centinaia di anni per strutturarsi nei modi attuali. Questo modo di intendere il contrasto, dunque, appare debole.

Inoltre, se si guarda al modo italiano contemporaneo di intendere questo concetto, ovvero alle forme che le azioni di "contrasto" assumono nel corso degli anni 2007-2008 a partire

dalla campagna anti-immigrazione iniziata dal Sindaco Veltroni a Roma dopo l'omicidio della signora Reggiani, continuata dal governo Berlusconi (dal Ministro Maroni in particolare) ed estesa successivamente alla prostituzione, si può notare come queste pratiche istituzionali non sono state intraprese per opporsi alle condizioni di sfruttamento o bisogno delle persone in strada. Queste iniziative dei governi centrale e delle città, infatti, sono essenzialmente misure d'ordine contro "l'inciviltà urbana". Si leggano i seguenti passi tratti da due articoli apparsi su un importante quotidiano nazionale e sul principale giornale messinese (entrambi esemplificativi di decine di altri articoli del medesimo tenore):

"Nell'ordinanza del sindaco di Roma Gianni Alemanno contro la prostituzione, si sottolinea che 'l'attività di meretricio produce gravi situazioni di turbativa alla sicurezza stradale, a causa di comportamenti gravemente imprudenti, in violazione del Codice della strada, di soggetti che, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni sessuali [...]' Nel provvedimento inoltre si sottolinea anche come l'uso da parte delle prostitute 'di un abbigliamento indecoroso e indecente' sia 'motivo di distrazione per gli utenti della strada e causa di frequenti incidenti stradali', e si cita il Regolamento della Polizia Municipale che 'prevede il divieto di atti offensivi alla decenza e alla morale [...]' L'ordinanza vieta dunque nelle strade del comune di Roma, e soprattutto sulle vie consolari, 'dove maggiore è il rischio di gravi incidenti stradali di contattare soggetti dediti alla prostituzione'. Inoltre vieta a chiunque di 'assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio'. 'L'ordinanza, ha aggiunto il sindaco di Roma, colpisce i clienti e chi adesci ed è uno strumento per combattere la tratta della prostituzione che è una vera e propria piaga sociale'. La pena pecuniaria prevista è, al momento, di 200 euro 'per un problema legato ai regolamenti che stabilisce questo tetto che è molto basso'. In realtà l'importo di questa sanzione durerà appena

due settimane perché ‘presenteremo un’ulteriore modifica al regolamento comunale che possa consentire di elevarla fino a 500 euro’ (La Repubblica, 2008).

Tentare di far diminuire la domanda in modo da *scoraggiare* l’offerta. In poche parole è questo il senso dell’ennesimo servizio antiprostituzione portato a termine dagli agenti della sezione Volanti della polizia di Stato. ‘[...] Nessuna volontà persecutoria nei confronti delle prostitute – è stato detto ieri nel corso di un incontro con la stampa avvenuto in questura – ma solo la volontà di evitare che attorno a questo squallido mercato del sesso ci sia il continuo sfruttamento di giovanissime straniere [...]’ ‘Non bisogna dimenticare – ha aggiunto ieri il vicequestore Pontoriero – che proprio a causa di questa *vendita su strada*, ogni giorno vengono calpestati i diritti di tanti cittadini che si ritrovano *donnine* e clienti quasi fin dentro casa. Se una volta, infatti, tutto si svolgeva nelle zone meno frequentate e lontane da occhi indiscreti, oggi i residenti si ritrovano *le copie* quasi fin dentro i portoni condominiali. Sono molte, in questo senso, le richieste di intervento che ci sono giunte al 113. In più non bisogna dimenticare che attorno alle passeggiatrici ruotano un gran numero di reati che vanno dalle rapine alle risse’ (Gazzetta del Sud, 2008).”

In entrambi gli articoli e, soprattutto, nelle parole dei testimoni intervistati (il sindaco, il vicequestore) vi è una obbligatoria menzione al problema dello sfruttamento delle donne²⁹, ma non sembra che questo costituisca l’aspetto centrale della comunicazione pubblica e delle azioni intraprese. Il pericolo di incidenti stradali, l’indecenza dell’abbigliamento, l’invasività della presenza delle prostitute, la mancanza di attenzione nel sottrarsi agli sguardi indiscreti dei cittadini costituiscono, piuttosto, il principale motivo della mobilitazione istituzionale. Lontane dal costituire una minaccia allo sfruttamento e al traffico di persone, queste iniziative servono piuttosto a ristabilire una certa idea di decenza e di ordine e a rispondere alle sollecitazioni dei cittadini che abitano nelle aree interessate dalla compravendita del sesso. Peraltro, ammesso che queste inizia-

tive istituzionali possano continuare ad oltranza,³⁰ non vi è da dubitare del fatto che esse non colpiscano le fondamenta dello sfruttamento (concesso che vi sia!) ma costringano semplicemente gli operatori a ri-articolare le modalità dell'offerta, andando al chiuso o in aree meno centrali. Come nota una lavoratrice sessuale con cui ho lungamente discusso all'indomani dell'emanazione del pacchetto sicurezza e, soprattutto, delle iniziative del Sindaco Alemanno riportate poco sopra:

“Hai sentito che vogliono mandare via le ragazze dalla strada, che multano i clienti...?”

Sì, sì... [con aria rassegnata e, direi, annoiata. NDR]

Uhm, non sembri preoccupata...

E che devo fare? Mi prenderò una casa...

E ti piace l'idea?

No...

Perché? Preferisci lavorare in strada?

Certo, tutte preferiamo lavorare in strada perché non paghi affitto e hai più soldi, è più sicuro, più veloce... (R., 21 anni, romena di etnia Rom).”

Esauriti i precedenti punti, resta da trattare l'ultimo dei problemi concettuali che si annidano dietro l'idea di “contrasto”. Si tratta dell'aspetto più spinoso, connesso alla probabile mancanza di un reale oggetto da contrastare (o di un oggetto diverso da quello dichiarato). La questione è delicata e, come ho fatto continuamente nel corso di questo articolo, cercherò di trattarla alla luce delle osservazioni dirette e delle informazioni che si rinvengono nelle rassegne internazionali dedicate a questo tema. Con questo intendo dire che non pretendo che la realtà locale sia totalmente esemplificativa di quella globale, ma che tra i due livelli esistono necessariamente delle analogie che mi permettono di ampliare il discorso e fare delle affermazioni di ampia portata. Venendo al punto, ciò che sostengo è che l'enfasi sul traffico delle donne e la violenza fisica rinvenibile nel discorso pubblico, istituzionale e in molto di quello accademico risulta inaccurata ed eccessiva. Dalle sentenze penali si ricava infatti l'idea che la “libera scelta” sia ampia-

mente diffusa tra le operatrici di strada di origine straniera impegnate in Italia e, d'altra parte, i limiti metodologici delle ricerche condotte sin qui rendono praticamente impossibile qualsiasi generalizzazione in senso scientifico sulla diffusione della violenza³¹. La gran parte delle indagini³², in buona sostanza, non contestano la coercizione ma la partecipazione agli utili delle attività di prostituzione³³. Non contestano veramente la tratta di esseri umani, ma il "contrabbando" di persone (l'immigrazione clandestina, in altri termini). Il "debito" sostenuto da molte donne è la somma dovuta alle organizzazioni che hanno provveduto a fornire i mezzi o i documenti necessari a varcare le frontiere e realizzare il proprio mandato migratorio, in Europa o altrove. Queste organizzazioni di *passer* non sono perciò tanto interessate a prostituire le donne quanto a realizzare i profitti attesi nei tempi stabiliti. La prostituzione, in quest'ottica, è il mezzo più veloce per ripagare il debito e iniziare a realizzare i profitti personali.

Vi è inoltre da comprendere cosa significhi "organizzazione" e "sfruttamento". Molte donne est europee sembrerebbero sfruttate dagli stessi familiari. La cosa sembra plausibile, malgrado la gran parte delle donne romene che ho conosciuto, esattamente come qualsiasi altra donna, teme di poter essere riconosciuta come prostituta non solo dai propri familiari ma anche dai membri della comunità (ragione per cui queste donne evitano di avere rapporti sessuali con i connazionali). Ad ogni modo, anche se lo sfruttamento su base "familiare" appare abominevole, esso costituisce qualcosa di molto diverso da quello paventato nei discorsi più comuni. Il termine "organizzazione" così come è impiegato dai media e dalla gran parte delle agenzie governative o meno che si occupano della questione, richiama infatti l'idea di associazioni a delinquere di grosse dimensioni, con articolazioni internazionali, composte da persone sostanzialmente estranee alle donne interessate (eccetto forse che per l'esercito di "fidanzati" che le attrarrebbero in massa, sorta di playboy della prostituzione, ciascuno responsabile di aver attratto centinaia di donne in ogni angolo d'Europa). Ma

nella realtà, la mia esperienza mostra che le donne presenti a Messina seguono le traiettorie proprie della “catena migratoria”³⁴; e, in modo non dissimile, la letteratura internazionale mostra che le donne vietnamite impiegate nei bordelli della Cambogia sono state portate lì da madri e zie invece che da trafficanti professionisti (T. Steinfatt, 2003, 23-24). D'altronde, come nota il seguente testimone:

“Avete informazioni sulle caratteristiche delle strutture organizzative che sfruttano la prostituzione? Facendo magari la distinzione tra i due gruppi principali che ha citato?”

Si tratta di associazioni criminali non strutturate, né potrebbero esserlo, nel senso che questo sì, si può tranquillamente affermarlo, Cosa Nostra non ammetterebbe l'esistenza a Palermo di associazioni criminali diverse di carattere strutturato, le cosiddette strutturate, cioè quelle con ordinamenti stabili, con il controllo del territorio. Questo non potrebbe tollerarlo. Può invece tranquillamente permettere l'esistenza di associazioni criminali non strutturate contingenti che esercitano attività di sfruttamento o di estorsione senza avere il controllo del territorio, senza avere competenza e così via. Questa è la regola secondo la mia esperienza (G.L., Procuratore Capo di Palermo).”

Sempre in tema di organizzazioni e coercizione, sarebbe necessario riflettere sulla natura di queste entità. Secondo i testimoni istituzionali, le *maman*, ovvero le donne che gestiscono il traffico delle prostitute a livello locale, comprenderebbero ciascuna ragazza per una cifra che si aggira tra i 12 e i 15.000 euro. La ragazza fatta giungere in Sicilia sarebbe poi tenuta a restituire alla sua sfruttatrice circa 40.000 euro in due anni. Ciascuna ragazza, insomma, in un paio d'anni lucrerebbe in media ai nodi locali dell'organizzazione circa 25.000 euro. Versata questa somma, la ragazza è normalmente lasciata libera e, di solito, essa ritorna sulla strada da indipendente o, addirittura, da *maman*.

Per quanto chiare, queste descrizioni, così come tante altre di analogo tenore, presentano però dei vistosi problemi e necessi-

tano di essere destrutturate. Infatti, malgrado la temporaneità del vincolo che unisce le donne alle organizzazioni sia espressa con chiarezza, essa fanno ancora riferimento a concetti come la schiavitù o la coercizione. Questo modo di rappresentare il fenomeno sembra impreciso e induce a chiedersi come sia possibile che organizzazioni così cruente e coercitive possano permettersi di rilasciare ragazze che in pochi anni generano introiti per decine di migliaia di euro. In termini economici, appare infatti irrazionale rilasciare delle donne che fruttano così bene e che, oltre tutto, non devono essere neanche troppo “usurate” in quanto sono capaci di riciclarsi sullo stesso mercato nel medesimo ruolo (oltre che in quello di sfruttatrice). Inoltre, spietati e con una illimitata capacità di controllo, cosa impedirebbe a questi gruppi di trattenere le donne per tempi molto più lunghi? La risposta si ritrova probabilmente nelle aporie del “modello”. In particolare, in quella parte del ragionamento che enfatizza la violenza a discapito della volontà, della razionalità e, in breve, della libera scelta operata dalle donne.

Ho già trattato il tema della volontarietà nelle pagine precedenti e vi tornerò sopra in modo molto marginale, sostanzialmente per dire due cose. La prima, che funge da premessa, consiste nel notare che la dignità della persona, un valore che molti legano alla sfera sessuale e che considerano sacro, è in realtà un concetto ampiamente negoziabile³⁵ a cui le persone decidono spesso di assegnare un prezzo. La difficoltà che molti osservatori esterni al mondo della prostituzione esperiscono nell'accettare la volontarietà della scelta di prostituirsi è in primo luogo il dettato di questa ferrea convinzione morale (verosimilmente forgiata dalle condizioni strutturali o ambientali circostanti). La seconda notazione richiede invece che accettiamo il punto di vista che l'immigrazione è per una parte significativa un fenomeno che si basa su motivazioni razionali³⁶ e, spesso, su un progetto stilato in collaborazione con le famiglie, tendente alla veloce acquisizione di denaro da reinvestire in patria³⁷. Se si aderisce a questa prospettiva, si com-

prende che quella di prostituirsi è una scelta che presenta chiarissimi addentellati di razionalità. Così come è assolutamente razionale decidere di fare il salto di qualità e diventare un nodo della rete migratoria incaricata di provvedere le ragazze con un appoggio logistico e tutto il resto. Se consideriamo realistici i dati forniti dall'ufficiale di polizia (peraltro coerenti con le stime prodotte da Ong e da altri enti simili) una donna che decida di prostituirsi, saldato il "debito" in circa due anni, nel corso del triennio successivo può guadagnare 60.000 euro (oltre 370.000 se fa la *maman*). Queste sono cifre che difficilmente una donna potrebbe realizzare facendo l'operaia in fabbrica, la cameriera in un bar o la badante: la razionalità economica della prostituzione appare perciò fuori discussione. Tale impostazione permette di rappresentare queste organizzazioni alla luce di un modello *hub e spoke* (Baashi 2007) per cui le *maman* sono dei punti di riferimento in grado di far congiungere l'offerta e la domanda di lavoro, facilitando il processo di insediamento delle *newcomer*. A differenza del modello originario, però, le *maman* non mobilitano le proprie risorse in ragione di obblighi parentali o di una fedeltà a vincoli morali di altro tipo. Piuttosto, esse sono delle hub "professionali" e traggono il proprio profitto dalla loro attività di facilitatrici. Operando tuttavia in un settore "liminare" o, per meglio dire, del tutto illegale, esse corrono rischi enormi. Questi rischi, però, sono ampiamente ricompensati dalla possibilità di accumulare grossissime fortune. La combinazione di rischio e guadagno, oltre che la clandestinità delle attività condotte, rende la relazione con le ragazze caratterizzata dall'interesse e, necessariamente, da un certo grado di coercizione. Una coercizione, tuttavia, che non ha né i caratteri della schiavitù né quelli della tratta. La schiavitù, infatti, dura per sempre (eccetto la possibilità di essere affrancati, che però è una speranza e non una certezza), mentre la tratta implica l'assenza di volontà in chi è oggetto del traffico (la qual cosa non appare così frequente). Mancando in molti casi entrambi questi elementi, si direbbe che l'impiego disinvolto di queste

espressioni, così come l'enfasi normalmente assegnata loro, abbia un carattere sospetto.

5. Conclusioni

Chiarito che il modello appena presentato non mette in discussione l'esistenza e l'orrore generato dai casi in cui si espleta sfruttamento e coercizione ai danni delle persone, potrò specificare ulteriormente il mio pensiero. In particolare vorrei chiarire che il sospetto, per non dire la certezza, a cui si fa riferimento sopra, consiste nella sensazione che l'impiego disinvolto dei termini "traffico" e "schiavitù" e la loro adozione a paradigmi interpretativi delle relazioni esistenti in regime di prostituzione, sia servito come base ideologica e giustificativa per l'adozione di cosiddette misure di contrasto della prostituzione che costituiscono in realtà solo il nuovo corredo di politiche migratorie "interne" ed "esterne" (G. Brochmann, T. Hammar, 1999) di cui il nostro paese si sta dotando. Volte come sono a controllare il fronte interno (quello delle strade) e a determinare accordi internazionali di polizia (il livello frontaliero), tali misure sono innanzitutto uno strumento di prevenzione dell'immigrazione clandestina. Successivamente, sono politiche d'ordine, volte a soddisfare una certa idea di decoro ed assecondare la voglia di sicurezza che la società italiana reclama a gran voce. Coerentemente con questo quadro, esse possono essere considerate anche azioni di politica urbanistica, tese ad evitare il deprezzamento delle aree interessate dai fenomeni di prostituzione. Inoltre sono politiche di classe, che tendono ad espellere soggetti deboli, non qualificati e indesiderati dal territorio nazionale. Infine sono politiche razziste, che amplificano e riproducono le distinzioni tra aree geografiche ed economiche, creando di fatto regimi differenziati di permanenza per i migranti di diversa origine.

Suggerisco perciò che vi siano abbastanza elementi per potere affermare che l'azione delle autorità italiane non appaia orientata a combattere lo sfruttamento delle persone prostitui-

te, favorire l'inserimento di queste nel mondo del lavoro o porre le condizioni strutturali per impedire la riproduzione di eventuali fattispecie criminali. Credere questo significa essere ciechi dinanzi all'evidenza che quello che sta accadendo è piuttosto il contrario. Non la lotta agli sfruttatori, ma la lotta alle donne. Non la lotta ai clienti, ma la lotta a coloro che non possono permettersi il lusso di servizi sessuali costosi e raffinati. Non la lotta alle organizzazioni di sfruttatori, ma la lotta alle reti di migranti. Non una lotta per le prostitute, ma un lotta per il decoro. Prendere nota di questo è il passo necessario per evitare di cadere nella trappola di una campagna contro le persone, che impiega il linguaggio dei diritti umani rendendo questo concetto paradossale, fedifrago e pericoloso per la vita.

NOTE

¹ Secondo L. M. Agustín (2005, 619) gli operatori sessuali sono esclusi dagli studi sulle migrazioni, sulle occupazioni di servizio e sull'economia informale. Piuttosto, le occupazioni sessuali sono invece esaminate unicamente in termini di "prostituzione". Su analoghe posizioni è anche L. Sanchez (2003).

² Su queste reti, il loro ruolo e le loro modalità di funzionamento, cfr. P. Levitt e N. Glick Schiller (2004); V.F. Bashi (2007).

³ Coordinata dal Prof. G. Signorino del Dipartimento di Economia, Matematica, Statistica e Sociologia W.Pareto.

⁴ Nel suo complesso, la ricerca si è avvalsa di: *a)* interviste in profondità a varie tipologie di lavoratori del sesso, reclutati con tecnica "a valanga"; *b)* osservazione "ambientale" nei luoghi cittadini della prostituzione (con perustrazioni notturne, caratterizzate dal contatto con le prostitute di strada, dall'appostamento dei ricercatori per valutare il numero quotidiano di clienti e dalla valutazione di presenze che possano far pensare all'esistenza di forme invisibili di controllo criminale del territorio e del mercato); *c)* analisi delle sentenze di primo e secondo grado prodotte in città a partire dal 2000; *d)* rassegna stampa a livello regionale e interregionale (in considerazione del fatto che molte delle prostitute attive nella zona risiedono in paesini della limitrofa Calabria e a Catania e che le eventuali attività di polizia condotte in queste zone possono avere un impatto sulla popolazione di prostitute attive nell'area di Messina); *e)* analisi delle forme promozionali (annunci presenti su giornali e siti web locali). Sono state inoltre impiegate le interviste in profondità dedicate agli stessi temi rivolte dalla Cooperativa Ecosmed ad operatori del Terzo Settore, delle forze dell'ordine e della magistratura attivi in

Sicilia e Calabria. A tal proposito, si ringrazia Salvatore Rizzo per avere voluto mettere a disposizione dell'unità di ricerca il materiale raccolto dalla sua organizzazione. Un ringraziamento anche alla dott.ssa Maria Geresia del Tribunale di Messina per la disponibilità mostrata nel farci avere accesso alle sentenze.

⁵ Con riguardo a questo punto, posso dire che le entrate sono molto meno regolari di quanto si dica. Le ragazze, anche quelle più avvenenti, possono incontrare un numero alquanto ridotto di clienti nei giorni morti (4 è il minimo) e un numero abbastanza alto in quelli di maggior movimento (14 è il numero più alto che ho registrato). Comunque, bisogna tenere conto che la mia panoramica è estremamente parziale avendo condotto le osservazioni in perfetta solitudine e non avendo potuto osservare simultaneamente più angoli di strada. Inoltre, i giorni di maggiore mobilitazione sono solo due alla settimana. Con riferimento alle cifre guadagnate, ho già detto che il prezzo standard di un rapporto praticato dalle donne romene è 30 euro, ma è possibile ottenere degli sconti (25 e, a volte, 20 euro). Saltuariamente, si possono incontrare donne di origine est europea che richiedono anche 50 euro. Il prezzo praticato dalle donne di colore, infine, è 25 euro.

⁶ La letteratura sull'argomento è sterminata ed è difficile essere esaustivi. Tra le iniziatrici del dibattito femminista "radicale" vi è K. Millett (1971), le cui analisi appaiono certamente indicative delle obiezioni provenienti da questo movimento accademico e politico. Per delle tesi più recenti, cfr. K. Barry (1995); W. Chapkis (1997). Un'analisi relativa alla saldatura tra movimento femminista e gruppi religiosi, è contenuta in R. Weitzer (2007).

⁷ Anche in questo caso la letteratura – costituita da pubblicazioni accademiche e, soprattutto, da rapporti realizzati da un variegato numero di enti – è vastissima. Una rassegna interessante, ancorché datata, è quella di M.P. Colombo Svevo (1999). Per gli aspetti metodologici – relativi al problema della sovrarappresentazione di certi gruppi negli studi sulla prostituzione (tipicamente delle donne inserite nei programmi di recupero e protezione) – si confronti M. Silbert, A.M. Pines (1982).

⁸ Questa prospettiva suscita di solito controversie. Potrebbe essere allora opportuno notare che, probabilmente, non è un lavoro come gli altri. Inoltre, per dirla con C. Pateman (1988), parlare della prostituzione come di un tipo di lavoro, non significa necessariamente approvarla. Tuttavia, qualsiasi discorso tendente a introdurre elementi morali nell'analisi ("è un lavoro indesiderabile?", "è un lavoro che mortifica gli esseri umani che lo praticano?", etc.) ci sembra poco opportuno in quanto estraneo ai fini della sociologia e dell'economia intese come scienze "non prescrittive". Quel che noi affermiamo, piuttosto, è che lo spazio all'interno del quale operano le persone impegnate a offrire servizi sessuali è connotato da logiche e "leggi" di tipo economico. Il ruolo di tali persone, pertanto, assomiglia a quello di qualunque altro operatore impegnato in un mercato, regolare o informale che sia. L'idea che esista una strutturazione di questo tipo è accettata anche da altri-

ci femministe, malgrado la caratterizzazione morale delle analisi, che le porta in alcuni a respingere l'idea che la prostituzione possa essere considerata come un lavoro qualsiasi. Cfr. J. Doezema (1998; 2000); J. O'Connell Davidson (1998). Ancora, è importante notare che autorevoli aperture in termini di riconoscimento della prostituzione come forma di lavoro sono pervenute da una organizzazione come l'International Labor Office. Cfr. L.L. Lim (1998); C. Benson, R. Matthews (1995).

⁹ Quando le donne coinvolte nella prostituzione sono minorenni e italiane, per questo testimone il caso assume i contorni della "devianza sociale" (probabilmente di tipo "primario"), che, nel lessico criminologico, denota uno scostamento dalla norma che non ha caratteri veramente criminali (E.H. Sutherland, D. R. Cressey, 1947). Quando si tratta di stranieri, invece, il comportamento delle persone sembra analizzato alla luce di categorie più propriamente criminali. Tornano quanto mai appropriate le parole di H. Becker (1987, 22), per il quale "la devianza non è una qualità dell'atto commesso da una persona, ma piuttosto una conseguenza dell'applicazione, da parte di altri, di norme e sanzioni nei confronti di un 'colpevole'". La notazione potrà apparire marginale con riferimento alla più ampia questione trattata, ma non si può prescindere da quelle che sono le categorie legate alla razza impiegate dagli operatori di giustizia e da chi produce "discorsi" sull'immigrazione (scienziati sociali, giornalisti, etc.).

¹⁰ Riconoscibili, in modo forse pregiudiziale, per il loro restare in auto e per una serie di atteggiamenti che sembrano chiaramente riconducibili ad una negoziazione.

¹¹ Curiosamente, nessuno degli intervistati menziona la presenza delle donne giamaicane. Qualcuno potrebbe obiettare che l'identità di quest'ultime sia fittizia e che esse siano in realtà africane. Ma l'accento e il tipo di inglese parlato dalle nigeriane e da coloro che si definiscono giamaicane sembra in effetti diverso. Circa l'inglese parlato nel mondo, cfr. P. Trudgill (1974).

¹² Sono cosciente che l'espressione "estrazione popolare" potrà suonare non chiara e indicibilmente classista. Ma come definire questi uomini dall'aspetto rude, vestiti con abiti economici e dai volti pasoliniani? Facciamo dunque appello al criterio della "distinzione" in fondo ben presente in ciascuno di noi e andiamo oltre nella descrizione.

¹³ Del resto, io stesso usavo portare cappuccini, cornetti o bevande fredde alle donne con cui ero entrato in contatto. Più volte mi è capitato di condurre alcune delle ragazze al bar. Cosa avrebbe potuto pensare di me la gente che mi avesse visto?

¹⁴ Qualcuno potrebbe obiettare che K. minimizza troppo e che questo è compatibile con quanto molti operatori dei servizi osservano: ovvero che le ragazze spesso negano di essere sfruttate. Si può rispondere a queste obiezioni notando, in primo luogo, che K. *si comporta* da libera. Prende le sue pause quando crede, a volte sta sul marciapiede senza lavorare e rifiutando i clienti, parla al telefono con un fidanzato in lingua ma con un tono rilassa-

to, molto saltuariamente va in Romania a trovare la figlioletta, raccontando poi con tono entusiasta di quanto cresca bene, etc. In secondo luogo, potremmo osservare che se è vero che le ragazze spesso minimizzano, è altrettanto vero che esse spesso raccontano di essere sfruttate e che questo si rivela sovente inesatto (J. Cole, S. Booth, 2007). Una possibile lezione che si può trarre da tutto questo è che a volte è forse il caso di credere a ciò che le persone (persino le prostitute!) dicono senza attendere di sentirsi dire ciò che si vuole.

¹⁵ Le est europee si aggirano in una zona piuttosto ampia nell'area tra Via Farina, la parte bassa del Viale San Martino e il porto.

¹⁶ Quando il gruppetto di africane si sposta verso la Cortina del Porto, queste ultime e le romene si ritrovano sulla stessa strada a poche decine di metri l'una dall'altra. Si rinviene una distanza minima tra i due gruppi, la qual cosa suggerisce l'esistenza di una forma di suddivisione territoriale. Ma lo spazio, in ogni caso, appare in larga parte condiviso.

¹⁷ Con riguardo alle differenziazioni che riguardano le traiettorie, le motivazioni e l'età delle donne est-europee coinvolte nel mercato della prostituzione cittadina, sembra di poter distinguere tra un gruppo di donne giovani ma non giovanissime (di circa 25 anni), presente stabilmente in territorio italiano da più anni (come la buona e a volte eccellente conoscenza della lingua italiana sembra suggerire) e un gruppo di più recente provenienza, composto da giovanissime (tra i 18 e i 22 anni) la cui presenza in città sembra essere stagionale (di due-tre mesi al massimo, per poi tornare in patria) e giustificata dal fatto che esse hanno dei contatti in città (per lo più amiche e concittadine). Dalle discussioni avute con le donne est europee che meglio parlano la lingua italiana e dai difficili dialoghi con le *latecomers*, si può inferire con buona approssimazione che le più anziane sono arrivate in Italia con un preciso mandato familiare (molte di queste, peraltro, sostengono di avere figli piccoli a carico) mentre le più giovani sembrano decisamente spinte da motivazioni più personali e meno pressanti.

¹⁸ Come si ricorderà, il D.L. 181/2007, emanato all'indomani dell'omicidio di Giovanna Reggiani in una stazione della metropolitana di Roma e ampiamente pubblicizzato, prometteva di espellere le prostitute e i "balordi" romeni dal territorio italiano. Le ragazze romene in strada conoscevano il dibattito pubblico e non sembravano spaventate. Piuttosto, erano infastidite dai contenuti anti-romeni dell'informazione: infatti non ritenevano di avere nulla a che fare con "quelli che fanno del male".

¹⁹ Con l'eccezione apparente di A., uno dei miei contatti, scomparso da un giorno all'altro, probabilmente in ragione di un decreto di espulsione pendente. Una storia che non ho mai potuto veramente chiarire con le altre ragazze, in ragione del fatto che queste ignoravano la natura della nostra relazione e non volevano darmi informazioni su di lei. A. era infatti una "individualista" e batteva la strada completamente sola in un vicolo abbastanza distante da dove si ritrovavano le altre ragazze. Il rapporto di familiarità tra

noi due era, credo, del tutto sconosciuto alle altre ragazze.

²⁰ In realtà l'efficacia di queste misure è tutta da dimostrare. Solitamente le politiche di contrasto che mirano a reprimere i "reati senza vittime" o le forme di devianza non criminale, che peraltro sussistono e proliferano in presenza di una forte domanda sociale, non riescono a sradicare i fenomeni. Piuttosto, rendono la commissione dei suddetti comportamenti occulta oppure determinano la mobilità geografica dei soggetti devianti o criminali (espandendo di fatto la superficie delle aree interessate dalle fattispecie indesiderate). Cfr. S. Hakim, A. Ovidia, E. Sagi et al. (1979); D.W. Rasmussen, B.L. Benson, D.L. Sollars (1993). Senza contare che l'intensità del dispiegamento delle forze di polizia nella lotta contro manifestazioni essenzialmente non-criminali, come per esempio la prostituzione, può essere positivamente correlata all'aumento dei reati più gravi. Cfr. B.L. Benson e D.W. Rasmussen (1991).

²¹ Cfr. A. Custodero (2008). Com'è noto, il "piano" si è poi concretizzato nella Legge 125 del 24 luglio 2008 (c.d. "Pacchetto sicurezza").

²² Sulla tendenza dell'Italia e di molti altri stati europei a sfuggire la regolazione europea, per lo meno in certe aree d'intervento, cfr. A. Piasecka, P. Saitta (2006).

²³ Una xenofobia che ha assunto forme chiare nel discorso pubblico sui romeni e gli altri stranieri, negli incendi dei campi nomadi della primavera del 2008 nell'area di Napoli e nella produzione di politiche essenzialmente "razziali" (perché miranti a colpire un gruppo nazionale, esattamente come le leggi razziali che colpivano gli ebrei). Sul razzismo italiano, cfr. A. Dal Lago (1999); K. Calavita (2005); S. Mezzadra (2007); P. Saitta (2007b).

²⁴ Una traiettoria, peraltro, compatibile con quelle identificate da B. Anderson (1983).

²⁵ Come mostra l'esperienza di New York, volta a "ripulire" le vie del centro e della periferia da "hookers" e "punters". Salvo riempire le palazzine dei cinque borough di "call-girl" che ricevono o raggiungono i clienti in casa o in albergo, come mostrano le inserzioni ospitate da villagevoice.com o craigslist.org.

²⁶ Sono esattamente queste le posizioni di J. O'Connell Davidson (2002). Per un'accurata e sintetica ricostruzione del dibattito accademico e politico su questi temi, cfr. D. Danna (2004).

²⁷ Molte lavoratrici sessuali, infatti, sembrerebbero estremamente materialiste a leggere K. Sharpe (1998); D. Tavoliere (2001); W. Mcelroy (2002). Tuttavia, si fatica a credere che questo materialismo possa essere considerato "loro". Al contrario, queste donne così "materiali" esprimono una piena adesione ai fini sociali, come direbbe R.K. Merton (1966, 236); e forse persino ai mezzi, se accettiamo il punto di vista che la società contemporanea (quella italiana per lo meno) sembra certamente molto più incline del passato a transigere su certi comportamenti. A giudicare dalla mancanza di reazione e dagli esiti di alcuni casi penali che hanno visto aspiranti *starlette* tele-

visive, politici italiani e dirigenti della televisione pubblica rapportarsi tra loro secondo modalità assimilabili alla prostituzione, non sembrerebbe che i mezzi adottati dalle prostitute di strada per conseguire i propri fini materiali siano così eterodossi. Con un certo radicalismo, sarebbe possibile correggere Merton e dire che, nella realtà italiana contemporanea, le prostitute di strada non sono delle “innovatrici” ma delle “conformiste”. Fedele al principio antiformalista della sociologia giuridica, sostengo infatti che le norme non giacciono tanto nei testi legislativi quanto nelle pratiche sociali. In questa prospettiva, la persecuzione delle lavoratrici e dei lavoratori sessuali di strada non avviene perché queste persone praticano il meretricio, perché danneggiano la morale pubblica o perché le si vuole redimere e salvare. Piuttosto, questa autentica demonizzazione e caccia ha luogo perché queste persone appaiono innanzitutto povere. In altri termini, la loro autentica colpa non consiste nel vendere il corpo, ma nel praticare la loro attività al livello più infimo. Nella realtà, attraverso il loro lavoro, esse possono anche cessare di essere povere (vi è infatti chi guadagna anche 6000 euro al mese e non ha protettori) ma questo non rimuove certamente lo stigma che deriva dall’operare in strada, ovvero in condizioni igieniche precarie e alla mercé di tutti. Su povertà e repressione, cfr. L. Wacquant (2006).

²⁸ Si leggano le interviste di C. Corso, S. Landi (1991) a donne occidentali povere e i resoconti di M.L. Skilbrei, M. Tveit, A. Brunovskis (2006) sulla realtà esperita dalle migranti nigeriane che decidono di prostituirsi in Europa.

²⁹ Un impiego retorico della problematica che dà perfettamente ragione a R. Weitzer (2007) quando descrive la lotta al traffico come il pretesto necessario a legittimare una grande crociata morale su scala transnazionale.

³⁰ Ho già menzionato precedentemente gli aspetti connessi al dispendio di risorse nella lotta alle devianze non-criminali. Vale qui la pena di notare che nell’articolo della Gazzetta del Sud sopra riportato, si sottolineava che l’operazione, che ha condotto al fermo di 8 clienti, 5 ragazze e ha permesso di multare un non meglio precisato numero di automobilisti accusati di libitinaggio, “ha preso il via fin dalle 22 di mercoledì nelle vie La Farina, alla Cortina del Porto, nell’area di S. Ranieri e nella parte bassa di Viale San Martino”. Il numero di autovetture e agenti impiegato non è specificato nell’articolo, ma intuitivamente l’operazione deve avere richiesto un congruo dispendio di risorse. Vale la pena di chiedersi se in una stagione di drastici tagli al budget delle forze dell’ordine sia questo il modo di impiegare le risorse. Peraltro, possiamo facilmente immaginare quali siano i costi del pattugliamento in aree come quelle di Roma, in cui la prostituzione di strada ha luogo in aree molto estese. Oltre alle perplessità sulle motivazioni ideologiche di queste operazioni e sulla loro efficacia, esprimo perciò fortissimi dubbi anche sulla loro sostenibilità economica.

³¹ Sulla inattendibilità dei dati scientifici e sui problemi metodologici della ricerca campionaria in materia di prostituzione, cfr. R. Weitzer (2005).

³² Nel caso degli operatori giuridici locali, un solo di essi fa riferimento alla

sistematica violenza degli sfruttatori rumeni senza nemmeno prendere in considerazione l'ambivalenza delle ragazze. Il discorso, di seguito riportato, ha caratteri generali e, francamente, anche un po' stereotipici: “[le romene che esercitano a casa] vengono violentate, picchiate. [...] Inizialmente, fino a quando erano clandestini, andavano loro stessi a prenderle in Romania, gli offrivano il faticoso lavoro in albergo che poi in realtà si rivelava attività di prostituzione, ma erano perfettamente a conoscenza di dove abitavano. Quindi usano la minaccia anche nei confronti dei familiari. Secondo me con i rumeni si configura proprio la riduzione in schiavitù perché ci sono persone che li controllano dove lavorano, dove dormono. Poi, ad esempio, mentre i cinesi consentivano che una parte di guadagno fosse trattenuta dalle prostitute, i rumeni si prendono tutto il guadagno” (S.A., Sostituto Procuratore di Messina).

³³ Nota per esempio questo testimone: “Di recente abbiamo fatto un'operazione sulla prostituzione cinese che si è radicata qui su Messina e poi si è diramata su scala Nazionale. Abbiamo fatto una decina di arresti. Però questo è un tipo di prostituzione in appartamento, al chiuso, *e in cui non si è rivelata la tratta ma solo lo sfruttamento*. È chiaro, le ragazze cinesi sicuramente erano sottoposte a situazioni di..., a vessazioni insomma, *però non è emersa, come dire, una situazione di riduzione in schiavitù*” (G.A., Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, Messina). In modo analogo, un altro operatore nota: “No, *almeno a livello giudiziario non sono emersi frequenti casi di assoggettamento suscettibili di rientrare nella categoria giuridica di riduzione in schiavitù*. Ripeto, i fenomeni più frequenti che possono far configurare questo reato ma da noi sono rari, almeno come accertamento, sono il sequestro dei documenti e le forme di minaccia più o meno concreta, più o meno reale ma comunque esercitata, nei confronti dei familiari che continuano a vivere nei paesi di provenienza. Ciò perché in genere queste forme di assoggettamento, che sono rare, vengono realizzate prevalentemente da soggetti della stessa etnia, rumeni per rumeni, nigeriani (anche donne) per le nigeriane... È questo il fenomeno. In linea di massima non c'è una partecipazione di elementi locali, italiani, siciliani a queste forme.. In genere il concorso di questi soggetti avviene sempre per motivi di lucro perché prendono dei soldi per falsificazione di documenti e cose di questo genere. Ma in realtà il controllo rimane sempre sotto le etnie di provenienza e comunque è raro il caso di assoggettamento” (G.L., Procuratore Capo di Palermo).

³⁴ Le ragazze più giovani che affollano le strade della città (quelle di età compresa tra i 18-22 anni), dedite più di altre al modello circolare di migrazione, dichiarano spesso di essere state richiamate a Messina dalla presenza di amiche e parenti.

³⁵ Anche in ragione del fatto che esistono molti modi di neutralizzare le eventuali fratture interiori. Cfr. D. Matza (1969).

³⁶ A volte una razionalità “limitata”; in altri casi, una razionalità “sui generis”, non interpretabile nei termini etnocentrici della logica economica occi-

dentale (posto che gli occidentali siano sempre razionali in questi termini) ma ugualmente degna di rispetto. Cfr. G. Sivini (2000); Saitta (2008).

³⁷ Nota D.S. Massey (2002, 30-31), a proposito dei paesi in via di sviluppo, che “le famiglie che lottano per gestire le impressionanti trasformazioni delle prime fasi dello sviluppo economico utilizzano le migrazioni internazionali dei propri membri come strumenti di gestione dei principali fallimenti del mercato che minacciano il loro benessere [...] Dato che il mercato assicurativo nazionale è rudimentale e gli ammortizzatori sociali resi disponibili dai governi sono limitati o inesistenti, le famiglie non possono proteggersi adeguatamente dalle minacce al proprio benessere che derivano dalla disoccupazione o sottoccupazione. L'impossibilità di accedere agli ammortizzatori sociali costituisce così un incentivo per le famiglie ad autoassicurarsi mandando uno o più membri a lavorare all'estero. Distribuendo i propri membri su diversi mercati del lavoro in diverse regioni geografiche – rurali, urbane, estere – una famiglia è in grado di diversificare il suo portafoglio occupazionale riducendo i rischi per il proprio reddito”. Non si vede perché le migranti provenienti da paesi in via di sviluppo o “in transizione” che scelgono di inserirsi nel mercato della prostituzione debbano essere diverse da coloro che scelgono di lavorare come badanti o nelle serre. Peraltro, queste sono spesso le stesse persone (Skilbrei, Tveit e Brunovskis 2006). L'oscillazione degli immigrati non qualificati tra mercati legali, illegali o “liminari” in ragione della congiuntura economica, degli ostacoli di natura burocratica o di eventi di vita particolari è infatti ampiamente riconosciuta. Cfr. Sbraccia (2007).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Agustín Laura Maria (2005), *New Research Directions: The Cultural Study of Commercial Sex*, in “Sexualities”, pp. 619-631.
- Anderson Benedict (1983), *Imagined Communities. Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*, Verso, New York.
- Barry Kathleen (1995) *The Prostitution of Sexuality*, New York University Press, New York.
- Bashi Vilna Francine (2007), *Survival of the Knitted. Immigrant Social Networks in a Stratified World*, Stanford University Press, Stanford.
- Becker Howard (1987), *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- Benson Bruce L., Rasmussen David W. (1991), *The Relationship Between Illicit Drug Enforcement Policy and Property Crimes*, in “Contemporary Policy Issues”, 9, pp. 116-115.
- Benson Catherine, Matthews Roger (1995), *Street Prostitution: 10 facts in Search of a Policy*, in “International Journal of the Sociology of Law”, 23, 4, pp. 395-415.
- Brochmann Grete, Hammar Tomas (1999), *Mechanisms of Immigration*

- Control, Berg, Oxford.
- Calavita Kitty (2005), *Immigrants at the Margins: Law, Race, and Exclusion in Southern Europe*, Cambridge University Press, New York.
- Chapkis Wendy (1997), *Live Sex Acts. Women Performing Erotic Labor*, Cassell, London.
- Cole Jeff, Booth Sally (2006), *Dirty Work. Immigrants in Domestic Service, Agriculture and Prostitution in Sicily*, Lexington, Lanham.
- Colombo Svevo Maria Paola (1999), (a cura di) *La tratta delle donne. Tra violazione dei diritti umani e schiavitù nei documenti internazionali ed europei*, Ass. Lule, Abbiategrasso 1999.
- Corso Carla, Landi Sandra (1991), *Quanto vuoi? Clienti e prostitute si raccontano*, Giunti, Firenze.
- Custodero Alberto (2008) *Maroni, un piano anti-romeni. 'Ridiscuteremo le regole UE*, in "La Repubblica", 10/5.
- Dal Lago Alessandro (1999), *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano.
- Danna Daniela (2004), *Che cos'è la prostituzione*, Asterios, Roma.
- Doezema Jo (1998), *Forced to Choose. Beyond the Voluntary v. Forced Prostitution Dichotomy*, in Kempadoo Kamala, Doezema Jo, a cura di, *Global Sex Workers rights: Resistance and Redefinition*, Routledge, Londra, pp. 34-50.
- Doezema Jo (2000) *Loose Women or Lost Women? The Re-Emergence of the Myth of 'White Slavery' in Contemporary Discourse of 'Trafficking in Women'*, in "Gender Issues", 1, pp. 23-50.
- Gambino Ferruccio, Sacchetto Devi (2007), *Un arcipelago produttivo. Migranti e imprenditori tra Italia e Romania*, Carocci, Roma.
- Gazzetta del Sud (2008) *Atti osceni in luogo pubblico. Otto denunce delle "Volanti"*, 8 agosto.
- Gulcur Leyla, Ilkharacan Pinar (2002), *The 'Natasha' Experience: Migrant Sex Workers from the Former Soviet Union and Eastern Europe in Turkey*, in "Women Studies International Forum", 25, 4, pp. 411-421.
- Hakim Simon, Ovadia Arie, Sagi Eli et al. (1979), *Interjurisdictional Spillover of Crime and Police Expenditure*, in "Land Economics", 55, 2, pp. 200-212.
- La Repubblica (2008), *Roma, multe a prostitute e clienti. Il primo colpito: "Non rivoterò Alemanno"*, 16 settembre.
- Levitt Peggy e Glick Schiller Nina (2004), *Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Perspective on Society*, in "International Migration Review", 38, 3, pp. 1002-1039.
- Lim Lin Lean (1998), *The Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in South-Asia*, International Labor Office, Ginevra.
- Maluccelli Lorenza (2002), *Da prostitute a domestiche: storie di mercati "sommersi" e donne in "transizione*, in Colombo Asher, Sciortino Giuseppe, a cura di, *Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi*, Il Mulino, Bologna.

- Massey Douglas S. (2002), "Le ricerche sulle migrazioni nel XXI" secolo, in Colombo Asher, Sciortino Giuseppe, a cura di, *Stranieri in Italia, Assimilati ed esclusi*, Il Mulino, Bologna, pp. 25-49.
- Matza David (1969), *Becoming Deviant*, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Mcelroy Wendy (2002), *Le gambe della libertà: una difesa dei diritti delle prostitute*, Faccio, Treviglio.
- Melossi Dario (2003), 'In a Peaceful Life': *Migration and the Crime of Modernity in Europe/Italy*, in "Punishment Society", 5, 2003, pp. 371-397.
- Merton Robert King (1966), *Teoria e struttura sociale*, il Mulino, Bologna.
- Mezzadra Sandro (2007), "Il nuovo regime migratorio europeo e le metamorfosi contemporanee del razzismo", *Studi sulla questione criminale*, 2, 1, pp. 13-29.
- Millet Kate (1971) *Prostituzione. Quartetto per voci femminili*, Einaudi, Torino.
- O'Connell Davidson Julia (1998), *Prostitution, Power and Freedom*, Polity Press, Cambridge.
- O'Connell Davidson Julia (2002), *The Rights and Wrongs of Prostitution*, in "Hypatia", 17, 2, pp. 84-98.
- Okonofua F., Ogbomwan S., Alutu A. (2004), *Knowledge, Attitudes, and Experiences of Sex Trafficking by Young Women in Benin City, South-South Nigeria*, in "Social Science and Medicine", 59, pp. 1315-27.
- Omorodion Francisca (1993), *Sexual Networking among Market Women in Benin City, Benin State, Nigeria*, in "Health Transition Review", 3, pp. 1-11.
- Palidda Salvatore (1994), *Devianza e criminalità tra gli immigrati*, Fondazione Cariplo-Ismu, Milano.
- Pateman Carole (1988), *The Sexual Contract*, Stanford University Press, Stanford.
- Perlmutter Ted (1996), *Immigration Politics Italian Style: The Paradoxical Behaviour of Mainstream and Populist Parties*, in "South European Society & Politics", 1, 2, pp. 229-252.
- Piasecka Anna, Saitta Pietro (2006) *The Hidden Normative Process Behind the Construction of European Migration Policies*, in "Sociologia del diritto", 3, pp.73-94.
- Rasmussen David W., Benson Bruce L., Sollars David L. (1993), *Spatial Competition in Illicit Drug Markets: The Consequence of Increased Drug Law Enforcement*, in "Review of Regional Studies", 23, pp. 219-236.
- Saitta Pietro (2007a), "Bullismo: alcune notazioni critiche sul concetto, il ruolo degli esperti e il sistema di legittimazione del fenomeno", *Studi sulla questione criminale*, 3, pp. 101-112.
- Saitta Pietro (2007b), *Economie del sospetto. Le comunità maghrebine in Centro e Sud Italia e gli italiani*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- Saitta P. (2008), *Tra struttura e funzione. Una critica degli approcci razionalisti in materia d'immigrazione*, in "Studi Emigrazione", 169, pp. 135-157.
- Sanchez Lisa (2003), *Sex and Space in the Global City*, in Perry Richard

- Warren, Maurer Bill, a cura di, *Globalization Under Construction: Governmentality, Law, and Identity*, University of Minnesota Press, Minneapolis, pp. 239-271.
- Sandu Dumitru (2000), *Circulatory Migration as a Life Strategy*, in "Sociologie Romaneasca", 2, pp. 65-92.
- Sbraccia Alvise (2007), *Migranti tra mobilità sociale e carcere. Storie di vita e processi di criminalizzazione*, Franco Angeli, Milano.
- Sharpe Karen (1998), *Red Light, Blue light: Prostitutes, Punters and the Police*. Aldershot, Ashgate.
- Sivini Giordano (2000), *Migrazioni. Processi di resistenza e di innovazione sociale*, Soveria Mannelli, Rubbettino.
- Skilbrei May Len, Tveit Marianne, Brunovskis Anette (2006), *African Dreams on European Streets: Nigerian Women in Prostitution in Norway*, in "JENDA: A Journal of Culture and African Women Studies", 8 (disponibile su: <http://www.jendajournal.com/>).
- Silbert Mimi H., Pines Ayala M. (1982), *Entrance into Prostitution*, in "Youth and Society", 13, pp. 471-500.
- Steinfatt Thomas (2003), *Measuring the Number of Trafficked Women and Children in Cambodia: A Direct Observation Field Study*, Usaid, Washington.
- Sutherland Edwin H., Cressey Donald R. (1947) *Principles of Criminology*, Lippincott Company, Philadelphia.
- Tavoliere Damiano (2001) *Prostitute. Racconti di signore che hanno scelto "la vita"*, Stampa Alternativa, Roma.
- Trudgill Peter (1974) *Sociolinguistics. An Introduction*, Penguin Books, Harmondsworth.
- Wacquant Loïc (2006) *Punire i poveri. Il nuovo governo dell'insicurezza sociale*, Derive Approdi, Roma.
- Weitzer Ronald (2005) *Flawed Theory and Method in Studies of Prostitution*, in "Violence Against Women", 11, pp. 934-949.
- Weitzer Ronald (2007) *The Social Construction of Sex Trafficking: Ideology and Institutionalization of a Moral Crusade*, in "Politics and Society", 35, pp. 447-475.

Pubblico ministero e pratiche di selezione del crimine. Cultura giuridica e rappresentazioni di senso comune: perché si può ancora sperare

Riccardo Montana

1. Introduzione

Come nelle altre democrazie capitalistiche occidentali anche in Italia la criminalità di strada e la sicurezza hanno ormai assunto un'importanza cruciale (sebbene in Italia questo fenomeno si sia presentato in ritardo, a partire dagli anni novanta). Le soluzioni proposte dai vari governi, che si sono susseguite negli ultimi 15 anni, sono parzialmente diverse, ma non vi è dubbio che la lotta alla criminalità sia una delle priorità, se non l'autentica priorità¹. Lo stesso si può dire dei mass media e della cittadinanza, quest'ultima molto attiva nell'indicare i problemi che la criminalità di strada crea. In questo senso, rimane emblematico il caso dei comitati di quartiere che si sono formati in molte città soprattutto del nord (Lombardia ed Emilia Romagna in particolare). Un altro aspetto che appare rilevante è il collegamento tra microcriminalità e immigrazione (non necessariamente clandestina). Una parte rilevante dei mass media, della politica e della cittadinanza tende a sottolineare come certi reati vengano commessi per la maggior parte da 'extracomunitari', quasi esistesse un rapporto causa-effetto tra certe caratteristiche sociali ed antropologiche e l'aumento del crimine². In altri termini: chi vive 'ai margini della società' (della nostra società) commette certi reati. Le conseguenze sono state (e sono tuttora) rilevanti: inchieste, manifestazioni, elezioni (amministrative e politiche) giocate e decise intorno alla 'questione sicurezza' e, soprattutto, provvedimenti legislativi finalizzati a colpire determinati soggetti portatori, secondo alcuni, di una certa devianza³.

In questo saggio ci proponiamo di descrivere ed analizzare la

reazione dei pubblici ministeri di fronte alle influenze esterne (ed in parte anche interne, in relazione alla polizia) relative alla selezione del crimine. In particolare, ci concentreremo sull'impatto che certe procedure (derivanti da provvedimenti legislativi e da norme interne alle Procure) hanno avuto sul modo in cui i PM gestiscono i fascicoli ed il carico di lavoro a loro assegnato. Discuteremo anche alcuni dei criteri che i PM usano per determinare le priorità, ma questo non sarà il tema centrale. L'uso di questi criteri ci servirà qui a dimostrare che l'allarme sociale⁴ riduce in parte il suo impatto quando questo giunge nella sfera d'influenza dei singoli PM. In particolare, nonostante le influenze esterne generate da vari attori sociali siano visibili ed abbiano modificato in maniera rilevante l'attività inquirente, queste non sembrano avere del tutto intaccato la cultura giuridica⁵ del pubblico ministero che è ancora ben percepibile nella fase pre-processuale⁶. Questo agisce come un 'filtro' che individua i fascicoli che possono sostenere il dibattito e cerca di mediare, facendo valere il proprio ruolo di esperto del diritto, l'impatto delle influenze esterne. Non si vuole qui ignorare un certo cambiamento legato al concetto di diritto attuariale e ad una concezione economicistica del processo (Sarzotti, 2007, p. 2)⁷. Le conseguenze che questo approccio porta sono notevoli e verranno evidenziate. In questo senso, e sembra difficile sostenere il contrario, Sarzotti ritiene che "vi sia un legame profondo tra crisi del paradigma moderno del rituale giudiziario e l'instaurarsi del paradigma del diritto penale del nemico, ma che tale legame vada colto non solamente nelle sue manifestazioni relative alla produzione delle norme penali, ma anche e soprattutto nelle pieghe delle prassi organizzative ed interpretative che danno attuazione a tali norme" (Sarzotti, 2007, p. 5, si veda anche pp. 115-116). Tuttavia, come abbiamo già detto, pensiamo che la cultura giuridica dei PM in Italia sia ancora in grado di frapporre un ostacolo alla saldatura tra diritto penale del nemico, norme e prassi degli attori giuridici.⁸

2. PM, criminalità di strada ed immigrazione

Dalle nostre interviste si evince che, in linea di massima, i PM ammettono che la criminalità di strada e l'immigrazione clandestina creano numerosi problemi⁹. Le difficoltà sono legate principalmente a due fattori: il crescente numero di questi reati (alcuni intervistati parlano del 50, 70% del totale dei fascicoli trattati¹⁰) e i problemi relativi all'identificazione del soggetto e del suo domicilio (necessario per le notifiche a norma del codice di procedura penale¹¹). Nonostante questa situazione gli intervistati sostengono che questi reati non costituiscano una priorità, anzi che il grado di importanza sia medio-basso¹². Le eccezioni sono localizzate in zone dove esiste un collegamento (almeno potenziale) tra criminalità di strada e crimine organizzato¹³. In termini più generali, i PM sembrano interessarsi a questi reati solo se possono portare ad un'indagine su larga scala che concerne, per esempio, al favoreggiamento della criminalità clandestina, alla prostituzione o al traffico di esseri umani¹⁴; ma questo, nelle pieghe della prassi, non significa che la criminalità di strada e l'immigrazione possano diventare, surrettiziamente, una priorità. Questi reati sono trattati come mezzo per accedere a ben più importanti (secondo i PM) indagini. Quando, nella stragrande maggioranza dei casi, non esiste la possibilità di collegare singoli casi con il crimine organizzato il reato perde importanza.

La volontà di assegnare scarsa priorità a questi reati si evince anche dall'uso che le Procure di dimensioni medie e medio-grandi fanno dei gruppi specialistici. È noto che questi sono gruppi di magistrati che si occupano specificatamente di una tipologia di crimine. Questi non sempre e necessariamente riflettono tutte le priorità della Procura¹⁵, ma possono essere indicatori dei reati che i PM (e non solo la Procura come organizzazione) ritengono più importanti. Non è questa la sede per discutere del rapporto gruppi specializzati-priorità, ma è importante sottolineare due aspetti. I PM sono non di rado nella posizione di scegliere la specializzazione a loro più gra-

dita; in pratica questi sono i crimini che loro considerano più interessanti (probabilmente anche ai fini della carriera)¹⁶. Inoltre, è stato chiesto agli intervistati di indicare le priorità (non necessariamente quelle della Procura, ma anche quelle personali), queste sono, in genere, omicidi (anche tentati)¹⁷, crimini dei colletti bianchi¹⁸, abusi sessuali (e ogni crimine violento compiuto contro i “soggetti deboli”: donne, bambini ecc.)¹⁹, reati ambientali²⁰, sicurezza sul lavoro²¹ e crimini contro la pubblica amministrazione²². Escludendo gli omicidi (per i quali non esistono gruppi specializzati, ma che possono essere trattati come specializzazione se, per esempio, il decesso è derivato da un incidente sul luogo di lavoro) in genere, nelle Procure da noi esaminate, ci sono gruppi specializzati che si occupano dei reati che abbiamo menzionato²³. Non abbiamo invece individuato alcun gruppo specializzato che si occupa di microcriminalità²⁴. L’assenza di un gruppo dedicato alla trattazione della microcriminalità (e dell’immigrazione clandestina) suggerisce tre importanti considerazioni (legate alla concezione di unità specializzata secondo gli inquirenti, si veda la nota n. 15): i PM considerano limitata la gravità (impatto sulla società, conseguenze sulle vittime, grado di pericolosità ecc.) di questi crimini, non sono richieste particolari conoscenze giuridiche e/o capacità investigative per la loro trattazione e, infine, come abbiamo già detto, la criminalità di strada e l’immigrazione clandestina non sono priorità.

A questo punto, per poter meglio apprezzare le conseguenze della scarsa importanza accordata dai PM alla criminalità di strada, tratteremo due esempi in cui l’impatto di provvedimenti finalizzati alla prioritizzazione della microcriminalità e dell’immigrazione clandestina è stato limitato dall’azione dei PM. Il gruppo sicurezza urbana viene creato presso la Procura della Repubblica di Torino nel 2001, principalmente grazie all’azione dell’allora dirigenza e del Procuratore capo Marcello Maddalena²⁵. Questo gruppo si compone di magistrati che, a turno e per un periodo di sei mesi, si occupano in via esclusiva di microcriminalità; tuttavia riteniamo che questo

gruppo non individui una vera e propria specializzazione, perlomeno secondo le caratteristiche che tali gruppi devono avere secondo i PM da noi intervistati. Infatti, il gruppo sicurezza urbana non pare essere stato creato per individuare una priorità, o perché era necessario uniformare la trattazione di casi simili. Allo stesso modo, questo gruppo non risponde all'esigenza di sviluppare una conoscenza specifica di complicati provvedimenti legislativi o di condurre indagini particolarmente difficili. Dunque, in questo senso, non è una sezione specializzata. Torrente (2007, p. 335) indica che alcuni magistrati intervistati non considerano la sicurezza urbana un gruppo specialistico, ma ritiene di mantenere questa dizione perché così viene denominato dalla maggioranza degli intervistati e indicato nelle circolari interne alla Procura torinese. La distinzione che noi intendiamo fare è certamente analiticamente complessa; infatti non vi è dubbio che, trattando solo una certa tipologia di reati, il gruppo sicurezza urbana possa essere definito, in generale, specialistico. Ma non lo è secondo le caratteristiche che gli inquirenti accordano ai gruppi specialistici. Riteniamo che questo debba essere sottolineato ai fini di una migliore comprensione delle prassi di trattazione dei casi che rientrano nella sicurezza urbana. Inoltre, presso la Procura subalpina, i gruppi specializzati veri e propri sono: reati sessuali e soggetti deboli, criminalità organizzata, DDA, crimini dei colletti bianchi, pubblica amministrazione e sicurezza sul lavoro²⁶. Queste (secondo gli intervistati) sono, insieme ad altri reati denominati di fascia A²⁷, le priorità per la Procura e per i magistrati, gli altri reati, chiamati di fascia B, non hanno, in genere, la stessa importanza²⁸. In un certo senso, si può affermare che il gruppo sicurezza urbana si pone a metà tra la fascia A e B di reati. La criminalità di strada, in linea teorica, non è una priorità perché non viene trattata da una vera e propria unità specializzata e non rientra nella fascia A, ma resta la volontà da parte della Procura di non mettere questi reati su un binario morto, che possono, quindi, diventare priorità sul piano fattuale.

Il gruppo sicurezza urbana viene creato per due ragioni: la volontà della dirigenza e l'influenza esercitata dai mass media e dalla comunità locale (Sarzotti, 2006, p. 80 e 82). L'ex Procuratore capo Marcello Maddalena ha voluto porre in risalto i problemi legati alla microcriminalità ed alla scelta della Procura di non occuparsi di tali reati. In passato, questa scelta ha portato, secondo Maddalena, ad una negazione, sul piano fattuale, dello status di vittima per chi subiva le conseguenze di questi reati e alla privazione, in alcune zone, di un sufficiente controllo di legalità (Borgna e Maddalena, 2003, pp. 101-109). Un altro aspetto, collegato alla necessità di non trascurare questi reati, si riferisce all'efficienza della Procura. Come spiega Sarzotti (2007, p. 101), la Procura subalpina (insieme, aggiungiamo noi, a quella di Bolzano) può essere vista come l'avanguardia, in Italia, nell'introduzione di criteri di efficienza organizzativa²⁹.

Sintetizzando: la Procura e i PM che ne fanno parte devono (anche) soddisfare la cittadinanza (l'utenza) servendo un certo prodotto. In questo senso, se la comunità richiede un determinato intervento, la Procura, nei limiti di ciò che gli compete, deve reagire di conseguenza e deve farlo nel modo più efficiente possibile. Le influenze esterne sono andate nella stessa direzione: i comitati di quartiere creati a San Salvario e Porta Palazzo hanno avuto grande considerazione, e la stampa ha riportato con grande risalto i problemi evidenziati da queste associazioni e la necessità, per risolverli, di un intervento da parte delle istituzioni³⁰. Dunque sembra esserci, in linea teorica, una saldatura tra la percezione del crimine e della devianza della società civile e la reazione della Procura subalpina³¹. Naturalmente non intendiamo sostenere che, alla luce dei fatti, la trattazione della criminalità di strada abbia soppiantato o compresso la trattazione di altri reati. Lo stesso Maddalena (Borgna e Maddalena, 2003) ha, più volte, sottolineato l'importanza della funzione inquirente in tante altre attività di contrasto alla criminalità; tuttavia è, riteniamo, sufficientemente accurato sostenere che, nelle intenzioni della dirigenza, la cri-

minalità di strada debba affiancare (in maniera molto peculiare, visto che non costituisce un reato di fascia A) altre priorità³².

Questo è lo scenario che ha portato alla creazione del gruppo sicurezza urbana³³, cercheremo ora di descrivere il modo in cui i PM hanno percepito la funzione di tale gruppo. Sarzotti (2006, p. 80) sottolinea come, dopo l'istituzione di questa unità, la Procura torinese abbia "particolarmente potenziato le proprie capacità d'indagine su tali forme di criminalità [criminalità di strada]", vista la necessità di combattere il senso di insicurezza e l'allarme sociale creati da questi reati. Inoltre, Sarzotti (2006, p. 82) conclude che, per quel che concerne Torino, i PM sembrano essere fortemente influenzati dagli stimoli provenienti dall'ambiente esterno. Come abbiamo già detto, riteniamo queste considerazioni assolutamente rilevanti, ma vogliamo qui sottolineare la capacità dei PM di rielaborare tali *inputs*.

Non vi è dubbio che la creazione del gruppo sicurezza urbana abbia posto il problema della trattazione di crimini quali, per esempio: lo scippo, lo spaccio di droga, il furto di automobili e anche per alcuni reati connessi alla Bossi-Fini (in particolare l'inadempienza all'ordine del questore)³⁴. Tuttavia, cercheremo ora di spiegare come, entro certi limiti, la microcriminalità non sia una priorità sul piano fattuale. Per prima cosa, i dati raccolti dalle nostre interviste sembrano evidenziare una divergenza tra le funzioni che il gruppo dovrebbe svolgere secondo la dirigenza e quelle che, secondo i PM, vengono effettivamente svolte. Questa modificazione della struttura della Procura sembra aver avuto un diverso impatto, più legato all'organizzazione ed alla gestione dei fascicoli che alla definizione delle priorità. Il problema da risolvere era legato al numero degli arresti (anche 30 al giorno)³⁵, questi rallentavano l'attività dei PM che erano costretti ad occuparsi di arresti legati alla microcriminalità con il rischio di trascurare fatti più gravi. Il gruppo sicurezza urbana, secondo gli intervistati, risolve, parzialmente, questo problema: ora ci sono alcuni PM che in via esclusiva si occupano di arresti per reati di strada, in

questo modo “liberano” gli altri colleghi di un notevole carico di lavoro³⁶. Quindi, la sicurezza urbana non appare come il fine, ma più come il mezzo utilizzato per migliorare l’organizzazione della Procura e poter gestire meglio i casi considerati di più rilevante importanza.

Ciò non significa che la trattazione della microcriminalità non sia stata modificata in seguito all’introduzione del gruppo sicurezza urbana. Questi reati non possono più, come prima, essere “tenuti nell’armadio”³⁷ a tempo indeterminato e, sostanzialmente, non trattati; esiste ora una procedura che convoglia questi fascicoli presso un gruppo di magistrati a cui, in un certo senso, viene imposto di trattare questa tipologia di crimine. Questo sembrerebbe confermare che la priorità, sebbene non percepita, diventa realtà in pratica, ma questa è solo una visione parziale, poiché è necessario analizzare anche le modalità di trattazione di questi reati. La finalità dei magistrati non sembra essere quella di analizzare e reprimere uno specifico *crime problem* (questa sembra invece essere la finalità dei gruppi specialistici)³⁸, bensì di trattare un numero elevato di casi nel minor tempo possibile. In particolare, la procedura descritta dagli intervistati, che l’hanno definita “automatica”³⁹, normalmente non richiede alcun atto di indagine e l’imputato è subito rinviato a giudizio (utilizzando la direttissima) sulla base delle informazioni raccolte dalla polizia al momento dell’arresto. Non vi è dubbio che, nelle pieghe di questa prassi, giace la parziale perdita della funzione cognitiva del processo penale⁴⁰. Ma, allo stesso tempo, si tratta di una prassi che sostanzialmente riduce al minimo le risorse che i magistrati sono disposti ad utilizzare per trattare la microcriminalità; ciò suggerisce che, sul piano fattuale, questi reati non sono una priorità. In altre parole: il gruppo sicurezza urbana, in pratica, non ridisegna le priorità dei PM, che appaiono ancora nella posizione di scegliere dove e a che scopo concentrare la loro attività.

Il caso del gruppo sicurezza urbana a Torino esemplifica a dovere come le istituzioni (al di fuori e anche dentro la magistratura) abbiano modificato parzialmente le prassi operative

dell'organo inquirente, anche, se non soprattutto, in seguito agli stimoli provenienti dai mass media e dalla società civile. Tuttavia, abbiamo cercato di dimostrare come i PM siano in grado di mediare e di resistere, parzialmente, a tali cambiamenti.

Un altro caso interessante riguarda l'applicazione della legge Bossi Fini. Questo strumento legislativo riflette, senz'ombra di dubbio, la necessità (presunta o reale) di rispondere al diffuso allarme sociale che l'immigrazione ha creato in Italia. La Bossi-Fini si basa, sostanzialmente, su un solo principio: l'immigrazione clandestina deve essere trattata il più rapidamente possibile attraverso procedure che impongano un determinato iter processuale. Da questo punto di vista gli intervistati, confermando le considerazioni riguardanti il gruppo sicurezza urbana, riconoscono che l'applicazione della legge ha influito, in maniera rilevante, nella gestione dei fascicoli: il numero di arresti è aumentato drammaticamente, la procedura si è rivelata indigesta per il sistema giuridico e, più in generale, il numero di fascicoli da trattare (e che non possono essere ignorati) è aumentato. Inoltre, le nostre ricerche sembrano confermare ciò che Torrente (2007a, p. 50) sostiene a proposito delle prassi processuali applicate a fascicoli riguardanti una certa tipologia di crimine e di criminale: "la conoscenza fattuale dell'evento storico è sostituita da una ricostruzione probabilistica attuata in tempi celeri"; da qui la conclusione che "tali pratiche semi-automatizzate debbono necessariamente, in maniera più o meno cosciente, fondarsi sul fatto che alcuni soggetti, in particolare gli individui più marginali [come gli immigrati], non utilizzino pienamente le risorse processuali loro fornite dal codice di rito, producendo un'allarmante deriva interpretativa delle garanzie processuali in relazione allo *status* sociale dei soggetti coinvolti"⁴¹. Da un punto di vista sistemico la procedura imposta dalla Bossi-Fini (così come il funzionamento del gruppo sicurezza urbana) ha portato a rilevanti conseguenze sul piano della prassi procedimentale: i PM si occupano di questi casi nel più breve tempo possibile, spesso consegnando il

fascicolo, dopo una breve analisi dei fatti, ai vice Procuratori onorari. Tuttavia, questo è solo un aspetto (importantissimo) della prassi; accanto alla privazione di certe garanzie processuali c'è anche una mancata utilizzazione di alcuni strumenti. Infatti, non sorprende, alla luce di ciò che abbiamo detto in precedenza, che i PM non ritengano la Bossi-Fini una priorità, più interessanti sono gli effetti che tale scelta sembra avere all'interno del sistema penale. La prima considerazione riguarda l'utilizzo, assai sporadico, delle misure cautelari e, in particolare, della carcerazione preventiva: la recidiva (che, di solito, determina in pratica l'utilizzo delle misure) non sembra avere grande importanza, se solo legata alla violazione dell'ordine impartito dal questore. Inoltre, non c'è interesse a richiedere pene carcerarie particolarmente lunghe, generalmente tutto si risolve con una sentenza che va dai 3 ai 6 mesi, ma con la sospensione condizionale della pena.⁴² Infine, la questione che (a nostro parere) illustra come, nelle pieghe della prassi, i PM tuttora mantengano uno spazio di discrezionalità è quella che riguarda l'applicazione del giustificato motivo. Infatti, un cittadino immigrato illegalmente in Italia può disattendere il decreto di espulsione emanato dal questore se ha un giustificato motivo per non andarsene. Non sembra esistere nessun criterio generale su cui gli inquirenti basano l'interpretazione e l'applicazione del concetto di giustificato motivo, nemmeno all'interno delle singole Procure. In questo modo, ci troviamo di fronte ad interpretazioni particolarmente restrittive (per esempio: l'immediata liberazione concessa solo in casi estremi come donne al nono mese di gravidanza) o più permissive (per esempio: c'è giustificato motivo ogniqualvolta l'arrestato è senza dimora e mezzi di sostentamento), che, però, non prescindono dal presupposto comune: la Bossi-Fini non è una priorità.

Più in generale è anche interessante notare che, perlomeno dalle nostre ricerche, non emergono strategie (formali ed informali) di politica giudiziaria finalizzate a rendere pienamente efficace il dettato della Bossi-Fini. Ciò non significa che le

Procure stiano sistematicamente disapplicando una legge dello stato, ma che, secondo i PM, esistono una serie di motivi (ugualmente applicabili alla criminalità di strada) che rendono impossibile o inutile una piena applicazione di certe norme. Questi riguardano il fatto che i giudici non comminano pene elevate, gli strumenti legislativi sono inefficaci, il numero di crimini da perseguire è eccessivo, le risorse sono insufficienti, ci sono problematiche legate alle procedure (ad esempio l'impossibilità di effettuare le notifiche richieste dalla legge ad imputati che non hanno un domicilio) e, in particolare, i PM considerano questi reati di media, spesso trascurabile, gravità e, in alcuni casi, ritengono poco conciliabile alcuna forma di "tolleranza zero" verso questo tipo di criminalità con i loro valori politico-sociali. Queste ultime considerazioni sono certamente rilevanti per un'indagine sulle modalità di determinazione delle priorità. Il nostro scopo è meno ambizioso, ci vogliamo concentrare sull'effetto che l'allarme sociale ha (o non ha) all'interno del processo di selezione del crimine.

3. Magistrati e allarme sociale: influenze e mediazione

Che significato e che importanza ha l'allarme sociale per i magistrati? Sarzotti (2006a, p. 97; 2006, p. 82) suggerisce che la cultura giuridica dei PM è, in teoria, fortemente legata alla cultura della giurisdizione e, di conseguenza, alla imparziale applicazione della legge; ma, sul piano fattuale, la realtà sembra essere diversa: la prassi risulta fortemente condizionata dalla visione del problema crimine proveniente dall'esterno. In linea teorica non possiamo non concordare con Sarzotti ed altri autori che hanno evidenziato queste problematiche (Faiella et al., 2005; Torrente, 2007, p. 337; Quassoli, 1999). Gli intervistati percepiscono i problemi che un certo tipo di devianza può creare e considerano l'allarme sociale (soprattutto quello che colpisce le comunità locali) come un fattore rilevante, da non sottovalutare nella gestione delle strategie di politica criminale. Inoltre, la percezione di questo fattore è legata a diversi ele-

menti: la pericolosità del reato, l'influenza che questo può avere sulla percezione della sicurezza, le vittime coinvolte (bambini, anziani ecc.) e, più in generale, l'impatto che una certa criminalità può avere sulla società⁴³. Non vi è nulla di innovativo in questo: gli inquirenti costruiscono l'allarme sociale secondo canoni propri della società civile e, in questo modo, evidenziano un legame con le rappresentazioni di senso comune del crimine.

La prospettiva parzialmente cambia se analizziamo il significato che i PM accordano a questi fattori: un fatto, per creare allarme sociale, deve essere oggettivamente grave. In questo modo, l'allarme sociale sembrerebbe perdere la sua connotazione squisitamente populistica per diventare fattore socio-giuridico che viene elaborato (o rielaborato) dagli attori del diritto. Più precisamente: la gravità e la priorità del fatto vengono determinate, principalmente, dalla pena comminata dalla legge, dalla carcerazione preventiva (cioè quando c'è privazione della libertà personale), dalla prescrizione (che deve essere evitata), dal bene giuridico colpito (la vita è più importante della proprietà) e dalle conseguenze sofferte dalla vittima⁴⁴. Questi criteri hanno, certamente, un carattere puramente giuridico e sembrerebbero portare a considerazioni oggettive, ma la prassi sembra essere parzialmente diversa. Si prenda ad esempio la Bossi-Fini, punita con una pena che va da 6 mesi a 4 anni di reclusione o lo scippo che, potenzialmente, potrebbe causare gravi danni alle vittime (si pensi ad un anziano che, strattinato, cade a terra); questi reati potrebbero rientrare tra quelli che creano "in maniera oggettiva" allarme sociale, ma i PM riaffermano che, per questi fatti, si parla di allarme sociale solo in senso populistico e che loro, pur riconoscendo le conseguenze che questo crea nella società, non devono esserne influenzati.

Dunque, anche l'analisi dei fattori strettamente giuridici non sembra sufficiente a spiegare la differenza tra la percezione e il significato dell'allarme sociale degli attori giuridici e quella della società civile. La realtà è in effetti più complessa: le istan-

ze provenienti dalla società civile, i fattori che determinano, secondo i PM, la gravità del fatto e, più importante, il significato che gli inquirenti danno al concetto di allarme sociale devono essere tutti considerati per determinare il grado di priorità che viene conferito ad un reato:

“Poi a seguire la delicatezza deriva dall’importanza degli interessi in gioco, faccio un esempio: a me è capitato di seguire un procedimento, tuttora in corso, di natura ambientale per delle escavazioni abusive sul Po, dove c’erano stati anche degli arresti in flagranza di questi soggetti che scavavano di notte la sabbia e questo ha fortemente impressionato l’opinione pubblica [allarme sociale]. Questo poi ha messo a rischio un bene come quello dell’integrità del territorio, l’ambiente che è costituzionalmente garantito, di conseguenza non puoi essere insensibile ad un caso del genere” SP(N42).

In quest’esempio si nota come il ragionamento fatto per gli scavi illegali (reato che ha impatto sulla comunità), non venga invece applicato per la criminalità di strada perché, come questo PM spiega, gli interessi colpiti non sono ugualmente importanti (“Sì, non è che non lo siano importanti [i reati legati all’immigrazione clandestina ed alla criminalità di strada], però per la sommatoria delle considerazioni che ho fatto prima vanno a scalare”). Appare inoltre chiaro che considerazioni personali vengano ricondotte a criteri oggettivi, in quanto sarebbe problematico giustificare scelte discrezionali sulla selezione del crimine sulla base di considerazioni puramente soggettive.

Come abbiamo detto in precedenza, in questo paragrafo intendevamo dimostrare che l’allarme sociale, così come percepito dalla società civile, non è condizione sufficiente per determinare la trattazione prioritaria di una certa tipologia di crimine. Per dimostrare questo abbiamo, parzialmente, analizzato i criteri che i PM adottano per selezionare le priorità. La conclusione è che l’allarme sociale sembra ridimensionarsi, perché viene ad essere bilanciato assieme ad altri fattori che hanno una connotazione sia oggettiva che soggettiva, estrinse-

cando, in questo modo, considerazioni di politica criminale elaborate dagli inquirenti. Tutto ciò sembra riflettersi sull'applicazione di certe normative: la Bossi-Fini e la microcriminalità non riflettono, pienamente, la percezione che i magistrati hanno dell'allarme sociale e del problema crimine, di conseguenza non sono priorità. Fino a questo punto abbiamo cercato di descrivere la prassi, ora vogliamo analizzare le ragioni che, a nostro giudizio, determinano queste modalità operative.

4. Cultura giuridica dei PM e allarme sociale

La cultura giuridica dei PM si fonda su una percezione molto precisa del loro lavoro: gli inquirenti non sono e non devono essere *crime fighters*⁴⁵, ma devono agire come giudici⁴⁶. La cultura della giurisdizione, con i suoi connotati di imparzialità, sembra caratterizzare la visione che i PM hanno della funzione che devono svolgere. Questa interpretazione è certamente supportata da alcune caratteristiche istituzionali del potere giudiziario: giudici e PM fanno parte della magistratura e godono di un'indipendenza cosiddetta esterna verso gli altri poteri costituzionali⁴⁷; e l'obbligatorietà dell'azione penale è, da un punto di vista strettamente giuridico, garanzia di imparzialità ed indipendenza allo stesso tempo (Di Federico 1998, p. 375). Le differenze tra inquirenti e giudicanti sono legate alle diverse funzioni, ma questo, secondo gli intervistati, non determina nessuna significativa differenza a livello di cultura giuridica e professionale⁴⁸.

Dal punto di vista della prassi quest'impostazione determina, sempre secondo gli intervistati, una profonda differenza tra la polizia, che agisce come *crime fighter* col fine di ottenere condanne, e i PM che, agendo e prendendo decisioni come fossero giudici, devono ricercare la verità⁴⁹. L'analisi della cultura giuridica degli inquirenti è molto complessa, come abbiamo visto Sarzotti nota una divergenza tra l'immagine che gli inquirenti hanno della loro cultura professionale e la pratica. Siamo parzialmente d'accordo con queste considerazioni, in quanto

sembra chiaro che, sul piano fattuale, la cultura della giurisdizione non riflette completamente la visione che ne hanno i PM. Questi sembrano agire al fine della costruzione di un fascicolo che possa corroborare le tesi dell'accusa in giudizio, più che la ricerca della verità, quindi una realtà più processuale che fattuale (naturalmente l'uno non esclude l'altro). Ciò non significa, però, che la cultura della giurisdizione sia, all'atto pratico, priva di effetti: i PM sembrano costruire il loro fascicolo sulla base delle considerazioni che il giudice potrebbe fare. Se il PM agisce come un giudice certamente avrà una migliore prospettiva per decidere se archiviare o rinviare giudizio, ma, allo stesso tempo, le altre parti processuali saranno più garantite da procedimenti avventatamente costruiti. Questi sono solo alcuni spunti relativi ad un'analisi che meriterebbe uno spazio che qui non possiamo dare, ma sono importanti al fine di comprendere meglio la natura delle differenze culturali che separano i PM dai *crime fighters*; ed è tramite l'analisi della "distanza" che i PM hanno costruito tra loro e la polizia, che possiamo individuare le ragioni che determinano la capacità di mediazione che gli inquirenti hanno verso le influenze esterne che provengono dalla società civile.

Il veicolo attraverso cui le scelte di politica criminale effettuate dall'esecutivo entrano nel sistema giudiziario è, principalmente, la polizia⁵⁰. Le forze dell'ordine, pur conservando un certo grado di autonomia, sono inserite in una struttura gerarchica (il potere esecutivo) che nulla ha a che fare con la magistratura e che certamente non gode delle stesse garanzie di indipendenza⁵¹. Gli inquirenti da noi intervistati sembrano consapevoli che il processo di selezione del crimine è anche influenzato dalle attività di polizia, questo perché, tra queste attività, vi è quella di applicare direttive riguardanti politiche anti-crimine. Si tratta di documenti che i PM non hanno possibilità di discutere e/o plasmare in alcun modo, il cui impatto è notevole per tre motivi: la polizia è, come ripetono i magistrati, "sulla strada", ciò significa che ha il primo impatto con la criminalità e, fatalmente, compie le prime scelte (determinate

anche dalle direttive) di selezione del crimine; alla polizia spetta la decisione sugli arresti, i PM devono esserne immediatamente informati, ma intervengono in un secondo momento; e gli organi di polizia, ai fini della carriera, vengono valutati anche sulla base di indicatori quantitativi. Questi tre fattori, nelle spiegazioni degli intervistati, sono fortemente collegati tra loro: la polizia deve applicare direttive che, spesso, riguardano la criminalità di strada; per adempiere al meglio a tale scopo deve poter produrre statistiche rilevanti; questo implica un aumento del numero degli arresti e, in certo senso, impone la trattazione di certi reati ai PM⁵².

Dunque, prima dell'inizio del procedimento, i PM appaiono come i collettori delle notizie di reato, senza alcuna possibilità di rallentare, indirizzare o filtrare i flussi; ma, come abbiamo spiegato in precedenza per la Bossi Fini ed il gruppo sicurezza urbana, dal momento in cui ricevono la notizia di reato gli inquirenti sembrano in grado di selezionare, secondo logiche che sono immanenti nella loro cultura giuridica, i reati da prioritarizzare. Quindi, gli inquirenti non subiscono passivamente le decisioni in materia di politica criminale che vengono prese dalla polizia; allo stesso modo reagiscono di fronte a forme di sollecitazione meno dirette, come quelle esercitate dai media e dalle comunità locali. Le conseguenze, nella prassi, di tali reazioni non sono certamente tali da annullare questi stimoli, ma possono mediarne l'effetto. Si potrebbe dunque sostenere che i PM sono un filtro, ed agendo in tale modo enfatizzano la loro funzione di *gatekeepers* del sistema penale.

Gli inquirenti da noi intervistati cercano, naturalmente, di dimostrare che queste prassi sono il frutto dell'applicazione di criteri puramente giuridici (come quelli che abbiamo descritto in precedenza) ma, come abbiamo già parzialmente dimostrato, giudizi di valore sul reato commesso e sull'impatto che questo ha sulla società sono percepibili ed influenzano il processo di selezione del crimine. Tuttavia, la questione è, a nostro parere, un'altra: l'obiettivo dei PM è quello di mantenere un certo grado di diversità culturale dalla polizia e, più in generale, da

tutte quelle forme di influenza esterna che possono intaccare il loro status di operatori del diritto imparziali. Sappiamo benissimo che questo approccio non ha preservato i PM da critiche, soprattutto negli ultimi vent'anni, relative a decisioni di carattere politico che, secondo alcuni, avrebbero condizionato l'esercizio dell'azione penale. Tuttavia, una cultura giuridica così formata e alcuni principi giuridici fondamentali (come l'obbligatorietà dell'azione penale) costituiscono una solida base contro certe critiche; e, più importante ai fini di questo lavoro, contribuiscono in maniera determinante alla costruzione di prassi che, attraverso la complessa elaborazione di criteri e sollecitazioni provenienti anche dall'esterno del sistema giuridico, determinano un processo di selezione del crimine che sembra ancora fortemente influenzato dagli inquirenti e dalla loro cultura giuridica.

5. Conclusioni

L'analisi delle prassi attraverso cui gli inquirenti gestiscono l'allarme sociale sembra suggerire che, sebbene con difficoltà, una parziale separazione tra cultura giuridica interna ed elaborazioni sul processo di selezione del crimine provenienti dalla società civile può essere mantenuta. I PM sono, a loro parere, gli attori giuridici che devono provvedere a determinare la priorità secondo la gravità dei reati⁵³. Ciò determina che immigrazione clandestina e criminalità di strada non siano priorità, mentre lo sono, per esempio, i reati ambientali. Questo suggerisce due considerazioni: le finalità di certe disposizioni di legge possono essere parzialmente ridimensionate se collidono con il processo di selezione del crimine che i magistrati adottano; e la cultura giuridica dei PM sembra poter garantire una certa "distanza" tra operatori del diritto e *images of crime* provenienti dalla società civile.

Abbiamo però sottolineato più volte come certi reati, oggi, debbano essere immediatamente trattati (con procedimenti speciali, come il processo per direttissima). In questo senso, la

direzione che il sistema giustizia italiano sta intraprendendo è facilmente percepibile. L'intenzione di rendere prioritaria la trattazione di certi reati e, più in generale, l'attenzione verso certi tipi di devianza, o presunti tali, è ben visibile. In altri termini: la politica giudiziaria del legislatore (o di un certo legislatore) è chiara. Inoltre, questa si estrinseca ed è ben supportata da una visione economicistica e meccanicistica del diritto, fatta di procedure che sono finalizzate a ridurre lo spazio discrezionale che, nella pratica, gli attori del diritto hanno. Tuttavia, riteniamo che questo tentativo non abbia ancora raggiunto il suo scopo. La cultura giuridica formalistica e legata al ruolo centrale degli operatori del diritto è ancora visibile nella prassi e sembra essere una caratteristica comune a magistrati che operano in realtà economico-sociali diverse. Ciò rende, a nostro parere, il caso italiano particolarmente interessante, perché la transizione, descritta da Garland (2001) per il mondo anglosassone, tra una gestione ed immagine della giustizia come settore condizionato dal lavoro e dalla cultura degli attori giuridici, ad una visione emotiva e condizionata dalle rappresentazioni di senso comune del crimine sembra trovare meno spazio in Italia.

NOTE

¹ Si deve far notare che certi autori, come Pavarini (2004, pp. 295-304, in particolare p. 298), ritengono che in Italia (e in Europa) le differenze tra la destra liberale e la sinistra progressista siano minime quando si tratta di definire provvedimenti di contrasto all'insicurezza.

² Sarzotti (2007, p. 4) identifica nell'immigrato clandestino, la persona tossicodipendente, il disoccupato cronico ecc. le figure sociali per cui "il reato non è una condotta illegale accidentale, ma una vera e propria condizione esistenziale, pressoché irreversibile".

³ Emblematico è il caso della legge Bossi Fini che discuteremo in questo saggio.

⁴ Per un'analisi del concetto di allarme sociale si veda (Cornelli 2004, pp. 105-117; Barbagli eds. 1999; Chiesi 2004, pp. 129-140). Si veda anche Barbagli (2002, pp. 205-212).

⁵ Come spiega Friedman (1997, p. 34), la cultura giuridica si riferisce "to

ideas, values, expectations and attitudes towards law and legal institutions, which some public or some parts of the public holds". La cultura giuridica interna è quella degli attori giuridici che svolgono "specialized legal tasks" (Friedman 1975, p. 233). In questo saggio quando parleremo di cultura giuridica ci riferiremo al concetto di cultura giuridica interna.

⁶ Questa è la fase che va dall'inizio delle indagini fino alla decisione di rinviare il caso a giudizio o di archiviare.

⁷ L'autore parla di "crisi del paradigma moderno del rituale giudiziario" che si manifesta, secondo ciò che spiega Garland (2001), anche attraverso l'ingresso nel mondo della giustizia penale "di un modo di ragionare di tipo economico rispetto al tradizionale stile di ragionamento sociale".

⁸ Le considerazioni svolte in questo saggio si basano principalmente su interviste semistrutturate con attori giuridici condotte tra Aprile ed Ottobre 2006. Non è stata svolta alcuna forma di osservazione diretta della gestione dei fascicoli, e questo deve essere tenuto in debita considerazione perché, fatalmente, limita il nostro punto di vista. Tuttavia, il nostro obiettivo non era solo quello di descrivere e spiegare ciò che gli intervistati hanno riferito. Le domande sono state strutturate per cogliere le contraddizioni di alcune risposte e la triangolazione PM, polizia e avvocati si è dimostrata molto utile. Inoltre, l'osservazione diretta può rivelarsi non sempre utile, in quanto gli osservati possono comportarsi in maniera diversa di fronte all'osservatore. Gli intervistati sono stati 49 (27 PM, 11 ufficiali di polizia giudiziaria (PG) e 11 avvocati penalisti). In precedenza avevamo anche svolto 5 interviste (2 PM, 1 ufficiale di PG e 2 avvocati) con 'consulenti' (questi non rientreranno nelle statistiche che produrremo in questo saggio, poiché il questionario è stato poi modificato sulla base delle risposte ottenute (espungendo, per esempio, alcune domande sui mass media), questi colloqui erano finalizzati a testare l'efficacia del nostro questionario, ma si sono anche rivelati fonte di informazioni molto interessanti. L'area geografica in cui abbiamo svolto questa ricerca è, principalmente, quella del nord Italia, ma un buon numero di interviste è stato svolto anche al centro e, in quantità minore, al sud del paese. Abbiamo visitato Procure della Repubblica piccole, di media grandezza e grandi (le dimensioni si riferiscono a quelle geografiche e al numero di PM che operano in una sede). In questo saggio useremo delle abbreviazioni per indicare gli intervistati: Procuratore capo (PC), Procuratore aggiunto (PA), sostituto Procuratore (SP), polizia giudiziaria (PG) e avvocati (AV). Il numero accanto all'abbreviazione indicherà la progressione numerica dell'intervista (da 1 a 54, 47 intervistati e 5 'consulenti'). Indicheremo inoltre l'ubicazione (non la città, per ragioni di riservatezza) N (nord), C (centro) e S(sud). Infine, ove rilevante, indicheremo anche la grandezza della Procura.

⁹ 21 PM su 27 spiegano che i crimini commessi da immigrati (criminalità di strada e relativi all'immigrazione clandestina, ma non relativi al crimine organizzato) creano numerosi problemi. Un Procuratore capo (PC(N43) che opera in una Procura di dimensioni medio-grandi) spiega che, in quella zona,

non ci siano particolari problemi legati all'immigrazione. In generale, egli ritiene che la Procura è molto ben organizzata e non ci siano problemi (ritardi, prescrizione ecc.) a trattare tale tipo di crimine. Due PM (PC(S4) e SP(S6) che lavorano in una grande Procura del sud Italia) dicono che questi crimini non costituiscono un problema (a meno che siano legati alla criminalità organizzata) poiché, nel sud del paese, non vi è molta immigrazione. Tuttavia, è interessante notare che PA(S5), che opera nello stesso ufficio, non sembra concordare con questa visione e ritiene che i crimini commessi dagli immigrati (in particolare la criminalità di strada) hanno un impatto rilevante sul lavoro della Procura. Ad un PM questa domanda non è stata fatta per mancanza di tempo, un altro non ha saputo rispondere (poiché lavora presso la Corte d'Appello) ed, infine, uno dei PM intervistati non ha risposto in maniera sufficientemente chiara.

¹⁰ Gli intervistati che sostengono che i crimini commessi da immigrati creano problemi hanno anche detto che questi crimini sono aumentati negli ultimi anni, che stanno aumentando adesso e che, probabilmente, aumenteranno in futuro.

¹¹ Si veda, ad esempio, PA(N45), SP(N49) e SP(N28).

¹² 22 PM su 27 dicono che la criminalità di strada e i crimini commessi da immigrati hanno una priorità medio-bassa. Ad un PM la domanda non è stata fatta per mancanza di tempo e un altro non ha risposto chiaramente.

¹³ PC(S4) (che lavora in una grande Procura) sostiene che i crimini commessi da immigrati siano una priorità perché connessi alla criminalità organizzata. In particolare, l'intervistato spiega che, per esempio, gli Albanesi sono utilizzati, dalle organizzazioni criminali locali italiane, come 'manovalanza' al fine di commettere rapine. SP(N48) e SP(N49) lavorano in una Procura di grandi dimensioni e considerano i reati di strada (ma non il reato di immigrazione clandestina) commessi da immigrati una priorità perché legati alla criminalità organizzata straniera (Sudamericani, ex Jugoslavi, Albanesi ecc.).

¹⁴ Si veda, ad esempio, SP(C47), SP(N30) e SP(N49).

¹⁵ In generale, secondo gli intervistati, i gruppi specialistici vengono creati per tre motivi: la necessità di prendere decisioni uniformi relativamente a casi simili (si veda, ad esempio, PC(N43), SP(S6) e SP(C46); la necessità di una preparazione specifica (conoscenza dettagliata della legislazione (come, ad esempio, per i crimini dei colletti bianchi) e/o specifica preparazione nel condurre determinate indagini (come, ad esempio, per la criminalità organizzata) (si veda, ad esempio, SP(S6), SP(N49) e SP(C47); e al fine di determinare delle priorità (si veda, ad esempio, PC(S4), SP(N49) e SP(N28). Abbiamo condotto interviste in 10 uffici requirenti, 9 di questi avevano gruppi specializzati. SP(N10) lavora in una piccola Procura (tra 3 e 5 PM) dove non ci sono unità specializzate). In alcuni casi gli intervistati hanno evidenziato il legame tra specializzazione e priorità (si veda, ad esempio, SP(N1), SP(N2) e SP(N3). Altri hanno invece evidenziato che tale legame non è così forte ed automatico (si veda, ad esempio, SP(N31) e SP(N33). In ogni caso,

anche gli intervistati che non ritengono ci sia un legame tra priorità e specializzazione, non ritengono ci siano dei reati che sono sempre più importanti rispetto a quelli facenti parte dello specializzato. Infatti, sembra che gli inquirenti, al fine di determinare le priorità, applichino dei criteri generali che valgono per tutti i casi, indipendentemente dalla specializzazione. Quindi, in genere, la decisione non è tra specializzazione e ordinario, entrambi possono diventare priorità dipendentemente dal caso specifico.

¹⁶ In generale, i PM sembrano in grado di poter esprimere le loro preferenze e di scegliere la specializzazione che prediligono. Si veda, ad esempio, PC(S4), SP(N38), SP(N39), SP(N41) e PC(N40).

¹⁷ Si veda, ad esempio, SP(N39), SP(C47) e SP(N31).

¹⁸ Si veda, ad esempio, SP(C46), SP(N48) e PC(S4).

¹⁹ Si veda, ad esempio, SP(N33), SP(N31) e SP(N28).

²⁰ Si veda, ad esempio, SP(N42), SP(N38) e PA(S5).

²¹ Si veda, ad esempio, SP(N1), SP(N2) e PA(N45).

²² Si veda, ad esempio, SP(S6), SP(N28) e SP(N49).

²³ Le eccezioni (cioè la mancanza di sezioni specializzate) sembrano riguardare i crimini contro la pubblica amministrazione. Tuttavia, è necessario far notare che gli intervistati non erano sempre al corrente dei reati trattati dai gruppi specializzati di cui non fanno parte; quindi potrebbero non esserci gruppi specializzati specificatamente denominati ma, per esempio, i crimini contro la pubblica amministrazione possono comunque essere trattati all'interno di una sezione. Inoltre, a volte, senza la necessità di istituire formalmente sezioni specializzate, alcuni magistrati si occupano, in via principale, di alcuni reati. Infine, dobbiamo ricordare che anche il terrorismo è trattato come una specializzazione, ma questa si trova, in genere, solo nelle Procure più grandi. Un discorso a parte merita la DDA, questa è sicuramente un'unità specializzata (per la criminalità organizzata di stampo mafioso), ma, sebbene faccia parte della Procura, è inserita in un contesto nazionale al cui vertice c'è la DNA (direzione nazionale antimafia) con a capo un Procuratore. Dunque, è difficile assimilare la DDA agli altri gruppi specializzati che derivano esclusivamente dalla locale Procura.

²⁴ Del ruolo *sui generis* del gruppo sicurezza urbana ci occuperemo tra breve.

²⁵ Per una ricostruzione dettagliata di tale gruppo si veda Torrente (2007, pp. 335-336).

²⁶ Per una dettagliata descrizione delle aree di competenza dei gruppi specialistici presso la Procura di Torino si veda Blengino (2007, pp.175-180).

²⁷ I reati di fascia A sono quelli per cui è prevista, per il rinvio a giudizio, l'udienza preliminare; tutti gli altri reati sono denominati di fascia B (Blengino 2007, p. 153), si veda anche Torrente (2007, pp. 272-273). Dunque, presso la Procura torinese le notizie di reato si distinguono tra fascia A, B e specializzato (per una più approfondita analisi di questo complesso sistema si rimanda a Blengino (2007).

²⁸ Come abbiamo detto, questo saggio non tratterà primariamente l'analisi dei

criteri che i PM usano per determinare le priorità. Riteniamo comunque importante sottolineare che, anche dove vi sia una netta distinzione tra priorità (fascia A) e non-priorità (fascia B), gli inquirenti sono, nella prassi, in grado di rifarsi ad altri criteri (di natura oggettiva e soggettiva) che temperano l'effetto di tali *inputs*.

²⁹ Si veda anche Blengino (2007, p. 183) che parla di “produttività” dell’organizzazione”.

³⁰ Sul ruolo dei media nella percezione della in-sicurezza si veda, ad esempio, Belluati (2004). Si veda anche, per quel che concerne Torino, AMAPO-LA (2003). Il ruolo dei media è sempre di difficile decifrazione, noi, come Sarzotti (2007, p. 26), propendiamo per la tesi secondo cui i media amplificano il senso di in-sicurezza e la percezione dell’allarme sociale, piuttosto che creare situazioni di panico morale.

³¹ Sarzotti (2007, pp. 103-105). In particolare, l’autore (Sarzotti, 2007, pp. 104-105) introduce il concetto di *relè*, spiegando che “nella costituzione del gruppo sicurezza urbana le richieste provenienti dai *relè* con l’ambiente esterno sembrano perfettamente in linea con le opinioni prevalenti, in materia di politica criminale, sia ai vertici della Procura torinese, sia a livello di singoli Pubblici ministeri che dello stesso personale tecnico-amministrativo”.

³² Questa interpretazione è simile a quella di Blengino (2007, p. 222), che dice: “L’assetto della Procura di Torino è, invece, espressione della volontà di dedicare il massimo grado di attenzione alle notizie di reato “di una certa rilevanza” senza, tuttavia, trascurare la domanda di sicurezza e l’esigenza dei cittadini di ottenere risposte “in tempi ragionevoli” dalla giustizia”.

³³ Per un approfondimento si veda Torrente (2007, pp. 335-336).

³⁴ La legge Bossi-Fini si occupa di diverse fattispecie di reato come, per esempio, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tuttavia, in questo saggio, ci riferiremo esclusivamente agli artt. 14 comma 5 *bis*, 5 *ter*, 5 *quater* e 5 *quinqües* del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002; queste disposizioni prevedono che l’immigrato, che non adempie all’ordine del questore di lasciare il territorio dello stato, deve essere arrestato e processato per direttissima. Le pene vanno da sei mesi a quattro anni di reclusione.

³⁵ Bisogna ricordare qui che l’arresto è facoltà delle forze di polizia, ma il PM ne è subito informato e deve prendere la decisione se convalidare l’arresto (che poi dovrà essere convalidato dal giudice) o liberare l’arrestato. Quindi, gli inquirenti non possono, per legge, ritardare la trattazione degli arresti (si vedano gli artt. 379-391 c.p.p.).

³⁶ Gli intervistati sostengono che, invece di chiamarlo gruppo sicurezza urbana, avrebbero potuto denominarlo, semplicemente, turno arresti 2. Il nome è stato scelto anche per rispondere agli stimoli (o *relè* per usare la terminologia utilizzata da Sarzotti) provenienti dalla comunità locale, dalla politica e dai mass media.

³⁷ SP(N3). Opinioni simili sono state espresse da SP(N1) e SP(N2).

³⁸ SP(N1).

³⁹ SP(N1), SP(N2) e SP(N3).

⁴⁰ Su questo tema si veda Sarzotti (2007) e Torrente (2007).

⁴¹ Su questo punto si veda anche Sarzotti (2006, p. 84).

⁴² Questo è anche legato al fatto che i giudici sono restii a comminare pene “esemplari” per questi reati.

⁴³ Si veda, ad esempio, PC(S4), SP(N48) e SP(N10).

⁴⁴ Si veda, ad esempio, SP(C46), PA(N45) e SP(C47).

⁴⁵ Con questo termine si intende, letteralmente, “il combattente del crimine” privo quindi, in parte, di quelle caratteristiche di imparzialità e terzietà che invece contraddistinguono la cultura dell’organo giudicante. E’ ovvio che si tratta di un’immagine estrema che, probabilmente, non si addice pienamente a nessun attore del diritto. Tuttavia, in questa sede, ci serve come modello tendenziale su cui valutare la natura della cultura giuridica dei PM.

⁴⁶ 22 PM sostengono di non agire come *crime fighters*, ma che la loro cultura professionale è uguale a quella dei giudici. Un intervistato non ha risposto con chiarezza, mentre 4 sostengono di agire come *crime fighters*. Questi ritengono che, a differenza dei giudici, i PM non devono essere imparziali. Dobbiamo far notare che tre di questi intervistati hanno vissuto, studiato e lavorano tuttora in una grande Procura del sud (PA(S5), PC(S4) e SP(N6)). Il quarto (PC(N40)) dirige una Procura del nord, ma ha passato la maggioranza (ed è originario) della sua vita lavorativa nel sud del paese. Tutti questi intervistati hanno avuto e/o hanno a che fare con una criminalità (e una comunità) fortemente influenzata dal crimine organizzato. In effetti, questi potrebbero essere definiti come i magistrati che sono “in prima linea” nella lotta alla criminalità, con conseguenze relative alla loro incolumità. Naturalmente, ci sono stati e ci sono magistrati che corrono gravi pericoli anche nel nord Italia (si pensi a chi ha condotto e conduce inchieste relative al terrorismo). Tuttavia, è difficile sostenere che, perlomeno a partire dagli anni novanta, la “prima linea” sia al sud. Non è compito di questo saggio analizzare in dettaglio le conseguenze che un ambiente sociale fortemente caratterizzato dalla criminalità organizzata può avere sulla definizione della cultura giuridica dei magistrati; ci limitiamo a far notare che le difficoltà ad operare in questo tipo di contesto potrebbero modellare in maniera peculiare, rispetto al resto del paese, la cultura professionale e giuridica dei PM.

⁴⁷ Questo significa che i magistrati (giudici e PM) godono di una piena indipendenza nei confronti degli altri poteri costituzionali. Questa interpretazione deriva dalla lettura di alcuni articoli della costituzione: art 104 comma 1, art. 108 comma 2, art. 109 e art. 112. Sull’argomento si veda, ad esempio, Voena (2003, pp. 58-59).

⁴⁸ Si veda, ad esempio, SP(N50, presso la Corte d’appello), SP(N29) e SP(N33).

⁴⁹ Si veda, ad esempio, SP(N48), SP(C53) e SP(N10).

⁵⁰ Su questo argomento si veda anche Sarzotti (2007, pp. 66-68).

⁵¹ Sulla questione della dipendenza funzionale (dal PM) e organizzativa (dall'esecutivo) della PG si veda, ad esempio, Scaglione (2001, pp. 15-19) e Voena (2003, pp. 88-90).

⁵² Si veda, ad esempio, SP(C53), SP(N42) e PA(N45).

⁵³ Questo sembra confermato da una ricerca condotta da Stewart Field e David Nelken (2007, pp. 364-365). Gli autori enfatizzano il ruolo di esperti del diritto ("*cooler expert 'tone'*") all'interno del sistema della giustizia minorile in Italia. La cultura professionale dei PM non deriverebbe, infatti, da connessioni ed interazioni con le *images of crime* della società civile, ma, piuttosto, dal ruolo che essi svolgono all'interno del sistema giudiziario.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AMAPOLA (2003), *L'insicurezza a mosaico*, estratto del rapporto di ricerca sulla in/sicurezza nella provincia di Torino nel 2002.

Barbagli M. (1999), a cura di, *Egregio Signor Sindaco*, Bologna: Il Mulino.

Barbagli M. (2002), La paura della criminalità, in M. Barbagli et al., a cura di, *La criminalità in Italia*, Bologna: Il Mulino, pp. 205-212.

Belluati M. (2004), *L'in/sicurezza dei quartieri: media territorio e percezioni d'insicurezza*, Milano: Franco Angel.

Blengino C. (2007), Esercizio dell'azione penale e processi organizzativi: la soluzione del crimine come output della Procura, in C. Sarzotti, *Processi di selezione del crimine*, Milano: Giuffrè, pp. 117-226.

Borgna P., Maddalena M. (2003), *Il giudice e i suoi limiti*, Bari: Laterza.

Chiesi L. (2004), Le inciviltà: degrado urbano e insicurezza, in R. Selmini, a cura di, *La sicurezza urbana*, Bologna: Il Mulino, pp. 129-140.

Cornelli R. (2004), Paura della criminalità e allarme sociale, in R. Selmini, a cura di, *La sicurezza urbana*, Bologna: Il Mulino, 105-117.

Di Federico G. (1998), Prosecutorial independence and the democratic requirement of accountability in Italy Analysis of a Deviant Case in a Comparative Perspective, *British Journal of Criminology*, XXXVIII, n. 3, pp. 371-387.

Faiella F., Paduanello M., Sbraccia A. (2005), La costruzione dell'identità dell'imputato nel corso della fase dibattimentale, in G. Mosconi et al., a cura di, *La fabbrica dei delinquenti. Processo penale e meccanismi di costruzione del condannato*, Torino: l'Harmattan Italia, pp. 58-122.

Field S., Nelken D. (2007), Early Intervention and Cultures of Youth Justice: a Comparison of Italy and Wales, in V. Gessner et al., a cura di, *European ways of law*, Oxford: Hart publishing, pp. 347-371.

Friedman L. M. (1975), *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.

Friedman M. L. (1997), The Concept of Legal Culture: A Reply, in D.

- Nelken, a cura di, *Comparing Legal Cultures*, Aldershot: Dartmouth.
- Garland D. (2001), *The culture of control: crime and social order in contemporary society*, Oxford: Oxford University Press.
- Pavarini M. (2004), Alcune proposte per un governo della sicurezza, in R. Selmini, a cura di, *La sicurezza urbana*, Bologna: Il Mulino, pp. 295-304.
- Quassoli F. (1999), Immigrazione uguale criminalità. Rappresentazioni di senso comune e pratiche organizzative degli operatori del diritto, *Rassegna italiana di sociologia*, XXX, n. 1, pp. 43-75.
- Sarzotti C. (2006), Le Procure della Repubblica come attori del campo giuridico-penale, *Studi sulla questione criminale*, I, n. 2, pp. 67-86.
- Sarzotti C. (2006), *Cultura giuridica e culture della pena*, Torino: L'Harmattan Italia.
- Sarzotti C. (2007), Le Procure della Repubblica come attori del campo penale, in C. Sarzotti, *Processi di selezione del crimine*, Milano: Giuffrè, pp. 1-116.
- Scaglione A. (2001), *L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria*, Torino: Giappichelli.
- Torrente G. (2007), Le storie organizzative di due Procure della repubblica tra obbligatorietà dell'azione penale e selezione del crimine, in C. Sarzotti, *Processi di selezione del crimine*, Milano: Giuffrè, pp. 227-356.
- Torrente G. (2007), Analisi organizzativa e selettività del processo di criminalizzazione. Lo studio di due Procure della Repubblica, in M. Verga, a cura di, Centro Universitario per le Ricerche sulla Sociologia del Diritto, dell'Informazione e delle Istituzioni Giuridiche (CIRSDIG), Quaderno dei lavori 2007, *Proceedings del Terzo Seminario Nazionale di Sociologia del Diritto*, A.I.S. – Sezione di Sociologia del Diritto, Working Paper n. 25, pp. 47-52. [Online]. Disponibile a: <http://www.cirsdig.it/Pubblicazioni/capraia.pdf> [visitato 25/01/2009].
- Voena G. P. (2003), Soggetti, in G. Conso, V. Grevi, a cura di, *Compendio di Procedura Penale*, II ed., Padova: CEDAM, pp. 57-111.

RUBRICHE PERIODICHE





RUBRICA GIURIDICA

Il sovraffollamento carcerario italiano alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo: il caso Sulejmanovic*Cristiana Bianco*

Con sentenza del 16 luglio 2009, la Corte europea dei diritti dell'uomo (sez. II), nel caso *Sulejmanovic c. Italia* (ricorso n. 22635/03), definitiva il 6 novembre 2009, ha accertato la violazione dell'art. 3 della Convenzione per le condizioni di detenzione del ricorrente, in particolare a causa del sovraffollamento carcerario. Il ricorrente si lamentava delle condizioni della propria detenzione nel carcere di Rebibbia a Roma.

Dopo la sentenza *Scoppola c. Italia* (ricorso n. 50550/06, sentenza del 10.06.2008, definitiva il 26.01.09), che riguardava l'incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime detentivo, è la prima volta che viene riconosciuta una violazione di questo tipo nei confronti dell'Italia. La violazione sostanziale dell'articolo 3, in particolare a causa del sovraffollamento carcerario e delle condizioni della quotidianità detentiva, non era stata mai rilevata nei confronti dello Stato italiano.

Il caso è emblematico e di grande attualità in considerazione della grave situazione di sovraffollamento attualmente esistente nelle carceri italiane. Il sovraffollamento carcerario costituisce oggi uno dei problemi principali dei sistemi penitenziari europei. Gli ultimi dati sulla popolazione carceraria italiana resi noti dal Ministero della Giustizia del 26.11.09 annoverano ben 65.711 detenuti nelle carceri italiane (di cui il 37% costituito da stranieri), ben oltre la soglia cosiddetta "regolamentare" e quella di "tollerabilità" fissata per ciascun istituto penitenziario.

Con queste premesse bisogna prima di tutto sottolineare che la privazione della libertà non costituisce in principio una limitazione ai diritti fondamentali ma, come ha affermato la Corte a diverse riprese, “*la justice ne saurait s’arrêter à la porte des prisons*” (sentenza *Campbell e Fell c. Regno Unito*, 28 giugno 1984, § 69)¹. Sono dunque le disposizioni generali della Convenzione che possono e devono essere utilizzate per interrogarsi riguardo ai diritti dell’uomo, la questione della detenzione, della privazione della libertà e delle modalità con le quali essa viene eseguita.

La constatazione della violazione avvenuta in questo caso è solo l’esempio del fatto che la Corte può agire solo nel caso in cui è adita e quindi può valutare la situazione solo riguardo al caso concreto lamentato. La Corte non può esaminare la situazione dei detenuti che nella misura in cui questa viola uno dei diritti garantiti dalla Convenzione e agisce sempre nella logica di un controllo esterno. La Corte Europea è tributaria dei ricorsi che riceve, e può intervenire esclusivamente dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne. Se dunque l’accesso dei detenuti alle giurisdizioni interne è già cosa difficile in ragione della loro vulnerabilità sociale, sicuramente è ancora più difficile per quanto riguarda le giurisdizioni internazionali.

La vicenda riguarda un cittadino bosniaco, Izet Sulejmanovic, condannato per furto, ricettazione e falso, il quale venne arrestato il 30 novembre 2002 mentre si trovava a Roma per ottenere un permesso di soggiorno. Il tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva fissato la pena che il ricorrente doveva scontare in un anno, nove mesi e cinque giorni di reclusione. Il ricorrente fu pertanto condotto nel carcere di Rebibbia a Roma.

Nel luglio 2003, questo carcere ospitava 1.560 persone nonostante la sua capacità di accoglienza fosse limitata a 1.271 persone. Il Sulejmanovic venne recluso in diverse celle, tutte di 16,20 m² a cui era collegato un locale sanitario di 5,04 m². Il Sulejmanovic dall’inizio della sua detenzione fino al 15 aprile 2003 condivise la cella con altre cinque persone. Pertanto ogni

detenuto disponeva di una superficie media di 2,70 m². Dal 15 aprile al 20 ottobre 2003, il Sulejmanovic venne trasferito in un'altra cella, condivisa con altre quattro persone. Nella quale, pertanto, ogni detenuto disponeva di una superficie media di 3,40 m².

Durante il periodo di detenzione il Sulejmanovic ha riferito che lo svolgimento delle sue giornate in carcere era il seguente: alle 18 chiusura della cella; alle 6,30 distribuzione della prima colazione, consumata, come tutti gli altri pasti, in cella, non esistendo alcun locale di ristorazione; alle 8,30 apertura della cella con la possibilità di uscire nel cortile del penitenziario; alle 10 distribuzione del pranzo, alle 10,30 chiusura della cella; alle 13 apertura della cella con la possibilità di uscire nel cortile del penitenziario; alle 14,30 chiusura della cella; alle 16 apertura della cella con la possibilità di circolare nei corridoi; alle 17,30 distribuzione della cena. Ne risultava quindi che il Sulejmanovic rimaneva rinchiuso in cella quotidianamente per diciotto ore e trenta minuti a cui si deve aggiungere un'ora per i pasti. Il Sulejmanovic poteva quindi uscire di cella 4 ore e 30 minuti al giorno. Il 20 ottobre 2003, il Sulejmanovic, dopo aver beneficiato di uno sconto di pena, venne rimesso in libertà.

Riguardo alle caratteristiche dei locali in cui i detenuti devono soggiornare disposte in diritto interno, la Corte ha richiamato l'articolo 6 dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), nonché gli articoli 6 e 7 del Regolamento penitenziario (decreto presidenziale n. 230 del 30 giugno 2000). Sul piano internazionale, la Corte ha fatto riferimento all'articolo 18 delle Regole penitenziarie europee, adottate con raccomandazione Rec (2006) 2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

I *principi generali* richiamati dalla Corte nel caso in esame permettono di ripercorrere la giurisprudenza sviluppatasi in materia. La Corte, facendo riferimento alle sentenze di Grande Camera nei casi *Saadi c. Italia* (sentenza del 28 febbraio 2008, § 127) e *Labita c. Italia* (sentenza del 6 aprile 2000, § 119)

ricorda innanzitutto che l'art. 3 della Convenzione consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche in quanto proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, quali che siano i comportamenti della vittima.

La Corte ricorda, inoltre, che l'articolo 3 della Convenzione impone allo Stato di assicurare che tutti i detenuti, lo siano in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non provochino all'interessato uno sconforto e un malessere di intensità tale da eccedere l'inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle necessità pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato (*Kudla c. Polonia*, sentenza di Grande Camera del 26 ottobre 2000, §§ 92-94).

La Corte ricorda anche che il CPT, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti del Consiglio d'Europa, ha fissato a 7 m² per persona la superficie minima suggerita per una cella di detenzione (si veda in merito il secondo rapporto generale, CPT/Inf(92)3, §43²) e che un sovraffollamento carcerale grave pone di per sé un problema sotto il profilo dell'articolo 3 della Convenzione (si veda in merito la sentenza *Kalachnikov c. Russia*, sentenza del 15 luglio 2002, § 97).

A tal proposito, ci preme sottolineare che la Corte ha ripetuto un errore in cui è incorsa più volte dal caso *Kalachnikov c. Russia* (sentenza citata) fino ad oggi, e che sarà sicuramente presto corretto con una rettifica della sentenza per non causare ulteriori fraintendimenti anche per gli addetti ai lavori. Nella sentenza, infatti, si fa riferimento a un rapporto del CPT che non riguarda i locali adibiti alla detenzione/reclusione, ma i locali della polizia, in particolare celle individuali, adibite a brevi detenzioni di passaggio. Quanto alla detenzione ordinaria il CPT non ha mai fissato degli standard di misure regolamentari, escludendo qualsiasi automatismo per quanto riguarda la dimensione delle celle e il numero dei detenuti. Infatti,

esso ha sostenuto che “l’obiettivo dovrebbe essere quello di assicurare che i detenuti negli istituti di custodia cautelare possano trascorrere una ragionevole parte della giornata (otto ore o più) fuori della cella, occupati in attività motivanti di vario tipo. Negli istituti per detenuti condannati, ovviamente, i regimi dovrebbero essere di livello ancora più elevato”. Esso ha aggiunto inoltre che “i detenuti devono potere svolgere ogni giorno almeno un’ora di esercizio all’aria aperta” e che “l’accesso, al momento opportuno, a servizi igienici adeguati e il mantenimento di buone condizioni igieniche sono elementi essenziali di un ambiente umano”.

Nella valutazione dello spazio non si può prescindere da numerosi fattori, quali la durata della privazione della libertà, le condizioni d’accesso alla passeggiata o lo stato di salute fisica e mentale del detenuto.

Dopo aver richiamato questo “criterio” del CPT, la Corte ricorda anche che non può dare la misura, in modo preciso e definitivo, dello spazio personale che deve essere attribuito a ciascun detenuto secondo la Convenzione, dato che “questa questione può dipendere da numerosi fattori, come la durata della privazione di libertà, le possibilità di accesso alla passeggiata all’aria aperta o la condizione mentale e fisica del detenuto” (cfr. *Trepachkine c. Russia*, n. 36898/03, sentenza del 19 luglio 2007, § 92).

La Corte ricorda inoltre che in certi casi la mancanza di spazio personale per i detenuti era talmente evidente da giustificare, di per sé, la constatazione della violazione dell’articolo 3. In questi casi, in linea di principio, i ricorrenti disponevano individualmente di meno di 3 m² ³.

La Corte ricorda che in compenso, nei casi dove il sovraffollamento non solleva automaticamente da solo un problema sotto il profilo dell’articolo 3, al fine di verificare il rispetto di questa disposizione, devono essere presi in considerazione altri aspetti riguardanti le condizioni di detenzione. Tra questi elementi figurano la possibilità di utilizzare i servizi igienici privatamente, l’areazione disponibile, l’accesso alla luce naturale

e all'aria aperta, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base. Inoltre la Corte ricorda che anche in casi dove ciascun detenuto disponeva dai 3 ai 4 m², ha accertato la violazione dell'articolo 3 quando la mancanza di spazio era accompagnata da una mancanza di ventilazione e di luce (sentenza n. 44558/98 del 24 luglio 2001).

La Corte passa quindi all'applicazione dei principi generali richiamati al caso di specie. Quanto al periodo intercorrente dal 30 novembre 2002 all'aprile 2003, dove il ricorrente è stato detenuto in uno spazio disponibile pari a 2,70 m², la Corte afferma che la mancanza palese di uno spazio personale costituisce di per sé un trattamento inumano o degradante. Essa ritiene che una tale situazione abbia inevitabilmente causato disagi e inconvenienti quotidiani al ricorrente, costretto a vivere in uno spazio molto esiguo, di gran lunga inferiore alla superficie minima ritenuta auspicabile dal CPT. Pertanto, secondo la Corte quanto a tale periodo, vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Per quanto riguarda invece il periodo successivo, dove il ricorrente ha potuto disporre di uno spazio personale di 3,24 m², 4,05 m² e 5,40 m², la Corte riconosce un miglioramento della situazione. La Corte non sottovaluta le gravi ripercussioni che la sovrappopolazione delle carceri può avere sui diritti dei detenuti, compreso sul diritto di non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Essa osserva che, all'epoca della privazione della libertà del ricorrente, nel carcere di Roma-Rebibbia, esisteva probabilmente un problema di sovrappopolazione. Infatti, tra l'ottobre del 2002 e il novembre del 2003, tale istituto penitenziario, che, stando ai documenti ufficiali prodotti dal Governo, era previsto per 1.271 detenuti – e non per 1.188, come affermato dal ricorrente -, ha ospitato un numero di detenuti variabile tra i 1.456 e i 1.660. La situazione è certamente molto incresciosa; ciononostante, nel periodo che qui interessa, la massima capacità di accoglienza è stata superata solo di una percentuale variabile tra il 14,50% e il 30%, il che sembra indicare che il problema della sovrappopo-

lazione non aveva raggiunto proporzioni drammatiche, all'epoca in questione. La Corte verifica poi con attenzione la situazione del ricorrente, riscontrando che questi non si è lamentato del riscaldamento della cella o dell'accesso e della qualità del bagno annesso alla cella e che nonostante abbia denunciato di aver subito un pregiudizio alla propria integrità fisica e psichica, non ha poi fornito alcun elemento utile a dimostrazione. Riguardo poi alla possibilità di uscire dalla cella, la Corte constata che il ricorrente aveva a disposizione più di 8 ore, tra la possibilità di recarsi nel cortile, o all'interno, con la possibilità di socializzare con gli altri detenuti. La Corte afferma inoltre, che è deplorabile che il ricorrente non abbia potuto svolgere alcuna attività lavorativa all'interno del carcere, ma che questa condizione, di per sé, non è sufficiente per ritenerla contraria all'articolo 3 della Convenzione. La Corte ha pertanto ritenuto che, per questo secondo periodo, il trattamento a cui è stato sottoposto il ricorrente non abbia raggiunto quel livello minimo di gravità richiesto perché il caso possa essere considerato una violazione dell'art. 3 della Convenzione. La Corte, pertanto, ha condannato lo Stato italiano al pagamento in favore del ricorrente della somma di 1.000 euro a titolo di risarcimento per il danno morale.

Particolarmente interessante l'opinione concordante del Giudice Sajó, il quale rileva che, nel caso in questione, non è stata la mancanza di spazio nella cella a costituire di per sé un trattamento inumano e degradante, quanto la mancata adozione da parte dello Stato di misure compensative supplementari volte ad attenuare le condizioni estremamente gravose derivanti dalla situazione di sovrappopolazione del carcere. Di diverso avviso il giudice Zagrebelsky (alla cui posizione ha aderito anche il giudice Jočienė), secondo il quale le condizioni detentive lamentate dal ricorrente nel caso di specie non avrebbero raggiunto quel "minimo di gravità" richiesto per l'applicazione dell'articolo 3. Come osservato dal Governo, bisognava tener conto non solo della giovane età del ricorrente e del periodo relativamente breve di detenzione, ma anche di

alcuni precedenti della Corte. Dopo aver rilevato l'errore in cui è incorsa la Corte quanto al rapporto del CPT che si riferiva alle sole celle di polizia e non anche alle celle di reclusione degli istituti penitenziari (il punto n. 3, lettera a) del 2° Rapporto Generale CPT/Inf è infatti intitolato "Détention par la police"). Secondo il giudice Zagrebelsky, si deve escludere qualunque automatismo nel rapporto tra dimensioni delle celle e numero dei detenuti. Inoltre, egli cita la sentenza resa nel giudizio *Valasinas c. Lituania*, in cui la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 3 poiché lo spazio personale era compreso tra 2,70 e 3,20 metri quadrati; e, ancora, nella causa *Labzov c. Russia* (sentenza n. 62208/00 del 15 giugno 2005) i giudici di Strasburgo non avrebbero considerato la mancanza di spazio vitale di per sé sufficiente ad integrare la violazione dell'articolo 3, sebbene il ricorrente disponesse di meno di un metro quadrato. Infine, il giudice Zagrebelsky ha evidenziato come l'orientamento espresso dalla Corte se, da un lato, dovrebbe assicurare una maggiore tutela contro i trattamenti vietati dall'articolo 3, dall'altro, reca con sé il rischio di una relativizzazione del divieto abbassando la soglia "minima di gravità".

È importante ricordare che il problema del sovraffollamento carcerario e dell'insalubrità delle celle, e della quotidianità detentiva, è un problema ben noto alla Corte. Nella decisione sull'ammissibilità del caso *Kalaschnikov c. Russia*, del 18 settembre 2001 (n. 47095/99, CEDH 2002-VI), il governo russo aveva sollevato una eccezione di inammissibilità per non esaurimento delle vie di ricorso interne da parte del ricorrente. Il Governo sosteneva infatti che il ricorrente avrebbe dovuto presentare ricorso per lamentarsi della situazione denunciata. Il Governo non aveva però portato la prova che questi ricorsi avrebbero potuto ripristinare la situazione, legata piuttosto a un problema strutturale di sovraffollamento. La Corte ha rigettato l'eccezione, sostenendo che è vero che il ricorrente non aveva utilizzato i vari ricorsi esistenti all'epoca, ma che sarebbero stati inutili visto che i problemi legati al sovraffollamento

erano di natura strutturale e non riguardavano solo la sua situazione individuale.

Bisogna sottolineare a tal proposito che la situazione vissuta dal ricorrente Sulejmanovic non rappresenta neanche un decimo della situazione vissuta in molti altri penitenziari italiani in cui i detenuti sono costretti in spazi ben più angusti, per periodi di tempo più lunghi e con possibilità di uscita dalla cella e di svolgimento di attività di trattamento o altre, molto meno ampie. Come affermato dal Governo italiano in questa sentenza, il ricorrente “ha trascorso in carcere un periodo di detenzione relativamente breve e non lamenterebbe di essere stato isolato né di essere stato percosso né di avere subito impedimenti alla corrispondenza, alle visite dei familiari o all’accesso alle cure mediche”. Come però abbiamo rilevato pocanzi, la Corte è tributaria dei ricorsi che riceve, quindi, ha potuto pronunciarsi su questo problema solo grazie all’introduzione del ricorso da parte del ricorrente Sulejmanovic.

In un altro caso contro la Russia, *Lind c. Russia* (n. 25664/05, del 6 dicembre 2007) la Corte ha riaffermato che il fatto che il ricorrente fosse costretto a vivere, dormire e usare il bagno nella stessa cella e alla presenza di tutti gli altri detenuti era in se stesso sufficiente per sottomettere il ricorrente a una sofferenza tale da eccedere il livello inevitabile inerente la detenzione e per creare dei sentimenti di angoscia, paura e inferiorità propri a umiliarlo e ad avvilirlo. Aggrava la situazione il fatto che il ricorrente soffriva di una patologia renale cronica e che nessun trattamento medico gli fu somministrato. Detenendo il ricorrente in queste celle sovraffollate e rifiutandogli le cure mediche adeguate, la Corte ha affermato che le autorità lo avevano costretto a un trattamento inumano e degradante⁴.

Come ricordato nella sentenza in oggetto, molti sono i parametri da prendere in considerazione quando si valutano le condizioni detentive dei ricorrenti, a volte già di per sé il dato strutturale può comportare una violazione, altre volte, quando esso solo non sarebbe sufficiente a superare la soglia di gravi-

tà prevista dall'articolo 3 della Convenzione, bisogna valutare tutti gli altri parametri, quali per esempio la possibilità di utilizzare i servizi igienici privatamente, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce naturale e all'aria aperta, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

Non bisogna, a nostro avviso, commettere l'errore di interpretare questa sentenza riferendola (esclusivamente) al parametro strutturale dei metri quadri. La Corte ha fatto riferimento ad alcune recenti pronunce, rese prevalentemente nei confronti della Russia, e ha rimarcato che la quantificazione dello spazio personale destinato ad ogni detenuto ai sensi della Convenzione non può compiersi una volta per tutte, dovendosi piuttosto tenere conto di numerosi fattori, quali la durata della privazione della libertà, le possibilità di accesso alla passeggiata all'aria aperta o le condizioni mentali e fisiche del detenuto. Nonostante abbia ricordato che in alcuni casi più gravi di sovrappopolazione, la disponibilità di uno spazio individuale inferiore a 3 m² ha giustificato, da sola, la constatazione di violazione dell'articolo 3, ha però concluso evidenziando che in altri casi, anche quando la sovrappopolazione non era risultata così eccessiva, la verifica sul rispetto dell'articolo 3 aveva comunque implicato la considerazione di ulteriori aspetti delle condizioni detentive, quali la possibilità di utilizzare privatamente i servizi igienici, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

Ciò chiarito, nella fattispecie esaminata, la Corte ha ritenuto che la mancanza di spazio personale patita dal ricorrente fino all'aprile 2003 integrasse, di per sé, un trattamento inumano o degradante risolvendosi in una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Alle stesse conclusioni, peraltro, la Corte non ha ritenuto di poter giungere per quanto riguarda il successivo periodo di detenzione, scontato in altra cella, in una situazione di minor sovraffollamento.

In due casi molto recenti contro la Polonia, del 22 ottobre 2009 (*Orchowski c. Polonia*, n. 17885/04; *Norbert Sikorski c.*

Polonia, n. 17599/05), la Corte ha affrontato il problema del sovraffollamento carcerario strutturale e ha stabilito nel dispositivo della sentenza cosa il governo polacco deve fare per porre rimedio a questo problema. La Corte ha evidenziato che circa 160 ricorsi contro la Polonia, di cui 95 già comunicati, pongono il problema della compatibilità dell'articolo 3 della Convenzione con la carcerazione in condizioni inadeguate, in particolare in caso di sovrappopolazione carceraria, e sono pendenti dinanzi la Corte. Questa sovrappopolazione osservata dal 2000 e fino al 2008, rivela l'esistenza di un problema strutturale consistente in una pratica incompatibile con la Convenzione. L'applicazione di restrizioni allo spazio personale dei detenuti che doveva essere passeggera ed eccezionale si è trasformata in un fenomeno cronico. Le misure recentemente adottate dalla Polonia riguardanti le condizioni di detenzione inadeguate non possono rimediare alle situazioni anteriori, è necessario quindi trovare una soluzione globale a questo problema e alle sue cause. La Corte quindi desidera incoraggiare la Polonia a mettere in moto un sistema efficace di ricorsi presso l'amministrazione penitenziaria e le autorità incaricate di sorvegliare l'esecuzione delle pene, le quali possono prendere delle misure appropriate.

Se consideriamo il caso in questione e il dispositivo assunto dalla Corte in questi due recenti casi contro la Polonia, potremmo immaginare che anche l'Italia si trova in una situazione grave di sovraffollamento che potrebbe portare a diverse condanne e a una sentenza pilota per far fronte a questa mancanza strutturale. Subito dopo la pubblicazione della sentenza, l'associazione Antigone, attraverso l'ufficio del difensore civico delle persone private della libertà, si è messa a disposizione dei detenuti che volessero inoltrare il ricorso a Strasburgo.

Fino ad oggi sono state ricevute più di mille richieste. Presto, ci troveremo ad affrontare il problema italiano a livello europeo.

NOTE

¹ Nella decisione *Kudla c. Polonia* del 26 ottobre 2000 la Corte ha affermato per la prima volta il diritto di tutti i “reclusi” a delle condizioni di detenzione dignitose. Si veda, a tal proposito, la sentenza *Van der Ven c. Olanda*, del 4 febbraio 2003: “... l’article 3 de la Convention leur impose toutefois de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (arrêt Kudla précité, §§ 92-94)”.

² § 43: “La question de savoir ce qu’est la taille raisonnable d’une cellule de police (ou tout autre type d’hébergement pour détenu/prisonnier) est une matière difficile. De nombreux facteurs sont à prendre en compte dans une telle évaluation. Toutefois, les délégations du CPT ont ressenti, en ce domaine, le besoin d’une ligne directrice approximative. Le critère suivant (entendu au sens d’un niveau souhaitable plutôt que d’une norme minimale) est actuellement utilisé dans l’appréciation des cellules de police individuelles, pour un séjour dépassant quelques heures: environ 7 m² avec 2 mètres ou plus entre les murs et 2,50 m entre sol et plafond.”

³ Cfr. i casi contro la Russia, *Aleksandr Makarov c. Russia*, n. 15217/07, § 93, 12 marzo 2009; *Lind c. Russia*, n. 25664/05, § 59, 6 dicembre 2007; *Kantjrev c. Russia*, n. 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007; *Andreï Frolov c. Russia*, n. 205/02, §§ 47-49, 29 marzo 2007; *Labzov c. Russia*, n. 62208/00, § 44, 16 giugno 2005; *Mayzit c. Russia*, n. 63378/00, § 40, 20 gennaio 2005.

⁴ Cfr tra gli altri, *Frolov c. Russia*, n. 205/02, 29 marzo 2007; *Kadikis c. Lettonia* (n. 2,) n. 62393/00, 4 maggio 2006; *Mamedova c. Russia*, n. 7064/05, 1 luglio 2006; *Romanov c. Russia*, n. 63993/00, 20 ottobre 2005, §§ 77-84; *Labzov c. Russia*, n. 62208/00, 16 giugno 2005; *Nossolov c. Russia*, n. 66460/01, 2 giugno 2005; *Mayzit c. Russia*, n. 63378/00, 20 gennaio 2005; *Peers c. Grecia*, n. 28524/95, § 75, CEDH 2001-III.

PRISON MOVIES

Per motivi connaturati alle sue stesse modalità di produzione e fruizione, più delle altre arti il cinema si fa espressione di percezioni sociali diffuse, oltre a essere veicolo di messaggi critici espliciti. Con uno sguardo attento a entrambi gli aspetti, la rubrica Prison Movies si propone di commentare, riflettere, liberamente variare su film e sceneggiati televisivi che abbiano a che fare con i temi del carcere e della giustizia penale. Il cinema è un'arte nobile che il tempo non sa esaurire, e la rubrica si riferirà allora a opere del presente così come a classici del passato.

Intervista a VALERIO JALONGO

Patrizio Gonnella e Susanna Marietti

Valerio Jalongo lo abbiamo conosciuto ai tempi in cui conduceva un gruppo di scrittura creativa nel carcere romano di Rebibbia. Jalongo esordisce alla regia con *“Il volo”*, episodio del film *“Juke-box”* realizzato insieme a Daniele Luchetti e Carlo Carlei. *“Dream City”* nel 1988 vince il Premio Vittorio De Sica. Il primo lungometraggio è *“Messaggi quasi Segreti”*. Partecipa ai festival di Montreal, Mar del Plata, Mosca, Dublino. Nel 2005 gira *“Sulla mia pelle”*, un film con protagonista un uomo in semilibertà. Interpretato da Ivan Franek e Donatella Finocchiaro, narra la storia di un detenuto semilibero che lavora nel sud pontino. Presentato in concorso al Festival Internazionale di Torino e al Festival Internazionale di Bangkok, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti in Italia e all'estero.

Questa rubrica si intitola “prison movies” ma, come più volte abbiamo spiegato, la dicitura non costituisce per noi un binario da seguire letteralmente. Ci interessa piuttosto dedicare questo spazio a una libera considerazione sulle modalità con cui lo

strumento cinematografico ha recepito e poi restituito alcuni aspetti del mondo carcerario, sulle modalità con cui questa forma di comunicazione si è fatta portatrice di questo o quel messaggio relativo all'universo penale e penitenziario.

Oggi, con l'opera che hai portato all'ultima edizione del Festival del cinema di Venezia ("Di me cosa ne sai"), rifletti sul cinema italiano e la crisi che sta attraversando. Sei insomma la persona giusta per aiutarci a comprendere qualcosa in più del tema che ci interessa. Innanzitutto ti chiediamo: c'è un'attenzione del nostro cinema per il carcere, o anche qui tende a essere percepito come quel luogo distante e separato, cui tutto sommato vale la pena di restare indifferenti, che ritroviamo in generale nelle sensazioni che di esso ci rimanda la società?

Recentemente ci sono stati due film importanti sul carcere, "Giulia non esce la sera" di Giuseppe Piccioni che racconta un percorso di semilibertà al femminile, e "Tutta colpa di Giuda" di Davide Ferrario, storia di un laboratorio teatrale condotto da una giovane regista. Io credo che il carcere o la semilibertà siano molto presenti nei nostri film perché è tutto il paese che vive una realtà in cui la libertà viene negata e umiliata in mille modi. Anche in TV ci sono state *docu-fiction* come "Liberanti" parodie come il "Grande Fardello" o *talk show* come "Altrove" - comunque gocce nel mare, ma si sa, la tv dominata dall'auditel non può permettersi di essere ansiogena o depressiva.

Le ricerche che hanno preceduto la realizzazione di "Sulla mia pelle" hanno modificato la tua comprensione del sistema carcerario?

Per due anni ho fatto un laboratorio presso la libreria "Papillon" del Nuovo Complesso di Rebibbia. Insegnavo scrittura creativa a un gruppo di detenuti e loro mi hanno fatto capire, direttamente e indirettamente, cosa significa perdere la pro-

pria libertà. Ci sono delle sequenze nel film, in particolare quelle che riguardano la liturgia delle uscite e dei rientri dei semiliberi, che sono ispirate direttamente ai loro racconti. Ma direi che proprio il disegno più intimo e autentico del carattere del protagonista deve la sua verità a quei pomeriggi passati a parlare insieme, intorno al grande tavolo della Papillon.

Il tuo film voleva essere principalmente una riflessione sull'idea di libertà. Credi che un detenuto possa essere in qualche modo libero? Il sistema italiano delle misure alternative, che tu hai incrociato nel tuo film, con il meccanismo premio-punizione che lo sottende, può limitare la libertà interiore del detenuto, già inevitabilmente compresso in quella fisica?

“Sulla mia pelle” è costruito su un paradosso: Toni, il detenuto che esce in semilibertà, si trova a lavorare in una realtà che invece di aiutarlo a reinserirsi, gli ripropone meccanismi di prevaricazione e coercizione che associamo al carcere. Alla fine, proprio perché il carcere ti insegna duramente quanto siano essenziali la libertà e la dignità per un uomo, Toni è l'unico che trova il coraggio di reagire alla violenza strisciante che opprime i suoi datori di lavoro. In effetti ho visto che per molti detenuti comuni, il percorso della semilibertà è pieno di ostacoli, a volte insormontabili: ci vuole molta pazienza e una struttura psichica capace di sopportare molte umiliazioni per reinserirsi nella vita normale.

L'ultimo decennio in Italia ha visto gonfiarsi, in maniera spesso scomposta e irrazionale rispetto agli elementi di realtà rilevanti, una richiesta di sicurezza legata principalmente alla piccola e piccolissima criminalità e spesso alimentata ad arte da strumentalizzazioni politiche. Credi che questo abbia in qualche modo influenzato il nostro cinema? Si percepisce in esso una maggiore diffidenza verso gli altri, massima espressione degli effetti sociali degli attuali messaggi politici e culturali in tema di sicurezza urbana? E come entra in questo

quadro la percezione cinematografica dei fenomeni migratori?

Nel nostro cinema recente ci sono molti esempi di storie e personaggi legati all'immigrazione, ma è raro che questi film siano premiati dal pubblico. C'è molta paura e non è un caso che forze nostalgiche, che propongono ideologie regressive o mettono in scena l'illusione che si possa bloccare il fenomeno dell'immigrazione, siano così popolari. Di solito, comunque, sia nel cinema che nei telefilm prevale una rappresentazione poco edificante e poco controversa delle problematiche legate all'immigrazione. Ci sono eccezioni, per esempio film in cui siamo raccontati noi italiani visti dal punto di vista degli altri, degli esclusi. A me per esempio è piaciuto molto "Saimir".

Credi che in generale il cinema sia una carta assorbente degli umori della società, o piuttosto lo ritieni un mondo capace di schermarsi a sufficienza e rimanere una sorta di avanguardia culturale non permeabile – ma magari "permeante" – da facili messaggi esterni?

In questo momento non felice della nostra vita civile, il cinema (come del resto la tv, la letteratura e tante altre manifestazioni culturali) risente di una situazione in cui la qualità e l'indipendenza, la ricerca dell'originalità e il coraggio non sono particolarmente premiati dal sistema. Lo spettacolo che i giornalisti mettono in scena ogni giorno in televisione per esempio – salvo qualche eccezione – è un trionfo del conformismo e della subordinazione al potere politico. Il cinema italiano in passato riusciva a dare una rappresentazione, a raccontare il nostro paese senza banalizzare, restituendone tutta la complessità e la controversia delle questioni che affrontava. Oggi ci sono segnali di ripresa, ma ogni volta che il cinema italiano produce dei buoni risultati, succede qualcosa a livello politico, che rischia di vanificare tutto. Ho appena realizzato un film che tenta un racconto inedito del percorso che negli ultimi trent'anni ha profondamente mutato la cultura italiana. Si intitola

“Di me cosa ne sai” è stato presentato quest’anno al Festival di Venezia: ritracciando la storia di una grande sostituzione, cioè del modo scomposto e misterioso in cui qui in Italia si è liquidato un grande cinema e lo si sia rimpiazzato con una televisione piuttosto mediocre, si capisce moltissimo della situazione politica e culturale dell’Italia di oggi.

RECENSIONI

La presente rubrica recensisce lavori teorici e ricerche empiriche che affrontano il tema del carcere, della giustizia penale e, più in generale, del controllo sociale. In conformità con i principi che ispirano l'associazione Antigone, particolare attenzione verrà riservata a testi in grado di promuovere un dibattito sui modelli di legalità penale e sulla loro evoluzione; sull'evoluzione delle realtà carcerarie e giudiziarie nel nostro e negli altri Paesi; sulle trasformazioni dei modelli del controllo sociale nella società contemporanea. A fronte dell'estesa produzione su questi temi, verranno privilegiate opere che, di qualsiasi ispirazione e provenienza, collettive o monografiche, si dimostrino aperte al confronto e sostenute da spirito critico.

CHRISTIAN G. DE VITO

Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia

con prefazione di Guido Neppi Modona

Roma-Bari, Laterza, 2009

(Intervista all'Autore di Susanna Marietti)

Finalmente la parola a uno storico nella letteratura penitenziaria italiana. Finalmente una ricostruzione – pur tenuta insieme da posizioni teoriche alle quali nessuna descrizione può sottrarsi, che qui sono ben forti e consapevoli – capace di far parlare carte e testimonianze di prima mano. Un libro importante, quello di Christian G. De Vito; un viaggio, allo stesso tempo accurato e appassionante, tra i documenti carcerari e quel che sanno narrarci delle nostre prigioni e del mondo che le circonda.

De Vito ci racconta la storia di un carcere che diventa la storia di noi stessi e della società recente nella quale siamo venuti al mondo, quella che ci ha dato forma culturale e politica. Dalle tante tessere di mosaico raccolte e magistralmente inter-

pretate, dalle carte lette, dalle parole ascoltate, emerge e si impone l'ottusità di un pensiero politico interessato che ha finto di vedere nella carcerazione di massa la soluzione ai problemi della società.

Nello strano gergo carcerario, infantilizzante e spaccone a un tempo, con il termine "camosci" vengono indicati dispregiativamente i detenuti. Perché? Forse per sottolineare la continua possibilità di fuga del recluso, forse per accusare chissà chi di proteggere eccessivamente i delinquenti nelle carceri, quasi si trattasse di una specie a rischio da porre sotto la tutela delle associazioni ambientaliste. Ben più ovvio decifrare l'origine del termine "girachiavi" riferito agli agenti di custodia.

A chi adopera un approccio storico, il carcere offre un ottimo punto di visuale per guardare ai cambiamenti avvenuti nella società. Il volume è una fedele rappresentazione, inusuale quanto a luogo di osservazione, di capitoli essenziali della storia sociale e politica italiana tra il 1943 e il 2007. Viceversa, il carcere stesso viene letto guardando a ciò che accade fuori, in un gioco reciproco di scambio che tiene assieme interno ed esterno.

Christian De Vito, il tuo lavoro si basa su materiale documentario amplissimo e dettagliatamente utilizzato. Come hai proceduto nella tua ricerca? Quali sono state le fonti utilizzate principalmente?

Gli istituti penitenziari sono vere e proprie miniere dal punto di vista della documentazione storica. Gli archivi delle carceri conservano, per la parte successiva alla seconda guerra mondiale, i registri di matricola, i registri disciplinari e quelli degli "eventi critici", ma anche la corrispondenza delle direzioni con gli uffici centrali dell'Amministrazione penitenziaria e con gli Ispettorati Distrettuali (dal 1990 Provveditorati Regionali). Si tratta di fonti eccezionali: ci si trovano fotografie di squadre di calcio formate da detenuti, relazioni e documentazione fotografica su evasioni e tentativi di evasioni, come pure lettere

censurate, relazioni “programmatiche” di funzionari penitenziari e un ampio materiale relativo agli agenti di custodia, rispetto ai quali non meno interessanti sono le fonti conservate nelle Scuole di formazione e aggiornamento del personale di polizia penitenziaria. Sono peraltro miniere finora largamente inesplorate, soprattutto per quanto riguarda il periodo successivo al 1945.

Perché? Mancanza di interesse o difficoltà di accesso?

La difficoltà deriva anche dal fatto che raramente sono state versate presso gli archivi di Stato competenti, per problemi di spazio o semplicemente per disinteresse. Con grave rischio per la memoria collettiva: quando studiavo nel carcere di San Vittore, piantonato da un agente per diverse ore al giorno, ho visto buttare alcuni registri di matricola degli anni della seconda guerra mondiale che si erano rovinati a causa di una perdita di acqua. Ci sono però anche degli esempi positivi, che dovrebbero essere moltiplicati: fondi archivistici consistenti sono stati versati ad esempio presso gli archivi di Stato di Torino, Roma, Perugia e Firenze (quest’ultimo relativo all’Ispettorato Distrettuale). Io ho faticosamente rintracciato alcuni di questi archivi e li ho sistematicamente studiati. È stato un lavoro appassionante.

Però hai utilizzato anche fonti esterne all’Amministrazione penitenziaria.

Sì. Il tutto è divenuto tanto più interessante quando ho potuto incrociare le fonti istituzionali con quelle prodotte da soggetti esterni all’amministrazione penitenziaria: ad esempio per la fase delle lotte dei detenuti negli anni Settanta. È incredibile quanto materiale abbiano conservato gli ex attivisti: lettere, volantini ciclostilati, manifesti murali manoscritti, appunti di riunioni. E tanti libri e opuscoli a volte altrimenti assolutamente introvabili. Ecco, ho avuto la fortuna di incontrare persone

disponibilissime a tirarlo fuori dalle proprie cantine e dalle soffitte. Per non dire poi dell'importanza delle testimonianze che mi hanno regalato appunto ex attivisti, ma anche ex detenuti, personale penitenziario, ex cappellani, suore che erano in servizio nelle sezioni femminili fino agli anni Settanta: queste fonti orali sono state un tassello fondamentale per la mia ricerca, per quello che hanno voluto dire per la mia comprensione di eventi, reti di relazioni e anche – mi viene da dire – atmosfere.

Le contestazioni degli anni Settanta e le leggi emergenziali che ne seguirono costituiscono un punto di svolta per il sistema penitenziario italiano. Cosa succede in quegli anni?

Il carcere registra in maniera fedele quelle che sono le trasformazioni sociali che avvengono “fuori”. Il tumultuoso e contraddittorio processo che di solito si denomina “miracolo economico” ha modificato profondamente anche la popolazione detenuta e, mediato da altri fattori culturali, giuridici e politici, ha contribuito a riempire le carceri di immigrati meridionali e a modificare gli stessi comportamenti delittuosi, assai più che in precedenza legati ad una dimensione urbana (pensiamo ai rapinatori delle “batterie”, ma anche alle trasformazioni della criminalità mafiosa e, per altro verso, alla piccola criminalità legata alla condizione di esclusione sociale). È questo tipo di popolazione detenuta che, verso il 1968-69, viene a contatto con la ventata di contestazione che proviene dall'esterno. C'è ancora la censura, ma “radio carcere” funziona assai bene nel trasmettere nuove idee e nuove pratiche. Gli anni fino al 1974 – non solo in Italia peraltro – sono segnati da proteste di massa che incidono, sia pure indirettamente, sul percorso della riforma penitenziaria. Ma anche oltre le proteste e le rivolte, c'era allora una diffusa insubordinazione nelle carceri, la cui memoria oggi è largamente rimossa ma che è possibile ricostruire attraverso fonti archivistiche ufficiali e memorie di ex-detenuti ed ex operatori penitenziari.

Una insubordinazione che si manifesta in che modo?

È una fase in cui le porte delle celle nelle sezioni erano aperte per molte ore al giorno, simbolo di un effettivo contro-potere dei detenuti, per quanto sempre precario perché osteggiato dai meccanismi istituzionali e dalla minaccia e pratica della repressione. La stagione dell'emergenza spazzò via questa atmosfera di insubordinazione. Già attorno alla metà degli anni Settanta si ha un forte inasprimento della repressione – con morti e feriti tra i detenuti che protestano – poi nel 1977 vengono le carceri speciali e uno scontro frontale tra gli apparati dello Stato da un lato e i militanti delle organizzazioni clandestine dall'altro. Sulla scena penitenziaria sequestrata da questi attori “forti”, scompaiono così di fatto i detenuti comuni e solo con la metà degli anni Ottanta si tornerà a guardare a loro, in un clima politico-sociale completamente modificato: appariranno allora deboli e privi di voce, associati sempre più a “utenti” da assistere che a protagonisti della propria vicenda. È che la composizione sociale della popolazione detenuta è cambiata ancora: i tossicodipendenti e poi gli immigrati divengono rapidamente maggioranza tra i detenuti, in conseguenza della costruzione di vere e proprie politiche “carcerogene” dirette a questi settori della popolazione. La tendenza si accentua a partire dagli anni Novanta e prosegue anche oggi, associandosi ad un aumento del numero dei detenuti apparentemente inarrestabile.

Cosa possiamo dire allora del carcere di oggi?

Non è facile fare la storia del presente. Né basta coniugare il tempo verbale al passato, come pure ho fatto, provando a mettere una certa distanza e a guardare, oltre gli eventi che si susseguono ogni giorno, ad alcuni processi più generali che sono in corso. Nel parlare dell'oggi c'è un problema di fonti e poi, ovviamente, c'è una questione di coinvolgimento personale, che io peraltro non ho voluto nascondere: sono stato attivo in

questi ultimi anni in gruppi e associazioni per la promozione dei diritti dei detenuti e questa esperienza segna anche il punto di vista che ho assunto nello scrivere delle vicende più recenti della storia penitenziaria. L'auspicio è peraltro che gli studi sull'argomento si moltiplichino, come parte anche di una maggiore sensibilità dell'opinione pubblica alla "questione carcere": ci sarà allora modo di approfondire le ricerche e di ridiscutere anche le tesi del mio lavoro.

Ci sono infatti nel tuo libro chiavi di lettura che ci aiutano a comprendere l'universo penitenziario attuale, nonostante le difficoltà di cui parlavi poco fa.

Due di esse mi pare possano servire come base per la descrizione del carcere di questi anni. Io ho parlato come di un carcere "frammentato", sia per quelle trasformazioni della popolazione detenuta alle quali ho accennato sopra, sia perché oggi dentro un medesimo istituto penitenziario possono esserci sezioni aperte e reparti di massima sicurezza, "buone prassi" e violenze, in un'ottica di differenziazione crescente nella quale la "flessibilità della pena" confina con meccanismi di controllo sulla popolazione detenuta. Le radici di tutto ciò sono sufficientemente antiche: il dibattito su specializzazione degli stabilimenti e individualizzazione della pena risale già alla fine dell'Ottocento e poi prosegue dentro la criminologia clinica degli anni Cinquanta; ma con l'istituzione delle carceri di massima sicurezza nel 1977, e poi con la legge Gozzini del 1986, questo meccanismo mi pare sempre più esteso e accelerato. C'è poi un altro elemento che provo a descrivere rispetto al carcere di oggi, ed è quello del crescente scollamento tra l'immagine che l'istituzione penitenziaria proietta all'esterno e la realtà quotidiana del carcere. Anche qui, è evidente che c'è una continuità di fondo, che ha a che vedere con la materialità stessa del carcere, da sempre diviso dal "fuori" con muri di cinta, sbarre e cancelli. Questa separazione tuttavia era stata intaccata negli anni Settanta proprio a partire dalle mobilitazioni dei

detenuti e da una diffusa sensibilizzazione esterna. Oggi invece è tornata forte, nonostante il gran numero di volontari, operatori e anche detenuti che quotidianamente varcano la faticosa soglia: basterebbe riflettere sulla distanza tra l'idea del carcere come "hotel a cinque stelle" che si trova così spesso nel dibattito pubblico e la realtà delle sezioni sovraffollate e indecenti note a chiunque entra in un istituto penitenziario.

Cosa ha portato a questa nuova e profonda separazione?

È un processo che non può essere spiegato se non guardando a ciò che sta avvenendo fuori dal carcere, in termini di politiche securitarie e trasformazioni politico-sociali complessive. Si entra quindi in una questione ben più ampia: quella del rapporto tra carcere e società, che è poi il centro della mia ricerca.

SALVATORE PALIDDA (a cura di)

Razzismo democratico. La persecuzione degli stranieri in Europa

Milano, X Book, 2009

Il volume *Razzismo democratico*, curato da Salvatore Palidda, riunisce alcuni dei contributi proposti al *workshop* "Criminalization and victimization of immigrants in Europe", organizzato presso il Dipartimento di Scienze Antropologiche dell'Università di Genova il 13-15 marzo 2008. Il *workshop* si inserisce all'interno delle attività del network d'eccellenza Crimprev (Assessing Deviance, Crime and Prevention in Europe), costituitosi nell'ambito del Sesto Programma Quadro della ricerca scientifica finanziata dall'Unione Europea.

Il gruppo di lavoro si è occupato di ricostruire le pratiche di costruzione simbolica e di repressione amministrativa e penale dei fenomeni migratori all'interno dell'Unione Europea. Ciò che ne emerge è l'immagine di quella che è stata definita *Fortress Europe*¹, un limite territoriale dotato di vincoli e barriere che allontanano dal proprio vivere integrato coloro che non dispongono del privilegio della cittadinanza comunitaria. Il testo, pur concentrando l'attenzione sul fenomeno europeo, non manca di sottolineare i collegamenti e le peculiarità rispetto alle politiche che hanno portato al cosiddetto *new deal* penale negli Stati Uniti (J. Simon, 2008).

Il volume si articola in tre parti secondo un percorso che, partendo dalla descrizione del fenomeno su base strutturale, si muove all'interno delle politiche adottate nei singoli paesi, sino a giungere alla spiegazione di alcuni fenomeni peculiari. Nella prima parte è proposto un confronto fra quanto è avvenuto in Europa negli ultimi venti anni e il resto del mondo. Seguendo questo proposito, Nathalie Delgrande e Marcelo F. Aebi interpretano i dati statistici sui migranti detenuti in Europa, a cui Salvatore Palidda aggiunge un contributo specifico volto alla comparazione dei tassi di detenzione degli stranieri rispetto a quelli dei nativi in alcuni paesi europei. I dati

statistici sono seguiti da un saggio di Alessandro De Giorgi nel quale è offerta una descrizione di quello che negli ultimi trent'anni è stato il business penitenziario statunitense (N. Christie, 1996) e verso il quale pare rivolgersi attualmente il sistema europeo attraverso la passiva assimilazione delle politiche di "tolleranza zero". Nei saggi successivi Jérôme Valluy ricorda come la repressione dei fenomeni migratori non avvenga solo attraverso un uso selettivo dello strumento penale, ma anche attraverso la progressiva riduzione nel riconoscimento del diritto di asilo, mentre Nando Sigona focalizza l'attenzione sull'etnia rom, vero e proprio paradigma dello stereotipo sociale verso il quale si sono riversate tutte le forme di diffidenza e di aggressività dei cittadini della civile Europa. La prima parte si conclude con un prezioso contributo di Marcello Maneri che spiega il ruolo del sistema mediatico nell'individuazione del nemico pubblico del migrante. Maneri utilizza il concetto di "panico morale" di Stanley Cohen (1972) per descrivere le connessioni fra il potere e il sistema mediatico nel canalizzare le ansie e le paure dei cittadini verso il migrante, figura che assume il ruolo di capro espiatorio di tutte le incertezze che caratterizzano l'epoca della post-modernità.

Nella seconda parte, il testo descrive le pratiche adottate all'interno di alcuni singoli Stati nazionali. La descrizione si muove attraverso il filo conduttore del binomio criminalizzazione/vittimizzazione. La caratteristica comune delle pratiche legate al controllo sociale a livello europeo, infatti, pare muoversi attraverso una progressiva esaltazione degli atti devianti dei soggetti migranti che opera, sia a livello di criminalizzazione primaria, attraverso l'individuazione del "problema sociale" immigrazione (M. Spector, J. Kitsuse, 1977) e la sua repressione a livello legislativo, sia nelle successive fasi del processo di criminalizzazione attraverso le pratiche selettive delle agenzie del controllo sociale nella repressione degli atti criminali o della semplice permanenza sul territorio europeo. Parallelamente, si ha una sottovalutazione del ruolo del migrante come vittima di reati e di pratiche discriminatorie. La

posizione di marginalità in cui versano tali soggetti determina che solo in rare occasioni essi compaiono nelle statistiche sulla vittimizzazione, di fatto producendo una sotto-rappresentazione di tale categoria all'interno delle statistiche ufficiali. In questa parte del libro è descritto il funzionamento di tali pratiche in Francia (saggio di Laurent Mucchielli e Sophie Nevanen), Germania (Hans-Joerg Albrecht), Gran Bretagna (Mary Bosworth e Mhairi Guild), Spagna (José Angel Brandariz Garcia, Cristina Fernandez Bessa e Edoardo Bazzaco) e Italia (Salvatore Palidda).

Nella terza parte, il testo si concentra su alcuni specifici esempi di quello che viene definito "accanimento repressivo". Si tratta, o dell'utilizzo di particolari forme di repressione verso alcune categorie di migranti individuati su base etnica, o dell'individuazione di alcune emergenze come prioritarie e del conseguente utilizzo di strumenti eccezionali per affrontarle, o infine dello svilupparsi di pratiche di detenzione amministrativa nei confronti dei migranti che destano significative preoccupazioni alle luce dei principi su cui formalmente si fondano le democrazie del vecchio continente.

In questa parte del libro Tommaso Vitale descrive l'atrocità dell'utilizzo dello stereotipo dello zingaro criminale come strumento di governo e di acquisizione del consenso; Yasha Maccanico e Gabriella Petti concentrano, invece, l'attenzione rispettivamente sul progressivo incremento dell'utilizzo dello strumento penale nei confronti dei minori migranti e sulle pratiche giudiziarie legate alla "guerra al terrorismo"; il richiamo all'agire in sede giudiziaria conduce Bernard E. Harcourt a spostare l'attenzione verso gli Stati Uniti e le modalità di utilizzo del *profiling* razziale nelle prassi di applicazione della giustizia penale; Fulvio Vassallo Paleologo descrive infine la triste vicenda di Lampedusa, l'isola siciliana che, a seguito dei numerosi sbarchi di cittadini stranieri che oramai da anni utilizzano la via del mare come ultima tappa di un viaggio ai limiti della sopravvivenza, è divenuta oramai famosa per il suo centro di detenzione per stranieri descritto dall'autore come la "Guantanamo d'Europa".

Il libro curato da Salvato Palidda costituisce un importante contributo che va a colmare una lacuna nel panorama scientifico italiano e europeo. Da un lato, infatti, in questi anni non sono mancati gli studi e le ricerche che hanno evidenziato una criminalizzazione del fenomeno migratorio che avviene sia sul piano simbolico e legislativo², sia sul piano repressivo attraverso le pratiche di polizia (S. Palidda, 2000), giudiziarie³ e attraverso un uso sempre più massiccio del carcere e dei centri di detenzione amministrativa come luoghi di contenimento dei migranti⁴. Dall'altro lato, si avvertiva la necessità di collegare tali studi locali e settoriali all'interno di un quadro unitario che descrivesse gli aspetti strutturali e le pratiche attraverso le quali nell'Europa figlia della rivoluzione neo-liberale è gestita quella che Jonathan Simon (2008) ha definito "l'umanità in eccesso". Palidda spiega come "solo oggi appaiono più chiare le cause di questo processo, se lo si analizza come passaggio dal governo che avrebbe dovuto inseguire il mito liberal-democratico (descritto da Foucault) a una gestione liberista che persegue solo la prosperità *hic et nunc* dei più forti" (p. 7). Tale passaggio accomuna tutto il mondo occidentale ed è quindi di tipo globale la prospettiva che deve essere adottata ai fini di una descrizione efficace del fenomeno. Ed è all'interno di tale uniformità strutturale che emerge la funzione dell'elemento etnico, del razzismo, come efficace strumento di governo nel nuovo mondo liberista e globalizzato.

A fronte di tale uniformità strutturale, esistono delle peculiarità. Un breve sguardo al panorama italiano mostra come tali peculiarità siano oltremodo preoccupanti. Le spinte che in tutto il mondo occidentale hanno portato ad una progressiva segregazione su base etnica in Italia paiono mostrarsi in maniera accentuata. Dalla lettura del testo appaiono i richiami ad alcuni aspetti che non possono essere trascurati: l'elevato tasso di detenzione di cittadini stranieri (si vedano i saggi di Nathalie Delgrande, Marcelo F. Aebi e Salvatore Palidda), l'eccessiva parsimonia nel riconoscimento del diritto di asilo (Jérôme Valluy), le aggressioni ai campi rom (Nando Sigona e

Tommaso Vitale), la particolare enfasi mediatica nel riproporre il collegamento fra immigrazione e criminalità (Marcello Maneri), le funzioni e le condizioni materiali del centro per immigrati di Lampedusa (Fulvio Vassallo Paleologo) sono dei sintomi che riflettono efficacemente la gravità della situazione italiana dove la xenofobia, assunta oramai a strumento quasi esplicito di consenso politico, pare aver determinato una vera e propria degenerazione culturale diffusa.

L'offerta di una chiave di lettura che si muove fra lo strutturale ed il particolare è quindi di sicura importanza ed efficacia. Allo stesso tempo, dalla lettura del testo paiono trasparire dei limiti legati al rapporto fra numero di saggi ed argomenti introdotti e spazio disponibile. Alle volte si ha infatti l'impressione che, nell'enfasi di introdurre il maggior numero possibile di tematiche e spunti di osservazione, ci si sia scontrati con le poche pagine a disposizione. In particolare, il richiamo ai dati statistici sulla detenzione degli stranieri in Europa risulta di difficile lettura, in assenza della possibilità di leggere le tabelle con i dati richiamati; allo stesso tempo, la descrizione del modello statunitense avrebbe, a mio parere, meritato un maggiore approfondimento volto all'individuazione dei legami tra tale modello e quello europeo. Ci si chiede quindi se non sarebbe stata opportuna una scelta editoriale differente, volta alla pubblicazione di un volume più corposo in termini di numero di pagine o, in alternativa, prevedendo l'uscita di diverse pubblicazioni, suddivise per tematiche, all'interno di un quadro editoriale uniforme. Tali interrogativi, tuttavia, non mutano il giudizio nei confronti di un libro assolutamente necessario.

(Giovanni Torrente)

NOTE

¹ Si rimanda al sito dell'osservatorio sulle vittime dell'immigrazione www.fortresseurope.blogspot.com per una descrizione dell'impatto, in termini di vite umane, delle politiche proibizioniste in tema di immigrazione.

² Limitatamente all'ambito italiano, si rimanda agli oramai classici studi sul

tema di Alessandro Dal Lago (1999).

³ Un variegato panorama di ricerche condotte in ambito giudiziario ha dimostrato come la selettività del processo di criminalizzazione operi in maniera discriminatoria per i cittadini stranieri accusati di essere autori di un reato. Si rimanda alle ricerche empiriche di F. Quassoli (1999), A. Cottino, C. Sarzotti (1995), C. Sarzotti (2007), G. Mosconi, D. Padovan (2005).

⁴ Un'efficace descrizione dei tassi di detenzione degli stranieri nel nostro paese è rinvenibile in G. Jocteau (2009). Si rimanda inoltre all'ultimo rapporto dell'associazione Antigone pubblicato su questa rivista (2009).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA. VV. (2009), *Oltre il tollerabile. Sesto rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia*, in "Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario", IV, 1, L'Harmattan Italia, Torino.

CHRISTIE N. (1996), *Il business penitenziario. La via occidentale al Gulag*, Eleuthera, Milano.

COHEN S. (1972), *Folk Devils and Moral Panics*, MacGibbon and Kee, London.

COTTINO A., SARZOTTI C. (1995), a cura di, *Diritto, uguaglianza e giustizia penale*, L'Harmattan Italia, Torino.

DAL LAGO A. (1999), *Non-persone. L'esclusione dei migranti nella società globale*, Feltrinelli, Milano.

JOCTEAU G. (2009), *I numeri del controllo penale*, in Campesi G., Re L., Torrente G., a cura di, *Dietro le sbarre e oltre*, L'Harmattan Italia, Torino, pp. 185-223.

MOSCONI G., PADOVAN D. (2005), a cura di, *La fabbrica dei delinquenti. Processo penale e meccanismi sociali di costruzione del condannato*, L'Harmattan Italia, Torino.

PALIDDA S. (2000), *Polizia postmoderna. Etnografia del nuovo controllo sociale*, Feltrinelli, Milano.

QUASSOLI F. (1999), *Immigrazione uguale criminalità. Rappresentazioni di senso comune e pratiche organizzative degli operatori del diritto*, "Rassegna italiana di sociologia", 1, pp. 43-75.

SARZOTTI C. (2007), *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*, con saggi di C. Blengino e G. Torrente, Giuffrè, Milano.

SIMON J. (2008), *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*, Cortina, Milano.

SPECTOR M., KITSUSE J. (1977), *Constructing Social Problems*, Cummings, Menlo Park.

CHIARA SCIVOLETTO (a cura di)

Mediazione penale minorile. Rappresentazioni e pratiche

Franco Angeli, Milano, 2009

Il libro di Chiara Scivoletto rappresenta un interessante spunto di riflessione sul tema della mediazione nel contesto della giustizia minorile italiana. Si delinea un percorso che, da una riflessione teorica sul concetto di mediazione e da una disamina dei dati statistici relativi al lavoro dei Centri di Mediazione esistenti sul territorio nazionale italiano (con riferimento al periodo 2002-2007), concentra il focus dell'attenzione sulle rappresentazioni e sulle pratiche, cioè sulle forme e sulle esperienze, nonché sui significati che si consolidano intorno al concetto di mediazione. Un percorso in cui si cerca di stemperare i "nodi" esistenti intorno al tema della mediazione.

Quando si parla di mediazione, risulta impossibile pervenire ad una definizione completa e assoluta; piuttosto è possibile delinearne i confini facendo riferimento ai diversi ambiti di applicazione e ai modelli applicativi.

In Italia, risulta dominante la definizione di mediazione in termini di "processo attraverso il quale due o più parti si rivolgono liberamente ad un terzo neutrale, il mediatore, per ridurre gli effetti indesiderabili di un conflitto" (p. 9); in una simile prospettiva, l'obiettivo della mediazione è di privilegiare soluzioni interne, cioè che provengono direttamente dalle parti interessate, e di riaprire canali di comunicazione che si sono bloccati.

Quale rapporto tra mediazione e diritto? Nel momento in cui si riconosce alla mediazione la capacità di valorizzare l'aspetto relazionale del conflitto originato dal reato, è necessario – come ricorda Scivoletto – "ridefinire sia il rapporto tra diritto e mediazione sia quello tra diritto e riconciliazione, tramite azioni orientate dai principi dell'autonomia e della responsabilizzazione delle parti coinvolte". Una riflessione di tipo socio-criminologico suggerisce la necessità di "allontanare la mediazione dalle logiche del diritto penale, entro cui comunque essa

è praticata, per far sì che alla dimensione statica della definizione giuridico-processuale del reato commesso si affianchi, o sostituisca, la dimensione dinamica ed emotiva del fatto vissuto” (p. 17).

La letteratura internazionale sottolinea come la mediazione tra autore di reato e vittima rappresenti una delle espressioni più importanti della giustizia riparativa: in questa prospettiva, l'autore e la vittima diventano protagonisti attivi nella risoluzione di un conflitto che il reato ha originato e rappresentato; la finalità dell'intervento è di ricomporre i rapporti sociali e di favorire forme di partecipazione sociale e di responsabilizzazione degli individui. La mediazione si configura, quindi, come un modello alternativo di giustizia, in cui – sottolinea Scivoletto – “è restituita alle parti la potestà di gestire la controversia”.

Una riflessione sulla mediazione penale, contestualizzata nell'ambito del processo minorile italiano, richiede di capire se il paradigma riconciliativo sia prevalente e se la mediazione riesca a restare indipendente rispetto al procedimento penale.

Se la mediazione penale in Italia trova nel DPR 448/88 (attenzione per la personalità del minorenne imputato e risposta ad istanze di responsabilizzazione) il proprio spazio di applicazione e se la dottrina giuridica tende ad assimilare la mediazione alle attività di conciliazione previste dall'istituto della messa alla prova (artt. 28 e 29 DPR 448/88), diventa necessario operare una distinzione tra le attività riconciliative e la mediazione. “Si adombra il dubbio – sottolinea Chiara Scivoletto – che le logiche prescrittive e formali della giustizia possano confondersi, ancora una volta, con quelle spontanee e informali della mediazione; e che la mediazione, col suo più tipico portato riparativo-riconciliativo, possa finire per essere relegata ad un ruolo ancillare rispetto alle esigenze primarie della riabilitazione” (p. 25). A tal fine l'autrice presenta i risultati di una ricerca qualitativa condotta in due diversi contesti regionali italiani, quello piemontese (centro di mediazione di Torino) e quello pugliese (centro di mediazione di Bari e

di Foggia), attraverso delle interviste con i tecnici (operatori sociali e giuridici) e con le parti mediate (autori di reato e vittime). Lo studio si propone di comprendere “se le pratiche di mediazione penale tendano esclusivamente alla finalità riconciliativa, assumendola come tipica e tipizzante, o se esse non rivestano, e realizzino, piuttosto una nuova forma di riabilitazione, intesa come occasione di cura e di trattamento per l’autore” (p. 89).

L’analisi delle interviste sembra confermare la complessa natura della mediazione e dei significati ad essa attribuiti. I tecnici (operatori sociali e giuridici) pongono al centro delle pratiche e delle attività di mediazione la responsabilità (“mediazione come esercizio di responsabilità, individuali e sociali”); inoltre, considerano necessaria una legge sulla mediazione per perseguire un riconoscimento formale delle pratiche e una omogeneizzazione a livello nazionale. Delineano, altresì, un quadro in cui la giustizia riparativa rappresenta uno strumento per costruire politiche di prosocialità.

Gli attori (autore di reato e vittima) della mediazione vi attribuiscono un significato principalmente riabilitativo e pedagogico; emerge che l’esperienza di mediazione – attraverso l’incontro, il confronto e l’intensità dello scambio emotivo – può poi aprirsi a significati diversi: si può arrivare a mettersi nei panni dell’altro e “a rivedere le posizioni iniziali e a superare i ruoli di vittima e reo” (p. 178). La mediazione diventa per gli attori un’esperienza di dialogo, in cui potersi parlare e (ri)conoscersi, nonché un’occasione per comprendere il fatto accaduto e costruire un accordo in termini relazionali ed emotivi. Chiara Scivoletto sottolinea che, per le parti mediate, la mediazione viene intesa non solo come esperienza “alternativa al processo, (...) ma soprattutto come esperienza altra, come altro (da sé) è il proprio aggressore o la propria vittima, come altra ed irripetibile è ogni esperienza umana” (p. 195).

(Fabiana Micheluzzi)

MASSIMO NOBILI

L'immoralità necessaria.

Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia

il Mulino, Bologna, 2009

Ricostruendo i principali filoni culturali della cultura giuridica statunitense, Gary Minda (*Teorie postmoderne del diritto*, il Mulino, Bologna 2001, p. 247 ss.) ricorda come uno dei più rilevanti e innovativi degli ultimi decenni sia stato quello denominato *Law and Literature*.

Riprendendo una classificazione ormai consolidata di Richard Weisberg, Minda distingue in questo movimento culturale, che può essere fatto risalire ai primi anni '70 del secolo scorso, due approcci tra loro diversi: diritto come letteratura e diritto nella letteratura.

Il primo riguarda più tipicamente la cultura giuridica dei sistemi di *common law* nel cui contesto la nota maggior libertà interpretativa da parte dei giudici ha indotto gli studiosi americani a sondare la possibilità di utilizzare i "metodi della critica letteraria al fine di elaborare strategie interpretative per applicare e svelare il significato testuale del diritto" (*ivi*, p. 250). La letteratura viene dunque pensata anche come strumento utile al giurista per la risoluzione dei casi giudiziari.

Il secondo approccio, il diritto nella letteratura, ritiene che ricostruire la rappresentazione del diritto nella letteratura, e in particolare nei grandi classici come *Il processo* di Kafka o *Il mercante di Venezia* di Shakespeare, possa essere utile alla comprensione di quei principi universali che si intersecano con il mondo del diritto, come il senso di giustizia, il perdono, la pena, l'equità, e che ne fanno una dimensione dell'esistenza umana che da sempre confina con l'etica e la religione.

Il termine immagine può ben indicare questo profilo di analisi che non si limita allo studio di testi letterari, ma si apre alla iconologia giuridica, cogliendo la rappresentazione del diritto nelle arti figurative e, per quanto riguarda il periodo storico a noi più vicino, nella comunicazione audiovisiva (si pensi a

forme di rappresentazione che hanno un forte impatto sull'immaginario collettivo, come il cinema e la televisione).

Il lavoro di Massimo Nobili costituisce uno degli esempi italiani del modo in cui il movimento *Law and Literature* stia cominciando ad entrare non soltanto nella formazione accademica del giurista (esistono già corsi universitari così denominati presso Facoltà di Giurisprudenza), ma anche in quella produzione scientifica che non può non influenzare la cultura giuridica dei pratici del diritto. Del resto, non è casuale che proprio in questi anni si siano costituite due associazioni culturali di carattere scientifico che possono ben rappresentare la versione italiana di tale movimento: la ISLL (Italian Society for Law and Literature) e l'AIDEL (Associazione Italiana Diritto e Letteratura).

In apertura del suo lavoro, Nobili, che proviene da una lunga esperienza maturata attraversando varie figure di giurista (avvocato, magistrato, docente di procedura penale), scrive: "sono pagine, queste, nate dalla convinzione che la materia della giustizia s'intenda meglio esplorando i processi penali considerati da Schiller, Rabelais, Stendhal, o – le questioni del pubblico ministero – frequentando il procuratore Kirillovic di Dostoevskij e Kurt Zorn di Dürrenmatt" (p. 7), mostrando così di potersi sostanzialmente collocare nel secondo filone di studi, il diritto nella letteratura.

Attraverso una messe di citazioni, che si sviluppano in più di 350 pagine, e di commenti ai testi ("pensieri di chi ora scrive, radicati dentro il pensiero altrui"), l'Autore ripercorre i principali temi che interrogano da sempre la giustizia penale: la legittimità e i limiti della sanzione, la responsabilità dell'individuo per i suoi atti criminali, la prova e il suo accertamento in giudizio, la funzione dell'accusatore e le garanzie per l'imputato, la professione dell'avvocato, il contraddittorio in giudizio e il formarsi del convincimento di innocenza-colpevolezza dell'imputato nelle giurie popolari, le tecniche dell'interrogatorio, il carcere come forma di *expurgatio* anche nelle arti figurative (da segnalare la citazione delle principali opere pittoriche sul tema carcerario e dei manicomi a p. 113).

Il libro è così ricco di molteplici e profonde intuizioni – che si rincorrono e che non si esauriscono nei rapidi commenti alle citazioni – da non consentire di trovare qui una sua breve sintesi. Tuttavia, si devono almeno sottolineare due aspetti a cui l'Autore approda dopo il suo lungo peregrinare tra le testimonianze del pensiero dei classici della letteratura e delle arti figurative sulla giustizia penale.

Il primo, che ha dato il titolo dal libro, riguarda la comprensione della vera essenza del processo penale come un percorso ritualizzato legato strettamente alla “connaturata violenza” della giustizia mondana, violenza che Nobili descrive attraverso le magistrali rappresentazioni in chiaroscuro dei quadri di Goya e le citazioni testuali dell'agostiniano *De civitate dei*. Il mondo della giustizia è attraversato da un'immanente immoralità, necessaria appunto, o meglio, come si dice nella quarta di copertina, ineludibile. Se si accogliesse tale tesi, tutte le teorie che assegnano all'etica un posto nel diritto, che sia un minimo etico o un massimo etico, dovrebbero scontrarsi con “certe 'immoralità' endemiche” e, probabilmente, non avrebbero la meglio: “è la 'giustizia penale' in sé che infine ci coglie con un sapore amaro, molto amaro” (p. 337).

Il secondo riguarda invece il postulato dell'autonomia della scienza giuridica rispetto al quale Nobili giunge alle conclusioni accolte dalle teorie postmoderne del diritto che riflettono le sollecitazioni del postempirismo sull'interazione tra le scienze; contro le frammentazioni del sapere in forme sempre più specialistiche, egli propone un modello integrato di scienza del diritto che meglio può render conto della complessità (e, talvolta, della contraddittorietà) del diritto e delle sue procedure: “i giuristi hanno a lungo pensato (o creduto di dover supporre) che la loro forza consista in rigide separazioni scientifiche.

Questo vecchio camice merita rispetto e serve ancora. Ma non può contenere tutto ciò che conta: il postulato dell'autonomia è utile solo per metà. Il diritto e la procedura criminale penetrano il terreno dell'antropologia, della letteratura, delle

RECENSIONI

belle arti, della religione, del giornalismo e d'altro ancora. Se si vuol capire che cosa essi sono, (...) non si può ignorare il pensiero, le difese, le accuse che vengono da tali aree limitrofe" (p. 8).

(Anna Maria Campanale)

HANNO COLLABORATO AL PRESENTE NUMERO:

STEFANO ANASTASIA, ricercatore di Sociologia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia.

CRISTIANA BIANCO, avvocato internazionalista, specialista in diritto penale internazionale e protezione dei diritti umani.

PIETRO BUFFA, direttore della casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino.

ANNA MARIA CAMPANALE, professore associato di Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Foggia.

AMEDEO COTTINO, già professore ordinario di Sociologia del diritto e Preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino.

STEFANIA CROCITTI, assegnista di ricerca in Criminologia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.

VINCENZO FERRARI, professore ordinario di Sociologia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano, Presidente della Società Italiana di Filosofia del Diritto.

GIUSEPPE GIURA, dottorando in Sociologia e metodi delle scienze sociali presso l'Università di Catania.

PATRIZIO GONNELLA, presidente dell'Associazione Antigone, è specialista in diritti umani.

SUSANNA MARIETTI, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, svolge attività giornalistica.

ESTER MASSA, dottoranda presso il Dottorato internazionale in Criminologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

DARIO MELOSSI, professore ordinario di Sociologia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.

FABIANA MICHELUZZI, dottoranda presso la Scuola di Dottorato in Scienze Sociali, indirizzo Interazioni, comunicazione, costruzioni culturali dell'Università di Padova.

RICCARDO MONTANA, assistente ricercatore all'università di Cardiff e Supervisor in Law per il corso di Criminology Sentencing and the Penal System all'Università di Cambridge, Homerton College.

GIUSEPPE MOSCONI, professore ordinario di Sociologia del diritto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova.

MASSIMO PAVARINI, professore ordinario di Diritto penitenziario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.

CARLO PENNISI, professore ordinario di Sociologia del diritto e direttore del Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali presso l'Università di Catania.

FRANCO PRINA, professore associato di Sociologia della devianza presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino.

CHRISTIAN NILS ROBERT, professore di Diritto e procedura penale e di Criminologia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ginevra.

PIETRO SAITTA, dottore di ricerca in Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi normativi presso l'Università di Urbino, è attualmente professore a contratto di Sociologia del diritto presso l'Università di Messina.

CLAUDIO SARZOTTI, professore ordinario di Sociologia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

STEVE TOMBS, professore di Sociologia presso l'Università di Liverpool John Moores.

GIOVANNI TORRENTE, assegnista presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino, docente a contratto di Sociologia del diritto presso l'Università della Valle d'Aosta.

Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario

- ANTIGONE IV, 1, 2009
("Oltre il tollerabile. VI rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia")
ANTIGONE III, 3, 2008 ("Principia juris. La democrazia presa sul serio")
ANTIGONE III, 2, 2008 ("Mediare, non punire")
ANTIGONE III, 1, 2008 ("In galera! V rapp. sulle condiz. di detenzione in Italia")
ANTIGONE II, 3, 2007 ("Codice penale: una riforma mancata")
ANTIGONE II, 2, 2007 ("Il carcere e i suoi operatori")
ANTIGONE II, 1, 2007 ("Il carcere indultato")
ANTIGONE I, 3, 2006 ("Indulto")
ANTIGONE I, 2, 2006 ("Disonesti o criminali?")
ANTIGONE I, 1, 2006 ("Emergenze e libertà")

Collana "Diritto, Devianza, Società", L'Harmattan Italia

diretta da Amedeo Cottino in collaborazione con Claudio Sarzotti

- DIETRO LE SBARRE E OLTRE. Due ricerche sul carcere in Italia
Giuseppe Campesi, Lucia Re, Giovanni Torrente (a cura), p. 288, DDS, 2009
- POLIZIA E POLITICA.
Un approccio sociologico
Jean-Louis Loubet Del Bayle, p. 292, DDS, 2008
- CULTURA GIURIDICA E CULTURE DELLA PENA.
I discorsi inaugurali dell'anno giudiziario dei Procuratori Generali
Claudio Sarzotti, p. 180, DDS, 2006
- LA FABBRICA DEI DELINQUENTI.
Processo penale e meccanismi sociali di costruzione del condannato
Giuseppe Mosconi e Dario Padovan (a cura), p. 222, DDS, 2005
- LA SICUREZZA URBANA COME BENE COLLETTIVO.
Esercizi per governare a livello locale le trasformazioni sociali
Stefano Padovano, p. 90, DDS, 2005
- MINORI MIGRANTI: DIRITTI E DEVIANZA.
Ricerche socio-giuridiche sui minori non accompagnati
Alvise Sbraccia, Chiara Scivoletto (a cura), p. 272, DDS, 2004
- L'AMERICA IN CATENE. Testimonianze dal carcere negli USA
Daniel-Barton Rose, G. Mosconi (ed. it.) , p. 174, DDS, 2003
- LE CARCERI DELL'AIDS. Indagine su tre realtà italiane
Anna Rosa Favretto e Claudio Sarzotti (a cura), p. 240, DDS, Gruppo Abele, 1999
- LA PRIGIONE MALATA. Letture in tema di AIDS, carcere e salute
Bruno Magliona e Claudio Sarzotti (a cura), p. 232, DDS, Gruppo Abele, 1996
- DIRITTO, UGUAGLIANZA E GIUSTIZIA PENALE
Amedeo Cottino, Claudio Sarzotti (a cura), p. 224, DDS, 1995
- IL DISORDINE REGOLATO. Strutture normative e conflitto familiare
Anna Rosa Favretto, p. 208, DDS, 1995





